BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XLIX
C
39
NAPOLI

Lin. 96 n.11.
XLIX
C
39

ECA

INQUIETUDINI DE' GESUITI

TOMO III.

1767.

Digitized by Google

NOTA

Di ciò che ſi contiene in queſto Terzo Tomo.

I.

Proemio dalla pagina 1. *alla pag.* 20.

II.

Fallimento del Collegio de' Geſuiti in Siviglia anno 1645. *dalla pag.* 1. *alla pag.* 24.

III.

Lettere del Venerabile Servo di Dio D. Giovanni de Palafox e Mendoza, Veſcovo di Angelopoli ſulle note ſue controverſie co' Geſuiti, Ed altri confacenti documenti, che in oſſequio della verità e giuſtizia ſi offeriſcono al pubblico dalla pag. 3. *alla pag.* 50.

IV.

Parere di un Conſigliere del Parlamento di Borgogna nell' affare de' Geſuiti del dì 11. *Luglio* 1763. *dalla pag.* 3. *alla pag.* 28.

V.

Denunzia dell' Opere de' FF. Arduino e Berruyer, detti già Geſuiti, e dell' Aſſerzioni, fatta da molti Curati della Città e Dioceſi d' Auxerre a Monſignor lor Veſcovo nel 1764. *dalla pag.* 1. *alla* 32.

Real

VI.

Real Cedola di S. M. Cattolica in cui ſi dichiara nullo, di niun valore ed effetto il Decreto di tranſazione ſpedito nel 1750. *ſulla cauſa delle decime con i Collegj, e Caſe della Compagnia di Gesù: rimettendo le Sante Chieſe di tutti li dominj delle Indie, la Reale Azzienda, e gli altri intereſſati nel poſſeſſo di godere la decima intiera dell' uno per dieci di tutti li frutti delle azziende, comunità, e induſtrie delle riferite Caſe, e Collegj, conforme doveano eſeguirlo in virtù delle ſentenze, ed eſecutoria, che ſi eſpreſſa del* 1762. *fatta nel* 1766. *dalla pag.* 3. *alla pag.* 13.

VII.

Raccolta del Real Decreto de' 27. Febbrajo del 1767. *per eſeguirſi l' eſpulſione dei Regolari della Compagnia, del che reſta incaricato da S. M. l' Eccellentiſſimo Signor Conte d' Aranda, come Preſidente del Conſiglio: dell' Iſtruzioni, e Ordini ſucceſſivamente dati da S. E. per l' adempimento: e della Real Prammatica Sanzione de' 2. Aprile in vigore di Legge, per la dovuta ſua oſſervanza. Anno* 1767. *dalla pag.* 3. *alla pag.* 131.

VIII.

Aggiunta alla Raccolta di Spagna dalla pag. 3. *alla pag.* 39.

PROEMIO.

Vae, qui deſcendunt in Aegyptum ad auxilium &c. & non ſunt confiſi ſuper Sanctum Iſrael, & Dominum non requiſierunt. Ipſe autem ſapiens adduxit malum, & verba ſua non abſtulit &c. & Dominus inclinabit manum ſuam, & corruet auxiliator, & cadet, cui praeſtatur auxilium, ſimulque omnes conſumentur. Iſ. 31. *Ecce confidis ſuper baculum arundineum confractum iſtum, ſuper Aegyptum, cui ſi innixus fuerit homo, intrabit manum ejus, & perforabit eam.* Idem Iſ. cap. 36.

TALE è l'idea, che lo Spirito Santo ci dona della falſa ſapienza, con la quale ſi governava il Popolo d'Iſdraelle al tempo d'Iſaia. Dato in preda agli Aſſiri in pena de' ſuoi peccati, cercava ne' rottami della potenza d'Egitto un ſoccorſo, ch'egli non poteva trovare ſe non nella miſericordia onnipotente di Dio. Tale è ancora oggidì (noi abbiamo l'ardire di dirlo) la falſa ſapienza di tutti quegli, che avvezzi a piegare il collo ſotto il giogo de' Geſuiti, e ſtorditi della ſola memoria della loro enorme potenza, pongono in eſſi tutta la loro fiducia. Ogni uomo ſenſato, e che rifletta, può dire nelle congiunture preſenti, ſenza fare il profeta, e dirlo dopo i fatti, che la Società non è più ſe non una canna rotta, che non ſolo non può ſoſtenere quegli, che cercano un appoggio ſu quel poco, che le reſta di potenza, ma che anche forerà loro la mano, rompendoſi affatto. Queſta comparazione non parrà eſagerata a chiunque rifletterà a quel ch'è ſeguito in Portogallo e in Francia da ſei o ſette anni in quà, e a quel che ſegue giornalmente nel reſto dell'Europa. Quanto più i Geſuiti ſi sforzano di maſcherare queſti fatti con l'impudenza delle loro bugie, e con l'atrocità de' loro libelli, tanto più provano, che privi d'ogni rimedio non hanno più altra ſperanza, che quella di mandar più là la loro totale diſtruzione. Queſto è il penſiero, che noi proponiamo per mettere in chiaro. E per far cio, noi farem vedere. 1. Che la piaga de' Geſuiti è ſenza rimedio, e tutt' i mezzi, che eglino im-

piegano per fuggire la vendetta divina, che li perſeguita, non ſon buoni ad altro, che ad accellerare la loro rovina. 2. Che la S. Sede è tenuta per giuſtizia, e per onore proprio, richiedendolo la Chieſa e i Sovrani, a punire ſonoramente un Corpo, che è convinto in faccia dell' Univerſo intero, di metterſi ſotto i piedi tutte le leggi divine e umane: D' eſſere nimico di tutte le Potenze ſtabilite da Dio: e d' eſſere una rete di ſeduzione, diſteſa ſopra tutti i Popoli per corromperli con la loro abominabile dottrina. 3. Che la Corte di Roma medeſima ha il più potente intereſſe d' abbandonarlo, e di negargli ogni ſorta di protezione e di ſeparare la cauſa loro dalla ſua, ſe vuole ſchivare d' eſſere inviluppata nella ſua rovina. 4. In fine, che la Chieſa particolare di Roma non troverà forſe mai una sì bella occaſione di ricuperare il ſuo luſtro, e il ſuo antico ſplendore: E che le importa infinitamente di prendere queſta occaſione, affrettandoſi a proſcrivere un Iſtituto, e una Società, che da 200. anni in quà la diſonorano, e che l' hanno renduta odioſa ai Cattolici, e agli Eretici; laſciando ſeppellire ſotto le rovine d' una Compagnia, divenuta l' orrore di tutta la terra, quelle maſſime e quelle pretenſioni, che hanno portato tanti funeſti pregiudizj alla Religione, e alla S.Sede. Primo. Invano i Geſuiti diranno, che Roma ſi dichiara per loro nell' ingiuſta perſecuzione, ch' è ſtata loro ſuſcitata, e che Roma ſola equivale a tutti gli appoggi, che gli abbandonano in queſta coſpirazione quaſi univerſale. Invano diranno, che l' ingegno, e la politica Italiana non permetterebbero a Roma di proteggerli, ſe foſſe vero, che la loro rovina foſſe cotanto vicina, o che il ſolo favore della S. Sede non foſſe capace di ſoſtenerli contro tutte le altre Potenze. Ecco l' ultimo grido, ch' eſſi mandan fuori per ogni parte nella loro diſperazione, per iſcongiurare la tempeſta, che gli rovina. Ecco l' ultimo ſforzo, che fanno per rialzarſi. Ma queſto loro unico rimedio è egli molto fondato? Se la Società minaccia rovina, la Corte di Roma è ella oggidì in un grado di potenza, e di credito baſtante per ſoſtenerla? E dall' altro canto è egli vero, che tutt' i ſavj e illuminati, che ſono in Roma, ſieno così favorevoli ai Geſuiti, come eſſi

vorrebbero

vorrebbero dare ad intendere ? Non è egli piuttosto manifesto, ch' eglino non vi sono meno discreditati, che in Lisbona, e in Parigi? E che, toltone un piccolissimo numero di persone, di cui hanno comprato i voti, non v' è in tutta quella Capitale del Mondo cristiano, come altrove, se non una voce per chiedere una Bolla, che tiri a fine l' opera della loro distruzione sì felicemente cominciata ? E' vero, che l' Europa è al giorno d' oggi inondata di Brevi, che portano il nome del Sommo Pontefice, dove la Società è innalzata fino al Cielo. Ma l' eccesso medesimo di queste lodi non è egli una prova del fatto, che noi abbiamo asserito? Basta solo leggere questi Brevi, per rimaner convinti, che non possono di essi essere autori se non i Gesuiti. E se ciò è vero, come non se ne può dubitare, non è egli dimostrato, ch' essi non hanno più in Roma altri partigiani, che quelli che son legati alla Società per voto, e ch' essi appellano i *Nostri* ? poichè tutta la protezione, della quale vi godono, si riduce a fare adottare da un ministro, che si è loro venduto, i Brevi, ch' essi medesimi compongono sotto il nome del Papa, e che si dee supporre non essere nè pure stati letti da Sua Santità. Qual' altra idea in effetto si può egli formare de' Brevi, che sono stati sparsi nel pubblico senza alcun carattere d' essere autentici? Donde viene una tal circospezione? Un Potentato, che si dice superiore a tutt' i Monarchi, metterebb' egli così il suo nome, e la sua autorità in compromesso? Se ne producono alcuni, che sono indirizzati al Re, e a qualche Vescovo di Francia, in data de' mesi di Gennajo, e di Giugno del 1762. Ma si può egli conoscere *al loro linguaggio seditioso* (dice un gran togato) *quello del Capo della Chiesa?* Non ci è, se non un Gesuita, che possa perpetuamente mescolare, come vi si fa, la causa d' un Istituto, allora denunziato, e poi ben tosto condannato dal Corpo de' Magistrati Francesi, come attentatorio delle leggi più sacre della Natura, della Chiesa, e dello Stato; con la causa non solamente della Corte di Roma, ma anche della Chiesa medesima. *La sorte della Religione, e della Società, è* (in questi Brevi) *legata di maniera, che l' una non possa esser distrutta senza tirarsi dietro la rovina*

dell' altra. (Arreſto del Parlamento di Toloſa del primo di Febbrajo 1763.) Che paradoſſo in bocca d' ogni altro, fuori che d' un Geſuita! Spiegar lo ſtendardo d' una nuova lega, invitando i Veſcovi a venire al ſoccorſo *della Religione aſſalita, e a vendicare l' ingiuria, che l' è fatta* nella perſona de' Geſuiti, e prendere per lor parte avverſa l' Imperio, e li magiſtrati, come ſe aſſaltaſſero l' autorità della Chieſa, e uſurpaſſero i diritti ſacri dell' Epiſcopato nel giudizio, che hanno fatto della Società.

Poſſiam noi penſare altrimenti de' Brevi de' 24. d' Agoſto 1763. e de' 15. Febbrajo 1764.? Il primo indirizzato al Re di Polonia, reſidente in Lorena, non par deſtinato ad altro, ſe non a far ravviſare una Società anticriſtiana, come neceſſaria ed eſſenziale alla Religione, *e a intereſſare almeno indirettamente i Sovrani, e le Teſte le più auguſte alla conſervazione d' un Corpo giudicato è condannato come il più gran nimico de' Sovrani medeſimi*. Queſto è il giudizio, che n'ha fatto il Signor Omer Joly de Flory nella ſua Richieſta o Supplica del dì primo di Giugno 1764. Il ſecondo Breve diretto all' Arciveſcovo di Parigi non è conſacrato, ſecondo il medeſimo togato, ſe non all' apoteoſi di queſto Prelato, comparato a un Martire, che ha ſacrificato tutto *all' integrità della Fede, e alla ſalvezza della Chieſa, all' autorità della S. Sede, e alla Religione intera* (ſi direbbe, che queſti è S. Atanaſio rifugiato preſſo S. Pacomio, o S. Antonio) Noi non parliamo di molti altri Brevi venuti dopo, e diretti ad alcuni Arciveſcovi e Veſcovi di Francia, che non ſon per anco venuti alle noſtre mani. Tutto quello, che ne ſappiamo è, che portano il medeſimo carattere, che i precedenti, ma con nuovi gradi di violenza anche più ſtomachevoli. Ecco dunque (s' oſſervi bene) ecco la ſtrada, che hanno preſo i Geſuiti per un effetto ſenſibile di quello ſpirito di vertigine, che Dio ha ſparſo ſopra di loro, cioè di preſentare a' popoli un vano ſimulacro dell' autorità del Papa, per fare uno ſpauracchio agli ſpiriti deboli. Ma che vi guadagneranno eglino, ſe non ſcreditarlo ſempre più, anzi che rimettere in buono ſtato i loro affari con un maneggio, che li mette allo ſcoperto, e che non può ingannare, ſe non gli occhi acciecati dalle prevenzioni?

In

In effetto qual è lo ſpirito di tutti queſti preteſi Brevi, ſe non l' identificare la Società con la S. Sede, con la Chieſa, e con la Religione? Or a chi altri, fuori che a un Geſuito, potrebbero venire in capo ſimili idee? Quali ſono i Miniſtri di Roma, che ſenza eſſere aſcritti, e aver la filiazione della Società, o ſenza eſſere da eſſa comprati a caro prezzo, penſerebbero, o parlerebbero così? Le ſole regole della prudenza umana permetterebbono elleno di compromettere in queſta guiſa gl' intereſſi di quella Corte? Una delle principali accuſe, o reclami, che ſi ſon fatti valere ſopra tutti gli altri in queſti ultimi tempi contro la Società, è d' aver formato il piano del loro governo, del ſuo dominio, e del ſuo imperio temporale ſul modello di quello della Corte di Roma: d' avere ſparſi i ſuoi membri in tutte le parti del Mondo, per farvi da araldi, e principali difenſori delle maſſime Italiane: d' aver legato *eſſenzialmente* all' eſiſtenza della Società il dogma odioſo del potere diretto o indiretto del Papa ſopra il temporale de' Sovrani. Or l' unirſi indiviſibilmente alla Società in ſimili circoſtanze, non è egli un voler correre la medeſima ſorte? Non è egli un provocare i giudici, che hanno proſcritto il ſuo Iſtituto? Non è egli un riſvegliare la loro attenzione ad andare in cerca de' ſuoi complici? Se foſſe dunque vero, che i miniſtri della Corte di Roma foſſero gli autori de' Brevi, di cui ſi tratta, e degli altri paſſi, che ſi ſon fatti in Roma per ſorreggere la Società barcolante de' Geſuiti; è evidente che ſarebbero miniſtri o inabili, o male intenzionati. Pretenderebbero eglino in effetto coll' innalzare il credito della Società, riſtabilire quello delle maſſime vacillanti della Corte di Roma? Queſto ſarebbe (noi lo ripetiamo) l' appoggiarſi ſopra una canna rotta, che lungi dal ſoſtenere, non ſervirebbe ſe non che a indebolire colui, che vi s' appoggiaſſe, facendoli nuove piaghe. Nello ſtato, in cui ſi trovan le coſe, i giudizioſi Italiani, e i veri amici della Corte Romana impiegherebbero tutta la loro attenzione, nè mai parrebbe loro troppa, in ſeparare gl' intereſſi di queſta Corte da quelli de' Geſuiti; e in diſtinguere ſopra tutto le vere e antiche prerogative della S. Sede, dalle falſe pretenſioni, con le quali i ſuoi adulatori vogliono con-

confonderle. Queſto è il ſolo mezzo di farle ſchivare il colpo della caduta de' Geſuiti. Il condurſi altrimenti, ſarebbe appoggiarſi ad una muraglia inclinata, e che minaccia rovina: Queſto ſarebbe voler correre riſchio evidente d' eſſerne ſchiacciato.

II. Neſſuno può ignorare in oggi, che i Geſuiti ſon convinti da i giudizj più ſolenni e più moltiplicati, d' inſegnare uniformemente e coſtantemente di viva voce, e in iſcritto, fin dalla loro origine, una Morale, che roveſcia tutte le leggi, che giuſtifica tutte le paſſioni, che ſcuſa tutt' i delitti, e d' aver meſſo nella Chieſa, negli Stati Cattolici, e nelle famiglie particolari le turbolenze, per la loro ſmiſurata ambizione, e per la loro inſaziabile avarizia. Queſti uomini tutta via sì giuſtamente ſcreditati, e che ſon gaſtigati come malfattori, hanno l' audacia di collegare la lor cauſa con quella della S. Sede, e di pretendere, ch' ella ne ſia inſeparabile. E su che fondano eglino queſta ſtrana pretenſione? Sull' eſſere ſtato il loro Inſtituto approvato da più Papi l'un dopo l'altro: ſull' eſſere la lor Società ſtata decorata da' medeſimi, di privilegj i più onorevoli, e i più ampi: ſull' eſſere ſtati ſpecialmente ſcelti da' medeſimi Papi per andare ne' più lontani paeſi a faticare nella converſione degl' Infedeli, e degli Eretici: In fine ſull'eſſere ſtati ricevuti (cacciati da varj ſtati Cattolici) a braccia aperte in Roma, e in tutto lo ſtato Eccleſiaſtico, e nel Contado d' Avignone, come innocenti perſeguitati; e perchè vi provano una protezione la più accertata. Ma chi vi ſarà ancora nel Mondo tanto ignorante, che ſi laſci prendere a un laccio così goſſo? Come ſe tutte le coſe che fanno i Papi mal conſigliati contro le regole della Chieſa, e per delle mire particolari, foſſero giudicate per opere della S. Sede: Come ſe ſi poteſſe attribuire a queſta Venerabil Sede, e sì degna del riſpetto di tutt' i Cattolici, l' approvazione d' un Iſtituto riconoſciuto vizioſo e intollerabile in tutte le ſue parti; e la profuſione de' privilegj eſorbitanti, che ſpogliano de' loro più prezioſi diritti i Veſcovi, i Curati, le Univerſità, tutti gli altri Ordini Religioſi, i Sovrani medeſimi, e i Magiſtrati depoſitarj della loro autorità. Come ſe ſi poteſſe fare mallevadora la Sede di S. Pietro del

mandar

mandar Miſſionarj, che non predicano il Vangelo ſe non per ſodisfare la loro avarizia: che inſieme autorizzano e praticano de' culti Idolatrici e ſuperſtizioſi: che reſiſtono oſtinatamente a tutte le cenſure fulminate contro abuſi sì enormi, che ſi dichiarano nimici di tutti gli altri Miſſionari; il cui zelo s'oppone a queſti ſcandoli: e che perſeguitano fino alla morte i Veſcovi, i Cardinali, i Legati medeſimi de' Papi, riveſtiti di tutta la loro autorità per riformare queſte pratiche anticriſtiane! Niente dunque è più ributtante, e niente deve cauſare maggiore indignazione, che l'ingiuria atroce, che fanno i Geſuiti a queſta auguſta Sede, quando hanno l'ardire d'imputarle le reſoluzioni e la condotta tanto contrarie al ſuo ſpirito. Queſto è veramente il caſo di dire con l'Apoſtolo: *Qual unione vi può eſſere tra la giuſtizia e l'iniquità, e qual commercio tra il lume e le tenebre, e qual accordo tra G. C. e Belial?* In effetto che coſa v'ha egli di comune tra lo ſpirito della Sede di S. Pietro, e lo ſpirito della Società? Queſto quì è uno ſpirito di menzogna e d'errore: uno ſpirito di vertigine e d'acciecamento: uno ſpirito, che non cerca ſe non il proprio intereſſe, cioè quello della ſua avarizia, e della ſua ambizione: uno ſpirito di torbolenza e di diſcordia, che non ſegue altra regola, che il diſordine delle ſue paſſioni, e che tende a' ſuoi ingiuſti fini per de' mezzi, che non ſono meno ingiuſti e ſcellerati. Lo ſpirito della S. Sede al contrario è uno ſpirito di verità, uno ſpirito di ſapienza, uno ſpirito di concordia e di pace, uno ſpirito, che ama ſolo l'ordine, e le regole: che non ricerca altri intereſſi fuori che quelli dell'onor di Dio, della gloria di G. C. e dell'utilità della Chieſa. Queſto è quello ſpirito, ch'è ſtato ben caratterizzato nella prima epiſtola, dove queſto grande Apoſtolo dà lezione a' Veſcovi, e a' preti: (1) *Paſcete* (egli dice) *il gregge, che Dio v'ha conſidato, vegliando ſu la condotta, non con la forza, ma di buon grado ſecondo Dio, non con la mira a un ſordido guadagno, ma con affetto: non dominando ſopra l'eredità del Signore, ma*

(1) *S. Pietr. c. 5.*

ma facendo di voi medeſimi modello del gregge per una virtù, che naſca dal fondo del cuore. Queſto è quello ſpirito, che i malvagi debbono temere, che illuminando o prima o poi il Succeſſor di S. Pietro, gli farà conoſcere i Geſuiti per quel ch' ei ſono, e rendendoſi ſenſibile a i lamenti, che ſi ſollevano contro di loro da tutte le parti del Mondo, l' animerà d' un ſanto zelo, per rendere una giuſtizia eſemplare alla Chieſa di G. C. e liberarnela.

III. Ma ſe è agevole il diſtinguere la cauſa della S. Sede da quella de' Geſuiti, come la coſa è manifeſta; è egli almeno poſſibile di ſeparare la cauſa della Corte di Roma da quella della Società? E ſe v' è qualche mezzo di ſciogliere queſto problema, non è egli certo, che nella preſente criſi, quelli che intendono i veri intereſſi della Corte di Roma, ſi debbono affrettare di farlo? Si paragoni tuttora lo ſpirito di queſta Corte col piano de' Geſuiti, e i tratti chiari della ſomiglianza, che vi ſi trovano, non ſon punto vantaggioſi. Ma vi ſono ancora delle differenze eſſenziali da oſſervare. E in queſto caſo vi è egli niente di più importante per eſſa, che far valere queſte differenze, di toglier via e di annullare, ſe ſi può, tutto quello, che in queſta umiliante comparazione diſegnerebbe i caratteri malvagi, che conducono la Società alla ſua perdita? Il Signor di Monclar ha cominciato a far il ſaggio di queſto paragone per de' tratti che meritano d' aver quì luogo. „ L' orgoglio „ (egli dice) è ſtato ſenza dubbio la prima ſorgente delle „ pretenſioni ambizioſe della Corte di Roma; e lo ſpirito d'or„ goglio è attaccato a quel Corpo, che s' è ſacrificato a difen„ derle per dividerſele. Roma s' è ſervita altre volte del potere „ delle Chiavi per accreſcere la ſua potenza temporale, e d'una „ politica profana per far temere la potenza delle Chiavi. La „ Società impiega egualmente i mezzi ſpirituali per l' acquiſto „ de' beni umani; e gli uni e gli altri per arrivare a' ſuoi fi„ ni. Roma ha voluto di nuovo ſoggiogare l' Univerſo: i ſuoi „ progetti di dominio non hanno avuto termine alcuno: il me„ deſimo ſpirito animò la ſua milizia: ella ha preſo per oggetto „ il ſuo accreſcimento, e la ſua potenza.

Quando

Quando uno asserisce, che l' orgoglio è la prima sorgente delle pretensioni Italiane, non s' intende dell' orgoglio considerato come principio generale d' ogni peccato, ma d' una specie particolare di vizio; d'un orgoglio determinato; d' un piano di dominio sistematico e ponderato. Or se egli è vero, che un tal orgoglio sia stato la prima origine del disegno del governo e dell' Istituto della Società; in qual senso non abbiam noi diritto di dire, ch' egli lo è stato parimente l' origine delle pretensioni Italiane?

Universalmente si conviene, che poco dopo i bei tempi della Chiesa i più gran Santi hanno rimproverato a' Vescovi di Roma una troppo gran delicatezza d' orecchie, uno spirito d' altura e di dominio, una proclività a stendere il loro potere di là da' giusti termini, o ad usare del loro legittimo potere con fierezza. E ciò perchè in effetto i Papi abbarbagliati dalla grandezza del loro Primato, e de' privilegj eminenti della lor Sede; cominciavano di già a dimenticare gli avvertimenti e i preservativi, che il Figliuolo di Dio vi avea inseparabilmente unito per cautelarli contro l' orgoglio, e perchè servissero loro d' un contrapeso salutare, che li riteneſſe nell' umiltà, e impedisse loro di mischiarsi, e credersi confusi tra' doni di Dio. Perchè non si può abbastanza osservare, che ciascuno de' principali titoli, che stabiliscono le prerogative concedute a S. Pietro, e alla sua Sede, è accompagnato d' una lezione, che gli faceva sovvenire della sua debolezza. Ma noi non abbiam conosciuto nessun Santo, che abbia accusato i Papi d' avere da se medesimi formato con proposito deliberato il progetto d' una monarchia universale, quale era nella testa di Gregorio VII. e di qualcuno de' suoi successori. Tutti sanno, che sono state le false Decretali inventate, e accreditate col favore de' secoli d' ignoranza, che per gradi operarono questo effetto. Passate in legge quasi in tutte le scuole, elle ispirarono insensibilmente questa idea confusa d' una Potenza assoluta nell' ordine spirituale, e che poco dopo rendè i Ministri della Corte di Roma i soli arbitri di tutti gli affari della Chiesa; e il lor tribunale quello di tutte le cause Ecclesiastiche, che v' erano portate da tutte le parti del

Mondo. A queſto coloſſo d' autorità nell' ordine delle coſe ſpirituali, venne a congiungerſi poco appreſſo nel medeſimo tempo la ſtravagante idea, che erigeva il Papa in Monarca ſuperiore a tutti i Sovrani, anche quanto al temporale; e riſpetto al fatto, ſolo vero Sovrano, s' egli è vero, come ſi pretende, ch' egli ebbe il potere, o diretto o indiretto, di deporli, e di ſtabilirli. Queſta doppia pretenſione d' una Podeſtà ſenza termini nelle materie ſpirituali, e d' un poter Sovrano ſopra il temporale de' Principi, forma l'eſſenza di quel che ſi chiamano le pretenſioni, o per parlare la lingua del primo Preſidente di Meſmes *le favole Italiane*.

Ma egli è ben oſſervare, che queſta non è la potenza in ſe medeſima, quanto l' uſurpazione e l' abuſo della potenza, che ſono riprenſibili. L'orgoglio non è dunque la ſorgente delle pretenſioni Italiane, ſe non perche queſte pretenſioni non ſono legittime, e perche il ſolo orgoglio ci fa uſurpare de' diritti, che non ci appartengono. Si dee nondimeno concedere, che l' ignoranza è ſtata quella, che ha fatto accettare univerſalmente, con una ſpecie di buona fede, le falſe Decretali prima origine di queſte pretenſioni; che l' orgoglio le ha fatte adottare con piacere; e ſtendere più oltre di tutt' i termini le maſſime, ch' elle ſtabiliſcono, è ſtato per un' effetto naturale dell' ambizione inſaziabile ne' ſuoi deſiderj, quando eſſa è infiammata dall' acquiſto d' una potenza ſtraordinaria; e allora dipoi nell' uſo di queſte maſſime, più che nella loro intenzione, ſi è manifeſtato un tale ſpirito d' orgoglio, di dominio, d' avarizia, e d' intrigo, che tanto ſpeſſo è ſtato rinfacciato alla Corte di Roma dopo il ſecolo di Gregorio VII.

In effetto contro queſto abuſo dell'Autorità, non contro l' Autorità ſteſſa ſi ſono riſentiti tanti Santi, per altro prevenuti in favore della potenza aſſoluta de' Papi, quando ſi ſono lamentati di quelli „ che riempivano tutto di ſpavento pel terrore della „ loro potenza, che mutavano il carattere dell' umiltà in uno „ ſpirito di dominazione, e che ſimili a i tiranni, s' innalzano „ con uno ſpirito di orgoglio, e di ſuperbia, e ſon ripieni di „ fiele, e di crudeltà „ Queſti è S. Pietro Damiano, che parla così.

così . S. Bernardo non si esprime con meno di forza nelle lezioni ch' egli dava a Papa Eugenio III. suo antico Religioso „ La „ S. Chiesa Romana , a cui voi presedete per volontà di Dio „ (gli diceva) è la madre , e non la matrigna delle Chiese; voi „ siete il fratello non il Signore de' Vescovi &c. Io aggiungo , „ che la brama di dominare è il veleno il più mortale , e io „ lo temo per voi più , che la spada la più tagliente „ Guglielmo Durand Vescovo di Mende , in un Trattato composto per ordine di Clemente V. , e proposto al Concilio generale di Vienna per la riforma degli abusi introdotti nella Chiesa , parla anche in una maniera più enfatica contro questo spirito di orgoglio e di fierezza de' Superiori „ Egli amano (dice) più il „ dominare sopra quelli , che son loro sottoposti , che il ser- „ vir loro: la loro dignità li rende altieri : e si applicano mag- „ giormente a correger i lor inferiori , non discutendo tran- „ quillamente con essi gli affari , ma volendogli ridurre e pie- „ gare con uno spirito di dominio ; il che (egli dice) riguar- „ da particolarmente i Prelati della Corte di Roma „ Un simile spirito di dominazione si tirava dietro un diluvio d' altri abusi , e una moltitudine d' ingiurie , che hanno dato occasione a de' lamenti al pari risentiti per la parte de' Santi , e de' grandi Vescovi de' secoli , de' quali noi parliamo . S. Tommaso di Cantorberi dice : „ Non sapete , come seguiva giornalmente alla „ Corte di Roma , che gli amici di Dio vi sono sacrificati , „ che Barabba vi è liberato , e G. C. messo a morte ? Gio: di Salisberi suo discepolo si lagnava amaramente „ che dopo che „ nella Chiesa di Roma si era formato una Corte tutta secola- „ re , questa Chiesa , madre di tutte l' altre , non faceva più al- „ tra funzione che di matrigna „ Il Cardinal Guido Clement protestava nel medesimo tempo in presenza de' suoi colleghi , e del Papa Eugenio IV. „ che nella Chiesa Romana vi era una certa „ radice di doppiezza , e una sorgente d' avarizia , ch' era l' ori- „ gine e la causa d' ogni sorta di mali . „ Roberto Vescovo di Lincoln deplorava questa folla di mali , che inondava la Chiesa , nè temeva di dire „ che , come i Pastori debbon dare „ esempio , e istruire i secolari , egli era evidente , che essi era-

„ no i maeſtri, e la cauſa di tutti gli errori, e di tutt' i mali; „ e che nell' ultima analiſi la cauſa prima, la ſorgente, e l'ori- „ gine di queſto male, era la Corte di Roma: *Cauſa, fons, &* „ *origo hujus eſt hæc Curia* „

Come ci ſarebbe egli facile d' aggiugnere a queſti lamenti quegli d' un gran numero d' altri Veſcovi, e d' autori eccleſiaſtici, di Principi, e di magiſtrati, contro le intrapreſe della Corte di Roma, tanto ſopra l' autorità ſpirituale, che ſopra la temporale; ſe quel che ne abbiamo riportato, non foſſe baſtante per provare, che lo ſpirito d' orgoglio e di dominazione nell' eſercitare e nel far uſo della potenza aſſoluta attribuita al Papa, era il principio, e la ſorgiva di queſti abuſi, e di queſti eccesſi, che facevano ſpandere tanti pianti, e tanti gemiti!

Ci negheranno eglino ſu queſto primo articolo i ſegni di ſomiglianza, che ſi trovano tra la Corte di Roma, e la Società? Non è egli lo ſteſſo ſpirito di dominazione, d' avarizia, e d'intrigo, ch' ha renduto la Società odioſa a tutta la Terra? Non è ella divenuta fin dalla ſua naſcita la cauſa primaria, e la ſorgente di tutt' i mali della Chieſa, come ſi diceva per l'avanti della Corte di Roma? Non ſi è egli autorizzato a penſare e a dire, che l' ambizione della figliuola ha ſuperato quella della madre; e che la Società dopo eſſerſi appropriata per un diſegno fiſſo il profitto reale della potenza eſorbitante della Corte di Roma, ha preteſo di portarlo anche più oltre, ſoggettando a ſe i Papi medeſimi, ſommettendone al ſuo governo immediato tutte le nazioni, e dominando o con la potenza, o con la politica tutt' i regni del Mondo? I miniſtri illuminati della Corte di Roma non ce lo negheranno. Egli ſanno per eſperienza gli ſforzi, che i Geſuiti fanno da lungo tempo per ſupplantarli, tirannegiarli, e ridurli in ſchiavitù, e tutte le regioni della Terra ci ſomminiſtrano delle teſtimonianze della durezza, per non dire della crudele inumanità, con cui i Geſuiti hanno ſempre eſercitato l' uſurpato credito, del quale per sì lungo tempo hanno goduto, contro tutti quelli, che ricuſavano d' incurvarſi ſotto il loro giogo.

Ecco un altro tratto di queſta ſomiglianza. Si ſanno i replicati

cati tentativi, e gli sforzi moltiplicati, che sono stati fatti per secoli interi volendo riformare la Corte di Roma. Se ne son fatti parimente de' grandissimi per la riforma della Società. Or se si paragonerà il risultato, e gli effetti degli uni e degli altri, non si potrà egli dire, che egli è anche vero della Società, che della Corte di Roma, ch' ell' è assolutamente irreformabile? Ma nell' uno e nell' altro caso, se gli sforzi degli uomini i più zelanti non hanno potuto riformar gli abusi; gli accidenti diretti dalla divina Provvidenza hanno almeno fermato il progresso; e quello, che è più ammirabile, è, che ella lo ha fatto per de' mezzi, che parevano opposti affatto a questo fine. Anche quì si vede un tratto di somiglianza, che meritamente entra nel paragone della Corte di Roma, e della Società; e sopra il quale torna a proposito il fermarcisi.

Durando Vescovo di Mende, che noi abbiamo citato di sopra, l'avea predetto al Concilio generale di Vienna del 1311. „ Si dice comunemente questo proverbio: (osservava quel Pre-„ lato) *Chi vuol tutto, perde tutto*. La Chiesa Romana (quì „ intende senza dubbio la Corte di Roma) s' attribuisce tutto, „ il che deve far temere, che ella non perda tutto „ Questi sono gli eccessi medesimamente delle intraprese della Corte Romana, che ne hanno arrestato il progresso; come anche sono gli eccessi de' Gesuiti, che hanno affrettata la lor perdita. Ed in effetto, per cominciare dalla Corte di Roma, non sono elleno l' intraprese, e gli eccessi di dominazione, ch' ella voleva esercitare sopra le Chiese Orientali, che sono stati una della principali occasioni della perdita, ch'ella ne ha fatto, per lo scisma deplorabile, dove esse si son precipitate? Non sono elleno simili intraprese, e un diluvio d' abusi, che avea o fatto nascere, o mantenuti, che sono state parimente uno de' principali motivi della ribellione di tante nazioni Europee, che si son separate dalla comunione della Chiesa? Finalmente non vien egli da questo, ciò che vi ha di funesti effetti d' un potere spinto oltre tutt' i termini, che fanno, che non si conoscono più le vere prerogative della S. Sede, e ogni dì si conoscono meno, o che fanno aprire gli occhi ad un gran numero di cattolici sopra il

poco fondamento delle pretenſioni della Corte di Roma ; e ſu gli enormi pregiudizj , ch' eſſe hanno cagionato nella Chieſa , e negli ſtati cattolici ? Non pare egli , che tutto ciò ci annunzj per gli tempi , che non ſon forſe molto lontani , un intero ſconvolgimento , almeno un diſcredito univerſale di queſte pretenſioni ? E' parimente coſa da eſſere in modo ſingolare oſſervata , che un tal diſcredito è accaduto nel medeſimo tempo, che la caduta de' Geſuiti , che fin dalla loro origine ſono ſtati i più ardenti difenſori di queſte falſe opinioni , benchè l'abbian fatto ſolamente per loro intereſſe particolare.

Chi non ha eziandio oſſervato da un' altra parte in queſta catena di diſgrazie e di rivoluzioni (che da qualche anno in quà hanno rovinato la Società da' ſuoi fondamenti , e che pare aſſicurarci la ſua proſſima diſtruzione ,) l' effetto ſenſibile di quel giudizio dell' Altiſſimo , che toglie a' ſavj del Mondo tutta la ſua ſaviezza , e che ſpande ſopra di loro quello ſpirito di vertigine , che gli fa correre alla loro perdizione per quei mezzi medeſimi , ch' eſſi impiegavano per isfuggirla ? Noi ne porteremo quì un ſolo eſempio . Dove è la ſapienza di queſti profondi Politici , allorchè dopo un diſcredito della Società così grande , come quello , che avea partorito la loro cacciata dal Portogallo , laſciarono venire alla luce in Francia l' affare del P. Lavallette , che non poteva far di meno di manifeſtare a tutta la Terra il commercio immenſo e vituperoſo , che faceva la Società in tutte le quattro parti del Mondo , e la loro inſaziabile avarizia , la frode , e la mala fede del loro negoziare ? Per quale ſpirito di vertigine queſti prudenti del ſecolo , che ſi credevano chiamati a guidare i più delicati affari della Chieſa , e dello Stato , ſi ſono eglino arrenati nella maniera di difendere queſto infame proceſſo ? Si diſputava per ſapere , ſe nella Società il commercio ſi faceva a nome del Corpo ; e ſe il Corpo , e il Generale in nome ſuo , era il mallevadore univerſale , che riſpondeſſe degl' impegni e obbligazioni di tutti i particolari , come di ſuoi puri complimentarj . Per decidere queſta queſtione in lor favore, citarono qualche paſſo oſcuro delle loro coſtituzioni , d' un' edizione autentica , e molto più ampia , che tutte le precedenti ; e

in queſte medeſime coſtituzioni ſi trovano le prove dimoſtrative dell' unità d' intereſſe nella Società, che rende il Corpo intero, e il Generale in ſuo nome, debitore in ſolido del commercio de' particolari. Di più: la citazione medeſima di queſte coſtituzioni ha dato occaſione alla denunzia e all' eſame, che n' è ſtata fatta, e l' una e l' altra hanno finalmente terminato in quel giudizio ſolenne de' Magiſtrati Franzeſi, che le hanno dichiarate incompatibili con tutte le leggi divine e umane, e diſtruttive di tutt' i buoni governi. Ecco alcuni tratti di ſomiglianza, che potrebbero entrare nel paragone della Corte di Roma con la Società. Ma non ci fermiamo quì. Egli è dovere, che notiamo anche le differenze.

I. Differenza. La Corte di Roma trovandoſi in effetto unita alla S. Sede, e le medeſime perſone eſſendo ſpeſſo Miniſtri dell' una e dell' altra, elle hanno, come Miniſtri della S. Sede, de' privilegj, che i Geſuiti non ſi ſaprebbero arrogare. La S. Sede è d' iſtituzione divina; e la Società, conſiderata in quel che ella avrebbe eziandio di legittimo, non è, ſe non d' inſtituzione umana. La S. Sede ha le promeſſe, e la Società non le ha punto. I Miniſtri di G. C. che ſono in poſſeſſo dell' autorità della S. Sede, e che la eſercitano, poſſono abuſarſene; ma queſti abuſi non poſſono mai rigettare, o non riconoſcere l' autorità medeſima legittimamente; dovechè gli abuſi d' una inſtituzione puramente umana, com' è la Società, poſſono ſomminiſtrare de' motivi legittimiſſimi di annichilarla. Donde ne ſegue, che ſe la Corte di Roma con le ſue pretenſioni, come la Società, può eſſere annichilata; la S. Sede non lo può eſſere. Che ſe ſarà vero, che il governo propriamente detto della Corte di Roma foſſe eſſenzialmente malvagio, e da non ſi potere riformare, come quello de' Geſuiti; non ſi può fare il medeſimo giudizio nè dell' autorità divina della S. Sede, nè de' Miniſtri, che ſe ne abuſaſſero. Queſt' autorità ſarà ſempre legittima e riſpettabile per ſe medeſima; e gli abuſi, che alcuni Miniſtri poteſſero farne, ſaranno ſempre riformabili.

II. Differenza, che è un ſeguito della prima. Nel tempo, che la Corte di Roma è ſtata la più corrotta, o che ella ha portato

tato le ſue intrapreſe ai più grandi eccesſi, vi ſono ſempre ſtati in Roma due ſpiriti, l' uno buono e l' altro cattivo, cioè lo ſprito della S. Sede, e quello della Corte di Roma. Tutt' i ſecoli ci ſomminiſtrano degli eſempi d' una ſucceſſione non interrotta dello ſpirito di G. C., almeno in qualcuno de' Miniſtri della S. Sede, e degli effetti reali, e importantiſſimi di queſto ſpirito, che ha fatto ſervire gli abuſi medeſimi al bene della Religione. Queſto è dunque un privilegio prezioſo per gli Miniſtri della Corte di Roma, di trovarſi nel medeſimo tempo Miniſtri della S. Sede, e d' aver diritto in queſta qualità à delle promeſſe, e a una direzione particolare della Provvidenza, alle quali la Società non può pretendere in modo alcuno.

III. Differenza. I Miniſtri della Corte di Roma non hanno, come i Geſuiti, impegno e intereſſe di corrompere o alterare il depoſito della Dottrina, e della Morale Criſtiana, nè di cambiare l' eſſenza della Religione. Che farebbe in effetto la Corte di Roma, e che farebbero i ſuoi Miniſtri, ſe non vi foſſe più Criſtianeſimo? Per li Geſuiti tutte le Religioni ſon buone, purchè eſſe ſiano dirette a' fini loro. Bonzi o Mandarini alla Cina, Brames a Pondicherì, Monarchi al Paraguay &c. poco loro importa di convertire i Popoli al vero Criſtianeſimo, purchè eſſi li dominino, e ne cavino del danaro. Non è così de' Miniſtri della Corte di Roma. Se egli aſpirano al dominio, non vogliono, e non poſſono dominare, ſe non ſopra de' Criſtiani. Son dunque intereſſati a conſervare il Criſtianeſimo. Lo zelo per la religione Criſtiana è ſtato quello, che ha accreſciuta la lor poſſanza. Donde in effetto viene queſto gran credito, che la Chieſa di Roma s' è acquiſtata ne' primi ſecoli? Non è ella debitrice di ciò al ſuo zelo, alla ſua ſcienza, al merito eminente di quelli, che la governavano, alla loro attenzione per tirare a Roma da tutte le parti della Chieſa quel che vi era più diſtinto in lume, e in ſantità?

Neſſuna coſa di ſimile ſi vede nell' origine, e nell' accreſcimento del credito della Società. La politica, l' intrigo, una Morale deteſtabile, neceſſaria all' eſecuzione del ſuo diſegno &c. ne ſono l' unica cagione. Laonde ſi dee principalmente attribui-

re

re a i Geſuiti tutto quello, che i Miniſtri della Corte di Roma hanno, dopo la naſcita della Società, potuto tentare di contrario alla Dottrina dell' antichità, e alla Morale Criſtiana, e di favorevole al nuovo Corpo di Religione, che i Geſuiti hanno fabbricato. I Miniſtri della Corte di Roma non vi ſi ſono ordinariamente portati per inclinazione: Ei vi ſono ſtati ſtraſcicati di mala voglia, o per la forza dell' impero, che i Geſuiti avevano acquiſtato ſopra di loro, o adulati dalla ſperanza d'accreſcere per queſto verſo il loro credito, e di ſtendere le loro pretenſioni. Che ne è venuto da queſto? E' avvenuto, che tutto l' odioſo della Corte di Roma è ricaduto ſopra i Geſuiti, che ſon divenuti il nuovo centro, e la nuova ſorgente di tutt' i mali della Chieſa: Che la Corte di Roma non è ſtata più conſiderata, ſe non come un ſubalterno, e come un ſubordinato nel produrre gli ſcandoli, e le più moderne ingiuſtizie, che le ſono ſtate rimproverate: Ch' ella non ne è parimente tenuta a renderne conto, ſe non in quanto ella ſi è renduta l' iſtrumento, e il complice de' maneggi e degli intrighi de' Geſuiti: Che nel tempo, che il ſuo antico ſpirito pareva calmato, e più tranquillo, e che inſtruita dalla ſua propria eſperienza, ella ſembrava diſpoſta a ritirarſi dalle ſue antiche pretenſioni; i Geſuiti hanno fatto come rinaſcere queſto ſpirito, e riſuſcitare la geloſia delle nazioni contro di eſſa, rinnovando in una maniera luminoſa i ſiſtemi odioſi, che le avevano fatte naſcere.

IV. La Chieſa particolare di Roma ha ella avuto mai una più fortunata occaſione di queſta, che ſe le preſenta oggi dalla Provvidenza, per diſſipare le nuvole, che da tanto tempo oſcuravano la ſua vera gloria? Abbandoni la Società al ſuo reprobo ſenſo, e alla giuſta vendetta, che il Cielo ne vuol fare; ed ella è ſicura di riuſcirvi. Si ſcordi, e laſci ſotterrare ſotto le rovine di queſto diſgraziato Corpo le maſſime ſtomachevoli, che ſono ſtate così funeſte alla S. Sede, alla Religione, e agli Stati Cattolici, ogniqualvolta ha tentato di farle valere: E ſi riſtringa nelle ſue auguſte prerogative, che la rendevano altre volte cotanto riſpettabile. Faccia uſo di quella moderazione, che guadagnava la confidenza di tutt' i popoli ai Papi de' primi ſecoli;

coli ; ed ella riguadagnerà o prima o poi i cuori , e gli ſpiriti alienati . Dopo tutto queſto , a che potrebbero ſervirle in avvenire queſte pretenſioni , ſe la Società ſuſſiſteſſe , e ricuperaſſe il ſuo credito ? Non è egli oggimai evidente , e dimoſtrato co' fatti , che la Società non ha dimoſtrato tanto zelo per la falſa gloria di queſte pretenſioni , ſe non a fine d'appropriarſene tutto il profitto ? E' molto tempo , che un Accademico (il Signor Torelli) l'ha detto con tanta verità , che energia : *Che i Geſuiti non riconoſcevano il Papa come ſucceſſor di S. Pietro , ſe non quando giudicava ſecondo i loro deſiderj ; e che egli degenerava ſecondo loro in ſucceſſore di Giuda , quando egli non giudicava a lor modo ; ciaſcun Geſuito penſando e dicendo dentro di ſe :*

Roma non è più 'n Roma :
Ell' è tutta ove ſon io .

Che tutti quelli , che ſi trovano in Roma , in Italia , e in tutt'i paeſi , che hanno zelo per la S. Sede (perchè ve ne ſono certamente , e noi abbiamo la conſolazione di vedere , che il numero di eſſi va creſcendo di giorno in giorno) tutti , dico , adunque ſi riuniſcano adeſſo per mettere in chiaro le ſue vere prerogative , e depurarle da tutto quello , che l'ignoranza , l'adulazione , o l'ambizione ſi ſono sforzate d'aggiungervi : che queſto è il ſolo mezzo di ſervire efficacemente la Chieſa Romana , e di conſervare eziandio alla Corte di Roma quel grado di potenza , ch'ella ha acquiſtato , e ch'ella può poſſedere legittimamente . Che quelli che credono dover fare altrimenti , temano l'effetto della ſentenza del Veſcovo di Mande : *Colui che vuol tutto , perde tutto* . Sì , il ſecondo Concilio d'Utrec prendendo la difeſa de' diritti della S. Sede con tanto di zelo , quanto di ſaviezza , e di moderazione , ha faticato ben più efficacemente per li ſuoi veri e ſolidi intereſſi , che non fanno tutt' i ſuoi adulatori ; e ſe i giudizioſi partigiani della Corte di Roma vi fanno una ſeria attenzione , s' avvedranno facilmente che tanto conviene alla gloria , quanto all'intereſſe eſſenziale di queſta Corte , il ſeparare la ſua cauſa da quella de' Geſuiti , e il ſalvare almeno così qualche avanzo della ſua potenza minacciata di perderla tutta nella diſſoluzione della Società .

Nè

Nè mi ſi rinnovi quì un objezione, a cui già è ſtato riſpoſto, nè mi ſi dica, che la deſtruzione della Società non è nè così facile, nè così certa, come altri potrebbe penſare: ch'ella per anco ha una troppo gran potenza, e molti amici, e che non ſi può riguardare come perduta ſenza rimedio: che ſe uno ſi dichiara contro di eſſa, e ch'ella poi ſia riſtabilita, ſi corre un gran riſchio, e il maggiore che ſi poſſa mai. Vani terrori, falſo ſpavento. E' un gran tempo, che ſi predica, e ſi è dimoſtrato, che la Società non ha un credito reale, ſe non quello, che ſe le dà col temerla. S'uniſcano tutte le Potenze, e ſaranno certe di pervenire alla diſtruzione. O piuttoſto Roma ſi ſpieghi, e laſci vedere a tutt' i Monarchi cattolici, ch' ell'è diſpoſta a ſecondare le mire comuni di tutta la Criſtianità, e ben toſto niuno eſiterà più ſopra il felice e pronto ſuceſſo di queſta diſtruzione. La ſmiſurata ambizione, l'avarizia inſaziabile, l'orgoglio sfrenato di queſta Società l'ha renduta inſopportabile a tutto il genere umano. Baſta un poco d'amor proprio per non poter mai eſſer amico d'un Corpo, ch'è nemico di tutti gli uomini, e che non ama ſe non se medeſimo. Si può temere fin che ſi ſuppone, ch'egli ſia potente, ma non amarlo. I malvagi medeſimi, che trovano sì comoda la Morale della Società, non le ſaranno mai ſinceramente attaccati. Si vuol profittare della malvagità, come ſi cava profitto dal tradimento; ma lo ſcellerato e il traditore ſon ſempre odiati da tutti.

V'è una ſola coſa, che l'unione di tutta la potenza non ſaprà annichilare. Queſto è lo ſpirito Geſuitico: Lo ſpirito introdotto da Satanaſſo nel Mondo, e che fin dal tempo della naſcita della Società v'avea fatto degli ſtrani progreſſi, e il medeſimo ſpirito ha favorito il ſuo ſtabilimento, e l'acquiſto del credito enorme, al quale eſſa è arrivata. Giammai la Società tal quale noi la conoſciamo oggi, avrebbe potuto metter fuori la teſta ne' ſecoli più felici, e meno perverſi. L'iniquità degli uomini montata quaſi al colmo, è quella ſola, che ha preparate le ſtrade a queſto capo d'opera dello ſpirito infernale. Perchè oggidì è notorio e dimoſtrato, che la Società nel ſuo tutto, forma un Corpo il più corrotto, e il più depravato per tutt' i verſi,

verſi, che ſia mai comparſo dopo che il Mondo è Mondo. Un tal moſtro non poteva eſſere ſe non un flagello della giuſtizia di Dio, che voleva punire un eccesſo d'iniquità con un altro anche maggiore. „ Il ſuperbo, l'avaro, l'ambizioſo, il ſenſua„ le; che dirò io? Tutta queſta canaglia di peccatori per un „ giuſto ſentimento di riconoſcenza, ha coſpirato alle loro in„ trapreſe. In qualunque parte del Mondo hanno eſſi trovato „ alla loro ubbidienza la cabala de' ſette peccati mortali, caba„ la potente e formidabile in ogni paeſe. Non mi ſtupiſco „ più di quel ch'ei ſanno: mi ſtupiſco di quel ch'ei non fan„ no, e di quello che non tentano di fare. Così s'eſprimeva più di 50. anni addietro il ſavio Accademico già citato, che conoſceva tanto bene il genere umano, quanto i Geſuiti.

Raccogliamo il frutto di queſte rifleſſioni, e concludiamo, che ſe gli uomini poſſono liberarci dal Corpo della Società, Dio ſolo può liberarci dallo ſpirito della Società, communicandoci lo ſpirito oppoſto. Uniamoci dunque per chiedergli con iſtanza una nuova Pentecoſte, un'abbondante effuſione dello ſpirito di verità, e di ſantità, che rinnovi la faccia della Terra: che arreſti i progreſſi dell'iniquità: e che renda più comune a' noſtri dì quella giuſtizia e quella ſantità vera, ch'è l'oggetto delle promeſſe, la mira e il termine di tutta la Religione. Che guadagnerebbe in effetto la Religione nell'eſtinzione della Società, ſe gli uomini non ne diveniſſero migliori, e ſe lo ſpirito Geſuitico regnaſſe nel Mondo com'ora? Ma dopo quello, che l'Onniponte ha di già fatto in noſtro favore; perchè non ſpereremo noi, che ritirando la mano della ſua giuſtizia di ſopra noi con la diſtruzione della verga, con cui ci gaſtigava nella ſua collera, egli ſtenda quella della ſua miſericordia per convertirci, e ſalvarci; e che dopo il giorno della vendetta non ne venga poco appreſſo il giorno della redenzione? *Dies enim ultionis in corde meo; annus redemptionis meae venit*. Iſ. cap. 63. *Fiat, fiat*.

FALLIMENTO

Del Collegio de' Gesuiti in Siviglia.

ANNO 1645.

CAPITOLO I.

Memoriale, che fu presentato a Sua Maestà il Re di Spagna nelle sue Reali mani dalli Creditori del memorabile Fallimento, come risultava dalla Lettera di Monsignor Palafox ad Innocenzo X., che fece il Collegio della Compagnia di Gesù nella Città di Siviglia, in più di 450. mila ducati (copiato da quello stampato in detta Città) anno 1645.

1. IL pregiudizio e travagli, che li Vassalli di V. M. (Creditori del Fallimento, che fece il Collegio di S. Hermenegildo della Compagnia di Gesù della Città di Siviglia nella somma di 450. mila ducati e più, la maggior parte in argento) han sofferto, e soffrono dalli 8. di Marzo del 1645. fino al giorno d' oggi, sono ben grandi: e perciò umilmente supplicano, fidati nel favore, e patrocinio di chi per il ben degno attributo di Cattolico, vastità di Dominj, Fatti, Virtù, e Christianità, tanta grandezza si venera, come unico loro universale asilo, e sicuro e sagro rifuggio de' suoi Vassalli, all' oppression de' quali è precisso soccorra pietosamente il sentimento di amoroso Padre; ed ai danni, che patiscono, è conveniente assista col rimedio efficace la potente mano del Re contro una Religione di tanta gran possanza, com' è la Compagnia, sì unita con lacci interni di amore e di professione in tutte le parti, che si è propagata da Ponente a Levante, contro la simplicità di tanto gran numero di Vedove, Orfani, Donzelle, e Signore oneste, ed altre persone particolari, e più di trecento, che con tutta fiducia confidarono il peculio destinato per i loro alimenti, doti, e patrimonj nelle mani de' figliuoli di una Religione tanta creditata, dai quali sperimentano maggior ruina, inganni, e raggiri, che quanti mai pareva loro di dover scanzare, fuggendo dalli scogli del comun comercio. Rappresenteranno l' infelice successo colla maggior decenza, che possono, tralasciando molto, che costa dal Processo ed Atti del concorso, che si sta agitando, ed è pendente nel Supremo Consiglio

di Giuſtizia di V. M.; e ſe quanto ſi eſporrà dalli Creditori in queſto Memoriale pel ſolo appoggio della propria difeſa, neceſſità tanto preciſa, alla quale ſono con maggior efficacia del dritto naturale obbligati, ſi voleſſe attribuire a ingiuria; l' idea di chi formaſſe un tal concetto, ſarebbe inutile; non ſi potrà però far con ſicurezza contro l' intenzione tanto chiara delli Creditori, che ſono alieniſſimi di queſto penſare, eſſendo loro quelli, che patiſcono l' ingiuria, poiche li PP. Geſuiti tanto ingiuſtamente gli ritengono le loro aziende e capitali.

2. E reſtringendo in breve ciò, che meritarebbe maggior eſtenſione, eſpongono, che il Fratel Andrea de Villar, come Procuratore Generale di detto Collegio, tenendo in mira il vantaggio dello ſteſſo, preſe ad intereſſe; a cenſo, in preſtito, e con altri titoli nel corſo di tredici anni più di ottocento mila docati, quali rinveſtì e negoziò in Siviglia, imbarcò per l' Indie diverſi generi di merci, come balle di tela, caſſe di ferro, di zafrano, e fardi di cannella, e fece fabricar caſe, e molini, comprò campi, orti, e ogni ſorte di beſtiami grandi, e piccioli, chiedendo la detta ſomma alli più devoti e dependenti dal Collegio, ed altre perſone, ajutandolo a trovare queſti impreſtiti molti Padri gravi della detta Religione.

3. Tutto ciò oprò detto Fratel Villar con ſcienza, e conſenſo, procure, e mandati dei ſuoi Superiori, il che ſi prova da molti conti, che ne furono eſatti, aggiuſtatamenti, e bilanci, ne' quali ſi faceva ſpecial menzione di tutto: E riconoſcendo il Padre Pietro de Aviles, Provinciale della Provincia di Andaluſia, e il Padre Diego del Marmol, Rettore del detto Collegio, lo ſtato della ſua azienda, e quanto era ricolma; per aſſicurare, e ſtabilire il Collegio in queſta grandezza ed opulenza; alli detti Padri Geſuiti, quanti mai rimedj e ſtrade inveſtigò il loro buon zelo, neſſuno parve più a propoſito, che diſporre la materia in modo, che li Creditori perdeſſero la metà de' loro crediti, facendo fare queſto maneggio da un de' ſuoi confidenti. Conferirono, ſe ſarebbe ſtato conveniente di far introdurre concorſo de' Creditori; e per quante ragioni furono loro propoſte dal detto Fratel Andrea de Villar in un memoriale, perchè non ſi faceſſe

faceſſe tal coſa, e per quanto fece e diſſe (come riſulta dallo ſteſſo Memoriale preſentato in detta Cauſa) non baſtarono a diſſuaderli; niente curandoſi del diſcredito. Ed acciò con maggior diſtinzione ſi veda la certezza tanto dell' eſpoſto, come di quanto in appreſſo ſi rappreſenterà, ſi portano li due primi e l' ultimo paragrafi del riferito memoriale, che ſono come ſiegue.

4. Primo punto: Lo ſcandolo, che cauſerà al Mondo, e grave nota di una coſa tanto nuova e inuſitata in una comunità Religioſa, e ſpecialmente della Compagnia di Gesù, che ſta tanto eſpoſta agl' occhi di tutti, e ſono notate le ſue azioni, ed in materia di denari cenſurata dall' opinion di tutti di cupidigia; con che non attribuiranno a neceſſità queſta riſoluzione, ma che voglia mantenerſi ricca coi beni altrui; e perciò negl' animi delle genti mancherà infinita devozione, credito, e ſtima, ed anche l' affezione dei più buoni amici e devoti di non trattar colla Compagnia, e molto meno di laſciargli le loro aziende e limoſine; onde la noſtra Caſa di Siviglia, dove naſce il male, per molti anni almeno non potrà vivere di limoſine; e ſenza dubbio, ſe tal coſa ſi faceſſe, ne riſulterebbero in conſeguenza gravi danni.

5. Il ſecondo: Che il Re noſtro Signore, e il ſuo Real Conſeglio, e Cancellerie, e Udienze, ed altri Tribunali (oltre degl' Eccleſiaſtici, dove pareva, che poteſſe agitarſi tal Cauſa) han da ſaperlo, e forſe, ſentendo Sua Maeſtà querele graviſſime, che ſenza dubbio derivarebbero da queſta riſoluzione ed apertura di concorſo, poſſono intrometterſi a far perquiſizione della materia, ed anche amminiſtrarla; ſpettando ciò per le Leggi del Regno alli Preſidenti, e al Principe pel dritto naturale e potenza la difeſa dei ſuoi Vaſſalli: e il credere, che in tutti li Tribunali di Spagna e Roma non abbia da eſſere di graviſſimi danni e liti tal materia, è un inganno ſenza rimedio dell' azienda, e riſarcimento del noſtro buon credito, con gran danno generale della Compagnia, ed anche delle altre Comunità, che con ragione potranno dolerſi dell' eſempio; ed è infallibile, che ne ſeguirebbero ſenza riparo mezzi fatali, per andare affatto in ruina.

6. Concludo con queſto diſcorſo, che il Collegio può e deve pagare quanto può per eſtinguere tanto li cenſi, come li preſtiti, e reſtar con molta azienda, e maggior onore, riputazione, e credito; e quando gli mancaſſe qualche coſa, gl' altri Collegj dovrebbero ſupplire e contribuirgli per evitare graviſſimi mali, come l' han fatto nel Perù, dove avendo il Padre Alonſo Fuertes de Herrera, Procuratore di quella Provincia ſpeſo più di 350. mila Pezze per un azienda vicino a Lima, che poi non baſtarono per la ſua valuta, contribuirono gl' altri Collegj della ſteſſa Provincia, ſecondo le forze di ciaſcheduno, fin tanto che ſi potettero intieramente ſoddisfare i Creditori del loro avere, acciò reſtaſſe la Compagnia nel ſuo credito; Ed un altro eſempio vi è della Provincia di Lisbona, ed altre parti in ſimili caſi di ſtrettezze, e maſſimamente quando queſto Collegio, ed io ne abbiamo ſoccorſo molti altri nelle loro urgenze.

7. Non vi ſarà perſona, che voglia bene alla Compagnia, quale ſia di contraria opinione, ancorchè aveſſe da impoverire, e ſi diſtruggeſſe totalmente un Collegio, concorrendo in un Corpo di una Comunità Religioſa ragioni diverſe da quelle di un particolare, e ſi deve ſupporre, che in queſto Collegio ſaranno entrati ſin da' ſuoi principj più di cento ventimila ducati, tanto per via di elemoſine, e donazioni, quanto per fondazioni di beneficj &c. ſomma, che ſenza dubbio hanno ſpeſo pel ſito del loro Collegio, fabriche di Caſe, Edificj ſontuoſi, Chieſa, Refettorio, gioco di Palla, Orto. Mobili, Libreria, ed ornamenti, come ha fatto; e ſoſtentandoſi, anche con tanta lautezza, e numero di ſoggetti ed oſpiti, tanti anni, ancorchè penurioſi per le ſuppreſſioni de' cenſi, calo della moneta, e molti altri accidenti.

8. Avendo dunque fatto tutto ciò, ed eſſendo rimaſto il Collegio con cento cinquanta mila ducati e più, valendo, come vale, la ſua azienda, beni ſtabili, e beſtiami, ed altri effetti (oltre le coſe di caſa, e ſupellettili) mezzo milione e più di ducati, come ſi vedrà nelle partite; ancorchè il debito de' cenſi, e denaro preſtato, aſcendano a trecento cinquanta mila ducati, che con molto meno ſi poſſono pagare, pure avvanzano li ſuddetti

detti capitali, onde non averà negoziato male, anzi è ſtata amminiſtrata molto bene la ſua azienda. Aggiungo di più, che l' Opere pie, che amminiſtra il Collegio, e le Decime, che percio gode, l'intereſſati poſſono levarcele come a falliti, ed anche entrare nella loro amminiſtrazione, e dell' opera pia grande. Per quello, che ſi è detto a ſuo luogo, è ben chiaro, che in tal caſo mancherebbero cinquecento ducati l'anno, ed altri non le laſciarebbero, anzi ſe ne han fatte alcune, le rivocarebbero.

9. In riſpoſta dei ſuddetti ed altri capitoli del detto memoriale, il nominato Padre Provinciale Aviles riſpoſe al riferito Fratello Procuratore la famoſa lettera, che originalmente ſi trova eſibita in detti atti della cauſa, nella quale gli dice queſte formali parole: Vedo nel memoriale le ragioni di non doverſi permettere la lite colli Creditori, e vado conſiderandole, ancorchè, regolandola noi, ceſſano molti degl' inconvenienti, che ſi rappreſentano. Non faccio verun caſo del diſeredito; perchè non può eſſere più negro il corpo del corvo, che le ale.

10. Arrivò il giorno 8 di Marzo del detto anno 1645., tempo che fu conveniente pel ſuo diſegno, ed eſeguire ciò, che tanto anticipatamente avevan premeditato; ed in primo luogo paſſarono a carcerare il Fratello Procuratore del Collegio in due celle con due chiavi, levandogli tutt' i libri, e ſcritture, che aveva nella ſua cella, fattoria, e caſſa, non permettendogli comercio con veruna perſona; ed il giorno ſuſſeguente dei 9. li detti Provinciali e Rettore convocarono nella Caſa Profeſſa tutti li Creditori, e alla viſta, e preſenza dei concorrenti, che a loro iſtanza v' intervennero di tutta Siviglia, il Provinciale inſinuò il deſiderio di dar ſoddisfazione a tutti, colla condizione però, che perdeſſero la metà del loro credito.

11. E quantunque aveſſero ivi uno Scrivano, affinchè avanti lui ſottoſcriveſſero quelli, che avrebbero tirato a sì empia riſoluzione; neſſuno vi fu, che ci ſi voleſſe accordare, e da queſta diſcordia ne riſultò, che il giorno ſeguente 10. del citato meſe il Rettore dell' Collegio ſuppoſe che un Creditore aveſſe fatta iſtanza per il concorſo, ed in queſt' occaſione procedette un Giudice Conſervatore, che aveva nominato il detto Collegio per

altri

altri ſuoi affari, con tanta parzialità, e omiſſione, che diede luogo, che dal detto giorno ſino alli 14. dello ſteſſo meſe di Marzo, pagaſſe il P. Rettore a chi volle ſei milioni di Maravidiſi, ed il Giudice Conſervatore quattordicimila ducati.

12. E con queſti pagamenti del Rettore e Conſervatore non ſi confuſe il diſegno dei Padri, eſeguendo in quanto potettero il primo intento del Provinciale, poichè facevano ipotecarj li debiti perſonali, e ciaſcheduno ſi accordava, a proporzione della perdita: Tanto riſultò dall' eſſerſi fatto comparire in cauſa della Compagnia un Giudice Conſervatore, il quale, per la promeſſa fattagli di mille ducati in argento di ſalario all' anno, lo ſperimentarono loro avvocato, quando avevano da temerne rigoroſo caſtigo per sì colpevoli e malizioſe induſtrie.

13. E come che fu tanto ſtrepitoſo e ſcandaloſo il tiro del fallimento del Collegio nell' orecchie e cuori dei Creditori, e degl' altri, che non erano; e neſſuno ſentiva, ne vedeva ſoccorſo nella ſua miſeria, e ſollievo alla ſua pena, poichè quelli, che ſi accordarono coi Padri, reſtarono impoveriti per la perdita, che facevano, ſenza ſperanza, che il Conſervatore aveſſe loro accordato più di quello, che il Collegio parve di riſervare; e per la potenza e mano, che ſi è preſo, ed ha, come tutte le altre Caſe e Collegj della Compagnia dentro la Città di Siviglia, dove ve ne ſono ſei.

14. Ricorſe all' unico aſilo del Conſeglio di Giuſtizia di V. M. Giovanni Onofrio de Salazar per se, e come Creditore ipotecario di quattro mila e più ducati, ed a nome anche degl' altri Creditori, a cui ſupplicò pel rimedio di sì gran piaga, e ſtagno di tanto ſangue, che ſi andava verſando de' poveri Vaſſalli di V. M., e raccogliendo da quei medeſimi, che avevan fatto la ferita. Preſentò una petizione, allegando ragioni compaſſionevoli ſufficienti, perchè il Conſeglio ordinaſſe, che l' Udienza di Siviglia informaſſe, come lo fece, confermando, ed avvanzando con dotte ponderazioni la relazione del detto Giovanni Onofrio de Salazar: Onde il Conſeglio diede privativa commiſſione al licenziato D. Giovanni de Santelices Guevara, uno del medeſimo Conſeglio, che allora governava la

detta

detta Udienza, per ſequeſtrare i beni, e dar general ſoddisfazione ai Creditori, ed anche fare la perquiſizione d' innumerabili beni, denaro, e beſtiame grande e piccolo, e delli libri, ſcritture, ed effetti occultati.

15. E uſando di queſta commiſſione, in pochiſſimo tempo fece, che il Fratello Procuratore (che per queſt' effetto Don Emmanuele Sarmiento Canonico Magiſtrale della Santa Chieſa di Siviglia per commiſſione del Nunzio di Sua Santità, e ajutato dalla Reale Udienza, aveva cavato dalla prigione, dove lo tenevano li Padri Geſuiti, e depoſitato nel Convento di S. Franceſco) liquidaſſe i conti. Non volendo peraltro il Conſervatore innibirſi dalla cognizione di queſta cauſa motivo, per cui comparve in cauſa il Fiſcale della detta Udienza pel dritto, che toccava alla Giuriſdizione Reale, declinando quella del Conſervatore, e inſiſtendo, che s' innibiſſe; e rimetteſſe la cauſa al Giudice del Conſeglio; articolo, che eſſendo ſtato diſcuſſo con prove di una parte e l' altra, pubblicate che furono, il Fiſcale del Conſeglio di V. M. comparſo in cauſa, come parte formale, fece iſtanza, che ſi provedeſſe decreto per la remiſſione della cognizione della cauſa al Foro Laicale, per la forza, che faceva il Giudice Conſervatore nel conoſcere, e procedere in queſto negozio; ed eſſendo ſtato concluſo l' articolo, e viſta la materia da tutto il Conſeglio, pronunciò il detto decreto, ch' è del tenor ſeguente.

16. Nella Villa di Madrid il dì cinque del meſe di Febraro del mille ſeicento quaranta ſette, viſti dalli Signori del Conſeglio di Sua Maeſtà gl' atti della cauſa vertente tra il Licenziato Don Pietro de Velaſco Medinilla, Fiſcale di Sua Maeſtà da una parte; ed il Rettor del Collegio di S. Hermenegildo della Compagnia di Gesù della Città di Siviglia, nella quale ſon comparſi li Creditori del detto Collegio, dall' altra; che è ſtata portata nel Conſeglio per via di forza, ad iſtanza del Signor Fiſcale, e pendeva avanti il Dottor Don Franceſco de Caſaos Canonico e Teſoriere della Santa Chieſa della detta Città di Siviglia, Giudice Conſervatore, che aſſeriſce eſſerlo del detto Collegio: diſſero, che nel conoſcere, e provedere in queſta lite, e cauſa il detto Giudice Conſervatore, e non rimetterne la cognizione al

Giudice

Giudice ſecolare, il quale di quella poſſa e debba conoſcere in quanto alli beni temporali del detto Collegio; fà forza, per reprimere la quale decretarono, che ſi ſpediſca proviſione da Sua Maeſtà, che il detto Giudice Conſervatore non conoſca, ne proceda più in detta cauſa; in quanto alli detti beni temporali riponga e dia per nulli tutti gli atti fin ora fatti su tal particolare, e tolga le cenſure, che aveſſe interpoſte, e aſſolva liberamente li ſcomunicati, e ſenza alcuna ſpeſa, e ſi rimettino gli atti di detta cauſa in quanto alli detti beni temporali alla Giuſtizia ſecolare, che ne deva e poſſa conoſcere. Tanto ordinarono, providdero, e ſi ſottoſcriſſero. E' ſegnato queſto decreto colla rubrica di ſua Signoria Illuſtriſſima il Signor Preſidente di Caſtiglia, e da tutti li Signori del Conſeglio.

17. In virtù del qual decreto furono ſpedite da Sua Maeſtà la prima e ſeconda proviſta, acciò s' innibiſſe il detto Conſervatore, e conſegnaſſe gl' atti al Giudice del Conſeglio, quali ſe le notificarono, e non ſolo non vi obbedì, anzi prima che arrivaſſe la terza colla minaccia delle pene temporali dichiarò per decreto, che providde ad iſtanza e ſollecitudine dei detti Padri, che li beni del Collegio, a riſerva di alcuni, che non importavano trenta mila ducati, erano Eccleſiaſtici, con che obbligò a diſcutere queſto articolo. Ed eſſendo durata due anni e mezzo la controverſia con molto travaglio, e diſpendio delli Creditori; provatiſi da loro eſſer tutti li beni del Collegio temporali, comprati col proprio denaro proveniente dal loro credito, eccettuati quelli, che ha della ſua fondazione, aſcendenti ad ottocento ducati di rendita, i frutti de' quali ſono anche temporali; tentarono un'altro nuovo artificio, facendo comparire alcuni Creditori con ſchedole e pagarò ſuppoſti, e molti di quelli ſon di Religioſi della ſteſſa Compagnia inteſtati a' ſecolari, acciocchè faceſſero un compromeſſo indrizzato al ſolo fine di eternizare il pagamento, e per evitare, che il Conſeglio non rifreſcaſſe il dolore della piaga, volendo cooneſtare con queſta malizioſa diſſimulazione il colore, che davano li Padri di far ceſſione de' beni alli Creditori, (come ſe lo poteſſero fare tre anni doppo eſſerſi dichiarati falliti, ed aver formato il concorſo), e

che

che fino a tanto non si assegnasse loro la congrua competente, tenesse il Rettore del Collegio una delle due chiavi della cassa, nella quale si pone il denaro proveniente dalle rendite e frutti sequestrati, e tutte le altre cose convenienti delli detti Religiosi, per aver nominato cinque deputati delli stessi Creditori a loro più favorevoli.

18. Stabilito così il detto compromesso, fu contradetto dalla minor parte delli Creditori, che non vollero concorrervi, ne accordarlo, avanti il Licenziato D. Lorenzo Santos di San Pietro, Uditore della detta Udienza di Siviglia, e Giudice di questo negozio pel Consiglio; e pretendendo la maggior parte dei Creditori si condannasse la minore di stare e uniformarsi al riferito compromesso, il detto Giudice così fece, approvandolo e dandolo per valido, e condannando a stare ed uniformarsi a quello la detta minor parte; dalla quale però fu interposta appellazione al Consiglio, dove ciascheduna delle parti allegò ciò, che le conveniva in ordine a qualificare, o riprovare il detto compromesso, e conclusa la causa, e visti gli Atti da tutto il Consiglio pronunciò il dì 25. di Luglio del 1653. decreto, in cui fu rivocata totalmente a sentenza pronunciata dal citato D. Lorenzo Santos, ed il compromesso, dalla quale la maggior parte delli Creditori interpose ricorso, e dalla minore fu fatta istanza, che si confermasse, e pendente l'istanza della supplica, temettero li detti Padri Gesuiti il giusto sdegno del Consiglio, e la severa risoluzione, che dubitavano aveva da prendere per la provista, che già aveva dato nel fine di detta sentenza.

19. Quel che d'accordo avevano decretato era „ che, stante „ le tante e tante querele, per le quali si era consultato a Sua „ Maestà sopra le frodi delle Comunità Religiose, che essen„ do delle sue rispettive figliolanze, ed ogni Casa soggetta alla „ sua Provincia, e tutte le Provincie alla Religione, la quale „ come madre era obbligata per tutta la sua famiglia; si esa„ minassero unitamente questi ed altri disordini tanto pregiudi„ ciali a Sua Maestà, ed a' suoi Vassalli Ecclesiastici e Secola„ ri, facendo il Fiscale l'istanza conveniente, affinchè ciascuna

„ Provincia, e non potendo ciaſcuna delle ſue Comunità di que-
„ ſte altre Religioni; reſti ſoggetta, e s' intenda obbligata cia-
„ ſcheduna ſua Caſa particolare alla ſoddisfazione degl'impreſtiti,
„ debiti, e azzioni di qualſivoglia qualità, quantità, e genere,
„ benchè ſiano ſtati creati, e contratti dalla Comunità di una
„ Caſa, o dal ſuo Procuratore, o Fattore; nello ſteſſo modo,
„ che la Provincia, o tutta la Religione in altre iſtanze difende
„ nel foro Eccleſiaſtico, e ſecolare ciaſcuna di dette Caſe par-
„ ticolari in vigore dei ſuoi diritti, eſenzioni, e particolarità;
„ così giudicando il Conſeglio, ſintantochè lo decreti, e appro-
„ vi Sua Maeſtà, che l' ha inſinuato per dette rappreſentazioni.
„ Per il che il Conſeglio potrà procedere all' uſo più proporzio-
„ nato colla ſeverità, che richiede la materia in tutti li domi-
„ nj Cattolici, a qual' effetto ſi portino gl' atti, ed eſeguiſca &c.

20. E in queſto ſtato comparve nel Conſeglio il Padre Gio: Vilches, Procurator Generale della Provincia di Andaluſia della ſteſſa Compagnia, e in nome della ſua Provincia, e perciò che riguardava al Collegio di Sant' Ermenegildo della detta Città di Siviglia, preſentò una petizione, nella quale dichiarò, offerì, e cedette tutti li beni di detto Collegio, tanto ſpirituali, che temporali, e tanto quelli, che foſſero di ſua propria fondazione, quanto li beneficj Eccleſiaſtici, che aveſſe aggregati, e tutti gli altri beni, che pareſſero eſſer ſuoi, acciò il Conſeglio, uſando delli mezzi più convenevoli, commandaſſe pagarſi con quelli li Creditori, ancorchè foſſe neceſſario chiuderſi il detto Collegio, e vendere quanto mai aveſſe; e ſuppoſe, che li ſuoi Superiori darebbero tutti li conſenſi, e mandati di procura, che gli ordinaſſero, e farebbero qualſivoglia ſupplica a Sua Santità per ottenerne il ſuo beneplacito. E per le ſuddette coſe preſentò parimente un mandato di procura ſpeciale, ſtipolato dal Padre Pietro de Fonſeca della ſteſſa Compagnia, Provinciale della detta Provincia di Andaluſia, in cui ratificava in tutto e per tutto l' offerta, e dichiarazione fatta dal Padre Vilches Procurator Generale, ed eſibì negli atti la patente di tal Provinciale del ſuo Generale. E concluſa la lite, viſtiſi gl' atti da tutto il Conſeglio, pronunciò la ſentenza di riviſta, che è la ſeguente.

21. „ Nella

21. „ Nella Villa di Madrid il dì 14. del meſe di Ottobre del „ mille ſeicento cinquantatre viſti dalli Signori del Conſeglio di „ Sua Maeſtà gli atti della cauſa vertente fra li Deputati del falli- „ mento, e maggior parte delli Creditori del Collegio di S. Er- „ meneglido della Compagnia di Gesù della Città di Siviglia, e „ Pietro Paolo Cantebrana ſuo Procuratore da una parte, e Gio- „ vanni Onofrio de Salazar, ed altri conſorti parimente Credito- „ ri del detto Collegio, e Giovanni Ruiz de Soba lor Procu- „ ratore dall'altra, diſſero, che confermavano, e confermarono il „ decreto da loro fatto il giorno 25. del meſe di Giugno del „ corrente anno, ed impugnato per via di ricorſo dalli detti De- „ putati, e maggior parte delli Creditori, col quale avevano ri- „ vocato la ſentenza pronunciata in queſta cauſa dal Licenziato „ D. Lorenzo Santos di San Pietro, Uditore della Reale Udien- „ za de' Gradi di detta Città, e ſuddelegato dal Licenziato „ D. Gabriele de Chaves e Sotomajor, ſimilmente Uditore della „ detta Udienza, e Giudice di queſto negozio per commiſſione „ del Conſeglio ſpeditagli il dì undici di Decembre dell' anno „ proſſimo paſſato mille ſeicento cinquantuno, dichiarando di aver „ luogo il compromeſſo, ſopra del quale pende la preſente lite, „ ſottoſcritto dalla maggior parte de' detti Creditori; ed il man- „ dato di procura dato alli detti Deputati colla facoltà di poterne „ uſare in tutto e per tutto; ed in conſeguenza di ciò condannarono „ li Creditori, quali avevano proſeguito queſta lite, e non aveva- „ no ſottoſcritto detto mandato di procura e compromeſſo, ad „ ammettere, e ſtare a quello, ed all' arbitrio, che in virtù del „ detto mandato di procura, voleſſero prendere tanto li Depu- „ tati, come li Creditori, che lo ſottoſcriſſero; con queſto pe- „ rò; che non eccedeſſero i termini, dentro de' quali permette „ il dritto, che la maggior parte delli Creditori poſſa pregiudi- „ care alla minore, e non s' intendeſſe, che quelli, che accon- „ ſentiſſero, aveſſero voluto, nè potuto pregiudicarſi più di quel- „ lo, che conforme al dritto, e qualità delle perſone poteſſero „ fare, e riſervando a tutti li detti Creditori il dritto di recla- „ marne in giuſtizia, e proſeguirne la lite, ſe li detti Deputati „ eccedeſſero li detti termini, dove, e contro chi giudicaſſero loro

„ convenire: Ed amministrando le Signorie loro giustizia, dichia-
„ rarono per nulla, e di nessun valore, ed effetto la detta sen-
„ tenza data dal citato D. Lorenzo Santos di S. Pietro, ed an-
„ che il compromesso, e mandato di procura concesso alli rife-
„ riti Deputati in tutto, come in detto compromesso si contiene;
„ e tanto providdero, e si sottoscrissero con aggiungervi la loro
„ rubrica, sua Signoria Illustrissima il Signor Presidente di Casti-
„ glia, e tutti gli altri Signori del Conseglio.

22. Ed il Decreto, che ne risultò fu, che si spedisse un Giudice del Conseglio, che andasse ad assicurare, e rinvenire i beni temporali del detto Collegio di S. Ermingildo della riferita Compagnia, e scuoprisse quelli, che fossero stati occultati; e si procurasse, e facesse diligenza appresso il Nunzio di Sua Santità, acciò dal canto suo dasse la commissione alla stessa persona, che fosse spedita dal Conseglio; perchè, essendo soltanto uno il Giudice dei beni Ecclesiastici, e temporali potesse, usando di ambedue le giurisdizioni, fare più facilmente la separazione degl'uni, e gl'altri beni, e fatta che fosse, pagare cogl'uni, e gl'altri li Creditori, com'è di ragione.

23. E in conformità delle dette sentenze di vista, e rivista, fu nominato per Giudice il Licenziato D.Francesco Alvaro de los Rios, che passasse, come passò, alla detta Città di Siviglia, colle due commissioni del Conseglio, e del Nunzio di Sua Santità, per esser conveniente al servizio di V. M., che da un istesso soggetto si esercitassero ambe le giurisdizioni temporale, ed Ecclesiastica; Ed usando di quelle il detto Giudice rivestito riconobbe li sequestri fatti d'ordine del detto Don Giovanni de Santelices sopra li beni, che furono trovati in essere al tempo del fallimento; e furono parimente fatte diligenze rispetto all'occultazione e trafugazione, che come si è riferito, fecero li detti Padri Gesuiti di molti beni, denari, bestiami grandi, e piccioli, frutti, e raccolte, ed altri effetti appartenenti a detto Collegio; ed essendosi liquidato quali erano i beni temporali, e quali gli Ecclesiastici, con un suo decreto deffinitivo, che detto Giudice providde li 12. di Decembre del 1654., avendo visto gl'atti, prove, ed altre scritture presentate da ciascuna delle parti per giustificare la loro

loro intenzione, fece la ſeparazione di detti beni, dichiarando quali erano ſpirituali, e quali temporali, e vendibili, acciò col prezzo, che ſe ne ritraeſſe, foſſero ſoddisfatti li Creditori del detto Collegio nel luogo, e grado, che a ciaſcheduno toccaſſe, ſecondo la ſentenza di graduazione, che ne foſſe pronunciata; a qual effetto ordinò, che ſi metteſſero all' incanto, e ſi vendeſſero: qual decreto eſſendo ſtato notificato alle parti, da quella del Collegio ne fu interpoſta l' appellazione: per eſſer però queſto negozio di ſua natura eſecutivo, il detto Giudice ſotto il primo di Aprile del 1655. ſentenziò, che ſi veniſſe alla deliberazione de' beni, e fece la ſua graduazione nell' iſteſſa ſentenza.

24. Ed eſſendo ſpirato il termine preconizato per la vendita de' detti beni, lo ſteſſo giorno aſſegnato per farne la deliberazione, li detti Padri Geſuiti uſando de' nuovi artificj e traccie, fecero notificare (al detto Giudice, e al ſuo aggiunto il Dottor D. Garzia Perez de Ulloa Uditore della ſteſſa Udienza di Siviglia, per averlo allegato per ſoſpetto i detti Padri) certe lettere, che aſſeriſcono aver ottenute dalla Curia Romana, acciò s' inibiſſe dalla cognizione di queſta cauſa, e conſegnaſſe al Giudice Eccleſiaſtico da loro nominato, le ſcritture ed atti della detta commiſſione; inſiſtendo non ſolo, di levar queſta Cauſa dalle mani di detto Giudice del Conſeglio, ma ancora opponendoſi direttamente alle riferite lettere eſecutoriali, e procurando liberarſi per tutt' i mezzi ſtravaganti, che vanno ideando, dalla Giuriſdizione del Conſeglio.

25. Ed è certo e chiaro, che, ſe quando ottennero in Roma dette Lettere, aveſſero fatta vera relazione al noſtro Beatiſſimo Padre Aleſſandro VII. del fatto, progreſſo, e ſtato di queſto negozio; non è incredibile, che la dilui ſantiſſima attenzione nell' ingreſſo al ſuo Ponteficato per la oſſervanza della giuſtizia, ne aveſſe permeſſa la ſpedizione; nè li detti Religioſi, benchè intrepidi, avrebbero avuto ardire di riferire un caſo tanto inuſitato in una Comunità Religioſa, e tanto pieno di circoſtanze tutte peccaminoſe, eſſendo il fine di queſto intento quello, che premeditarono più di un anno avanti di pubblicare il fraudolento fallimento, che fu dell' introduzione del concorſo dei Creditori, e la

e la longhiſſima ſua durazione, cogl' oſtacoli e dilazioni, che aveveno da interporre, e continuamente vanno interponendo in tutte le parti, per conſumarli, ſtraccarli colle ſpeſe, veſſazioni, e moleſtie, e di mano in mano reſtar padroni di tutto.

26. Ed eſſendo certiſſimo quanto ſopra ſi rappreſenta, e quanto per attenzione alla M. V. ſi tralaſcia, e conſta più diffuſamente dagl' atti della cauſa; li detti Creditori proſtrati per la terza volta alli Reali piedi di V. M. con umile raſſegnazione, e doloroſe preci ſupplicano, che uſando la M. V. del dritto, che le compete, come Sovrano Signore, e Legislatore, e dell' autorità, e potenza della ſua Real giuſtizia, ſi degni incaricare al Conſeglio, che quando ha già riconoſciute queſte induſtrioſe malizie, e continuazione di frodi, e l' eccesſo di queſti Padri Geſuiti tanto ſtraordinario, e fuori delle regole comuni; ſtraordinario anche ſia il modo del ſuo procedere contro li medemi, e fuori delli termini giuridici, e ſi dimoſtri qual Sovrano Signore, e Legislatore.

27. Perchè, per eſſer di tanta importanza nel eſempio per reprimere l' audacia di queſti, ed altri Religioſi avvalorati dall' eſenzioni, che godono, li Vaſſalli di V. Maeſtà ſi vedranno reintegrati nelle loro aziende, e onori; e vendicata, e ſoddisfatta la Repubblica offeſa, e conoſceranno li nazionali, e forenſi, che l'aver rimeſſo V. M. con ſuo Real decreto la viſta e determinazione pronta di queſto negozio a tutto il Conſeglio di Giuſtizia; fu perchè l' iſteſſo nome, e profeſſion di eſſa manifeſtano gli effetti, che in breve poſſono aſpettarſi, eſſendo la materia di qualità, che chiede ſevera ed eſemplare riſoluzione, ed obbliga in conſcienza a V. M. di porvi l' ultima mano, perchè li Religioſi Geſuiti, come tali, e collo ſcudo de' ſuoi privilegj, non ſpoglino li maggiori amici, e ſe ne ſtiano con quello, che loro vien permeſſo dalle leggi, ne commettino ſimili eccesſi con pregiudizio tanto notabile de' Vaſſalli di V. M.

28. Perchè chi con retta e ſana intenzione conſidererà la rovina e povertà di tante povere vedove derelitte, donzelle abbandonate, maritate eſpulſe, religioſe, e nobili ridotti in diſperazione per l' ingiuria di eſſerſi ingranditi queſti Padri coi lor denari, liti, e ſpeſe, alle quali l' hanno obbligati per tanti e tanti anni,

anni, non ſolo non ſi maraviglierà di verun periodo di queſto memoriale, ma ancorchè di cuore più indurito, ſi porrà a piangere.

29. Perchè, come pare credibile, che per mantenerſi con decenza e religioſamente li detti Padri Geſuiti, procuraſſero con tanta anzietà e ſforzo accumulare sì eccesſivo numero di beni, e aziende campeſtri tanto fertili e ſpazioſe, maneggiando una maſſa sì grande di denaro, che in tempo di trent' anni ne ſormontò la ſomma di ottocento mila ducati, la maggior parte in argento, come li ſteſſi Religioſi l' han detto e dichiarato in una lite, che hanno pendente nel Conſeglio, e ciò, che è degno da ponderarſi, in una piazza e ſcala la più principale di Europa e dell' Indie, qual' è la Città di Siviglia per il tratto, commercio, e traſico, come trattarono, negoziarono, e traficarono colla riferita ſomma, dando e prendendo denari ad intereſſe nella ſteſſa forma e maniera, che gl' altri negozianti di terra e di mare.

30. E' chiara la pernicioſa conſeguenza, ſe ſi prolongaſſe più la dovuta e giuſta riſoluzione, e non ſi raffrenaſſero l' audacia de' Padri Geſuiti, il lor gran potere, richezzè, ed entrate in tutte le parti; perchè continueranno il pubblico commercio, tratto illecito, negoziazione condannata, ed aumento del proprio capitale, molto più, ſe gli rieſce bene l' impreſa; eſſendo che gli altri Collegj dell' Andaluſia ſon debitori di gran ſomme ai particolari; ed alcuni poco meno di queſto; e ſtanno anche aſpettando la riſoluzione, che ſi prenda, per fare il ſimile, quando conſeguiſca l' intento.

31. E ſtante ciò, che avranno di depoſiti e vitalizj, e con diverſi titoli, nelli Collegj delle due Caſtiglie, che ſi preſume arrivino a due milioni di ducati; pur giammai ceſſa la loro cupidigia di accumular denaro. Quanto mal ſuono potrà fare in tutte le parti del Mondo, dove ſi abbia la notizia di queſto inaudito e ſcandaloſo fatto, e caſo penſato, accuſato per criminale alla Maeſtà Voſtra, ed al ſuo gran Conſeglio di Giuſtizia, che ſtanno anche aſpettando l' eſito ne riſulti; vedendo, che reſtano ſpogliati tanti e tanti fedeli Vaſſalli di V. Maeſtà, eſſendo, com' è, certo, che quanto è ſtato infauſto per loro il fraudolen-

to

to e dannoſo fallimento del Collegio, altrettanto è ſtato felice ed utile alli ſuoi Religioſi, mentre doppo averlo pubblicato per fallito, ſtanno in oggi con maggior comodo che mai.

32. E la prova è reale, piana, e chiara, perchè colli beni, denari, gioje, effetti, gran quantità di beſtiami di ogni genere, grandi e piccioli, che, come ſi è riferito, occultarono, ſcanzarono, e traſportarono, e con più di tre mila ducati di rendita, che a titolo di alimenti gli diedero di propria autorità li detti Deputati; più di mille e ſeicento ducati, che parimente levarono a D. Rodrigo Barba Cabeza de Baca, delli trecento ducati di rendita, che gli uſurparono per lo ſpazio di trentanove anni; dandogli, a titolo di eſſer Cavaliere povero, ſolamente trecento ducati l'anno di elemoſina, (ch'è quel caſo tanto celebre dell'opera pia ſegreta, della quale in altra occaſione ne fu data notizia a V. Maeſtà) conſiſtendo il tutto in più di ſei mila ottocento ducati di rendita; reſtano in oggi li Padri della Compagnia più impinguati, e aſſicurati di quello, che poſſiedono, e con maggiori forze per annientare quelle, colle quali appena ſon rimaſti li miſerabili Creditori; e ſarà ſomma diſgrazia, (che non aſpettano dalla pietà e retta giuſtizia della Maeſtà Voſtra) laſciarli eſpoſti a litigare con tanto manifeſto e certo pericolo avanti un Giudice Eccleſiaſtico con tante frequenti citazioni e appellazioni, ed altri articoli, che preciſamente inſorgeranno; fine, che hanno avuto li Padri per farli totalmente ſtraccare, e metterli in diſperazione.

33. Perchè, come han d'aver vita, ed azienda ſufficiente per aſpettare tre ſentenze Eccleſiaſtiche conformi, ſe ſolamente, per eſeguire una intimazione di qualche diſpaccio a più di trecento Creditori, che tanti ſono quelli del Collegio della Compagnia, vi biſognano ſei meſi? E qual denaro ſarebbe baſtante, e dove l'hanno? E così per queſti raggiri, traccie, e dilazioni, laſceranno in perdizione nelle mani de' ſuoi nemici le vite, onori, ed aziende, cauſando univerſal nota e ammirazione, che mancando queſti Padri Geſuiti al dovuto e riſpettevole decoro del Conſeglio, e contravenendo alle riferite lettere eſecutoriali, conſenſo e ceſſione, che in quello diedero e fecero di tutti li beni temporali e ſpirituali del detto Collegio; e che biſognando ſi ſerraſſe,

raſſe, e vendeſſe quanto vi era per pagare i ſuoi Creditori; ſi ſia avanzato il loro ardire a preſentare le dette lettere Apoſtoliche tanto ſorrettiziamente ottenute, ed avere anche conſeguito decreto, che non fa forza il loro Giudice Eccleſiaſtico nel conoſcere e procedere in queſto negozio e cauſa, ſenza ſentire il Fiſcale di Voſtra Maeſtà, eſſendo Parte comparſa in queſta cauſa; e ſenza avere fatte le ſue difeſe in queſto articolo, e neppure inteſi li Creditori, la miſeria de' quali è arrivata a tale eſtremo, che non ebbero con che pagare un Avvocato, quale compariſſe nella ſala maggiore a difenderli: con che li detti Religioſi ſon tornati a riprincipiare queſte liti, diſpreggiando quanto ha riſoluto ed ordinato il Conſeglio col ſuo ſanto zelo in favore della giuſtizia delli Creditori; e li Padri Geſuiti paſſando ſopra a tutto, sforzandoſi più che potettero per mettere in eſecuzione la lor maſſima, che tanto oſſervano, di dar tempo al tempo; e in queſta maniera conſeguir il primo intento di reſtar ricchi coll' aziende degl' altri.

34. E finalmente non ſolo in queſto caſo, che tanto preme, ſi devon prontamente ſoddisfare i crediti di queſti fedeli Vaſſalli di Voſtra Maeſtà; che di notte e di giorno ſtan contribuendo alle neceſſità della difeſa della Fede Cattolica, e di queſti Regni; ma ancora, che nella forma più conveniente ſupplicano umilmente Voſtra Maeſtà come amorevoli ed unici Vaſſalli, ſi degni d' imporre, che anche ſia caſtigato un ecceſſo tanto deteſtabile, poichè, ſe non ſi emenda, non ſolamente non ceſſeranno li riferiti inconvenienti e danni, ma ſi accrediteranno, come che permeſſi.

35. Queſta, Signore, è la peſte tanto nociva, che ſpetta a Voſtra Maeſtà, ed al ſuo rettiſſimo e ſupremo Conſeglio di Giuſtizia di ſmorzare; e provedere a favore de' Creditori, che da quella ſon ſtati tocchi col riſico di perdere le loro aziende, ſoſtegno, ſtato, e punto di onore, luſingati dalla giuſta fiducia di Religioſi tanto eſemplari: Tanto ſperano dalla ſomma prudenza, conoſcimento, e coſtumato zelo della Giuſtiza di V. M., e de' ſuoi Reali, e Criſtiani Conſiglieri; tagliando una volta finalmente la radice di queſti danni, rimediando alle neceſſità, ſtret-

tezze, e povertà di tanti invalidi Vaſſalli; reſcindendo l'oſtinazione della potenza incontraſtabile di queſti Padri Geſuiti, in tormentarli per sì lungo tempo di undici e più anni con liti, che dovevano e potevano evitare, come ſi è detto; uſando Voſtra Maeſtà della ſua Sovrana e giuſta potenza, che le danno le leggi nei ſuoi legitimi Regni, ſenza permetter più tregua, ne che ſi continui, come finora, per termini giudiciali perpetui in una cauſa di Creditori, e con due giuriſdizioni eccleſiaſtica e ſecolare, mentre queſti Religioſi con tale ingiuria e violenza li hanno ingannati; E quel ch' è più, opponendoſi direttamente tante volte alle giuſte riſoluzioni ed ordini del Conſeglio; maggiormente eſſendoſi raſſegnati a quello, colla ceſſione di tutti i beni ſpirituali e temporali del lor Collegio; e che ſi chiuda, e venda quanto vi foſſe per pagare i ſuoi Creditori.

36. Si eſeguiſca, Signore, prontamente quello, che li ſteſſi Religioſi Geſuiti, conoſcendo la lor colpa e delitto, ſi fulminano. Comandi Voſtra Maeſtà, che paſſi a Siviglia un miniſtro Togato dei gran Tribunali della ſua corte di tutta integrità, e riſoluzione, con facoltà pieniſſima, che in eſecuzione delli Reali ordini di V. M. e del ſuo gran Conſeglio di Giuſtizia, chiuda il Collegio, ſe ne vadino li Religioſi ad altre Caſe e Collegj della Provincia, quali per lo ſpazio di più e più anni ha tanto benificati queſto di S. Ermenegildo, ſomminiſtrando le ſpeſe neceſſarie ad un gran numero dei loro ſoggetti, ſtudenti, fratelli, ed oſpiti, come li ſoſtentò e providde anche di veſtiario; venda li beni, ſtabili, mobili, e ſupellettili del Collegio, che vi foſſero, poichè tutti ſon ſtati comprati, pagati, lavorati, e fabricati nel ſuo edificio e caſa col denaro e capitali delli Creditori.

37. E non eſſendovi oblatori per farne la deliberazione, come che li Padri hanno intimorito molti con dire, che quelli beni non poſſono alienarſi, ed altri artificioſi preteſti, li aggiudichi *in ſolutum* alli Creditori, eſſendo ſtati già preconizati ed apprezzati, e gli dia ſubito intiera ſoddisfazione dei ſuoi Crediti, conforme alla detta ſentenza di graduazione.

38. E perchè ſi veda quanto giuſta è l' iſtanza, che ſi fa in queſta ſupplica a Voſtra Maeſtà, e per maggiore appoggio e fondamento,

damento, che ſi deve e puol fare, ponendolo in eſecuzione; poichè, oltre d' eſſer con tutta chiarezza giuſtificato, ed eſſer convinti e confeſſi detti Religioſi in queſta cauſa per gl'atti, prove, iſtrumenti, che vi ſono ſtati preſentati ed eſibiti; e per le ſentenze e riferite lettere eſecutoriali; e per il loro ſteſſo conſenſo: rammemorano gl'Oratori alla M.V. la ſentenza più prudente, e Criſtiana, che la Maeſtà del ſuo gran Padre il Re noſtro Signore D. Filippo III. di glorioſa memoria proferì, e inſerì nella Cedola Reale, che ordinò ſi ſpediſſe a D. Giovanni de Mendoza, Marcheſe di San Germano del Conſeglio di Stato, Reſidente nella ſteſſa Provincia di Andaluſia, ed incaricato del negozio più grave e importante del ſuo feliciſſimo Regno, che era la eſpulſione dei Mori, come fu ſpedita ſottoſcritta dalla ſua Real Mano, e referendariata da Andrea de Prada, Segretario di Stato, in data in Madrid ai 9. di Decembre del 1609., le di cui Reali, ſapientiſſime, e formali parole ſono del tenore ſeguente.

39. „ Comunque ſia, che quando qualche grave e deteſta-
„ bil delitto ſi commetta da alcuni di qualche Collegio, o Uni-
„ verſità; è ragionevole, che il tal Collegio, o Univerſità ſia
„ ſuppreſſo ed annientato, e li minori per li maggiori, e gl'
„ uni e gl' altri ſian puniti; e quelli, che pervertono il buon
„ e oneſto vivere delle Repubbliche, e delle ſue Città, e Vil-
„ le, ne ſian eſpulſi, acciò il lor contaggio non cauſi infez-
„ zione negl' altri.

40. V. M. per tanto, come Signore tanto Cattolico e giuſto ponga la mano della Sua potenza e ſapienza per eſtinguere queſto fuoco, e mortificare queſta cancrena, e ſanare tale infermità, che va dilatandoſi, e anderà a terminare col divorare la maggior parte delle aziende del Regno; poichè chiudendoſi il Collegio, e vendendoſi, o aggiudicandoſi li ſuoi beni, come li ſteſſi Padri Geſuiti, ed il lor Provinciale ne hanno fatta iſtanza nel Conſeglio, viveranno in avvenire con una Religioſa e Criſtiana quiete; e le altre Provincie, e Collegj della Compagnia, atterriti tratteranno di fare moltiſſime orazioni per calmare il mare delli travagli e miſerie, che da tanto tempo in qua ſi patiſcano, e minacciano, ed in cui tutti ſi annegano,

e li Vaſſalli di Voſtra Maeſtà, ricupereranno i lor crediti, ed anche viveranno nel ſuo ſtato con tutto l'onore e decoro. Baccia li Reali Piedi di Voſtra Maeſtà per ſe, e ſuoi Conſorti, Giovanni Onofrio de Salazar.

CAPITOLO SECONDO.

Relazione del caſo ſtrano, pel quale venne a ſcoprire il Sig. D. Giovanni de Santelices Guevara del Conſeglio Reale, la occultazione e fraude, che li Padri Geſuiti del Collegio di S. Ermenegildo della Compagnia di Gesù della Città di Siviglia, commiſero contro D. Rodrigo Barba Cabeza de Baca Cittadino della medeſima, ritenendogli ingiuſtamente per trentanove anni e più tre mila e ſeicento ducati di rendita, che gli laſciò Giovanni de Monſalve ſuo zio, uno de' ventiquattro, e li riſcoſſero e godettero loro ſteſſi, dandogli a titolo di elemoſina trecento ducati l'anno.

41. AVendo il Conſeglio Real di Caſtiglia mandata Commiſſione al Signor D. Giovanni de Santelices del detto Conſeglio, che ſtava governando la Reale Udienza di Siviglia, perchè foſſe Giudice della lite e cauſa del concorſo de' Creditori ſopra li beni del Collegio di S. Ermenegildo della Compagnia di Gesù della detta Città, e ſequeſtraſſe tutti li ſuoi beni e rendite, e faceſſe ſegreta perquiſizione degl'occultati, e li levaſſe da dove ſtaſſero, ed intieramente ſoddisfaceſſe e pagaſſe li detti Creditori: il Signor D. Giovanni comandò portare avanti di se tutti li libri della Procuratoria, e Computiſteria, e caſſa di detto Collegio, per verificare l'eſpoſto.

42. E tra li detti libri ne trovò uno intitolato, Libro dell' Opera Pia ſegreta, e leggendolo tutto carta per carta, ritrovò in eſſo il conto e ragione del dare ed avere, e delle ſpeſe e diſtribuzione della detta Opera Pia ſegreta, e della ſua azienda, e viſite, che ne avevano fatto li Provinciali, e li conti reſi dalli Procuratori del detto Collegio; tutto formato, ed autenticato dalli detti Provinciali, e così deceva „ Si vada tempo-

poreg-

„ poreggiando con D. Roderigo Barba Cabeza de Baca, fin-
„ tantochè muoja il Beneficiato D. Giovanni Seguez de Vela-
„ ſco, e morto che ſia, ſi chiudi la porta al detto D. Roderi-
„ go Barba, come ſe tal coſa non vi foſſe: „ e più ſotto un altro ordine, che diceva „ E di queſto Libro e azienda ne
„ abbian notizia ſolamente li Procuratori del Collegio, il Ret-
„ tore, il Provinciale, e li Conſultori di Provincia.

43. Ed avendo fatto ben rifleſſione il Signor D. Giovanni de Santalices ſopra queſto Titolo del Libro, e queſti due ordini, e Capitoli, fece comparire avanti di se il Padre Andrea de Villar Procuratore, che fu del detto Collegio, quale ſtava depoſitato nel Convento di S. Franceſco; e D. Rodrigo Barba, ed il Beneficiato Giovanni Seguez de Velaſco, ai quali comandò, che giuraſſero, o ſotto il detto giuramento diceſſero, che volevano dire quelli Capitoli, e che Opera Pia era quella; e li medeſimi giurarono, e depoſero il ſeguente.

44. „ Saranno trentanove anni, che vi era in Siviglia un Ca-
„ valiere tra li ventiquattro di detta Città, chiamato Giovanni
„ de Monſalve, il quale era ritornato con molte ricchezze dall'
„ Indie, ed era ſcapolo, e ſenza figli: Gli moſſe lite una don-
„ na, dicendo, ch' era ſua figlia, e che l' aveva generata con
„ ſua madre, eſſendo ambi liberi; e di più, che ſi era clan-
„ deſtinamente accaſato con detta ſua madre, e per conſe-
„ guenza come tal ſua figlia, era erede neceſſaria di tutta la
„ ſua azienda. Si proſeguì queſta lite, e nel decorſo della me-
„ deſima il detto Giovanni de Monſalve fu aſſalito da una ma-
„ lattia, della quale morì.

45. „ Chiamò per ben diſporre la ſua anima un Padre Ge-
„ ſuita, che ſtava nel Collegio di S. Ermenegildo, e con eſſo ſi
„ confeſsò, e diſpoſe il ſuo teſtamento, dicendogli, che la
„ lite, che gli aveva moſſo quella donna, era ingiuſta, e
„ che era falſo tutto quello che diceva e articolava; e però
„ era neceſſario, per quello che poteva ſuccedere dopo la di-
„ lui morte, diſporre della ſua azienda, e teſtamento, in ma-
„ niera che non aveſſe notizia la detta donna delli beni, mo-
„ bili, e argento, che aveva, ed il riferito Padre diſpoſe il
„ Teſtamento in queſta forma. 46. Teſtò

46. Testò dei beni stabili, quali non potette occultare, per averne fondato un maggioraſco il detto Giovanni de Monſalve, e di quello iſtituito e nominato erede detto D. Rodrigo Barba Cabeza de Baca ſuo nepote; e delli beni conſiſtenti in mobili, e argento, che aſcendettero a ottantacinque mila ducati, fu formato un foglio ſottoſcritto dal detto Giovanni de Monſalve, e dal riferito Padre della Compagnia ſuo Confeſſore, nel quale ſi dichiara, che reſtava in potere del detto Padre quella ſomma depoſitata per cuſtodirla, acciocchè in caſo ſi decideſſe dopo la di lui morte a ſuo favore la lite; o per qualche aggiuſtamento ceſſaſſe la pretenzione della detta donna; quella ſomma di denaro, che reſtava in potere del detto Padre, ſi uniſſe e incorporaſſe al citato maggioraſco, e foſſe tutt' uno, e dalla ſua rendita ſi doveſſero prendere, ed applicarſi ottocento ducati ogni anno per tante doti a povere zitelle, per la redenzione de' Schiavi, e diſtribuzione per tanti giorni fiſſi di pranzo alli poveri carcerati, ed avendo figlie qualcuno dei poſſeſſori del ſuo maggioraſco, ceſſaſſero dette opere pie, fintantochè ſi foſſe potuto formare una dote competente alla loro qualità per porle in ſtato; e che foſſero patroni e amminiſtratori di detta opera pia li poſſeſſori del ſuo maggioraſco. Queſti ottantacinque mila ducati in argento, ed il detto foglio reſtarono per il ſuddetto fine in potere, e ſotto la fiducia del riferito Padre della Compagnia.

47. Morì il detto Giovanni de Monſalve, e li ſuoi eredi, ed eſecutori teſtamentarj fra poco tempo concordarono colla detta donna, e gli diedero dieci mila ducati di Veglon, acciò abbandonaſſe la cauſa, e rinunciaſſe a tutti gl' altri dritti ed azzioni, che aveva contro l' azienda del citato Giovanni de Monſalve; ed avendo così concertato la riferita donna, ne fu fatto l' iſtrumento di tranſazione e accordo, mediante il quale era già giunto il caſo di dovere il detto Padre manifeſtare il denaro.

48. Oltre ciò, fra breve tempo morì queſta donna ſenza eredi neceſſarj, onde anche per queſto motivo era terminata la lite; niente tuttavia fu baſtevole, acciò li Padri della Compa-

gnia

gnia manifeſtaſſero queſto denaro e foglio, nè vivente detto Padre, nè dopo la di lui morte, ritenendo preſſo loro queſt'azienda (come in oggi ancor godono) più di trentanove anni, e ricavandone tre mila e trecento ducati di rendita.

49. Fintantochè permiſe Dio Noſtro Signore, che mediante il fallimento tanto ſcandaloſo e lacrimevole, che fece il detto Collegio, ſi ſcopriſſe queſto caſo particolare: ed il Signor D. Giovanni de Santelices ordinò parimente cavarſi una copia del teſtamento del nominato Giovanni de Monſalve, e colle dichiarazioni e giuramenti delle dette perſone, ed altre ſcritture e certificazioni, rimiſe tutto a Sua Maeſtà, ed al ſuo Real Conſeglio di Caſtiglia, dove ſtava pendente la cauſa dei Creditori del fallimento del detto Collegio.

50. Il Conſeglio avendo vedute le ſcritture, certificazioni, e conſulta, ordinò ſi communicaſſero al Signor Fiſcale del riferito Real Conſeglio, il quale riſpoſe: dall' altra parte il detto D. Rodrigo Barba mandò il mandato di procura, chiedendo al Conſeglio nominaſſe uno dei Conſiglieri per giudice di queſta cauſa.

51. Ed il Conſeglio determinò inviare, come di fatto inviò, Commiſſione privativa al Signor D. Giovanni de Santelices, acciò giudicaſſe in queſta cauſa, e poneſſe detto D. Rodrigo Barba Cabeza de Baca, e i ſuoi ſucceſſori in poſſeſſo della ſua azienda, e ordinaſſe gli ſi riſtituiſſe con tutti li ſuoi frutti; ed il detto Signor D. Giovanni de Santelices ſta oggi conoſcendo, e procedendo in detta cauſa: e quelle parole del libro, che dicevano, ſi vada temporeggiando con D. Rodrigo Barba Cabeza de Baca, fintantochè muoja il Beneficiato Giovanni Seguez de Velaſco ſuo zio, era, che li Padri di detto Collegio davano a D. Rodrigo Barba tre o quattrocento ducati ogn' anno, dicendo, che glie li davano, perchè un ſuo parente gli aveva loro laſciati con opera pia; e che la volevano impiegare in lui, perchè era un Cavaliere povero, e queſti alimenti, che gli davano, avevan da durare ſecondo la nota del libro, fino a tanto che foſſe morto il detto Giovanni Seguez de Velaſco, che era quello, che ſapeva tutto il fatto, e non altra perſona, per aver

più

più di ottant' anni, ed era cugino del detto Giovanni de Monſalve.

52. Si deve anche avvertire, che ſi trovò nel detto libro ſegreto, avere in diverſi anni commutato l'epera pia di dotare le donzelle, e riſcattar gli ſchiavi, e tutt' altro, in darlo per elemoſina alla Caſa Profeſſa di Siviglia della ſua ſteſſa Compagnia. E tutto più puntualmente e diffuſamente riſulta dalli eſpreſſi atti originali, e ricapiti concernenti a queſto negozio, ed eſpedienti del Conſeglio, ai quali ſi abbia relazione.

LETTERE

Del Venerabile Servo di Dio D. Giovanni de Palafox e Mendoza, Veſcovo di Angelopoli sulle note ſue controverſie co' Geſuiti. Ed altri confacenti documenti, che in oſſequio della verità e giuſtizia ſi offeriſcono al pubblico.

Digitized by Google

LETTERE

Del Venerabile Servo di Dio D. Giovanni de Palafox e Mendoza, Veſcovo di Angelopoli sulle note ſue controverſie co' Geſuiti. Ed altri confacenti documenti, che in oſſequio della verità e giuſtizia ſi offeriſcono al pubblico:

INTRODUZIONE

Per notizia ed intelligenza di queſte lettere, colla maggior eſattezza del fatto, ed alcuni eſempj concernenti all' aſſunto.

AVENDO Monſignor Veſcovo eletto de Honduras, Proviſore dell' Illuſtriſſimo Monſignor Veſcovo di Angelopoli; inteſo che li Padri della Compagnia di quella Dioceſi, (colla occaſione e diſpiacimento della ſentenza pronunciata nella cauſa e lite delle Decime, ſopra la quale aveva rimeſſa al Padre Orazio ſuo Provinciale quella ſentenzioſa lettera del 1647., in cui furono condannati) mutarono quaſi tutti li ſogetti de' loro Collegj, che avevano la licenza di confeſſare e predicare da Monſignor Veſcovo, e ſuoi Anteceſſori, con averne fatti venire degl'altri, che non l' avevano; e con tutto ciò confeſſavano e predicavano; eſſendoſi prima verificato dal libro de' regiſtri della Segreteria Veſcovile, che non le avevano ne di Monſignor Veſcovo, ne de' ſuoi Anteceſſori; quando l' avevano e domandavano li Predicatori e Confeſſori delle altre Religioni: gli fece notificare coll' eſibizione di un decreto de' 6. di Marzo del 1647., che, atteſo coſtava di non aver le licenze per confeſſare e predicare, non lo faceſſero ſin tanto che le eſibiſſero, o le domandaſſero, ad effetto

di evitar nullità nel Santo Sagramento della Penitenza con manifeſto danno delle anime.

2. Li Padri della Compagnia non obbedirono a tal decreto, dicendo, che avevano Privilegj per confeſſare e predicare ſenza licenze: e domandandoſi loro queſti Privilegj, diſſero, che avevano Privilegj per non moſtrarli: Gli fu richieſto il Privilegio per non moſtrar Privilegj, diſſero che non erano in obbligo di eſibirlo; tutto ciò eſtragiudicialmente; e continuarono a confeſſare e predicare pubblicamente, non oſtante la proibizione dell' Ordinario. Perlochè, vedendo il danno, che poteva ridondare alle anime dal confeſſarle ſenza giurisdizione, fu formato un editto, che fino a tanto eſibiſſero le licenze, o le domandaſſero, e ſe gli daſſero, neſſuno de' fedeli andaſſe alle prediche de' detti Padri, ne ſi confeſſaſſero con loro: mentre avevano tanti altri Parochi Secolari e Regolari, co' quali potevano confeſſarſi.

3. Di ciò li Padri ſi diedero per aggravati, e riſolvettero nominare i Conſervatori: e riconoſcendo che la Reale Udienza del Meſſico gli aveva da eſſer contraria, la ricuſarono, e ſi valſero del Vicerè, il quale per materie giurisdizionali aveva alcune differenze con Monſignor Veſcovo. Con queſto favore nominarono per Conſervatori due Religioſi dell' Ordine di San Domenico, li quali ſenza eſibir la commiſſione, entrarono comandando nel Veſcovato di Angelopoli a Monſignor Veſcovo, ed al ſuo Proviſore eletto della Chieſa de Honduras, che ſotto pena di ſcomunica maggiore rivocaſſero i loro editti, e laſciaſſero predicare e confeſſare ſenza licenza dell' Ordinario li Padri della Compagnia in virtù de' loro Privilegj.

4. Vedendo il Proviſore, che ſenza avere eſibita la commiſſione e conſervatoria, *de facto*, *& ex abrupto*, principiarono detti due Religioſi ad eſercitare giurisdizione nel Veſcovato, e ad impedirgli la giurisdizione ordinaria; li dichiarò come incorſi in *Bulla Cœnæ*, come impedienti la giurisdizione eccleſiaſtica. I Conſervatori perciò ſi avanzarono a ſcomunicare non ſolamente il Veſcovo Proviſore, che aveva loro ſcomunicati, ma anche Monſignor Veſcovo di Angelopoli, che non aveva fatto verun

atto

atto in quella cauſa, facendo ſtampare cedoloni, ed affiggendoli in tutti li cantoni, e nelle parti indegne di tutte quelle Città e Regni; coſa che ſcandalizò ed irritò molto i fedeli, vedendo un Veſcovo della maggiore Chieſa della nuova Spagna, il quale n' era ſtato poco prima Vicerè e Capitan Generale, ed era attuale Viſitatore generale di tutti li Tribunali, Decano del Conſeglio Reale dell'Indie, ſcomunicato da due Religioſi particolari, come qualunque altro del popolo; eſſendoſi per altro fatti tutti gli atti in nome del ſuo Proviſore, e non di Monſignor Veſcovo, e laſciando acefala e ſenza Capo quella gran Dioceſi.

5. Tornarono li Conſervatori a ripetere nuovi atti, perche rivocaſſero gli editti l'uno e l'altro Veſcovo; e vedendo che a ciò non acconſentivano per eſſere contro il Sacro Concilio di Trento, maggiormente ſi acceſero le diſcordie, adirandoſi anche i popoli contro i Padri della Compagnia e Miniſtri che li ajutavano; e ſtandoſi in procinto di diſpacci per eſiliare e bandire dal Regno Monſignor Veſcovo e il ſuo Proviſore, non oſtante d'eſſer ſtato ricuſato il Signor Vicere: vedendo Monſignor Veſcovo di Angelopoli che i ſuoi ſudditi ſi potevano ogni giorno più impegnare a ſuo favore, eſſendogli tanto ſenſibili queſti torti; ed avendo avanti gli occhi le diſgrazie e morti che in tempo di Monſignor Arciveſcovo D. Giovanni de la Serna erano accadute per averlo eſiliato; gli parve conveniente, per ſchivar ſimili danni e ſcandali, ritirarſi fin tanto che arrivaſſe il rimedio da Spagna, laſciando un Governatore e Proviſore, i quali aſſentato che egli ſi foſſe, governaſſero la ſua Chieſa.

6. Perciò li Padri della Compagnia diſpoſero che ſi dichiaraſſe ſede vacante, ripugnando a queſto la più ſana parte del Capitolo: e li Conſervatori dichiararono che potevano confeſſare e predicare ſenza licenze; e ſi commiſero li gravi eccelſi e rilaſſamenti, che coſtavano dagli atti che ſi formarono dopo che venne il rimedio da Roma, e da Spagna, e ſi notono nelle lettere di Monſignor Veſcovo al Padre Rada Provinciale della Compagnia de' 7. di Aprile, e 4. di Maggio del 1649.

7. Monſignor Veſcovo, prima che ciò ſuccedeſſe, inviò i ſuoi Procuratori a Roma, perchè domandaſſero dalla Sede Apoſtolica

la deciſione di queſti dubbj, e li Padri della Compagnia vi rimiſero anche varj atti; ed avendo il noſtro Santiſſimo Padre Innocenzo X. deputata una Congregazione di Eminentiſſimi Cardinali, ed altri Prelati, e Preſidente l'Eminentiſſimo Cardinal Spada, in contradittorio giudizio, inteſe le parti, fu dichiarato eſſer nulle le cenſure de' Conſervatori, ed eſſerſi proceduto giuſtamente e giuridicamente da Monſignor Veſcovo. E ſi deciſero li dubbj il dì 14. di Maggio dell'anno 1648.

8. Giunſe queſto Breve al Conſeglio dell'Indie, nel quale ſi oppoſero li Padri della Compagnia per farlo ritenere, e di ciò ne fece iſtanza il P. Lorenzo de Alverado loro Procuratore, e non oſtante la ſua contradizione, lo paſsò il Conſeglio, e ne diede l'*exequatur*, e ſi conſegnò alla parte di Monſignor Veſcovo; ed eſſendo arrivato all' Indie poco prima che queſti s' imbarcaſſe per Spagna, con ordine, che ebbe da Sua Maeſtà, notificò il Breve al P.Provinciale Andrea de Rada, affinchè ſi eſeguiſſe puntualmente, e ſi aſſolveſſero li ſcomunicati dalla Giurisdizione Ordinaria, i quali diſprezzando le cenſure, pubblicamente dicevano Meſſa a viſta di tutti li fedeli con grandiſſimo ſcandolo del popolo Criſtiano.

9. Riſpoſe il P.Provinciale Rada con lettera de' 14. di Aprile del 1649. tenerſi per aggravato da queſta notificazione del Breve, incolpando Monſignor Veſcovo, dichiarando diverſamente, ed impugnando quelle lettere Apoſtoliche, e fra le altre coſe, dicendo, che non eran paſſate per il Conſeglio, quando coſtava tutto il contrario dalle teſtimoniali di Giovanni Diaz de la Calle officiale maggiore della Segreteria della nuova Spagna. A queſta lettera ſoddisfece Monſignor Veſcovo con quella che alla medeſima riſpoſe, difendendo con Veſcovile zelo la ſua dignità, ſuoi dritti, ed azzioni.

10. In queſto tempo il P. Alvarado fece nuova iſtanza nel Conſeglio per la ritenzione del Breve, quale già era ſpedito in eſecuzione della riſoluzione di Sua Santità, e non ſolo non lo conſeguì, anzi di più ſpedì Sua Maeſtà Cedola, perchè ſi eſeguiſſe, quale anche ſi trova nella Difeſa Canonica. Non acquietandoſi con ciò, ricorſero li Padri a Roma per mezzo del lor Procuratore il P. Lorenzo de Alvarado, domandando la rivocazione

cazione di queſto Breve, e Sua Beatitudine lo rimiſe alla ſteſſa Congregazione, quale avendo inteſo le parti, lo confermò il dì 4. di Febbrajo Domenica ſeſſageſima dell'anno 1652.

11. Fra tanto queſti Padri, benche mutati avendo altri ſoggetti, che avevano le licenze, e queſti le eſibirono avanti Monſig. Veſcovo, il quale confermò loro: contuttociò ad altri, i quali non le avevano, perche non gli parve dargliele, fintanto che precedeſſe l' eſame, per eſſer molto giovani, non li vollero eſporre per Confeſſori, e Predicatori, e proteſtarono, che quella eſibizione delle licenze non la facevano in eſecuzione del Breve, perchè pativa nullità, ma della Giuriſdizione Ordinaria, la quale avanti avevan ſempre negata.

12. E' ora pendente la eſecuzione di queſto Breve, in quanto alli gravi eccеſſi, co' quali ſi è operato per parte de' Padri, e loro aſſerti Conſervatori, e per quelli, che ſcomunicati han pubblicamente celebrato l' ineffabile Sacrificio dell' Altare, del che anche ne ſono ſcandalizzate quelle Provincie, e neceſſitate, che ſi dia qualche ſoddisfazione alla dignità Veſcovile oltraggiata con sì gravi eccеſſi, ed alla Giuriſdizione Eccleſiaſtica, ed armi della Chieſe diſprezzate.

CAPITOLO I.

Lettera dell' Illuſtriſſimo Monſignor Palafox Veſcovo de la Puebla, a Monſignor Veſcovo di Cordova ſuo amico, con una poſtilla di ſuo proprio pugno, conforme ſi vede nel ſuo Originale, colla data de' 22. di Aprile del 1648.

1. Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Signore. Colla Flotta paſſata ſcriſſi molto a lungo a V.S. Illuſtriſſima, e la mandai per eſpreſſo in quella occaſione, e per così richiederlo lo ſtato delle materie di quì. Si è poi patito molto più, ma con contentezza, e conſolazione, eſſendo ſtato per la cauſa di Dio; e perchè V. S. Illuſtriſſima ſentirà coſtì tutto quello ch' è paſſato dalla relazione di quelli, che preſſo la Corte aſſiſtono

assistono alli miei affari, non l' infastidisco colla presente, e solamente la supplico a non scordarsi di me, e suggerirmi in tutte le occasioni in che possa io impiegarmi per servirla, mentre lo farò colla puntualità, che richiedono le mie obbligazioni, e la mia gratitudine, e stima alla persona di V.S. Illustrissima, che Dio nostro Signore conservi per lunga serie di anni; come desidero. Angelopoli 22. di Aprile del 1648.

2. Illustrissimo Signore. Non sono stato Vescovo, se non quando per la difesa della valida amministrazione de' Sagramenti, e giurisdizione Ecclesiastica sono stato più di quattro mesi nascosto per le montagne a motivo de' rumori, che questi santi Gesuiti hanno suscitato, congiurando contro di me tutti li Tribunali con scandali e sagrilegj. Già grazie a Dio le cose si son più quietate, sia benedetto Dio; questi Padri però persistono nella stessa contravenzione alli Concilii, Bolle, ed anche alla-lor medesima Costituzione.

Di V.S. Illustrissima, che le bacio la mano = Il Vescovo di Angelopoli = Monsignor Vescovo di Cordova.

CAPITOLO II.

Altra Lettera dell' istesso Monsignor Palafox Vescovo di Angelopoli a Monsignor Vescovo di Cordova con un Capitolo di quella, che aveva inviato all' Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo di Siviglia, giusta il suo originale de' 10. di Maggio del 1648.

ILlustrissimo, e Reverendissimo Signore. Sa benissimo V.S. Illust. che mi consagrò il Signor Cardinal Arcivescovo di Siviglia; e benchè non vi concorresse questa circostanza per averlo io sempre da servire, e soddisfarlo in tutto, lo farei e devo fare per essere tanto gran Prelato. Mi mandò a dire Sua Eminenza per Monsignor Vescovo di Guadalaxara, che coll' ultima Flotta venne a questa nuova Spagna, aveva a caro di sentire il mio parere sopra alcune cose da me fatte, ed han toccato li Religiosi,

il

il Santo Iſtituto de' quali ſempre ho amato, e venerato, conforme faccio al preſente. Riſpoſi a Sua Eminenza ciò che V. S. Illuſtriſſima ſi compiacerà vedere dal Capitolo della Lettera, che unito a queſta le traſmetto; quale, perchè queſti Santi Religioſi col credito della lor virtù poſſono talvolta ſpiegare le lor querele più vivamente di quello meriti la cauſa, ed anche inventarne qualcuna loro ſteſſi, ed imputarla alli Prelati, ho ſtimato bene di mandarlo, affinchè anche V. S. Illuſtriſſima ſia informato di tutto, come sì gran Prelato, e mio Padrone; aſſicurandola, che doppiamente ſi patiſce in queſte Provincie (ſe ſi ha da operar con zelo) che in codeſte di Europa; poichè coſtì ſon più pronti li rimedj, e non ſono di tanto peſo li danni. Iddio conceda a V. S. Illuſtriſſima la ſalute per lunga ſerie di anni: Angelopoli 10. di Maggio del 1648.

Di V. S. Illuſtriſſima il ſuo più umile ſervitore, che le baccia le mani = Il Veſcovo di Angelopoli = Monſignor Veſcovo di Cordova.

CAPITOLO III.

Copia del Capitolo della Lettera, che in queſt' ultima a Monſignor Veſcovo di Cordova ſi cita ſcritta all' Eminentiſſimo Signor Cardinale Arciveſcovo di Siviglia.

EMinentiſſimo Signore: Mi diſſe Voſtra Eminenza poco dopo di avermi conſagrato, che ero in obbligo di eſſer buon Veſcovo per le ſperanze, che ſi erano concepite di me; e queſte parole, oltre l'obbligo dell'officio, mi han poſto in attenzione di ſollecitare co' mezzi più eccleſiaſtici, prudenti e maturi le cauſe di Dio, e regole del Santo Concilio di Trento, totalmente avvilite in queſte Provincie.

2. Sopra quattro punti ho combattuto, e non più. Il primo, che ſi faccia, come deveſi, l'amminiſtrazione delle anime dalli Parrochi regolari; e queſto con diſpiacenza di tutto lo ſtato Regolare lo conſeguj nella maggior parte della mia Dioceſi.

3. Il ſecondo, che la Religione della Compagnia, non to-

 glieſſe

glieſſe le decime alla mia Chieſa con gli acquiſti dell' aziende, che ſpeſſiſſimo andava facendo; e queſto punto con grandiſſimo dolore di queſti Padri lo ſuperai nel Conſeglio.

4. Il terzo; Che queſti ſanti Religioſi, e gli altri Regolari non confeſſino i miei ſecolari ſenza licenza mia, o di qualcuno de' miei anteceſſori, perchè ſi giuſtifichi la giuriſdizione nel Foro penitenziale; ed in queſto punto li Padri della Compagnia, con varj preteſti, hanno nominato Conſervatori, e ſuſcitato contro di me tutti li Tribunali del Regno, ſenza riſervare onore, vita, azienda, quale non abbian oltraggiata, e di tutto ſi è dato conto a Sua Santità, e Sua Maeſtà, perchè rimedino a tanti eccеſſi.

5. Queſti tre punti li procurai, come Veſcovo, eſſendo tanto ſoſtanziali, che ſono l' oſſo e principal fondamento del ben delle anime.

6. Il quarto punto ha cauſato differenza colli Vicerè, e per queſto ho operato, come Viſitatore, obbligato dal giuramento dell' officio, ed è, che gli Alcaldi Maggiori non veſſino, ne moleſtino li Spagnuoli, e Indiani, quali carcerano, caſtigano, eſiliano, e finalmente diſtruggono la terra, e le popolazioni, ſolo per cupidigia, che un officio, il quale non gli rende più di trecento ducati di moneta, gli renda più di quarantamila in due anni.

7. Alli Vicerè, che vendono queſti officj, diſpiace una tal riforma, perchè con quella non trovono chi vi applichi. Diſſimular ciò un Viſitatore, e non rivelarlo al Conſeglio, perchè vi rimedj, è andar d' accordo, ed eſſer complice colli rei, e il dirlo cauſa inimici.

8. Queſti quattro punti (Eminentiſſimo Signore) ſono le accuſe, che mi poſſon fare, per rimediare le quali ho primieramente ſperimentato quanti mai mezzi ſoavi permetteva la materia; in tutti e quattro ho operato con poca aſſiſtenza da Spagna, dopo che venne il Conte; perchè quantunque le Cedole ſiano favorevoli all' intento, tuttavia il potere di queſto Signore è grande nella Corte, ed una Signora in Palazzo, e tanto ſottile come la Signora Conteſſa de Salvatierra, tutto contramina.

9. Dopo

9. Dopo ciò, a motivo di eccessi tanto pubblici, per ragion del mio officio, mi è parso sempre sentirmi dire all' orecchio le parole del Profeta: riclama, e non cessare: unitamente con quell' altre: *Væ canes muti, non valentes latrare* mentre: se quel, che vien per Pastore, la fa col Re da lupo, e non l'avvisa, come richiede il suo officio, di quello che comple all' obbligo della sua coscienza, e bene de' di lui vassalli; chi lo ha da fare?

10. Da questa constanza ne son risultate le mie persecuzioni e calunnie, per quelle però molti travagli, e per questi gran consolazione, allegria e godimento, che *dignus habitus sum pro nomine Jesu contumelias pati*, perchè la rendita più propria delli Vescovi non sono li denari, ma le persecuzioni, e se manchiamo a Dio in quel, che ha bisogno di noi, quando l' abbiamo da servire?

11. Il frutto è stato certo in ciò, che si è superato, e quel che manca, si supererà; onde quanto ho io patito, (come si conseguisca la gloria di Dio, e lo stabilimento e sicurezza delle regole ecclesiastiche) non solo importa poco, ma lo stimo molto; e piacesse a Dio, che col mio sangue potessi porre nel suo decoro il Concilio, ed in essecuzione in queste Provincie le sue regole, nelle quali ciò, che si prescrive, è strada reale per l' ecclesiastico; ed essendo quì un bosco è necessario dimostrarla; cosa, che non si puol fare senza dolore, e senza lagnanza degl' uni e degl' altri.

12. Quando io arrivai in queste parti, non ardiva il Provisore di far notificare nessun suo decreto ad un secolare, senza chieder licenza; come se l' intimarlo, fosse lo stesso, che carcerarlo. Con questo abuso si trovava abbiettata la giurisdizione ecclesiastica. E stato necessario di sollevarla, e di porla nella sua sedia, e ciò è costato sudore, e poco meno, che sangue.

13. Mi è parso bene di ragguagliare di tutto ciò Vostra Eminenza, perchè è mio Padre Spirituale, e chi mi generò in Cristo per questa Chiesa; e per un avviso, che mi diede Monsig. Vescovo di Guadalaxara, il Dottor D. Giovanni Ruiz Colmenero, quale io stimai assaissimo: e perchè *homo sum, & humanum a me nihil alienum puto*, supplico Vostra Eminenza, che di qual-

ſivoglia querele veniſſero fatte da chi ſi ſia emoli, o malcontenti delle mie commiſſioni e inquiſizioni, con la ingenuità, che può un maeſtro al ſuo diſcepolo, ſi compiaccia comunicarmene la copia, acciò io poſſa darne ſoddisfazione, e ſe non la daſſi, mi corregga: per inſtraviarmi dal buon ſentiere, perdo io più di tutti; e perciò, più che a neſſuno, conviene oprare, come chi brama ſalvarſi &c.

14. Tanto e con più diffuſione ho rimeſſo all' Eminentiſſimo Signore mio Conſagrante; e così lo rimetto a V. S. Illuſtriſſima, per non permettermi di più il tempo, e per la facilità, che lei ha, come convicino di poterlo legger tutto, ajutandoci l' uno e l'altro come fratelli per fomento della verità, giuſtizia e onore, e finalmente per non mandarne un duplicato unitamente colla ſua. Data oggi 10. Maggio del 1648.

Giovanni Veſcovo de la Puebla.

CAPITOLO IV.

Lettera di Monſignor Veſcovo di Angelopoli al Padre Provinciale Andrea de Rada, nella quale gl' invia il Breve di Sua Santità paſſato dal Conſeglio, perchè ſi aſſolveſſero li ſcomunicati della ſua Religione.

1. HO ricevuto con gran piacere la Lettera di Voſtra Paternità Reverendiſſima reſponſiva a quella, che io le ſcriſſi, e reſto ben perſuaſo, che il ſuo gran ſpirito e virtù lo guidarà a ciò, che ſarà del maggior ſervizio di noſtro Signore, che è quanto tutti pretendiamo.

2. Voſtra Paternità Reverendiſſima, per quanto mai nel governo paſſato ſia ſtata ritirata nella ſolitudine di Topotzotlam, averà con tutto ciò inteſo la ſtato delle materie, e differenze degl' anni ſcorſi del 1647., e 48., e fino a qual ſegno arrivarono: queſte obbligarono tanto la parte di eſſa ſagra Religione, come la mia a ricorrere alla Santa Sede, acciò per quello riguarda all' amminiſtrazione de' Sagramenti, e giuriſdizione eccleſiaſtica decideſſe le competenze dell' una, e l' altra parte; ed a Sua Maeſtà,

e Con-

e Conſeglio, perchè ajutaſſero a quella, che aveſſe più ragione; come Voſtra Paternità Reverendiſſima vedrà eſſerſi dichiarato dalla Sede Apoſtolica giuſte e valide le cenſure, e le procedure del mio Proviſore; e nulle e invalide quelle delli nominati Conſervatori; Ed eſſendoſi preſentato il Breve nel Conſeglio, fu dato un teſtimonio di eſſo, perchè ſi faccia uſo del medeſimo, come definizione della Sede Apoſtolica, il di cui potere ed autorità in tutte le Provincie del Mondo, e maſſime nelle Cattoliche di Sua Maeſtà, ha efficace diritto, perchè ſi eſeguiſca quel che aveſſe dichiarato; e percio ſi è notificato al Padre Rettore di queſto Collegio, e ſe ne invia con queſta un altro tranſunto a Voſtra Paternità Reverendiſſima, unito alla preſente.

3. Da queſta riſoluzione e dichiarazione riſulta il doverſi ſoddisfare alla giuriſdizione, che ottenne, e vinſe, chiedendo l'aſſoluzione li ſcomunicati da quella, e ſono li Padri Pietro de Valaſco, Alonzo Muñoz, Gerolimo de Lobera, Nicola Tellez, Diego de Medrano, e Giuſeppe de Alarcon; sì per la ſicurezza delle lor coſcienze, sì perchè ceſſi lo ſcandalo di avere pubblicamente oprato, e contravenuto alle cenſure per lo ſpazio di circa due anni, come lo riconoſcerà Voſtra Paternità Reverendiſſima dal Teſtimonio, che le rimetto.

4. Sua Santità nel medeſimo Breve, prima di ſapere quanto avanti foſſero traſceſe queſte materie, fin ad avermi obbligato, per il bene della pace, a ritirarmi fra le montagne, fintantochè ſi rimediaſſe; m' incarica, come Prelato e Paſtore, che io riceva le PP VV., e le tratti paternalmente, conforme ha la confidenza in me, ed io con piacere vengo ad obbedirlo, tanto per l'obbligo, che ha la mia ſervitù a' ſuoi precetti, come per quello mi perſuade l'amore, che ſempre ho avuto alle PP. VV., ed alla lor ſanta Religione.

5. Voſtra Paternità Reverendiſſima veda, come Capo di eſſa in queſte Provincie, che diſpoſizione offeriſce a queſto punto, e quali ordini ha dal ſuo Superiore, che in quanto a me ſon quì diſpoſto a riceverli, ed aſſolverli con tutta benignità, e con quelli mezzi più ſoavi, che ſuggeriſce il dovere, ſenza, che nel mio cuore reſti per l'avvenire il minimo ſentore, nè memoria di tanto

e tanto,

e tanto, che ho patito per lo paſſato, poichè il tutto ho condonato per l' obbligo del mio Miniſtero, e conſumato nel foco dell' amore, che io ho verſo le Paternità Voſtre.

6. E perchè ſappia come mi ho da contenere, deſidero, che Voſtra Paternità Reverendiſſima mi riſponda come le piacerà, perchè, come queſti ſon punti giuriſdizionali, e tanto noti in queſte Provincie di America e di Europa, è preciſo, che ſi accommodino, ed abbiano il fine, ed aggiuſtamento, che richiedono materie sì importanti, e che tanto concernono al ſervizio di Noſtro Signore, e bene delle anime. Dio conſervi V. P. R. come deſidero. Angelopoli 7. Aprile del 1649.

7. Padre mio, ſtia V. P. R. ſicuro, che quanto ho oprato ed opero in queſta materia, è per ſoddisfare alla mia coſcienza, e lo ſteſſo ho giudicato delle PP. VV.: Il Veſcovo di Angelopoli.

CAPITOLO V.

Riſpoſta del P. Provinciale Andrea de Rada a Monſignor Veſcovo della Puebla.

Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore

HO ricevuta il giorno 12. del corrente una Lettera di Voſtra Eccellenza, in data de' 7. dello ſteſſo meſe, e quando aſpettavo una gioconda Paſqua, e deſiderata pace molto conforme al tempo, e molto degna della pietà di V. Eccellenza, ſembra ſi rinuovino le paſſate controverſie colla noſtra Conpagnia di Gesù, delle quali ebbi qualche notizia nel ritiro del Noviziato di Tepotzotlam, dove ſi tratta più della pace e unione delle volontà e affetti con Dio Signor Noſtro, che di liti e differenze cogl' uomini; onde mi reca meraviglia, che V. Eccellenza mi obblighi ad imbarazzarmi in queſte materie con tanta fretta, che appena ci laſcia godere con allegrezza l' Alleluja della Paſqua, e la ſanta pace, che ci guadagnò col ſuo Sangue, e pubblicò colle ſue Divine parole l' Autore della pace Criſto Signor Noſtro recentemente riſuſcitato.

2. Mi perdoni V. Eccellenza, ſe con queſta non ſarò tanto breve,

breve, come io deſideravo, per non eſſer sì facile il poter ſoddiſfare al fondo e peſo delle ragioni della ſua Lettera. Signore ſin da che la obbedienza appoggiò ſopra le mie deboli ſpalle il grave peſo di queſto officio, ebbi la più efficace intenzione e deſiderio molto Criſtiano di mantenere Voſtra Eccellenza in tutta la pace e conformità, evitando dalla mia parte ogni minima occaſione di diſguſti, e che ſi rinovaſſe e rifreſcaſſe la paſſata piaga, e ſi ſturbaſſe la pace e quiete pubblica, che la Maeſtà del Re Noſtro Signore (che Dio conſervi) con sì preſſati ordini e replicate Cedole ha raccomandato e raccomanda tanto a Voſtra Eccellenza, quanto alla Compagnia: cauſa per la qual diſpoſe e determinò l' ultimo accordo e compoſizione di queſte differenze, ordinando ſeriamente non ſi permetteſſe, che dall' una e l' altra parte ſi paſſaſſe ad altre procedure in queſta materia; e di nuovo ha ora comandato, che con queſt' ultimo avviſo veniſſero le ſue Reali Cedole, e ſi pubblicaſſero, e notificaſſero (per aver ſaputo, che quì ſi erano diſſimulate, ed occultate) affinchè a tutti conſtaſſero la ſua volontà e gli ordini Reali, e neſſuna delle parti poteſſe allegare ignoranza per non dargli la dovuta obbedienza ed eſſecuzione: lo che sa beniſſimo Voſtra Eccellenza, poichè ha in ſuo potere dette Cedole, e noi altri copia delle medeſime.

3. Ciò ſuppoſto, ed eſſendo Voſtra Eccellenza un Miniſtro sì zelante della eſſecuzione degl' ordini Reali, come beneficato dalla ſua magnificenza e liberalità: come mai intenta di nuovo ſuſcitare queſta lite, e che ſi alterino e mutino gl' ordini, e matura riſoluzione del Re Noſtro Signore, quale per li ſuoi Vaſſalli deve eſſere inviolabile eſſecuzione? Poichè all' incontro, oltre la grave contravenzione a sì Sovrani Comandamenti, ſi dà nuovo fomite ai diſturbi con detrimento della pubblica pace, tanto deſiderata, che prevenuta, e raccomandata da Sua Maeſtà, alla di cui prima inſinuazione della ſua volontà è ſtata la noſtra Religione sì obediente ed umile, che ſubbito ſi ritirò dal proſeguire detta lite, volendo più toſto patire il diſonore ed oltraggi, quali molto ben ſa Voſtra Eccellenza, che la macchia di poca attenzione ed obbedienza agl' ordini del ſuo Re, e Signore.

4. Per

4. Per quello, che concerne il Breve di Sua Santità, del quale pare, che voglia valersi Vostra Eccellenza, per toglier di mezzo questa controversia; dico in primo luogo, che quantunque sia vero, che fu passato nel Real Conseglio nella forma ordinaria, ben consta però a Vostra Eccellenza, che tuttavia ne sta in oggi pendente tela giudiciaria, ed ordinata la ritenzione, e remissione degl'atti al Signor Fiscale del Conseglio; ad istanza e supplica della Compagnia, ed altre Religioni; e che non può darsi esecuzione ad una materia, che tuttavia pende in lite avanti un Giudice competente, poichè se n' escisse la risoluzione per la ritenzione di tal Breve, che effetto portarebbe, se quì gli si fosse già data esecuzione?

5. In secondo luogo ben sa Vostra Eccellenza, che questa controversia non è stata sentenziata definitivamente in Roma, dove non erano arrivati gl' atti de' RR. PP. Giudici Conservatori, senza la visura de' quali non è possibile sostanziarsi con giudizio contradittorio, ne darsi sentenza Pdefinitiva; e per questo motivo si trattenne in Roma l' altro rocuratore di Vostra Eccellenza fin tanto che questa lite si concludesse definitivamente; non perchè la Compagnia in questo caso ricorresse dal canto suo alla Sede Apostolica, poichè pare, che la materia non lo richiedeva; bensì perchè furono tali le informazioni, che li Agenti di Vostra Eccellenza sparsero nella Curia Romana, che il Procuratore Generale, che ivi risiede della nostra Compagnia, si vidde obbligato ad intrapendere la difesa anche senza atti, e scritture originali.

6. In terzo luogo, in questo Breve, secondo appariſce da' suoi transunti, vi sono molti sbagli, come costarà, quando Vostra Eccellenza, secondo vuol la ragione e giustizia, ci presenti l' originale, o se ne cavi un altro, citata la nostra parte. Onde non è esseguibile, per le ragioni, che si adducano, procedendosi giuridicamente, fin tanto che si torni ad informare Sua Santità, e la Sagra Congregazione.

7. In quarto luogo, quel che pare pretenda Vostra Eccellenza, che tutti li Padri dichiarati per scomunicati, ed anamatizati, si assolvino, non si ricava dal Breve, come costarà

a suo

a ſuo tempo, ed ha Voſtra Eccellenza Cedola, in cui il Re noſtro Signore non approva la ſcomunica delli Maeſtri, per eſſer aliena dal caſo preſente (oltre le altre nullità, che ſi allegaranno) ed ordina, laſci correre i noſtri ſtudj di grammatica come prima, che principiaſſe la controverſia, ſenza dare in queſto particolare diſturbo, ne porre impedimento. E ſempre che coſtarà, eſſer queſto Breve, o qualſivoglia altro di Sua Santità, autentico, e ſenza ſorrezione, ne orrezzione, o altro giuridico impedimento; l' obbedirà o oſſervarà puntualiſſimamente la Compagnia di Gesù colla umiltà e raſſegnazione, che coſtuma, e colle finezze, che sa fare in obbedienza della Santa Sede Apoſtolica, ancorchè ſia perdendo l' onore, l'azienda, e le Provincie intiere, e la ſteſſa vita, come coll' opre e fatti ha dimoſtrato.

8. Noto brevemente queſte ragioni, tralaſciandone altre, perchè Voſtra Eccellenza veda la difficoltà, che puol' eſſervi, e le differenze, che hanno da riſultare da quanto propone nella ſua lettera. Ed è ben da conſiderarſi prima, che gli uni, e gli altri c' impegniamo giudizialmente in queſta controverſia, in proſeguir la quale dice Voſtra Eccellenza, che moſſo dal ſervizio di Dio noſtro Signore, ſiegue il dettame della ſua coſcienza. Però come è coſa ſanta, ed obbligo, che un Prelato Eccleſiaſtico difenda la ſua giuriſdizione; così lo è, che un Superiore difenda l' immunità e credito della ſua Religione; ſe bene queſta difeſa (Signore) deve aver fine e termine; e nel caſo preſente, il mezzo più proporzionato alla pace e quiete pubblica, e all' ultima riſoluzione di sì gravi materie, è, che tutti ſeguiamo l' ordini, che Sua Maeſtà ha dati con sì criſtian zelo per il bene del ſuo Regno; il che conſta a Voſtra Eccellenza dalle Cedole, che ha in ſuo potere E perciò la diſpoſizione, che io offeriſco, come Capo e Provinciale di queſta Provincia, e Voſtra Eccellenza chiede, che le proponga, non è altro, che quella, che Sua Maeſtà con sì matura riſoluzione e ſovrana prudenza ordinò, e fu, che per ſoddisfazione della coſcienza di Voſtra Eccellenza, e riguardo della ſua giuriſdizione, ci daſſe competente termine per eſibire le licenze di confeſſare e predicare, il

che dalla parte noſtra abbiamo già complito ; Ed avendo eſibite dette licenze, l' Eccellenza Voſtra ne diſpoſe di quelle a ſuo arbitrio, concedendone alcune, e negandone altre, con non poca ſofferenza, modeſtia e ſilenzio della Compagnia, e con molto credito della giuriſdizione di Voſtra Eccellenza, mentre ottenne in queſta parte, quanto poteva deſiderare per ſoddisfazione della ſua coſcienza, quando li altri Signori Veſcovi ſi ſon contentati, e dati per molto ſoddisfatti nella lor coſcienza, riconoſcendo ſolamente le licenze, ſenza reſtringerle, nè limitarle; e giacchè ſi ha così ſufficientemente ſoddisfatto alla coſcienza di Voſtra Eccellenza, ed alla giuriſdizione eccleſiaſtica, ſecondo l' ordine e diſpoſizione di S. Maeſtà, pare ſi dovevano evitare nuove liti, perchè non ſi penſi che le ſvegli più la paſſione, che la coſcienza, e zelo della giuriſdizione.

9. Perdoni Voſtra Eccellenza, che animato dagl' onori, che mi fa colla ſua lettera, e dalla verità e ſincerità con cui deſidero parlare ad un Principe sì umano, mi avvanzo a sfogare alquanto l'interno, e dire, che, ſe per parte di Voſtra Eccellenza ſi foſſero atteſe le Reali determinazioni, come lo ha fatto la Compagnia, non ſi ſarebbero a tal eſtremo prolungate queſte differenze con un diſturbo sì ſenſibile per tante rigoroſe prigionie, e veſſazioni delli Prebendati, con ſequeſtri delle loro Prebende, e ſentenze oltraggioſe, per avere obbedito al Nome, ed implorata l'autorità del Re noſtro Signore; poichè laſciando da parte quello, che da un anno e più in quà paſſa, ſecondo le notizie, e non già volgari, (Eccellentiſſimo Signore) che dopo eſſere io entrato nell'officio, ho avute, ed avanti anche ſucceſſero; e quel che più immediatamente dopo delle Cedole e Breve di Sua Santità, in cui s'incarica Voſtra Eccellenza, che ci ricevi e tratti paternalmente, è accaduto, come ſi vede.

10. Il moleſtare con sì rigoroſe eſſecuzioni e liti i noſtri devoti e ben affetti, ſolo per eſſer tali; Il minacciare quelli, che ci viſitano, e conferiſcono con noi; L' aver negato ne' giorni paſſati di ordinare li Studenti, che frequentano i noſtri ſtudj; l'obbligare i lor genitori, parenti e congionti con promeſſe, e minacce, che levino i lor figli dalle noſtre ſcuole; Il deputare Predicatori

dicatori nella Cattedrale, ed altri Pulpiti, che faccino guerra colla Compagnia; L' avere impedito la replica del ſuono delle campane nel ſolennizare la feſta del noſtro Padre S. Ignazio; L' aver tolta la Proceſſione ed aſſiſtenza del Capitolo Eccleſiaſtico al noſtro Collegio di S. Idelfonſo nel giorno della ſua feſta; L' aver ſtabilite le Quarant' ore per contrariarci, prendendo li Muſici, e impedendo li Cantori, acciò non veniſſero alla noſtra Caſa: laſciando queſte ed altre coſe, che ſucceſſero prima, che io entraſſi nell'officio, e venendo a quelle, che ſon dopo ſucceſſe in tempo mio, quando io non ſolamente dal canto mio ho ſcanſato le occaſioni di qualſiſia diſattenzione a Voſtra Eccellenza, anzi ho procurato dimoſtrare il dovuto riconoſcimento, venerazione e ſtima a sì gran Perſona, ordinando queſto ſteſſo a tutti quelli della Compagnia; con tutto ciò fu comandato agl' Indiani della Confraternità unita nella noſtra Cappella di S. Michele, non uſciſſero colla lor Proceſſione, procurando con queſte ed altre eſtorſioni, che laſciaſſero la noſtra Caſa, dove per tanti anni ſono ſtati ben iſtruiti, ed ammaeſtrati, ed addottrinati, e ſi trasferiſſero colla lor Confraternità alla Chieſa di S. Criſtofaro; e per ciò, gli fu levato il Crocifiſſo, che avevano, con un modo sì improprio, ed inuſitato; che nè pure a queſta piccola gregge han perdonato li Miniſtri di Voſtra Eccellenza, ſol tanto per eſſer figliuoli in Criſto della noſtra minima Compagnia; ed avrebbero dovuto ricordarſi di quella terribil ſentenza della ſomma verità Matth. cap. 18. *Qui autem ſcandalizaverit unum de puſillis iſtis, qui in me credunt, expedit ei, ut ſuſpendatur mola aſinaria in collo ejus, & demergatur in profundum maris, Væ autem homini illi, per quem ſcandalum venit. Item*, ſi è ordinato, che non paſſaſſe la Proceſſone del Sepolcro per la noſtra Caſa; ed ora finalmente, anche in tempo di Paſqua ſi è fatto l' iſteſſo divieto, ſuſcitando di nuovo la lite.

11. Dimoſtrazioni tanto notabili appartengono, o Signore, alla ſanta e giudicial proſecuzione di queſta lite? Conferiſcono alla giuſta difeſa della giuriſdizione eccleſiaſtica? Ajutano alla ſoddisfazione della coſcienza, e ſervizio di noſtro Signore? E chiaro, che nò: mentre, come reſterà perſuaſa la Compagnia di Ge-

sù dell' amore e ſtima, che le lettere di Voſtra Eccellenza tanto l'aſſicurano, quando ſoltanto ſperimenta i rigori e gl' oltraggi di un travaglio al parere interminabile, non eſſendo ſtato baſtante un ſilenzio sì lungo, una modeſtia ſempre mai uſata, e pazienza tanto ammirabile della noſtra Religione? moderare il calore di una tanto viva e lunga ſoddisfazione, non è sì facile di accoppiare coll' amore e ſtima, che Voſtra Eccellenza moſtra di avere alla noſtra minima Compagnia: poichè tali e tante dimoſtrazioni eſſeguite dalli ſuoi più immediati Miniſtri, difficilmente perſuadono eſpreſſione di amore, quando le opere contradicono col gravame, ſecondo il ſentimento dell' eterna Verità: *Operibus credite:* gloſſando, e ponderando San Gregorio il Magno: *Probatio dilectionis, exhibitio eſt operis*: E quantunque Voſtra Eccellenza incolpa la Compagnia d' eſſer ſtata cauſa del ſuo ritiro e ſoggiorno nelle montagne, come ſpecificamente dice nella ſua lettera: è però certiſſimo, che nè la Compagnia, nè li Reverendi Padri Conſervatori ebbero, non ſolo parte, ma neppure il minimo penſiere di sì notabile dimoſtrazione, bensì che fu effetto di altri maggiori, e più ſegreti impegni, che Voſtra Eccellenza meglio sa, e molti altri non ignorano.

12. Supplico umilmente Voſtra Eccellenza perdoni queſte eſpreſſioni, che ſon teneri lamenti del mio amore verſo la ſua pietà, acciò contento e ſoddisfatto delle paſſate differenze, ſi evitino in avvenire nuove occaſioni di diſſapori. Tanto ne prego a Voſtra Eccellenza per parte dellla Compagnia, che tanto brama la ſua quiete, come manſueta e raſſegnata nelle ſue offeſe ed aggravj, quali conſumati nel fuoco della carità, ſacrificherà al ſilenzio dell' oblio. Tanto richiedo ad un sì gran Miniſtro per parte, ed a nome del Re noſtro Signore, che tanto raccomanda a tutti di obbedire a' ſuoi Reali ordini. Queſto ſteſſo chiedo per parte della pubblica pace, che ha da pericolare nel caſo di ſuſcitarſi queſta lite con grave pregiudizio della Repubblica.

13. Finalmente lo ſteſſo ſupplico Voſtra Eccellenza per mia parte, come il ſuo minor, e più affezzionato Cappellano, bramando degnarſi porgermi molte occaſioni e motivi di ſua ſoddiſfazione e gradimento, ſenza dar luogo, che ancor io abbia da

continuar

continuar liti, quali non poſſono eſſere occaſioni di moſtrargli il mio affetto, e buona volontà, bensì d' impegnare il mio officio alla difeſa della mia Religione; coſa che mi ſarebbe aſſai ſenſibile per amore e ſtima, che ho della degna perſona di Voſtra Eccellenza, la quale ſi degni il Signore conſervare per una lunga ſerie di anni a maggior gloria ſua, e vantaggio della ſua Chieſa. Meſſico 14. di Aprile del 1649. Di Voſtra Eccellenza. Servo Andrea de Rada.

CAPITOLO V.

Lettera, che Monſignor Veſcovo di Angelopoli mandò in riſpoſta al Padre Provinciale Andrea de Rada.

M. R. P.

HO ricevuta la lettera di V. P. R. de' 14. Aprile reſponſiva ad altra mia, che le ſcriſſi a' 7. dello ſteſſo meſe, rimettendole il Breve di Sua Santità paſſato per il Conſeglio, in cui ſi decidono tutte le controverſie della ſua Religione con la mia Dignità, e lo rimiſi a V. P. R. con sì buoni ſentimenti, e con tanta piacevolezza e ſuavità, come da eſſo conſta; e per un fine tanto ſanto, come è di ſoddisfare a tante coſcienze amareggiate, ed eſtinguere il fuoco di tanti ſcandali, come quelli, che ſtanno in oggi ſpiritualmente incendiando queſta Chieſa dell'America, vedendoſi i pubblici ſcomunicati, irregolari, e ſoſpeſi, figli di una Religione sì ſanta, celebrar pubblicamente il ſanto Sacrificio della Meſſa; diſprezzate le cenſure, che ſon tutta la forza della Chieſa; ſnervando con ciò l' eccleſiaſtica diſciplina, ed aprendo la porta a' danni irreparabili, ed ereſie, che in altre Provincie ſi ſtan patendo per ſomiglianti eccеſſi.

2. E quando io con ſincerità Criſtiana, deſiderio, e affetto della vera pace, che conſiſte nella dovuta ſubordinazione, quale tutti dobbiamo avere a' Precetti Apoſtolici, ed alle Cedole Reali, che ſon concorſe in una ſteſſa ragione e dichiarazione di dar per nullo l' operato dalli nominati Conſervatori, e da quelli, che li protegettero, e che non potevono nominarſi, ne

vi fu caſo di poterſi nominare; e che non furono ingiurie alle PP. VV. nella mia Giuriſdizione l'uſar del diritto, che gli concede il Concilio in domandar la licenza di confeſſare, e predicare, e proibirgli, che confeſſino, quando ne le moſtrono, ne le hanno; e che validamente li potette ſcomunicare il mio Proviſore, e che ſon valide queſte cenſure, e nulle quelle, nel tempo che lo ſpirito di V. P. R. (che non dubito che deſideraſſe unirſi con Dio, come mi ſcrive nella ſua Lettera) aveva da diſporre di riportarſi con una ſanta umiltà a queſta Città, e con quelli, che han fomentato sì terribili diſcordie e ſcandali, de' quali è piena l' Europa, e ne piange l' America, riconoſcere ed obbedire le riſoluzioni dalla Sede Apoſtolica, acciochè io aſſolveſſi li ſcomunicati con li più ſoavi mezzi, che diſpone la legge, e reſtaſſe fiſſato queſto articolo e verità in queſte Provincie; le quali le PP. VV. con contrarie relazioni diſturbono negli animi della gioventù, e ſi tornaſſe ad operare con tutta concordia e pace nel ſervizio di noſtro Signore.

3. Ricevo da V. P. R. in riſpoſta di queſte lettere una ſua piena di amarezze, mortificandomi con eſſa in quaſi tutte le righe, facendomi sul principio una forte riprenſione, e dicendomi che diſturbo le Alleluja della Paſqua per aver rimeſſo il Breve della Santità d' Innocenzo X paſſato per il Conſeglio nelle ſue proprie mani, facendoglielo ſapere, perchè ſia obbedito; operando ciò con tutta modeſtia e ſincerità, nello ſteſſo tempo, che il Pontefice e Sua Maeſtà hanno uniformemente riſoluto per queſto fine la più gran cauſa, che ſiaſi data in queſti tempi. E quando ricevei il Breve con queſto avviſo, e ſtavo io per partire per Spagna con queſta flotta, dodici giorni prima di uſcire da queſta Città, tanto che non era giuſto, ne potevo differire la notificazione del Breve, per ſapere io quello che devo operare e chiedere, ed anche Sua Santità, e Sua Maeſtà, quello che devono ordinare, quando non ſono obbediti: e a tutto mi riſponde V. P. R. una lettera piena d' ingiurie e rimproveri.

4. Deſidero però ſapere in che ho offeſo V. P. R. rimettendo ſolamente in ſue mani il Breve di Sua Santità, che meriti tante

tante doglianze della ſua lettera? e qual fondamento abbia per mortificare, affligere, chi con tanto buon affetto le offeriſce li mezzi della ſua ſteſſa convenienza? Se il Breve Apoſtolico non ſi ha da notificare, perchè lo ſpedì il Pontefice? Perchè lo paſsò il Conſeglio? E con ſuo ordine Giovanni Diaz de la Calle ſuo Official maggiore, ſoggetto sì fedele e legale diede il tranſunto autentico del medeſimo? Vi è neſſun particolare, che non abbia diritto di far notificare la proviſione, che dichiari la giuſtizia, che gli compete? Perchè dunque non l' averà un Veſcovo di far notorio alle PP. VV. il Breve di Sua Santità, il quale gli da luce, e a noi altri, ed anche alla Chieſa univerſale in quello, che dobbiamo ora, e ſempre, e quì, e in tutte le parti operare?

5. Mi fa perciò la P. V. R. autore nella ſua lettera delli ſcandali, che han cauſato i ſuoi Religioſi, quando io ſoltanto li ho patiti: dice, che diſturbo la pubblica pace; eſclama, che non obbediſco al Re noſtro Signore, e con ragioni e diſcorſi contrarj fonda tutte le virtù nelli ſuoi, che mi hanno afflitto e perſeguitato, e ne dà l' intiera colpa a me, che il tutto ho patito e tollerato; Infama la pazienza, ed accredita la violenza e i torti.

6. Come mi han trattato li Religioſi di V. P. R. nelli Pulpiti, ed io ſon ſtato quieto per quattro anni compiti? Come colle ſatire, ed ho io diſſimulato? Quali conſpirazioni non hanno procurato da tutti li Tribunali del Regno contro me, e pure non ſi è viſto nelle mie azzioni altro che rivolgermi a Dio e ringraziarlo, ne colla mia penna far altro, che dar conto a' miei Superiori, perchè rimediaſſero; ricorſo, che Sua Santità, e Sua Maeſtà (che Dio proſperi) hanno approvato per la mia raſſegnazione, quando n' era debitrice la mia umiltà alla lor grandezza, per aver dichiarato tutto in mio favore, e contro le PP. VV.

7. Forſe le PP. VV. non mi hanno dichiarato pubblico ſcomunicato con Cedole impreſſe e fiſſate fino negli alberghi, Bettole ed Oſterie di queſta nuova Spagna?

8. Le PP. VV. non ſubornarono e ſollevarono molti de' miei

miei ſudditi ſpirituali, e li obbligarono a non obbedirmi, e pubblicare Sede vacante, vivendo il lor proprio Veſcovo? E riſpetto a quelli, che non vollero condeſcendervi, non ne hanno mortificati alcuni con carcerazioni, ed altri con eſilj; e ſuſcitando contro la mia Chieſa, Clero e Popolo una perſecuzione per le ſue circoſtanze, non inferiore alle grandi, ed antiche della Chieſa primitiva?

9. Le PP. VV. non ſollecitarono con pubblici cartelli, e Banditori, dove non erano neceſſarj, e per quello che non vi era neceſſità, mi pubblicaſſero, oltragiaſſero, ed infamaſſero per le ſtrade e piazze del Meſſico, ed in Angelopoli, qual pubblico aſſaſſino? correndo, e traſcorrendo il P. San' Michele ſuo Religioſo per il Meſſico, avanti le trombette con sfacciatagine incredibile, facendo queſta ſcandaloſa dimoſtrazione contro un Prelato, che mai li offeſe; e che lo era, ed attualmente è di queſta Santa Chieſa; ed era ſtato eletto della Metropolitana Chieſa del Meſſico, Viſitatore Generale del Regno, Decano del Conſiglio dell' Indie, e aveva governato queſte Provincie da Vicerè, Preſidente, e Capitan Generale, facendo molte finezze alle PP. VV.?

10. Quali lettere non hanno ſparſo per il Mondo contro di me? quali ſatire? quali contrarie relazioni non han pubblicato? dipingendomi per deforme, vizioſo, ambizioſo e crudele, ſolo perchè difendo la dote della mia Spoſa, conſiſtente nelle decime, e la Giuriſdizione della mia Mitra, e Paſtoral Miniſtero, e procuro la ſicurezza di coſcienza delle anime a me incaricate con la valida amminiſtrazione del Santo Sagramento della Penitenza, mezzo neceſſario per conſeguir l'eterna vita? quando le PP. VV. l' amminiſtravano ſenza titolo, ſenza giuriſdizione, ſenza privilegj, come conſta dalla dichiarazione della Sede Apoſtolica nel Breve che le ho rimeſſo; eſſendo per altro, che prima che la ingiuſta pretenzione delle PP. VV. eccitaſſe queſte controverſie, ed il mio zelo; ero io il Veſcovo più applaudito dalle ſue penne, Autori, e Religioſi, che viddero queſte Provincie?

11. Quando furono ſcomunicati da Monſignor Veſcovo de Honduras

Honduras mio Proviſore li Maeſtri di Grammatica, che teneva-no le PP. VV. nel Collegio dello Spirito Santo (del che V. P. R. ſi lamenta nella ſua lettera) non fu per altro, ſe non perchè imbevevano di maſſime venefiche i lor ſcolari, che erano mie pecorelle, e miei ſudditi, inaffiandone i lor cuori contro il lor proprio Padre Spirituale e Veſcovo, diſtribuendogli ſcritture e ſatire contro il medeſimo, e dicendogli, che il loro Paſtore era un ſcomunicato, come l' intitolarono le Paternità Voſtre nel Libello delle verità tanto ſcandaloſo, che lo ritirò il S. Tribunale della Inquiſizione, ed ha ſcandalizzato l'Italia, e la Spagna? Se con queſto latte velenoſo nutrivano quelli maeſtri di Grammatica le mie pecorelle, che gran coſa è, che io come lor Paſtore procuraſſi dargli il vero paſcolo e dottrina? Eſſendo che non gli conſegnai io a tal fine i miei figli ſpirituali, ne fidai alle PP. VV. la Chieſa, e la educazione della gioventù, ſe non perchè l' allevino molto umili alli Capi Spirituali della medeſima, che ſono li Veſcovi, quali devono riſpettare e riverire.

12. V. P. R. ſi lamenta, che io non abbia voluto ordinare alcuni de' ſuoi Scolari, i quali vengono alli loro ſtudj, è vero. Però l' ho fatto con quelli, che fecero quella infame maſcherata, che uſcì dal ſuo Collegio il giorno di S. Ignazio nell' anno 1647., nella quale in forma di ſtatua infamarono la dignità Veſcovile con sì deformi e abominevoli circoſtanze, che ſimili mai ſi ſono viſte nelle Provincie Cattoliche, e neppur nell' Eretiche, portando legato alla coda de' cavalli un Bacolo Paſtorale, e la Mitra alle ſtaffe; ed adulterando l'orazione Domenicale, e Salutazione Angelica, cantando infami verſetti contro la mia Perſona e dignità, ſpargendo mottetti ſatirici, e sì ſcandaloſi, nominandomi come eretico; e dicendo, che era ereſia formale il difendere il Santo Concilio di Trento con le parole ſeguenti in ſcritto, che con grande dolore leſſero e ritirarono li zelanti del ſervizio di Dio, ſupplicandolo che proteggeſſe la ſua Chieſa, con ferma ſperanza, che non l'aveva da abbandonare: *oggi con tutta libertà ſi oppone la Compagnia alla formale ereſia*.

13. Di modo che era ereſia il difendere io il ſanto Concilio

di Trento, e nelle PP. VV. perfezzione l'impugnarlo? Ereſia in me il proibirgli, che confeſſino ſenza giuriſdizione, e nelle PP. VV. perfezzione il confeſſare invalidamente ſenza quella? In me errore, invigilare al vantaggio delle anime incaricatemi, e nelle PP. VV. virtù eſporle all' ultima ruina?

14. Aggiungendo a queſta inſolenza il portare in giro per le ſtrade un Veſcovo nella medeſima maſcherata figurato in una ſtatua con tubercolo nella faccia: E per amore, che ha queſto Prelato alli miſterj della Naſcita di Gesù Criſto noſtro bene, ed avere e portar ſeco una Imagine di queſto Signore; un diſcepolo delle PP. VV. moſtrava al popolo con una mano l'Imagine benedettiſſima di Gesù, e nell'altra portava un oſceniſſimo iſtromento; e beffeggiando il Dottor Silverio de Pineda Sacerdote molto virtuoſo, ed il Dottor Giovanni Martinez Guiarro, Paroco della Cattedrale, eccleſiaſtico molto eſemplare; uno di loro, perchè con ordine mio ricorſe a Sua Santità, e l'altro a Sua Maeſtà; li portavano in forma di ſtatua maſcherati, uno rappreſentato colla gobba, e l'altro con altra indecenza avanzandoſi intanto un diſcepolo delle PP. VV. con un corno di bue, e dicendo ad alta voce al Popolo, che quello era il ſegno di un vero Criſtiano. Queſti, ed altri ſimili ſtudenti delle loro ſcuole ho laſciato io di ordinare, e per queſti motivi, perchè non devo fidare li ſagramenti a quelli, che ne fanno irriſione: *Neque decens eſt dare Sanctum canibus*. Ho ordinato però tutti quelli, che ſon ſtati virtuoſi diſcepoli di codeſta ſanta Religione, e così farò ſempre, ſenza che per queſto debba giuſtamente formarſi querela alcuna contro il Prelato, che opera con tale attenzione; ed avendo commeſſo e promoſſo le PP. VV. queſti ed altri maggiori eccеſſi, tutta la lettera di V. R. è piena di encomj e giuſtificazioni della loro ſantità, virtù, innocenza, e purità de' ſuoi Religioſi, non oſtante li più terribili e pubblici diſordini, che giammai ſi potevano ſoſpettare da Sacerdoti di tante obbligazioni.

15. Si lagna V. P. R. nella ſua lettera, che in queſta ſettimana ſanta di quarantanove proceſſioni una ſola non ne ſia paſſata per la ſua Chieſa, eſſendovi per altro paſſate tutte le altre: Deſidero ſapere, ſe la mia intenzione ſia ſtata proibirgli queſta conſolazione,

ſolazione, e perchè ne avevo d' aver laſciate tante, e privarli di una? Segno è dunque, che ebbi altro motivo di ordinare, che paſſaſſe per altra parte, e fu, che le Religioſe di S. Chiara, che ſon cento quaranta Monache in circa, con altre ducento e più ſerventi, racchiuſe in quel ſanto Moniſtero, mi fecero pregare con iſtanza, che eſſendo già più di quarant' anni, che non avevano potuto vedere quella proceſſione, la faceſſi paſſare di lì. Ordinai alli maggiordomi, che gli daſſero queſta conſolazione per queſt' anno, negl' anni però avvenire paſſaſſe ſempre per l' iſteſſi luoghi. Così fu fatto, e tutte le altre paſſarono, come ſempre per il Collegio delle PP. VV. Tanto forſe ha da eſſer ſenſibile, che anche da una coſa così innocente e lieve, come queſta, ne abbia da riſultare doglianza? E queſto eſpediente di conſolazione per quelle poverette, abbia da imputarſi a grave colpa per me, e tanti ſcandali, come oprarono i ſuoi Religioſi, e difende V. P. R. nella ſua lettera, attribuirſi ad innocenza e ſantità?

16. E chi dirà mai, che le povere Religioſe non hanno da avere alcun diritto di conſolarſi col vedere le pubbliche Proceſſioni, e loro una ſol volta, e le PP. VV. quaranta; e loro racchiuſe, quando le PP. VV. quì poſſono vederle in tutte le Parti, che gli piaccia? E che un Prelato non abbia facoltà in tal caſo di ordinare ciò, che convenga, e maggiormente quando queſte non erano Religioſe ſoggette alla ſua giuriſdizione, ma alli Religioſi di San Franceſco? Dal che ſi conoſce, che in ciò non ebbi alcuna particolare intenzione, ma ſolo di conſolare queſte ſpoſe di Criſto Signor noſtro, e che non operai per preeminenza, e attenzione delle mie Chieſe.

17. Imputa anche a colpa mia V. P. R. nella ſua lettera le ſante attenzioni del Venerabile Capitolo Eccleſiaſtico di queſta Santa Chieſa di non aver voluto concorrere a S. Ildefonſo, Collegio delle PP. VV. nel giorno della ſua feſta di queſt' anno 1649., quando erano ſoliti negl' altri d' intervenirvi: Così è, ed operarono Criſtianamente, ſenza avervi io alcuna parte, ma parermi molto giuſto, non ſolo per evitare l' occaſione di molti opprobj, che le PP. VV. ſogliono dire fin da' Pulpiti, conforme fece in quello della Cattedrale il P. Andrea di Valenza,

perchè non providdero del Canonicato il ſuo nipote ; ed il Padre Aguilar contro gl' Alcaldi ordinarj in queſto ſteſſo anno, perchè non furono eletti di lor ſoddisfazione : ma perchè le PP. VV. avevano pubblicamente ſeco li ſcomunicati , e gli permettevano celebrare il Santo Sacrificio della Meſſa ; ed eſſendo peccato mortale e graviſſimo converſar con loro in Sacris , e reſtando incorſi nelle cenſure quelli , che lo aveſſero fatto ; in queſto caſo oprò prudentemente il Capitolo , come compoſto di uomini tanto dotti , eſemplari , e timorati di Dio , che vollero più toſto evitare queſto ſcandalo , che concorrere a S. Ildefonſo , e poi doverne uſcire , ſe ivi foſſe comparſo il Padre Lobera , o qualunque altro delli ſcomunicati ; e perciò di queſto fatto non doveva imputarſene la colpa al Capitolo , ne a me , che deſideriamo ſalvarci , ma a chi aveſſe data occaſione di queſte rivoluzioni , dovendoſi evitare ; perchè non è preciſo , che tutti manchiamo in un iſteſſo dettaglio , ne ci inviluppiamo in una ſteſſa colpa , e tanto grave , come lo è il diſpregiare le cenſure eccleſiaſtiche , ed armi ſpirituali della Chieſa , che le PP. VV. ancorchè obbedienti , ſanti , e perfetti (come lo dice nella ſua lettera) oggi pubblicamente diſprezzano.

18. E la lagnanza , che V. P. R. fa , che la Confraternità degl' Indiani , e Meſtizi , quale le PP. VV. tenevano in una delle ſue Cappelle , ſi trasferì alla Chieſa di San Criſtoforo ſogetta alla mia Giuriſdizione , perchè la maggior parte di loro non vollero più ſtare , dove ſi trovavano , e perchè le PP. VV. l' obbligavano la maggior parte dell' anno a travagliare nelle loro aziende , e che ſi portarono via le loro ſuppellettili , e fra quelle un Immagine di Gesù Criſto noſtro Signore (avendo ciò fatto con tutta decenza) perchè era ſua , e ne avevano pagata la fattura col proprio lor denaro. Queſta lagnanza , Padre Provinciale , poteva farla la giurisdizione ordinaria contro le PP. VV. ; poichè come puol fondarſi una Confraternità ſenza la licenza dell'ordinario? Come ſenza ſtatuti fatti e diſpoſti da lui medeſimo ? E maggiormente quando ſi lamentavano li Parrochi , che alcune pecorelle di quella gregge non volevano riconoſcerli per paſtori ? Non era ragionevole , che ſe le PP. VV. volevano , che aveſſe

tal

tal licenza, ricorreſſero al Prelato acciò glie la daſſe ? Ricorſero giuridicamante i Confratri, e ſentenziò a ſuo favore il Proviſore ; le PP. VV. dovettero conoſcere la verità del decreto, poichè ſtiedero cheti, come dovevano : Dunque ſopra che va a cadere la lagnanza della lettera di V. P. R. ?

19. In quanto a quello ſoggiunge, che li miei Predicatori avevano ſparlato ne' Pulpiti contro il dovere di una Religione tanto ſanta, ora ſoltanto ciò ſento dire ; e ſe loro l' aveſſero fatto, ſarà ſtato con mio grandiſſimo diſpiacere, mentre non oſtante, che in ſei anni non ho patito altra coſa ; che ſatire ne' Pulpiti, e fuori, fatte da' figli di una Religione, che tanto amo, ed ho amato ; tali ingiurie non ſolo non mi hanno dato motivo di diſguſto ; ma a mio giudizio più toſto onorato, come che le patiſco per la difeſa del mio Paſtorale, e delle pecorelle a me commeſſe ; e le abbraccio con tutto il cuore ; perchè ſo quanto vaglino, ed approfittino l' anima mia : ciò non oſtante, ſolo perchè ſeppi, che un virtuoſo e dotto Sacerdote Curato di una delle Parrocchie di Angelopoli, quale il Padre Aguilar ne' pubblici ſermoni l' andava ferendo, fino ad arrivare a dire in Pulpito, che alcuni Curati di queſta Città erano figliuoli di Barbari, (come che queſto povero Sacerdote aſſicurò di avere avuto un tal Padre) lo avvertj, che ſopportaſſe pazientemente queſti aggravj, e non riſpondeſſe ne' ſuoi ſermoni, ma che taceſſe e meritaſſe ; ed avendo fatto li Religioſi di V. P. R. diverſe ſatire contro i Catedratici di S. Giovanni ; ed a tal ſegno eſſendo arrivata la temerità, che furono anche fiſſate alle porte del Collegio delli loro autori, ed uno de' devoti delle PP. VV. ſi avvanzò a difenderle ; chiamai li Catedratici, e gli Ordinaj con cenſure, che non riſpondeſſero ; ma che pazientaſſero per l' amore di Dio queſte ingiurie, perchè non vi ſarebbe ſtato rimedio, ed il Popolo ne ſarebbe rimaſto ſcandalizzato. E finalmente eſſendo ſtate viſte in Spagna, ed in Roma le ſcritture ſtampate dalle PP. VV., e preſentate in queſta cauſa, ſi è ben riconoſciuto quanto maggiore ſia ſtata la mia modeſtia in difender io la mia cauſa eſſendo Veſcovo, di quella, che hanno uſato le PP. VV. in difender la ſua, ancorchè Religioſi, non eſſen-

eſſendo meno un Veſcovo, che un Religioſo.

20. Si fa finalmente V. P. R. Avvocato della cauſa de' Prebendati delinquenti della mia Chieſa, i quali hanno ſpogliato il proprio Prelato della ſua Mitra e dignità; di quelli, che diſpreggiate le cenſure eccleſiaſtiche, ancorchè irregolari e ſoſpeſi ſtanno celebrando il Divin Sacrificio dell' Altare nelle Chieſe de'Collegj delle PP. VV. ed anche degli altri, che ſi avanzorono a dichiarar la Sede per vacante, vivente il proprio Veſcovo, e perciò ricevettero dalle PP. VV. molto denaro, come reſta provato nel proceſſo; come pure di quanti apertamente mi negarono l' obbedienza, contro il giuramento da loro fatto nell' ingreſſo delle loro prebende, e quando io entrai nella mia dignità; e di quelli finalmente, che nominarono Proviſore nel mio Veſcovado, ed altri Officiali, e diedero le licenze di predicare e confeſſare, eſſendo io ſuo legitimo Paſtore ancora in vita, ed avendo deputati tre Giudici Proviſori, (i quali in aſſenza mia foſſero ſurrogati), aprendo con ciò la porta a sì innumerabili ſacrilegj.

21. Queſti tali difende V. P. R., queſti chiama ſuoi divoti, queſti, che ſcoſſero da se il giogo della giuriſdizione eccleſiaſtica, quando ero ſtato nominato dal Pontefice colle ſue Bolle, e preſentato da Sua Maeſtà, che mi ſpedì le ſue eſſecutoriali, e mi preſtarono il giuramento, e viſſero ſotto la mia obbedienza ſett' anni; ed ancorchè intimati con editti non han voluto obbedire, ne quantunque citati riſpondere negl' atti proceſſali; e tuttavia V. P. R. difende una tal loro contumacia, e mi ſcrive, che io ſol tanto li perſeguito, perchè ſono devoti della Compagnia, e li ritiene pubblicamente ne'ſuoi Collegj, e li ſoſtenta, ed alimenta nella ſua caſa, e li difende ne' Tribunali, perchè non mi obbediſchino, quando doveva preſentarmeli umiliati e raſſegnati, acciò io gli perdonaſſi.

22. Come dunque, Padre Provinciale, V. P. R. uomo tanto dotto e ſpirituale, come mi hanno riferito, ed io credo, ha da eſſere Avvocato di una cauſa sì cattiva? Queſta è la pace pubblica, che profeſſano le PP. VV.? Queſta l' umiltà e modeſtia della ſua Religione e delli figliuoli, che tanto V. P. R. loda nella ſua lettera? Puol chiamarſi modeſtia ed umiltà quella, che

ſia

ſta inſinuando diſobbedienza e ribellione alli ſudditi verſo un Prelato? ſarà pace pubblica quella, che ſta fomentando la diſcordia, la guerra, e la diviſione?

23. Se io teneſſi in caſa mia quattro Religioſi della Compagnia di Gesù *habitu retento*, i quali giuraſſero, che non havevano da obbedire a V. P. R., ne tornare alla ſua, ed obbedirlo, ma a darle diſguſto, o che le faceſſero ſatire, e pubblici libelli, e glie li rimetteſſero in proprie mani; che direbbe V. P. R.?

24. Quante mai ſarebbero l' eſpreſſioni del diſpiacere e diſguſto, che pubblicamente ne eſaggerarebbe, ed i lamenti che giuſtamente ne farebbe? E pure le PP. VV. ritengono in caſa loro i Prebendati, che contro di me uſano tali portamenti, e ſono miei ſudditi, e ſtan dicendo e pubblicando, che hanno da continuare a ſervire le lor prebende, ed entrare con mio diſprezzo nella Chieſa, e non mi hanno da obbedire, eſſendo io loro Prelato: è queſta la pace pubblica, la ſantità, e perfezzione, che profeſſano le PP. VV.?

25. Ha da eſſer dunque lecito alle PP. VV. quel che non ſarebbe lecito a me? E tuttavia ho taciuto, ſofferto, e pazientato, ed ho ricevuto le ſatire, che li ſteſſi Prebendati mi hanno mandato in pubblici libelli, con pazienza ben diverſa da quella che la P. V. R. pondera ne' ſuoi Religioſi, quali fomentano e difendono queſte diſſobedienze tanto pregiudiciali alla Chieſa, di sì pernicioſo eſempio al Clero, ed anche al Popolo.

26. Ed io non intendo, come affermi V. P. R. in una clauſula intiera della ſua lettera, che le PP. VV. non ricorſero a Roma, perche la materia, come che ſagramentale, non lo richiedeva; quando veggo, che dalle PP. VV. erano già ſtate là rimeſſe tutte le ſcritture concernenti tale affare, colle quali ſi difeſero nella Congregazione, opponendoſi alle dichiarazioni, ſenza eſſer ſtate in quelle nominate, ſino a domandare, che gli foſſero comunicati gl' atti, e preſentare molte altre ſcritture, che non concernevano alla cauſa, e ſolo andavano a ferire e diſcreditare affettatamente la mia perſona, quale conoſce beniſſimo

Sua

Sua Santità, e sa il zelo, che mi muove a ſpianare, e vincere queſte difficoltà, come dichiara nel Breve.

27. Come le PP. VV. poſſon dire, che la materia non richiedeva il ricorſo alla Santa Sede, eſſendo ſagramentale, ed eccleſiaſtica, e di punti ſpirituali e ſagramentali; La dichiarazione de' quali immediatamente appartiene alla Sede Apoſtolica Romana, madre univerſale della Chieſa; oracolo della Fede, e Catedra dello Spirito Santo? Se materia di Giudici Eccleſiaſtici, che ſono i Veſcovi e Conſervatori, e di cenſure, e del ſuo valore, che ſono le arme della Chieſa; e della giuriſdizione nel Foro Penitenziale, che ſono le oſſe della medeſima, ed uno delli ſette Sagramenti; e tutti gli altri punti, che quì ſi ſon diſputati, non richiedono la deciſione del Pontefice Romano; perchè dunque formò Gesù Criſto Sig. noſtro la di lui gran dignità? Perchè lo fece Capo della Chieſa ſua? Paſtore delli Paſtori e Pecorelle? e ſuo Vicario univerſale per tutto il Mondo? E perciò non intendo, come V. P. R. può ſcrivere una tal coſa, e molto meno ciò, che ſiegue, che più evidentemente è peggiore, ed è, che dopo eſſer paſſato il Breve dal Conſeglio di Governo, nè ſta pendente tela giudiziale nello ſteſſo Tribunale per eſſer ſuo Giudice competente? Io non so come vi ſia penna Cattolica, che ardiſca ſcrivere queſte parole!

28. Puol mai darſi giudice ſpirituale ſuperiore alla Sede Apoſtolica? E forſe giudice competente il Re noſtro Signore ſopra i Brevi del Sommo Pontefice? Poſſono i ſuoi Conſiglieri farne giudizio? Ha preteſo giammai, o pure imaginato il Re noſtro Signore Cattoliciſſimo, colonna della Fede, ed il ſuo dottiſſimo Conſeglio, di riconoſcere e determinare in giudizio le riſoluzioni della Santa Sede? La cenſura infallibile, della quale in materie di Fede, Sacramentali, eccleſiaſtiche, e ſpirituali, com' è queſta, è eſente da ogni umano potere; eſſendo la giuriſdizione Apoſtolica ſuperiore a tutte le altre, ſian Eccleſiaſtiche, o Reali? Si da forſe ricorſo giudiziale dalla Santa Sede a qualunque altro Tribunale nel mondo? E le chiavi di San Pietro le prende forſe altra mano con ſuprema autorità, che quella del ſuo Succeſſore, il Pontefice Romano per aprire e ſerrare le porte, che Dio ſol tanto

fidò

fidò a quella ſuprema Sede ?

29. Una penna così dotta , ed un uomo tanto ſpirituale ha da ſcrivere propoſizioni sì pericoloſe, come ſono, che per una cauſa ſagramentale, non era neceſſario farne ricorſo alla Sede Apoſtolica, e che ſopra il Breve d' Innocenzo X. ne ſta tuttavia pendente tela giudiciaria nel Conſeglio ? Che tela mai è queſta, che le PP. VV. ſtan teſſendo ? colla quale ſi rompe la tonica inconſutile di Gesù Criſto noſtro bene , e ſi limita la potestà al ſuo Vicario ?

30. V. P. R. ha da dire , che queſto ſapientiſſimo Senato è giudice competente per giudicare le cauſe ſagrementali ? Io ſono venti anni che ne ſono Conſigliere , e queſta è la prima propoſizione, che ſento di tal qualità ; ne ho inteſo , che vi ſia ſtato giammai alcuno , che abbia fatto sì grande offeſa alli due maggiori Capi del Mondo , cioè il Sommo Pontefice ed il Re Cattolico, come è il dire, che Sua Maeſtà riconoſce giudicialmente le riſoluzioni di Sua Santità : offeſa dico , e graviſſima all' uno e l'altro Capo, poichè all' uno, che è il Pontefice, gli toglie Voſtra P. R. la dignità, con ſoggettarla all'altro ; e al Re noſtro Signore la Religione, con farlo ſuperiore al Pontefice ; alla Santità d' Innocenzo X. gli toglie l' eſſer Vicario di Criſto, e al Re noſtro Signore l' eſſer Cattolico , e la maggiore e miglior pecorella del ſuo gregge ; perchè il Re, che riconoſce in tela giudiciaria punti ſpirituali , ſopra e contro la cognizione e deciſione del Sommo Pontefice , non è Cattolico ; ed il Pontefice ſoggetto alla giuriſdizione temporale delli Re nelle materie ſpirituali non è Pontefice . Oſſervino le PP. VV. a quali conſeguenze e precipizj vada traſportandole la reſiſtenza, che fanno al Breve di Sua Santità, ed alle Cedole del Re noſtro Signore ; oltre l'eſſer falſa la relazione, che ſtia pendente in giudizio il Breve, il quale originalmente fu paſſato dal Conſeglio del governo, e queſta verità appariſce dall' atteſtato di Giovanni Diaz de la Calle official maggiore di detto Tribunale.

31. E giudicano le PP. VV. di far finezza al Re noſtro Signore ed al Conſeglio con dare ad intendere , che gli competa l'autorità di decidere i punti ſagramentali, e che non ſia neceſ-

ſario perciò di ricorrere al Pontefice ? *abſit*, che ad un tal progetto acconſenta il noſtro Cattolichiſſimo Monarca, e quel dottiſſimo Senato, la Religion del quale conoſco io più profondamente, che le PP. VV.

32. Al Pontefice Romano ſpetta il decidere li punti ſpirituali, ed al Conſeglio ed a Sua Maeſtà difendere le dilui deciſioni: il preſentarle nel Conſeglio, non è per altro fine, che per difenderle e dargli eſſecuzione; e vedere ſe dalle parti ſianſi conſeguite con falſa narrativa alcune lettere, che pregiudichino al Patronato, o alla Corona Reale; ed in tal caſo ſupplicarè, per moderarle, Sua Beatitudine, l'intenzione della quale è ſempre di non moſtrarſi poco favorevole alla Colonna della Chieſa, ne pregiudicare a' diritti, che le competeno; e quella del Re noſtro Signore riconoſcere li Brevi, acciò ſia obbedita la Sede Apoſtolica ne' ſuoi Regni.

33. Sarà forſe contro il Real Patronato o ben pubblico dell' Indie, che l'anime ſiano governate da Giudici legitimi e ſecuri nel Foro penitenziale, dal che dipende la loro eterna ſalvazione? e che le Paternità VV. non le confeſſino con privilegj revocati o nulli o vero ideali; ch' è quanto riſolve queſto Breve? Non conviene forſe al Real Patronato, e a Sua Maeſtà e alli Signori del Conſeglio aſſicurare la ſalvazione delle anime, che coſtarono a Gesù Criſto l'effuſione di tutto il ſuo Sangue, e la Chieſa Romana l'ha raccomandate alla Corona di Spagna ed a' ſuoi Conſiglieri dell' Indie, a qual effetto hanno ſpedite tante e sì premuroſe Cedole, coadjuvando il ſanto Concilio di Trento, e ſagri Canoni?

34. Coſa tanto lieve è confeſſare le PP. VV. cinquanta mila anime, o con privilegj revocati o ſenza? Quando mancando la giuriſdizione manca l'aſſoluzione, ſecondo il ſanto Concilio di Trento, che eſclama: *Si quis dixerit Sacramentum Poenitentiae non eſſe actum judicialem, anathema ſit*. Maledetto ſia da Dio chi dirà, che il Sagramento della Penitenza non è atto giudiciale. E' giudiciale? Dunque il Confeſſore ha biſogno di giuriſdizione per aſſolvere il penitente. Queſta giuriſdizione o ha da eſſere immediatamente conceſſa dal Pontefice, o pure dal Veſco-

vo

vo nella ſua Dioceſi. La prima: che preteſero le PP. VV. per privilegj, ſenza quella del Veſcovo, dichiara il Pontefice, che non l'hanno, ne poterono ſervirſene ſenza licenza di ciaſchedun Prelato nelle loro Dioceſi. La ſeconda; la ricuſano le PP. VV. e neppure vogliono riceverla, ancorchè ne ſiano pregati.

35. Deſidero ſapere con qual giuriſdizione ſono ſtate governate dalle PP. VV. queſt' anime per più di ſettant' anni? Con qual poteſtà ſon ſtate aſſolute? Quelli, che non vennero contriti, ma attriti a ricevere il Sagramento, non eſſendo validamente aſſoluti per difetto di giuriſdizione, come ſaranno rimaſti? E ciò pratticato per tanto tempo e in tante parti di queſto nuovo Mondo, ed anche nel vecchio? Le confeſſioni fatte con un Confeſſore ſenza giuriſdizione, devono reiterarſi? Certo è che sì. In qual confuſione dunque han poſto le PP. VV. i viventi, e in qual riſchio i defonti? Forſe queſto ſantiſſimo e dottiſſimo Breve della Sede Apoſtolica non apre gl' occhi alla Chieſa nell'uno e l'altro Mondo? ed ammoniſce tutti noi Prelati, che con attenzione invigiliamo a chi confidiamo le anime a noi incaricate nel più importante, che è il Foro penitenziale? Se al Giudice, che abbia giuriſdizione o pur ne ſia ſenza. E poſſibile, che per una cauſa di cento ducati ſi cerchi un giudice legitimo e con giuriſdizione, e per una eterna, dubioſo, o ſenza quella?

36. Baſterà, che le PP. VV. dichino, come da pertutto lo dicono apertamente alle genti ſemplici, che ſon uomini dotti, e giacchè lo fanno, lo poſſono fare? Ed altre ſimili leggeriſſime ragioni? Chi avrà diritto di aſſolvere un penitente, l'ignorante con Giuriſdizione, o l'altro ſenza? Sarebbe molto meglio ſaper meno, e uniformarſi più con umiltà alle regole della Chieſa, e piegare il capo al ſanto Concilio di Trento ed alle Coſtituzioni Apoſtoliche, e non entrare temerariamente in materia tanto grave e tanto pericoloſa con giuriſdizione non ſolo dubbioſa, ma nulla, ed aver poſto in confuſione e pericolo, e ancor in ruina tante anime.

37. E con tutto ciò in punti tanto gravi e deciſi sì chiaramente dall'Oracolo della fede Innocenzo X., non ſi rendono al Breve le PP. VV., e perſidiano in voce e in ſcritto, che hanno

Privilegj, dopo aver dichiarato il contrario la S. Sede, che è quella, da cui li poſſono ottenere; e diſprezza V. P. R. riportarſi e trattenerſi in queſta Città, e dare eſecuzione a quello, che ordinano il Sommo Pontefice nelle ſue Lettere Apoſtoliche, ed il Re noſtro Signore (che Dio conſervi) nelle ſue Cedole; anzi riſpoſe (pregandola da mia parte il Dottor Nicola Gomez, mio Giudice delle cauſe pie) che faceva più conto di conſolare un de' ſuoi ſudditi, che dar luogo a queſto Breve, nel quale conſiſte il rimedio dei miei ſudditi. Ne ciò mi reca meraviglia, perchè non duole tanto a V. P. R., nè alla ſua Religione la perdita delle anime a me incaricate (quando ſopra tal punto ſi diſputò, come ſi è veduto) quanto a me, che ne devo render ſtretto conto.

38. E perciò, Padre Provinciale, niente importa al Re noſtro Signore, (quando anche competeſſe al ſuo Conſeglio la cognizione giudiciale delli Brevi Apoſtolici) che paſſi il Breve, nel quale ſi aſſicura la ſalvazione delle anime raccomandate al Conſeglio, e ſi legittima la ſua valida amminiſtrazione, ſi dichiara non avere avuto le PP. VV. giuriſdizione independente dagl' Ordinarj in ciaſcheduna Dioceſi per confeſſare, e giudicare nel Foro penitenziale i penitenti; e finalmente s' illuminano gl' uni e gl' altri, perchè reſtino queſti avvertiti, e cerchino il lor rimedio; e quelli diſingannati, pianghino il lor male. Anzi importa al Conſeglio, a Sua Maeſtà, e a' ſuoi Signori, che ſi aſſicuri la ſalvazione d' innumerabili anime, e ſcarichi la ſua, di modo che ſiano validamente confeſſate, e con giuriſdizione; e ſi riconoſca la dignità Veſcovile, e ſi dichiari la nullità di sì eſecrabili eccеſſi, come ſon quelli, che ho riferiti.

39. Non eſſendo, come non è, giuſto e ragionevole, che un Breve ſpedito dal Sommo Pontefice in beneficio delli vaſſalli del Cattolico Re delle Spagne, paſſato dal ſuo real Conſeglio, ſi laſci di eſſeguire ſoltanto per la reputazione delle PP. VV., e ſuoi Religioſi in difendere, che non è ſtata vinta la ſua Religione in una cauſa in cui avevano piuttoſto da cercare la verità, che la vittoria; perchè ſe Sua Santità aveſſe determinato in favore delle Paternità VV. e contro la mia dignità, mi ſarei ſubito portato alla lor Caſa a chiedergliene l' aſſoluzione, poichè in materie sì gravi

vi non dobbiamo noi eccleſiaſtici diſputare l'opinione, ma la ſicurezza della coſcienza e bene delle noſtre anime, e di quelle a noi incaricate; ed accertare di ſapere, e penetrare la luce della Sede Apoſtolica, e riceverne con venerazione, ed umiltà le ſue determinazioni, e decreti; e facendo V. P. R. tutto l' oppoſto, e intentando di ſuſcitare, e riprincipiare un cauſa dopo eſſer ſtata già deciſa; non so con qual dettaglio in tutta la ſua lettera m'incolpa, che non obbediſco a Sua Maeſtà, quando Sua Maeſtà ordina lo ſteſſo, che il Pontefice Romano, al quale non obbediſcono le PP. VV., impugnando al Breve, e alle Cedole.

40. Perchè ſe V. P. R. pondera tanto, che la ſua ſanta Religione profeſſa (come è giuſto, e lo credo) obbedienza alla S. Sede; come non applica a se, nel caſo di sì manifeſta reſiſtenza alla medeſima, il teſto di S. Gregorio, ſucceſſor di S. Pietro, e anteceſſore del Sommo Pontefice Innocenzo X., che Voſtra P. R. in altro propoſito applica contro di me, dove dice: *Probatio dilectationis, ideſt obedientiae, exhibitio eſt operis*?

41. Se la P. V. R. obbediſce, come dice alla S. Sede, in eſſo Breve ha preſente la Santa Sede, perchè non l' obbediſce? Se dice che non ſono ſtati inteſi in Roma, e il Pontefice dice, che li ha inteſi; perchè non crede al Pontefice? E come deduce una sì lieve conſeguenza, per credere, che il Pontefice non terminò di decidere la cauſa, che io l'eſpongo deciſa nello ſteſſo Breve nelle ſue mani, da ciò, che delli due Sacerdoti da me mandati ad ſacra limina viſitanda, ne ſia rimaſto uno in quell' Apoſtolica Corte, quando l' altro ritornò ſpedito già il Breve? Come ſe non vi foſſe nel Mondo altra cauſa, acciò uno ne rimaneſſe, ſe non quella, che V. P. R. ſi va ideando, quando fu riſpedito e tornò l'altro col Breve.

42. Se nella ſua lettera V. P. R. dice e nomina molto Reverendi Conſervatori li Religioſi da me ſcomunicati, e quali il Pontefice ha ſentenziato, che non potevano eſſer Conſervatori: è conveniente, che un Cattolico dia il titolo di Reverendi Conſervatori; e molto Reverendi a quelli, che il Pontefice ſentenzia, eſſer nulli ed invalidi Conſervatori? Dov' è l' obbedienza alla Santa Seda, e l' umiltà a' ſuoi Apoſtolici decreti? Che prima

di

di riceverne noi Criſtiani la luce, viviamo nelle tenebre; paſſi, e ſia tollerabile; dopo però averla ricevuta, vivere in tale cecità, e chiuder gl'occhi alla ſua chiarezza; non è chiuderli alla chiarezza di quel Signore, che dice di ſe medeſimo, *ego ſum lux Mundi*? Dunque come, dicendo ed operando in tal guiſa le Paternità VV., obbediſcono al Pontefice?

43. Se le PP. VV. affermano, che oggi poſſono celebrar la Meſſa il Padre Pietro de Velaſco ſcomunicato, e li PP. Girolamo de Lovera, e Alonſo Muñoz anatematizati, e gl'altri compagni, ed anche i miei Prebendati dichiarati tali dal mio Proviſore, e li ajutano alla Meſſa nelle loro Chieſe, e gli dan ricetto nella lor Sacreſtia; ed il Pontefice definiſce nel Breve, che potette ſcomunicarli il mio Proviſore, e che furono valide e giuſte le ſue cenſure; perchè non ſi umilia e arrende al Pontefice? il Sommo Pontefice determina una coſa, V. P. R. diametralmente la contradice: a chi abbiamo da ſtare, a V. P. R., o al Sommo Pontefice?

44. Il Vicario di Criſto dice, che non potevano nominarſi i Conſervatori, le PP VV. affermano, che da Sua Santità avean da eſſer veduti gl'atti delli Conſervatori, quali il Pontefice ſentenzia, che non potevano nominarſi. Che atti, che Conſervatori ſon queſti, P. Provinciale, che il Pontefice condanna, e V. P. R. difende? Il Papa li qualifica per nulli, e V. P. R. per Reverendi? Di queſti due tanto oppoſti e differenti Capi e difinizioni, a chi ho da credere? Mi perdonino le PP. VV., che io voglio credere, vivere e morire raſſegnato in tutto alla Sede Apoſtolica, e a piè di quella pietra, che è Pietro, ſopra la quale fondò la ſua Chieſa quella Pietra, ch'è Criſto, *Petra autem erat Chriſtus*.

45. Se le PP. VV. dicono, che queſto Breve non è paſſato dal Conſeglio, e la fede pubblica originale di Giovanni Diaz de la Calle Miniſtro ed Official Maggiore del medeſimo tanto legale, dice e certifica, che l'abbia paſſato, e V. P. R. lo ha tenuto in ſue mani e lo ha veduto paſſato dal Governo di queſta nuova Spagna, ancorchè non foſſe neceſſario per il Foro interiore; a chi abbiamo da credere? Alla fede del Segretario, o alla ſemplice relazione, e non molto ſemplice delle PP. VV. che dicono, che non è paſſato? Dov'è dunque l'obbedienza

bedienza affettata dalle PP. VV. nella ſua lettera al Re e al Papa, e l'accuſa tanto veemente, colla quale in quelle mi fanno inobbediente al Re noſtro Signore, quando Sua Maeſtà mi ordina quello che io opero, ed il ſuo Conſeglio mi rimette il Breve, acciò lo eſeguiſca, e me ne da l'atteſtato, oltre avere inteſo tutte le contradizioni, orrezzioni e ſurrezzioni ideate dalle PP. VV.?

46. Il Re noſtro Signore dice nella Cedola de' 25. di Gennaro del 1648. e il Pontefice nel Breve de' 14. di Maggio dello ſteſſo anno, che non ſi potevano nominar Conſervatori: io dico lo ſteſſo, perchè lo diſſero il Re ed il Pontefice: e Voſtra P. R. diametralmente aſſeriſce il contrario, e difende li Conſervatori ideali nella ſua lettera, e tiene per validi i loro atti e per reverendo il loro giudizio. Chi dunque obbediſce al Pontefice e al Re, quello che ſi uniforma alli ſuoi decreti, e li acclama, o quello che li ripugna e riclama?

47. E' veriſimile, e puol difenderſi, che V. P. R. obbediſca, quando è certo, che ripugna e impugna le riſoluzioni di Sua Santità, e pretende che ſia valido quanto han dichiarato per nullo il Pontefice ed il Re? E che io ſono inobbediente e diſturbo le coſe, perchè chiedo alle PP. VV. che ſiano aſſoluti li ſcomunicati, e li prego per l'aſſoluzione, quale mi ha incaricato e inſinuato di dargli il Re noſtro Signore? Non intendo come ſi qualifichino le azzioni di Voſtra P. R. con una cenſura contraria a ſe ſteſſo; e temo non incorra, ſe in tal modo diſcorre, nella certa ed infallibile del noſtro Redentore, quando l'obbligarono ſimili qualificazioni a dire con vivo ſentimento, *væ, qui dicitis bonum malum, & malum bonum.*

48. Finalmente, Padre Provinciale, il Re ed il Pontefice, ciaſcuno in quanto può competergli, hanno determinato queſta cauſa: a chi dunque dobbiamo appellare? perchè il Pontefice rappreſenta Dio nello ſpirituale, il Re lo ſteſſo Signore nel temporale: Poſſono le PP. VV. eſimerſi da queſte due Giurisdizioni temporale e ſpirituale di Dio, il Papa e il Re?

49. Oltre il dire Sua Maeſtà (che Dio guardi) e il ſuo Conſeglio, come interprete e difenſore della Chieſa, che non

vi

vi fu caſo di nominare i Conſervatori ; e Sua Santità come Giudice legitimo delle controverſie Eccleſiaſtiche , lo ſteſſo ; eſſendo queſto il punto principale della cauſa , dal quale deriva la nullità o validità delle cenſure : Chi fa ſimil diſcorſo , e comanda ſopra queſta Giurisdizione ? *In immenſum* (dice Caſſiodoro in una delle ſue lettere) *trahi non decet finita litigia , quæ enim dabitur diſcordantibus pax , ſi nec legitimis ſententiis acquieſcitur ?* Quando ha da oſſervarſi l' obbedienza per umiliarſi al precetto ? E con tutto ciò tutta la lettera di V. P. R. è piena di ponderazioni , che il Re vuole il contrario di quello ha comandato , e le PP. VV. vanno ſempre appellando dal Re al Papa , dal Papa al Re ; ed ora hanno preſentato una petizione nel mio Tribunale , appellando in queſto caſo al Metropolitano, come ſe queſto foſſe Superiore al Papa ed al Re .

50. Io deſidero ſapere , quando mai il Re noſtro Signore ha ſcritto , che io acconſenta ; ed o V. P. R. o verun altro , che ſi diſprezzino le cenſure Eccleſiaſtiche ? Che dichino Meſſa li pubblici ſcomunicati ? Che reſtino impuniti li delitti ? Il Re noſtro Signore mi ha ſcritto , che uſi del mio diritto , e che le PP. VV. ſiano aſſolute , e io governi Criſtianamente la mia Chieſa ; che ſcarichi la ſua Real coſcienza e la mia , e quella delle mie pecorelle : che attendi alla ſalvazione di queſt' anime; che le coltivi e cuſtodiſca in grazia e amor di Dio , nel che conſiſte la pace della Chieſa; e che non ſtimi per pace il laſciar che ſi perdino e ſiano invalidamente amminiſtrate , perchè Sua Maeſtà come Re tanto Cattolico , ordina lo ſteſſo , che Gesù Criſto noſtro bene , ed è , che il buon Paſtore ponga la vita per le ſue pecorelle : *Bonus Paſtor ponit animam ſuam pro ovibus ſuis ;* e quando diſſe : *Pacem relinquo vobis , pacem meam dò vobis:* Soggiunſe *non quomodo Mundus dat , ego dò vobis :* Pace di Dio ci raccomanda , e non pace del Mondo contro Dio.

51. Perchè non è (come V. P. R. inſinua nella ſua lettera) pace lo ſtar ſprezzando il Foro Eccleſiaſtico , e fomentare la ribellione de' ſudditi ; il non obbedire alle Cedole , il non dare eſecuzione alli Apoſtolici decreti , il divertirſi liberamente i delinquenti , ed il celebrarſi la Meſſa dagl' anatematizati , e non

dar

dar ſoddisfazione a' pubblici aggravj della Mitra : tutti incovenienti , che ſi ſarebbero evitati con una umile raſſegnazione di chiedere le PP.VV. l'aſſoluziane per li compreſi , perlocchè io inſiſtevo a V. P. R. nella mia lettera , ed in queſto modo ſi ſanavano tante piaghe , e ſi toglievano tanti ſcandali , e ſi quietavano tante coſcienze .

52. V. P. R. che è tanto dotto , mi ha da accuſare ed imputare nella ſua lettera che io ſturbo la pace della Chieſa , perchè le faccio notificare il Breve e ſentenza della Santità d' Innocezzo X. ? quando tutta la ſua provvidenza conſiſte in togliere queſti ſcandali , ed eſtinguere queſto ſciſma , e arrenderſi a queſti Decreti ? Come non conſiderano le PP. VV. quel che diſſe Dio per bocca di Geremia : *Pax pax & non erat pax ?* Quel che diſſe per la bocca di Davidde quando tanto ſi rattriſtò per la pace delli ſcandali che fu obbligato a prorompere in queſte parole : *Zelavi ſuper iniquos pacem peccatorum videns* . E la limitazione , che aggiunſe noſtro Signore Gesù Criſto , quando laſciò , come per teſtamento la pace agl' Apoſtoli , dicendogli che gli raccomandava la pace di Dio , non però del Mondo ? .

53. La pace della Chieſa , Padre Provinciale , non conſiſte in altro , ſe non che li Prelati ſiano riſpettati , li Religioſi amati e favoriti , le regole eccleſiaſtiche venerate , e la Sede Apoſtolica riverita ed obbedita , e li Re noſtri Signori amati e ſerviti . Tutto il contrario ſi prattica in Olanda ed in molte altre Provincie del Settentrione , e vivono con una inconcuſſa e dannoſa pace , la quale è abborrita da Dio .

54. Per il che V. P. R. mi dia licenza a non tener per pace quello che tanto pondera nella ſua lettera ; perchè queſta che copre e coloriſce gli eccеſſi , difende le colpe , diſprezza le cenſure eccleſiaſtiche , alimenta li delitti , è una guerra interiore e ſpirituale , tutti abuſi contro li quali armò Dio gli Apoſtoli e li Veſcovi , quando gli diſſe : *non veni pacem mittere , ſed gladium* . In tal caſo la diſcordia è ſanta quando da quella ſi bandiſce il male , e ſi ſtabiliſce il bene ; perchè da queſta guerra eſteriore a cui ſon ſoggette le materie eccleſiaſtiche , riſulta comunemente la vera pace ; conſiſtente nella dichiarazione degli arti-

 ticoli ,

ticoli, e nell' aprirſi, e purgarſi li canali della Fede, quando l' umana fragilità li ſerra; e ſtabilirſi, e fondarſi più li precetti Eccleſiaſtici. Finalmente dall' amarezza, e diſſapore della diſcordia riſulta la dolcezza e ſuavità, ed eternità della pace.

55. Queſta era, Padre mio, che io con tutta efficacia inſinuavo alle PP. VV. in una mia lettera, tanto ſoave, come quella, che le ſcriſſi, invitandole con quella; e queſta è quella, che il Pontefice vuole; e queſta quella che eſorta il Re noſtro Signore, il quale ha eſpreſſamente dichiarato e ſcritto alle PP. VV., che le ſon parſi molto ſcandaloſi li mezzi, che hanno uſati in queſte materie, che è, lo ſteſſo, che dirgli, che ſi emendino, che purghino le lor coſcienze, che riſpettino la Sede Apoſtolica, che oſſervino le dilei Bolle, e le Cedole Reali, che conſiderino l' amore, col quale le chiamo, e non oſtante tanti aggravj le ſto pregando per dargli l' aſſoluzione.

56. Senza che la mia intenzione ſia contraſtare colle PP. VV. ſopra i punti già deciſi nel Conſeglio, e in Roma, ſe non preſentargli il Breve di Sua Santità, acciò l'obblighi la ſua riſoluzione, ed uſare io poi del diritto, che convenga alla mia dignità, ed alla Apoſtolica Romana, e all' obbedienza e venerazione, che ſi deve al Re, e alle ſue Cedole, che ſto difendendo, e le Paternità VV. impugnando; perchè io qui ben vedo, che ſe V. P. R. (che pare aveva da entrare diſimpegnato a difendere il paſſo, *malae Cauſae pejus Patrocinium*) difende tutto l' operato contro un Breve di Sua Santità, che ho meſſo nelle ſue mani, ſentenziato, ottenuto, e ſpedito dal Vicario di Gesù Criſto, *in eadem cauſa*, *inter eaſdem partes*, *ſuper eadem re*, *de eodem jure*: non ha da eſſer, ne vi è rimedio alcuno, ſe non che Sua Maeſtà, e Sua Santità vedino, e meditino in qual modo ſi han da diſporre li precetti delli ſupremi Capi del Mondo, Papa, e Re, acciò abbian più forza, che la reſiſtenza e potere di V. P. R.

57. Fratanto lo ſtimolo della coſcienza ſtarà eſclamando per la mia giuriſdizione ne' cuori di quelli, che diſprezzano le armi della Chieſa; perchè quantunque ſi rompa la canna del peſcatore, tuttavia il peſce ſe ne va coll' amo; e con ſegreti impulſi ſtarà reclamando la ragione nelle anime, che reſiſtono alli decreti Apo-

Apoſtolici ed ordini reali, e ancorchè ſcomunicati celebrano il Divin Sacrificio dell' Altare; ed io nello ſteſſo tempo implorando da Dio miſericordia e pietà per quelli, che l' offendono, e perdonando anche di vivo cuore (non oſtante queſta riſpoſta, che ſolo riguarda la ragion della cauſa) le improprietà della lettera di V. P. R. reſponſiva ad altra mia, che le ſcriſſi con parole e motivi di tanta modeſtia, e con una criſtiana fiducia, che non la ſcrivevo a perſona impegnata nelle coſe paſſate, più degne di eſſer piante dalle PP. VV., e terminarſi con umili raſſegnazioni, ed obbedienza di V. P. R. a Sua Santità, e a Sua Maeſtà, che di difenderſi con tanta ſuperiorità nello ſtile contro un Prelato, che quantunque è inferiore nella perſona, nella virtù, e qualità, è con tutto ciò ſuperiore nella dignità, e nella ragione.

58. Ne finalmente è giuſto, che laſci di ſoddisfare alla più che irreligioſa ingiuria, e affatto aliena da una penna criſtiana, nella quale dice V. P. R. che so io, e lo ſanno molti, perchè mi ritirai nelle montagne; quando al Mondo furono tanto noti li motivi del mio zelo, e gl'impulſi di sì manifeſta perſecuzione e violenza, come quella, che le PP. VV. introduſſero e concitarono in queſti Regni, non ſolamente per rovinare la mia perſona e dignità, ma anche la pace pubblica, e ſua ſicurezza, pubblicando i ſuoi Religioſi, che meno importava, che ſi perdeſſe la nuova Spagna, che la reputazione della Compagnia, perchè in ciò fondano le PP. VV. il credito, dove le altre Religioni più antiche, nella umiltà e nel riſpetto alli Prelati.

59. Mi dichino le PP. VV. perchè mi avevo io da ritirare nelle montagne? ſe non perchè trovavo io colà meno feroci le fiere, che quelli, i quali, facendo neſſun conto del ſanto Concilio di Trento, oltraggiavano i Sacerdoti: bandivano i Prebendati: ſcomunicavano i Veſcovi, e li ſpogliavano delle loro Chieſe: E trattavano di ferire, ed abbattere il Paſtore, per conſumarne la greggia: la quale ſeguendo il ſuo Prelato, e diſpiacendogli le ingiurie, colle quali oltraggiavano la ſua perſona, e dignità, ſtava naturalmente eſpoſta, e in procinto di perderſi per lui.

60. Perchè mi avevo io da ritirare, ſe non per non eſſere tanto ſanguinario, come li Religioſi della PP. VV., quali marciavano

con armi, e archebugi per le ſtrade, e congregarono nella lor Caſa gran numero di facinoroſi per eſpugnare il mio Palazzo Veſcovile, fidati più nella mia pazienza, che nella lor forza?

61. Perchè avevo io da ritirarmi nelle montagne, ſe non perchè non ſuccedeſſero in Angelopoli le diſgrazie, che avvennero nel Meſſico in tempo del Signor Don Giovanni de la Serna? non eſſendovi allora, come al preſente, diſpoſizioni tanto ardenti per accendere un tal fuoco?

62. Perchè avevo io da ritirarmi, quando difendo il Concilio, ſe non perchè non ſi predino quelli, che lo ſtanno diſprezzando? Aſſentandomi egualmente, non ſolo perchè le PP. VV. non andaſſero a perire per le mani del popolo irritato, ma anche perchè non macchiaſſero le ſue col ſangue di un Veſcovo conſagrato?

63. Perchè fuggì Gesù Criſto in Nazareth, quando intentavano di precipitarlo, ſe non perchè non ſi precipitaſſero gl'uomini col precipitar la ſua innocenza?

64. Perchè fuggì Giacob dal avaro Eſaù ſuo fratello, che gl' invidiò la benedizione, che Iddio deſtinò al ſecondo; ſe non per far minori li delitti del primo?

65. Perchè fuggì David da Saul, ſe non perchè non diveniſſero più ſanguinoſe le diſgrazie d' Iſraele?

66. Perchè fuggîrono San Pietro, e San Paolo, ſe non per preſervare la loro ragione, e giuſtizia al tempo opportuno di poterla difendere, e propagare?

67. Perchè fuggirono S. Atanaſio, e S. Tommaſo Cantuarienſe, e molti altri Santi, e Veſcovi, ſe non per ſcanſare la forza della maggior potenza, fin tanto che veniſſe altro giuſto maggior Potente, che la ſuperaſſe, e con quello ſi ſtabiliſſe nella Chieſa la ragione, e giuſtizia?

68. Si ſarà forſe ritirato per delitti il Veſcovo, che in nove anni non ha ſpogliato le Chieſe, ne tolto le ſue rendite, e le decime alle Cattedrali, anzi le ha edificate, e protette? non avendo impugnati, ma bensì difeſi li Concilj, ed eſſendo ſtate, come furono, approvate le riſoluzioni da eſſo fatte in materie tanto gravi, che ſono occorſe in queſta Chieſa dell' America da Sua Maeſtà, e Sua Santità con tanto illuſtri qualificazioni, Brevi, e Cedole?

69. Se

69. Se io aveſſi avuta cauſa per fuggire, non avrei intrapreſo la difeſa della ragione. Non ha mai ſpiriti per operare il bene con repugnanza, e contradizione di altri, e tanto poderoſa, come quella delle PP. VV., chi viene accuſato dalla propria colpa, la quale ſnerva il valore, ed indeboliſce la virtù.

70. Se io, Padre Provinciale, non aveſſi cercato la gloria di Dio, ma gli applauſi, gli avrei ottenuti col laſciar perdere le mie pecorelle per omiſſione, e per non avere il penſiere di difenderle, acciò ſi ſalvino, e laſciarle amminiſtrare ſenza giuriſdizione; e diſſimulare, che le PP. VV. ſi andaſſero impoſſeſſando di tutte le decime delle Cattedrali, e reſtaſſero quelle impoverite, e ſpogliate del tutto; e li Prebendati privi delle loro rendite; li poveri ed oſpedali del lor ſoſtego e ſoccorſo, e la dignità Veſcovile del ſuo Bacolo e Mitra; allora sì puol eſſer, che io ſarei ſtato lodato e applaudito dalle PP. VV. ancorchè mi foſſi ritirato nelle montagne.

71. E credono le PP. VV. che foſſe credito di Eſaù la fuga di Giacobbe? Di Saul le diſgrazie di David? della poſſanza di Henrico e Giuliano Apoſtata li travagli di Sant' Atanaſio e San' Tommaſo? Tutta quella potenza, Padre Provinciale, non era altro che fiacchezza. Quanto pare eſſer ſtata fiacchezza ne' Santi; era un eccellente e fortiſſima potenza; perchè il fuggire le colpe è un vincere; e l' affligere la ragione colle pene, non prova altro che di eſſer vinto e ſuperato da chi ha maggior potenza.

72. Si gloriavano li Religioſi delle PP. VV. di avere obbligato il Veſcovo di Angelopoli a ritirarſi nelle Montagne, dicendo che non penſaſſe di aver da fare con quelli di cappa cennerina, che così chiamavano li Religioſi di S Franceſco, co' quali ſopra le dottrine ebbi io una picciola differenza. Così chiamavano quelli che ſon Serafini della Chieſa e onore della povertà Evangelica: perchè le PP. VV. dicevano che erano e ſono gente di cappa nera, ed hanno una gran potenza.

73. Non è potenza, Padre Provinciale, quella che non è regolata dalla ragione; non è potenza quella, che rompendo li termini del diritto, aſſalta le Leggi, impugna li Sacri Canoni, con-

contraſta li Decreti Apoſtolici. Vi è potenza che non ſi contiene ne' termini della ragione e giuſtizia? Vi è potenza che diſprezza li capi della Chieſa? Vi è potenza che a forza di violenza e non di giuriſdizione, pretende introdurſi ne' Sagramenti? Vi è potenza che non baſta la potenza del Re e del Pontefice per umiliarla? Queſta però che pare potenza, Padre mio, è la ruina di ſe ſteſſa, perchè quando pare tenga tutto ſotto i piedi, è calpeſtata e ſopreſſa dalla ſua ſteſſa miſeria e potenza. E una potenza impotentiſſima, la di cui maggior forza è la perdizione di ſe ſteſſa.

74. V. P. R. ſi mortifichi, e ſoffra le sferzate che ha dato; e ſappia, che li Prelati e Veſcovi della Chieſa, quando difendiamo i ſuoi diritti, e proteggiamo le noſtre pecorelle, abbiamo una grande autorità di non tollerare ſimili torti, come quelli della ſua lettera, e convenientemente riprimerli, perchè difende V. P. R. in quella ciò, che indecentemente oprarono i ſuoi Religioſi con molta maggiore indecenza. Ed abbia per coſa certa, che non ſcrivo la preſente per contriſtarla, ne per l'amarezza, che io abbia delle ſue ingiurie, ma per la difeſa della ragione, della dignità, e della cauſa, e per complire il conſeglio dello Spirito Santo dove inſegna, che ſi riſponda con termini ragionevoli a chi non ha ragione: *ne ſapiens ſibi videatur*: come chi deſidera V. P. R. molto raſſegnata ed umile, e più ad un Prelato, che con tal ſoavità e corteſia le ha ſcritto, ed è immeritevole de' diſguſti, che gli dà nella ſua lettera. Dio conſervi V. P. R. molti anni. Angelopoli 4. Maggio del 1649.

75. Padre mio, per temperare a V. P. R. il dolore naturale, che le puol cagionare queſta mia lettera, legga con pauſa il Breve di Sua Santità, e conſideri la chiarezza con la quale decide la materia, e torni a porre gl' occhi nella lettera, che io le ſcriſſi, e conſideri la ſoavità e corteſia, con cui la trattai; ed all' incontro ſi compiaccia di rileggere quella, che mi mandò in riſpoſta tanto piena di amarezza, e conoſcerà chiaramente, che è ſtato neceſſario come lo faccio colla preſente di ſoddisfarla: Di V. P. M. R. il Veſcovo di Angelopoli.

CA-

CAPITOLO VI.

Lettera del Sig. Cardinale d' Aghirre al Re di Spagna, a favore del Padre Tirſo Genzalez Prepoſito Generale della Compagnia di Gesù, la quale ſi ritrova nella Biblioteca del Signore Cardinal Fabroni in Piſtoja.

Sagra Maeſtà

1. IL Padre Generale della Compagnia, come ſoggetto tanto eſemplare e dotto, conforme Voſtra Maeſtà sa, e che ha fatto tanto frutto colle miſſioni, e continue prediche in codeſti Regni, ſi trova molto perſeguitato da ſuoi, e in grande afflizione, perlochè mi ha pregato, che ſcriva a Voſtra Maeſtà in ſuo favore e difeſa; ed ancorchè mi potrei molto diffondere, ſecondo lo richiede la materia, e piena cognizione, che ne ho, mi riſtringerò a poche ragioni, per non moleſtare Voſtra Maeſta. Il motivo di tutto è la troppa licenza di moltiſſimi moderni autori, ed in ſpecie de' ſuoi Geſuiti, in ſtampare, inſegnare e pratticare opinioni molto larghe, e rilaſſate per le coſcienze, delle quali ne condannò Aleſſandro VII. quarantacinque, Innocenzo XI. ſeſſantacinque, e finalmente Aleſſandro VIII. altre due, una come eretica, e l'altra come erronea, e corruttiva de' coſtumi.

2. Fece imprimere in Alemagna un libro per rimedio di queſto gran male, all' edizione del quale lo ſollecitò replicate volte il ſopralodato Sommo Pontefice Innocenzo XI., e quando dovevano i ſuoi ſudditi molto ſtimarlo, ed emendar sì gran mancanza, ſi ſon armati contro di lui tanto fin da Parigi (dove ſoffrono mal volentieri, che ſia Generale della Compagnia un Spagnuolo), come in queſta Corte, acciò il Papa ſopprima il libro con gran nota dell'Autore, e diſpiacere quaſi univerſalmente delli Cardinali, Prelati, e Religioſi gravi di tutti gl' Ordini; ancorchè vi ſiano alcuni molto zelanti e dotti della Compagnia, che conoſcono aver ragione il lor Generale; non ardiſcono però queſti di difenderlo, perchè il numero de' contrarj Geſuiti molto maggiore, non li perſeguiti e opprima.

3. La perſecuzione è arrivata, e arriva a pretendere di formare

mare una Congregazione Generale per deporlo dal governo, quando tutti li di fuora giudicano, che da S. Franceſco di Borgia in quà, non ha avuto la Compagnia un Generale più degno: Dicono alcuni di quelli, ch' è Gianſeniſta, e gli fanno queſta grandiſſima ingiuria, quando che, non ſolo non ha che fare colle propoſizioni condannate in Gianſenio, ma piuttoſto le ha acerrimamente impugnate ne' ſuoi libri; neſſun' uomo dotto per altro fa caſo di queſta calunnia, eſſendo noto a tutti, che molti de' Geſuiti diedero queſto ſteſſo oltraggioſo nome di Gianſeniſta al SS. Pontefice Innocenzo XI., che condannò tante lor rilaſſate Propoſizioni; E danno anche la ſteſſa taccia a quanti Prelati, Dottori, e Scrittori virtuoſi e pii (che ſono innumerabili) hanno ſcritto, e ſcrivono contro la loro rilaſſata Morale per diſcreditarli preſſo il volgo, lo che non poſſono fare gli uomini dotti.

4. Oltre tutto ciò, quel che reca più meraviglia è, che alcuni de' ſuoi principali perſecutori dentro la Compagnia ſiano Spagnuoli, e della ſua ſteſſa Provincia di Caſtiglia, che fin di là ſcrivono contro di lui, ed in ſpecie il Padre Caneda Procuratore della medeſima, il quale quì dimora: ſembrando incredibile la furia di queſto Religioſo contro il ſuo Generale, a cui era molto obbligato per riſpetti divini ed umani. Altri, particolarmente li Commiſſarj Franceſi, che quì tiene il Padre Lanches confeſſore del Re di Francia, non laſciano di muover pietra per rovinare il povero Generale e diſcreditarlo preſſo ſua Santità, e perſuaderlo che non ſenta i graviſſimi ſogetti di ogni genere che lo difendono.

5. Per impedire queſta oſtinazione del Padre Caneda, o per fare almeno che non proſiegua a perſeguitarlo; trovo il ſolo rimedio che V. M. comandi con tutta premura al ſuo Ambaſciatore, che con qualche decente prereſto procuri di farlo aſſentare da quì in qualche parte ſitirata dove non poſſa far danno: che ſebbene il Padre Generale ciò molto deſidera, non può però effettuarlo da ſe ſolo, atteſi li maneggi e aſtuzie del detto Padre Caneda per impedirlo, unitamente cogl' altri Geſuiti, ed in particolare col Padre Segneri Predicatore del Papa che continuamente va incitando contro il ſuo Generale, eſſendo per

altro

altro ſogetto, che in ſua vita non ha letto Filoſofia ne Teologia, com' era neceſſario per intendere una materia sì difficile e profonda conform' è la ſopradetta. Ho ingenuamente e diſſapaſſionatamente eſpoſto il mio ſentimento a V. M., la di cui Perſona Cattolica e Reale il Signore ſi compiaccia conſervare con tutte le felicità per bene del Criſtianeſimo. Roma 26. Aprile del 1693. -- D. V. M. Il Cardinal de Aghirre.

CAPITOLO VII.

Lettera precettiva del Cattolico Re di Spagna per il Padre Tirſo Gonzalez, Prepoſito Generale della Compagnia di Gesù, al Duca di Medinaceli, che ſi trova in Santa Sabina tra li Manoſcitti del Cardinal Ferrari.

ESſendo informato delle perſecuzioni, che patiſce il Generale della Compagnia dagl' Aſſiſtenti della ſteſſa ſua Religione, ſenza eccettuare lo Spagnolo, per motivo di voler dare alla luce un libro, in cui impugnanſi varie opinioni pernicioſe alla coſcienza, e che la lor mira è di rimuoverlo dal ſuo governo nominandogli un Vicario generale; perlocchè procurano che li Procuratori delle Provincie che verranno eletti ſiano ſuoi contrarj, affinchè votino che ſi convochi una Congregazione generale, che è quello che li puol fare arrivare all' effettuazione del loro intento; dalla convocazione della quale ne riſultarebbe un ſommo ſcredito del Generale, ingiuria della nazione, e un eſempio di pregiudiciali conſeguenze per le altre Religioni: ho riſoluto ſi ordini al Duca di Medinaceli ſi maneggi pacificamente con tutti e ſenza paſſare officj ne impegnar la mia autorità, riſpetto al libro ſopra del quale è la controverſia, ma ſi rimetta in tutto alla diſpoſizione di Sua Santità; però che protegga e difenda in mio nome il Generale della Compagnia come Spagnuolo e vaſſallo tanto benemerito e degno della mia protezzione, e che al Vicerè di Napoli, Sicilia, Sardegna, e Governatore di Milano, ed agli altri Miniſtri de' miei dominj ſi co-

 mandi

mandi diſponghino, che li Procuratori delle loro Provincie che anderanno a Roma, vi vadano ben informati del mio Real animo colla ſoprariferita diſtinzione sulla forma con cui ſi avranno da portare per la difeſa del loro Generale. Se l' intenderà col Conſeglio, e così eſſeguirà in quella parte che le tocca. In Madrid 8. di Luglio 1693.

PARERE

Di un Conſigliere del Parlamento di Borgogna nell'affare de' Geſuiti.

Del dì 11. *Luglio* 1763.

Digitized by Google

PARERE

Di un Conſigliere del Parlamento di Borgogna nell' affare de' Geſuiti.

Del dì 11. *Luglio* 1763.

SIGNORI

NOI dobbiamo ſentenziare ſopra la ſorte d' una Società celebre, che ha fatto molto bene, e molto male; ha prodotto degli uomini utili, e degli uomini pernicioſi. Per queſto ella è ſottopoſta, più d' ogni altro Ordine Religioſo, alle voci ſtrepitoſe, e univerſalmente parziali, e non è da maravigliarſi, ch' ella abbia ottenuto de' grandi elogj, ed abbia ſofferto de' grandi rimproveri.

Se mi foſſe permeſſo quì di parlare ſecondo le prime mie proprie cognizioni, io potrei dire, che non hò veduto coſa alcuna, che non foſſe in vantaggio de' Geſuiti. Allevato per lo ſpazio di nove anni in uno de' loro principali Collegj, mi è paruto che tutto vi concorreſſe all' iſtruzione e all' edificazione de' giovani alunni, che erano affidati alla loro direzione. I difetti della pubblica educazione non poſſono ragionevolmente eſſere imputati più a loro che agli altri Iſtitutori. Forſe ancora queſti difetti non ſodo così reali come appajono; e forſe ſarebbe difficile di ſoſtituire all' educazione, ch' è in uſo, un metodo, che, arrecando altri vantaggi, non portaſſe poi ſeco altri inconvenienti. Non v' è coſa tanto luſinghiera nè tanto fallace, quanto il deſiderio di mutazione, e lo ſpirito di riforma: diſtrugge facilmente i ſiſtemi già ſtabiliti, di rado ſi prende il carico di preſentarne altri nuovi, e in caſo che tenti di farlo, non ha da temere toſto la critica più ſicura di tutte, che è quella dell' eſperienza.

L'educazione, di cui ci lamentiamo, è preſſo a poco la medeſima di quella, che ha formato gli uomini più illuſtri, che ſono

ſtati nel ſecolo paſſato. Biſogna attribuire la degradazione negli uomini alla corruttela de' coſtumi: la ſete del danaro da qualche tempo in quà ha preſo in Francia il luogo degli ſtimoli dell' onore, ch' era l' anima di queſta Monarchia; e ſe ſi vara queſto principio, compariranno gli ſteſſi fenomeni, poichè la natura è ſempre la medeſima, e le ſue operazioni non ſon niente mutate.

Quanto al preſente, mi ſarebbe difficile il decidere, ſe la gioventù foſſe per guadagnare con eſſer meſſa in altre mani. Il pro e il contro preſenta una diſquiſizione immenſa: ma queſto non è quel che noi dobbiamo eſaminare. Da una parte, ſi tratta de' Geſuiti in generale, e non de' Collegj in particolare; dall' altra, ſi tratta di tutto quanto lo ſtato, e non ſemplicemente dell' educazione della gioventù.

Le circoſtanze infelici, che hanno ſoſpeſa la noſtra vigilanza ſopra un punto sì capitale, ci hanno renduto impoſſibile di preſentar nuove idee dopo i grandi Magiſtrati, che vi ſi ſono occupati prima di noi. Lo ſpirito non ha più niente da fare, e noi non abbiam biſogno d' altro che dell' ajuto della memoria. Credo adunque di dovermi riſtringere

1. A riferire, ſenza farvi riflеſſioni, un breve eſtratto di ciò che ſi contiene nell' Iſtituto de' Geſuiti ſecondo l' edizione di Praga.

2. A eſaminare ſe queſto Iſtituto ſia abuſivo.

3. Suppoſto che ſia tale, a giudicare ſe ſia capace di riforma.

La Compagnia di Gesù non è come gli altri Ordini Monaſtici compoſta di Religioſi uguali pel loro ſtato, e legati co' medeſimi voti. Le Coſtituzioni gli dividono in più claſſi: Profeſſi di quattro voti; Profeſſi di tre voti; Coadjutori; Scolari; e Indifferenti.

I Profeſſi di quattro voti formano la Società propriamente detta, iſtituita da S. Ignazio, e adottata da Paolo III. E dopo lunghe pruove ſono ammeſſi alla Profeſſione de' voti ſolenni *di povertà, di caſtità, d' ubbidenza, e di ſommiſſione al Sommo Pontefice per quel che concerne le Miſſioni.*

Indipendentemente da queſti quattro Voti, il Profeſſo giura: *Di non acconſentire, che ſia mutato niente riguardo al Voto di povertà, ſe pure per giuſte cauſe non pareſſe neceſſario di riſtrignerne i nodi.*

Di

Di non far mai maneggi nè direttamente nè indirettamente per procurarſi qualche dignità nella Società.

Di non acconſentire d' eſſer promoſſo ad alcuna ſpecie di prelatura fuor della Società, ſe non coſtretto da colui, che ha dritto di comandargli in virtù d' ubbidienza.

In caſo che per ordine del ſuo Generale foſſe promoſſo al Veſcovado, *di non ricuſar mai d' aſcoltare i conſigli del medeſimo, ma di conformarviſi, ſe gli giudica migliori de' ſuoi proprj, il tutto inteſo nel ſenſo delle Coſtituzioni e Dichiarazioni della Società.*

Se mai arrivaſſe a conoſcere, che alcuno cerca di procurarſi qualche dignità dentro o fuori della Società, *di rivelarlo al ſuo Generale.*

I Profeſſi di tre Voti ſon diſtinti da' gran Profeſſi in queſto, che eſſi non fanno il quarto Voto d' ubbidienza al Papa per le Miſſioni, e da' Coadjutori in queſto, che i loro Voti ſono ſolenni, e quelli de' Coadjutori ſono ſemplici.

I Coadjutori ſi ſuddividono in Coadjutori ſpirituali, e in Coadjutori temporali, chiamati comunemente Fratelli preſſo gli altri Religioſi. I Coadjutori ſpirituali, dopo un terzo anno di pruova, ſono ammeſſi a fare i tre Voti di povertà, di caſtità, e d'ubbidienza. Queſti Voti ſemplici, come quelli degli Scolari, non differiſcono da' ſolenni, ſe non perchè gli ultimi ſon fatti direttamente a Dio ſolo, e i primi tra le mani del Generale, o del ſuo Delegato.

Gli Scolari approvati ſon quelli che, dopo due anni di pruova, fanno i tre voti ordinarj, con promeſſa *d' entrare nella Società, e di vivere in eſſa fino alla morte*. Due Bolle di Gregorio XIII. dichiarano Religioſi quei che gli hanno pronunziati; e non poſſono, dopo avergli fatti, ritirarſi dal loro impegno, neppure ſecondo il privilegio comune a tutti i Religioſi, che permette loro d'entrare in un' Ordine più auſtero.

Finalmente gl' Indifferenti ſon quegli, a' quali il Generale permette di fare i tre voti, ſenza legargli a veruna claſſe, riſervandoſi di decidere in appreſſo a quale ſaranno adattati, e anche di rimandargli in quella de' Coadjutori temporali, se non ſon degni d'un poſto più elevato.

Io

Io non parlo delle perſone affiliate, le quali, ſecondo la Bolla di Paolo III., vivono ſotto l' ubbidienza del Generale, godono dell' eſenzioni, de' dritti, e delle facoltà che appartengono alla Società, e formano de' Geſuiti inviſibili, e per conſeguenza non conoſciuti; ma adotto la maſſima del dritto, che le coſe, le quali non appajono, ſi reputano non eſſere, e mi reſtringo a' Geſuiti, che ne portan l'abito.

Tanti gradi così variati in un medeſimo Ordine tengono perpetuamente i membri fra la ſperanza, e il timore; il loro ſtato ſempre ſoſpeſo; e paſſano tutta la loro vita nello ſperare un nuovo grado, e nel temere di perdergli tutti.

Tutti i Geſuiti, di qualunque claſſe che poſſano eſſere, ſian legati o con voti ſemplici o con voti ſolenni, poſſono eſſere in ogni tempo mandati via: la quinta Congregazione ha deciſo, che queſta eſpulſione ſi faccia *ſenza dirne le cauſe*, *ſenza oſſervare alcuna formalità giudiziaria*; e in virtù d' un' altro Decreto confermato da Benedetto XIII. *non ſi dee dare nè penſione nè alimenti a' Religioſi che ſi mandan via*.

Lo ſcopo dell' Iſtituto è *la maggior gloria di Dio*, *la ſalute dell' anime*, *e l' accreſcimento della Società*.

Non è facile lo ſcoprire il ſuo governo, anche con la lettura de' due volumi in foglio dell' edizione di Praga. Quando ſi ſono ſcorſe le Bolle de' Papi, da Paolo III. ſino a Benedetto XIII., la Raccolta de' Privilegj, l' eſame ove ſono inſerite le regole per l' ammiſſione ne' differenti gradi, i dieci libri delle Coſtituzioni, i decreti delle Congregazioni generali (eccettuata la decimanona) i Canoni delle dodici prime Congregazioni (non eſſendo le altre pubblicate) la collezione delle cenſure e de' precetti più in uſo, le formole delle Congregazioni generali o provinciali, con gli obblighi delle principali cariche, il ſommario delle regole che concernono la direzione ſpirituale, la lettera di S. Ignazio su l' ubbidienza, i Regolamenti per gli ſtudj, le ordinazioni de' Generali, l' iſtruzione d' Acquaviva per li Superiori, quella del medeſimo Generale per li Provinciali, le induſtrie per guarire le malattie dell' anima, gli Eſercizj ſpirituali di S. Ignazio, e il direttorio per gli eſercizj; ſi è veduto tutto

tutto quello che i Geſuiti hanno fatto ſtampare ; ſi sa , che vi ſono molte deciſioni , delle quali ſi ſon contentati di riportare i titoli , ma non ſi può preciſamente definire in che conſiſta il loro Governo .

I Privilegj della Società ſono enunziati più chiaramente , che i punti fondamentali del ſuo Iſtituto . I Papi Pio V. e Gregorio XIII. le hanno dato in generale *tutti quelli che erano ſtati precedentemente conceduti* , o che potrebbero eſſer conceduti in futuro , *a tutti gli Ordini Religioſi si d' uomini , che di donne , a tutti i Capitoli , a tutte le Comunità , a tutte le Congregazioni , a tutte le Chieſe , a tutte le Confraternite , a tutti gli Spedali , ed altri luoghi pii* .

La diſpoſizione di queſta univerſalità di privilegj è confidata al Generale , *per comunicargli ſecondochè gli parrà più eſpediente.*

Oltre al diritto che hanno i Geſuiti d' appropriarſi tutti i privilegj in generale , ve ne ſono degli altri che ſono ad eſſi particolari . Per una Bolla di Paolo III. *hanno* facoltà *di predicare al Clero ed a' Popoli in tutte le Chieſe , e in tutti i luoghi , di aſcoltar le confeſſioni di tutti i fedeli , di aſſolvergli da tutti i caſi , anche da' riſervati alla S. Sede ; di commutare i voti ; di amminiſtrare i Sagramenti* , il tutto *ſenza l' approvazione degli Ordinarj , e ſenza il conſenſo de' Paſtori* .

E' ingiunto a' Veſcovi *di fargli godere di queſte prerogative , e di adoperare le cenſure per coſtringer quelli che voleſſero moleſtarli.*

Il medeſimo Papa dichiara con una Bolla , che *niun Geſuita poſſa accettare alcuna dignità , neppure il Veſcovado , ſenza la permiſſione del Generale* : e ſe il Generale lo conceda , s' è veduto ne' voti de' Profeſſi , in che maniera dee il nuovo Veſcovo regolare la Dioceſi .

I Geſuiti , deſtinati dal loro Iſtituto al miniſtero evangelico , non ſono obbligati ad impiegarviſi per ajutar quegli , a cui la Chieſa ne ha confidata la cura ; mentre ſon diſpenſati da una Bolla del medeſimo Paolo III. *dal concedere a' Patriarchi , Arcivescovi , Veſcovi , o altri Prelati , i ſoggetti di cui poteſſero aver biſogno , quando con una deroga eſpreſſa non lo comandi il Papa* .

Queſta Bolla dà al Generale la facoltà d' aſſolvere quelli

i

che ſono a lui ſoggetti, o che aſpirano ad eſſerlo, *da ogni peccato, cenſura, o ſcomunica*: eſenta la Società *dalla giuridizione e correzione di tutti gli Ordinarj*: tutti i ſuoi membri, e tutti quelli che ſono al ſuo ſervizio, *non poſſono eſſere interdetti o ſcomunicati da' Veſcovi, eſſendo ſimili interdetti o ſcomuniche anticipatamente dichiarate nulle*: tutti i fedeli poſſono, come ſe non foſſero ſtate fulminate, *ricevere i Sagramenti dalle mani de' Geſuiti ſcomunicati*; e queſti fedeli, ricevendogli, *ſon diſpenſati dal frequentare le loro Parrocchie*.

E' proibito a' Veſcovi d' interpetrare le Coſtituzioni della Società. Gregorio XIII. che ha confermato tutti i privilegj conceduti da' ſuoi Predeceſſori, ha aggiunto delle nuove pene contra quelli che voleſſero far la minima mutazione all' Iſtituto, *Veſcovi, Arciveſcovi, Patriarchi, Cardinali, o Poteſtà ſecolari, di qualunque ſpecie che poſſano eſſere*.

Giullo III. ha conceduto a' Geſuiti la permiſſione di graduare i loro proprj ſoggetti, *ſenza che aveſſero ſtudiato in alcuna Univerſità*, ed aſſomiglia *i Graduati di queſta ſpecie a quelli che aveſſero preſo gradi nelle Univerſità*.

Paolo IV. ha rinnovata queſta permiſſione, e Paolo V. l' ha confermata: ci dichiara *nullo tutto ciò che poteſſe eſſer fatto in pregiudizio di queſto dritto*, e ſtabiliſce *de' Commiſſarj Apoſtolici per mantenerlo*.

Le immunità de' Geſuiti ſi ſtendono ſopra le coſe puramente temporali. Sono eſenti *da tutte le impoſizioni ordinarie o ſtraordinarie, da chiunque abbian potuto o poteſſero eſſere impoſte, Imperadori, Re, ed altri Principi di qualunque ſorta*. Ed in caſo ch' eſſe foſſero ſtabilite, *ſon fatte proibizioni d' avere ardire di eſigerle ſotto pena di ſcomunica e di maledizione*.

Poſſon *poſſedere beni feudali ſenza inveſtitura, e ſenza incorrer perciò nella confiſcazione*; non ſi può *opporre alcuna preſcrizione minore di 60. anni contra i beni, le perſone, e i dominj della Società, anche nelle coſe già preſcritte*: niun Geſuita può eſſere obbligato *a riſpondere in giudizio, o ſia in materia criminale, o ſia in materia civile, ſenza la licenza del ſuo Superiore*.

Per eſſer giudicati ſecondo queſte leggi particolari, hanno i Ge-

i Geſuiti il diritto *di eleggere tra gli Arciveſcovi, Veſcovi, Abati, Priori, o altre perſone coſtituite in qualche dignità eccleſiaſtica, de' Giudici conſervatori di queſti Privilegj, per difendergli da ogni attacco, o pretenſione moſſa per parte degli Ordinarj, o delle Poteſtà ſecolari, i quali Giudici poſſon fulminare interdetti o ſcomuniche, e aggravar le cenſure su la teſta di quelli che vi faceſſero qualche oppoſizione. Queſti Giudici* ſon prepoſti *per giudicare tutte le cauſe della Società, così civili, che criminali, e miſte.* In caſo poi che ſi trovi chi ricuſi di ſottometterſi alle loro deciſioni, eſſi hanno in depoſito, per farle eſeguire, *le cenſure e le ſcomuniche.*

La Società gode ancora un gran numero d' immunità indipendentemente col mezzo *degli oracoli di viva voce*, che ſono riſpoſte verbali fatte da' Papi nelle udienze ſegrete; ed *hanno la medeſima forza che ſe gli ordini, o i privilegj che ne riſultano, foſſero annunziati per mezzo di Brevi, o conceduti per via di Bolle.*

Una enumerazione più ampla mi tirerebbe troppo in lungo: onde procuriamo ſemplicemente di mettere inſieme quelle coſe, che poſſono ancora ajutarci a formare un' idea dello ſpirito dell' Iſtituto, per quanto è poſſibile il determinarlo: ma non poſſo arrivare a queſto, ſenza ricorrer di nuovo alle bolle.

Le Coſtituzioni contengono ſolamente de' teſti ſparſi, che i Geſuiti poſſono *alterare, mutare, diſtruggere, e riſtabilire*, in virtù di una Bolla del medeſimo Paolo III., a cui debbono il loro ſtabilimento.

Paolo V. andò più avanti; meſſe nelle mani del Generale la facoltà di queſta legislazione incerta e mobile.

La quinta Congregazione aveva deciſo, *che non biſognava fiſſare i punti ſoſtanziali dell' Iſtituto; che queſta era una materia, nella quale non conveniva occuparſi; che in ogni tempo il Generale potrebbe dichiarargli; e che da lui ſi apprenderebbe quel che ſi doveſſe penſarne.*

Queſto Decreto fu preſentato al Papa, il quale lo autorizzò con una Bolla data nel 1606. Approvò *tutti i Decreti, Statuti, e Ordinazioni, che poteſſero eſſere ſtati fatti ſino allora.* Quaſi diffidando di se medeſimo, proibì *di contraſtare queſta Bol-*

la per la via di ſurrezione, e molto meno ancora diffidando di quei che foſſero per venir dopo di lui, dichiarò, *che nè eſſo, nè i ſuoi Succeſſori poteſſero derogarvi, di qualſivoglia modo che ſi ſerviſſero per eſprimer la loro volontà*. Suppoſto tuttavia che vi faceſſero qualche mutazione, diede facoltà al Generale *di riſtabilir tutto nel primo ſtato ſotto quella data che gli pareſſe a propoſito, ſenza ricorrere ad alcuna autorità, neppure a quella della ſanta Sede*.

Queſta Bolla ha fiſſato per ſempre il governo della Società, togliendole per ſempre la poſſibilità d'averne uno che foſſe inalterabile.

Da queſta diſpoſizione ne ſegue, che il Codice Geſuitico non contenga veruna regola ſcritta, e che ſi riduca alla legge viva della volontà momentanea del Generale.

Una poteſtà così ampla nel Capo ſuppone un' ubbidienza ſenza limiti ne' Membri: queſta è la baſe di tutto l'edifizio; e S. Ignazio ha creduto di doverne far l'oggetto d'una lettera a' Geſuiti di Portogallo, riportata nelle Coſtituzioni. *Laſciamo, dice egli, agli altri Religioſi la gloria di ſuperarci ne' digiuni, nelle vigilie, nelle auſterità: io ſarò contento, ſe noi li ſuperiamo in una perfetta ubbidienza, e in una total rinunzia alla noſtra volontà e al noſtro giudizio*.

Un Geſuita dee eſſer perſuaſo, ſenz'altro eſame, *che tutto ciò che gli vien comandato, è giuſto*. Dee eſſere *quel cadavero, che può maneggiarſi in tutti i modi; quel baſtone, di cui il vecchio ſi ſerve in tutti i luoghi*. Dee eſſere dinanzi al ſuo Generale *quell' Abramo pronto a ſagrificare il ſuo figlio*. Dee vedere nel ſuo Generale *G. C. preſente*. La traſgreſſione della Regola non è per lui mai *peccato neppur veniale*; ma l'ommiſſione delle coſe anche più indifferenti diventa *peccato mortale* ad arbitrio del Generale, *che ſi reputa comandare a nome di G. C.*

Un tal diſpotiſmo eſercitato a nome di Dio influiſce non ſolamente ſopra le azioni, ma ancora ſopra i penſieri. Tutti i Geſuiti debbono avere una medeſima opinione, debbon ſeguitare una medeſima dottrina, ciòè quella che è ſcelta dalla Società *come la migliore e la più conveniente per eſſa*. E su queſte

ſte diſpoſizioni principalmente viene eſaminato il Novizio; ſi fa promettere allo Scolare approvato di ſottomettervisi; e ſe il Profeſſo rompe queſta promeſſa, è mandato via.

Uno che rinunzi alla ſua opinione e alla ſua volontà, dee mettere colui, che la regola, in iſtato di determinarla.

A tal' effetto ogni Geſuita dee render conto del ſuo interno. Lo Scolare approvato *ogni ſei meſi*, il Coadjutore *ogni anno*, e così ancora il Profeſſo. *Dee moſtrar nuda la ſua coſcienza, non conſervare alcun penſiero diverſo da quello del ſuo Superiore, non celargli alcuna tentazione, non abbandonarſi mai al ſuo proprio ſentimento, ſeppure non ſi accordi col giudizio di quello che tiene il luogo di noſtro Signor G. C.* Se il Religioſo elegge per ſoddisfare a queſt' obbligo la via della Confeſſione, è neceſſario, *che diſpenſi il ſuo Superiore dal ſegreto ſagramentale*, e che gli dia facoltà *di fare uſo della ſua confeſſione*. Se poi preferiſce la ſemplice manifeſtazione della ſua coſcienza, è obbligato, per un doppio precetto, a fare ne' medeſimi intervalli *una Confeſſion generale, affinchè il Superiore ſia in iſtato di meglio provvedere al bene intero della Società: e ſe egli non fa queſta Confeſſione, gli ſi nega il cibo del corpo fino a tanto che non prenda il cibo dell' anima.*

Siccome queſte cautele potrebbero ancora non eſſer baſtanti, e ſarebbe da temerſi, che non ogni Religioſo faceſſe molto eſattamente una dichiarazione così umiliante, biſogna ch' ei ſi contenti, *che le ſue colpe e le ſue debolezze ſian riferite dal ſuo Confratello al ſuo Superiore*. Onde tutti i Geſuiti ſono per obbligo ſpie gli uni degli altri.

Non è maraviglia, che tali Coſtituzioni non ſian pubbliche. *Non ſe ne dee far vedere agli eſtranei ſe non un compendio, ridotto ad una maniera più conforme alle idee ordinarie*. Quei medeſimi che ſi obbligano relativamente a ciò ch' elle contengono, non debbon vederle interamente, non permettendoſi loro la lettura ſe non di quattro Bolle, di novantadue che ne ſon riportate nell' Iſtituto; e ſi fa loro ſolamente un' eſtratto *di quelle coſe che dee ciaſcuno oſſervare, quando per altro il Superiore, per ragioni particolari, non giudichi a propoſito di ſcoprir loro il tutto*.

I Geſuiti hanno tre mezzi di reclutar de' ſoggetti; *i Collegj*, *le Congregazioni*, *e gli eſercizj ſpirituali*. Quelli che ſono incaricati di queſta importante cura, *debbono preparare gli allievi ſenza parer di tirargli*; *e quando moſtrano dell' inclinazione per la Società*, *rimettergli al loro Confeſſore per deciderla*. Biſogna ſoprattutto *pigliare il movimento di Dio al primo iſtante della ſua azione*. Le Coſtituzioni però non vogliono, *che ſi laſci ſcappare un ſoggetto riguardevole*, *quando ancora la vocazione foſſe dubbioſa*.

I delitti non fanno oſtacolo all' ammiſſione de' Religioſi, *ſe non in quei luoghi dove ſono ſtati commeſſi*. *E chi ha conſigliato un' aſſaſſinio*, *che non abbia avuto effetto*, *non ha niente che lo renda incapace*.

L'età del Noviziato è fiſſata a' quindici anni: ma il Generale, che può diſpenſar da tutto, può abbreviar queſto termine. *Non vi è veruna età che ſia ſoſtanziale*.

Nelle ultime diſpoſizioni di quelli che ſi fanno Geſuiti, debbono eſſere eſcluſi i parenti, anche quando foſſero in ugual grado di povertà: Sarebbe un'aſcoltar la *voce del ſangue*, *e non biſogna aſcoltare altro che la voce del Superiore*, *o delle perſone elette nell' Ordine a queſt' effetto*; *e in ogni caſo*, *quelli a' quali uno è attaccato con vincoli ſpirituali*, *meritano la preferenza*. Quando il ſoggetto è ammeſſo, gli ſi inſpira in generale più genio *per ſeguitare i conſigli*, *che per adempiere i precetti*. Tutto il direttorio degli eſercizj ſpirituali è una raccolta di tutto quel che v' è di più adattato a riſcaldare l'immaginazione.

Nelle Coſtituzioni vi è un Capitolo, *de' mezzi umani per conſervare ed accreſcere il Corpo della Società in uno ſtato floridо*.

Ve n' è un' altro fatto a poſta da Acquaviva, *per l' iſtruzione de' Confeſſori de' Re*: l'internarſi in ciò che contengono, potrebbe dar luogo ad una giuſta critica dello ſpirito, che gli ha dettati; ma i limiti d'una opinione non mi permettono altro che indicargli.

Fin quì abbiamo ſcorſo i precetti della condotta eſteriore; penetriamo ora rapidamente nelle diſpoſizioni dell'economia interiore.

Immediatamente ſopra i ſemplici Religioſi ſono gli ufiziali inferiori: e queſto primo grado comprende i Miniſtri, i Sotto-

miniſtri,

miniſtri, i Procuratori, i Prefetti delle coſe ſpirituali, i Prefetti delle claſſi, i Confeſſori della Caſa, i Confeſſori degli eſtranei, i Predicatori, e i Reggenti.

Sopra queſti ufiziali ſono i Superiori delle Caſe Profeſſe, i Rettori de' Collegj, e quelli de' Noviziati, i quali eſercitano nel loro diſtretto ſopra i loro inferiori un' autorità proporzionata a quella che viene eſercitata ſopra di eſſi da' Provinciali.

Queſti poi ſon ſoggetti di diſtinzione, i quali ſotto l' autorità del Generale hanno la ſoprantendenza delle loro Provincie. Nominano, nell'eſtenſione del loro ripartimento, gli Ufiziali inferiori; ma tutti gli altri impieghi ſono a nomina del Generale, a riſerva del ſuo Ammonitore, e degli Aſſiſtenti, che ſon nominati dalle Congregazioni. Vi ſono al preſente ſei Aſſiſtenti, quello dell' Indie, quello di Spagna, e del Portogallo, quello di Germania, quello d' Italia, quello di Francia, e quello di Pollonia. Eglino debbono eſſere *zelantiſſimi del bene della Società*: e formano il Conſiglio del Sovrano, ma hanno ſolamente il voto conſultivo: *il dritto di comandare appartien ſolo al Generale*. La ſua ſola volontà imprime a' ſuoi ordini la forza di legge, e non riconoſce alcun potere intermedio. Richelieu diceva, che biſognava ſcanſar le ſpine delle Compagnie: queſto grande ingegno era nato per eſſer Generale de' Geſuiti: egli era degno di quel poſto, e il poſto era degno di lui.

Tutte le perfezioni unite inſieme appena baſtano per occuparlo degnamente. Secondo le Coſtituzioni, fa duopo che il Generale abbia *un' ingegno profondo*, *una prudenza conſumata*, *molta accortezza*, *molto coraggio*, *e ſopra tutto che ſia pronto a ſoffrir la morte per lo bene della Società*. Altre qualità meno eſſenziali concorrono a meritargli la pluralità de' voti; *la nobiltà*, *e le ricchezze*, *che poſſon dargli più autorità al di dentro*, *e maggiore ſtima al di fuori*. La figura medeſima non è da traſcurarſi, *per la decenza e per l' edificazione*.

Il ſuo ſoggiorno è fiſſato in Roma, che è la metropoli, donde ei governa le Colonie ſparſe per l' univerſo.

Tutti i poſti ſono di ſua nomina, ed amovibili a ſuo volere. Nell' infanzia dell' Ordine ſi era voluto fiſſare la durazione della

della ſua poteſtà : ma è ſtato poi deciſo , ch' ella foſſe lunga quanto la ſua vita ; e ſi ſtende anche più in là. *Le ſue ordinazioni, anche dopo la ſua morte, hanno la medeſima forza, che avevano quando era vivo, finchè non ſiano rivocate dal ſuo ſucceſſore.*

Egli è riveſtito dell' autorità più diſpotica ch' ei fa paſſare a' Provinciali, da'Provinciali a'Superiori locali, da'Superiori locali agli Ufiziali inferiori , e così ſucceſſivamente di grado in grado.

Diſtribuiſce *egualmente , o inegualmente , ſecondochè crede convenevole, la poteſtà ch' ei comunica ; la ritira quando gli piace ; la diminuiſce ſenza ritirarla ; riſtrigne in ſegreto quella ch'ei concede più amplamente in pubblico a' Superiori locali per conciliare ad eſſi più riſpetto per parte de' loro inferiori.*

Egli ha ſolo la facoltà *di far regole, e di diſpenſarne, di alterare, di mutare, di diſtruggere, e di riſtabilire le Coſtituzioni.* A lui ſolo appartiene il dritto *di paſſare tutti i contratti, di ratificare, o d'annullare quelli fatti da' ſuoi Prepoſiti in virtù delle loro facoltà.* In ſomma tutta la Società è concentrata nella ſua ſola perſona.

Conoſce a fondo la coſcienza di tutti coloro che gli ſono ſottopoſti , e particolarmente quella de' principali Ufiziali.

I Provinciali , i Rettori , i Superiori delle Caſe Profeſſe, debbon rendergli un conto così preciſo , *ch' ei poſſa conoſcere le perſone , gli affari , e le Provincie così eſattamente , come ſe aveſſe gli oggetti ſotto gli occhi.*

I Provinciali debbono ſcrivergli ogni due meſi , i Superiori delle Caſe Profeſſe ogni tre meſi ; e queſti ultimi ſcrivono ogni ſettimana a i loro Provinciali. Oltre a ciò , i Superiori locali ſon tenuti a mandargli ogni anno due Cataloghi de' ſoggetti che compongono la Società. Il primo contiene *i loro nomi , le loro patrie , le loro età , il tempo del loro ingreſſo , i loro ſtudj , i loro eſercizj , i loro gradi :* ed il ſecondo piu diſtinto comprende una notizia *delle qualità di ciaſcun particolare , de' loro talenti, del carattere del loro ſpirito , del loro giudizio , della loro prudenza , della loro eſperienza negli affari , della forza del loro temperamento , e della loro attitudine a' differenti impieghi.*

L' oggetto di queſte lettere non è riſtretto alle coſe che intereſſano intrinſecamente le caſe , e le perſone della Società ; ma ſi ſten-

ſi ſtende *a tutto ciò che ſpetta agli affari, e alle perſone eſterne*: e ſe ſopravvengono delle coſe che meritino il ſegreto, *ſi uſa una cifra, della quale il Generale medeſimo preſcrive il metodo.*

Indipendentemente poi dalle lettere, che i Provinciali gli ſcrivono ogni tre meſi, ſon tenuti a mandargli ogni anno quelle che ſi chiamano *le lettere annuali*; e queſte contengono *una relazione circoſtanziata delle loro Provincie, tutto ciò che ſi è fatto per lo miniſtero della Società, ciò che ſi penſa della medeſima, le contraddizioni e le perſecuzioni ch' ella prova*. I materiali ne vengon ſomminiſtrati da' Superiori locali nelle loro lettere d'ogni ſettimana, ove hanno l'attenzione d'oſſervare tutto quel che ſuccede intorno a loro, facendoſi ajutare in queſta ricerca *da una perſona eſatta e curioſa, che mette ogni giorno in iſcritto tutte le coſe più intereſſanti che accadono*.

Queſta relazione graduata e continua non è ancora baſtante: i Rettori e i Provinciali hanno una ſpecie di Cenſori o di Soprantendenti, che ſcrivon direttamente al Generale; *quelli de' Rettori una volta l' anno, e quelli de' Provinciali ne' meſi di Gennajo, e di Luglio*.

Il Signore de la Chalotais ha fatto una ſomma di queſta immenſa corriſpondenza, e monta, indipendentemente dal commercio eſterno, e da quello che richiedono gli affari giornalieri, a 6584. lettere periodiche. Non v' è teſta che non ne reſtaſſe ſpaventata, nè v' è Miniſtro che poteſſe ſupplirvi; nè vi è parimente alcun Potentato, che abbia un'imperio così eſteſo, e un'amminiſtrazione così chiara e ſpedita, come il Generale de'Geſuiti.

Fermiamoci un momento, per ammirare il capo d' opera dello ſpirito umano, e il più bel piano poſſibile di governo, meſſo in eſecuzione da due ſecoli in quà. Noi lo eſamineremo dipoi ſotto un'altro aſpetto, per vedere ſe ſia abuſivo.

Tutte le operazioni della Nazion Geſuitica hanno per oggetto *la gloria di Dio* come termine, e l' *accreſcimento della Società* come mezzo. Il ſuo titolo, ſecondo il dritto delle genti, trae la ſua origine dalla poteſtà del Papa su lo ſpirituale, sul temporale, dalla comunicazione che il Papa ne ha fatto alla detta Nazione, e dalla traslazione che la Nazione ne ha

ha fatto al ſuo Capo. Da queſta ſorgente è naturalmente uſcita l'indipendenza da ogni altra poteſtà, ſpirituale, o temporale. Queſta indipendenza era neceſſaria, perchè niente poteſſe arreſtare al di fuori i movimenti dello Stato: e perchè niente al di dentro poteſſe turbarne la direzione, era neceſſaria un' ubbidienza ſervile. Il diſpotiſmo che s' è formato preſſo i Geſuiti, uniſce inſieme i vantaggi di tutti i Governi, ſenz' averne alcuno incoveniente; ed ha nel tempo ſteſſo le forze de' tre Stati, Repubblicano, Monarchico, e Diſpotico. Il Cittadino vi preferiſce il bene generale al bene particolare; e da ciò ne ſegue l'impulſo *della virtù*; contribuendo alla gloria dello ſtato, fatica per la ſua ſtima perſonale, con cio ſente lo ſtimolo *dell'onore*; non ha coſa alcuna che egli in un momento non poſſa perdere, e perciò ſta in tutta la ſua vita ſoggetto all'impreſſion *del timore*; benchè più ſchiavo del Muſſulmano, mentre non ha neppure la libertà dell' intelletto, ei tien care le ſue catene, perchè le ha ſcelte da se; non è nato ſotto l'imperio del Deſpoto, ma vi ſi è meſſo. Il contratto ſociale della Nazione racchiude la ſtipulazione eſpreſſa d' un' autorità aſſoluta nel Capo, e d' un' intera ſervitù ne' Membri *per l'innalzamento del tutto*. Un Capo diſpoto, elettivo, e Magiſtrato perpetuo, non teme nè le fazioni de' Repubblicani, nè le perfidie de' Cortigiani, nè la ribellione degli ſchiavi: può tutto, e non è arreſtato in niuna coſa, perchè il ſuo diſpotiſmo è il mezzo meglio combinato d' ogni altro per procurare il bene generale: egli è per li Grandi dello Stato l' anima che lo fa muovere *per lo ſuo maggiore accreſcimento*: egli è pel popolo della Nazione G. C. medeſimo, che gli comanda *per la ſua maggior gloria*. Se Iddio non aveſſe fiſſato ne' ſuoi decreti, che gli uomini conſervaſſero la loro libertà, e aveſſe voluto, che ſi faceſſe oſſervare al ſuo popolo il Regolamento de' Geſuiti, che maraviglie non avrebbe allora operato il governo di Mosè! Sotto un Capo realmente iſpirato, la legislazione la più perfetta non equivale ad una intera negazione di se medeſimo, e ad una cieca ſommiſſione agli oracoli di viva voce. Il Capo della Società de' Geſuiti racchiude nella ſua volontà quella di tutti i Membri, e la determina a ſuo piacere:

cere: la legge dello ſtato è depoſitata nella ſua teſta, e la fa parlare ſecondo le ſue mire: egli ha nelle ſue mani per farla eſeguire tutte l'entrate del ſuo imperio; ha ſotto i ſuoi occhi i ritratti dell' eſterno, e dell' interno di tutti i ſuoi ſudditi; sa a che coſa ſono adattati, e l' impiego ch' ei può farne; i medeſimi fili, che gli portano ad ogni momento quel che ſuccede nelle quattro parti del Mondo, riportano i ſuoi ordini a tutti gli angoli dell' univerſo. Egli è il Sole, che nel ſublime Poema datoci dal Carteſio opera con un' impulſo iſtantaneo dal centro a tutti i punti della circonferenza.

Dopo avere ammirato l' Iſtituto de' Geſuiti, come il capo d'opera della ſagacità umana, e come il modello del più perfetto governo politico preſo in ſe ſteſſo, non è difficile lo ſcoprire gli abuſi, che ne poſſono riſultare relativamente alle altre Società.

Non v' è coſa da temerſi tanto, quanto una teſta fredda e politica, che faccia muovere una moltitudine di braccia armate dal fanatiſmo. Per quanto ſia ſublime il fine che le fa operare, quale è *la maggior gloria di Dio*, queſto fine è più proprio per cimentare l' entuſiaſmo, che per eſſere adattato a renderlo legittimo. Riſpettiamo le mire del Fondatore: averebbero potuto avere il ſuo effetto, ſe la liſta non interrotta de' Generali non conteneſſe ſe non degl' Ignazj: ma atteſa la deplorabile infermità della condizione umana, è impoſſibile che non vi ſi trovi un maggior numero di Lainez, e d' Acquaviva che d' Ignazj: Onde fatta aſtrazione dalla ſantità o dall' ambizione de' Capi, eſaminiamo l' Iſtituto in se medeſimo.

Io trovo, che diſtrugge nel tempo ſteſſo il dritto divino, il dritto naturale, il dritto delle genti, il dritto politico, la gerarchia della Chieſa, e per conſeguenza il dritto eccleſiaſtico, e il dritto civile.

Dritto divino.

E' contro al dritto divino, che una creatura umana ſi uſurpi gli attributi della Divinità. Mi farebbero forſe poca ſpecie le comparazioni cavate dal cadavero che ſi può maneggiare per tutti i verſi, e del baſtone di cui ſi ſerve il vecchio in tutti i

luoghi, essendo allegorie adoprate per ferire l'immaginazione; ma vi sono nelle Costituzioni delle cose che parlano più direttamente alla ragione d'un cristiano. Un Gesuita dee veder G.C. presente nella persona del suo Generale; dee prestare alle cose, che vengano dal capriccio del suo Generale, la medesima fede che a quelle, le quali escono dalla bocca del Verbo incarnato; dee essere davanti al suo Generale come un'altro Abramo pronto a sagrificare il suo figliuolo al comando espresso di Dio. La legge di questa ubbidienza è un manifesto attentato a' diritti dell'essere supremo. Il dispotismo spirituale si arroga ciò che appartiene solo a Dio, e più ancora di quel che non ha voluto attribuirsi egli stesso. Iddio non richiede da noi il sagrifizio del nostro intelletto: non si potrebbe più distinguere la verità dall' impostura, e non vi sarebbe più vera Religione: se egli ci ha rivelato de' Misterj, che son superiori alla nostra ragione, ha stabilito questa rivelazione su pruove tanto convincenti, che anche nel sottomettersi l'uomo conserva l'esercizio del suo giudizio.

Dritto Naturale.

Il dritto naturale può essere considerato, come un ramo del dritto divino. Le Costituzioni offendono ugualmente l'uno, e l'altro. La natura ha impresso in tutti gli esseri il desiderio della loro conservazione: nell' inviluppo materiale, in cui questo mondo terrestre tiene schiava l'anima, la sua vita, e il suo onore; non è più lecito all' uomo di rinunziarvi volontariamente, di quel che gli sia permesso di cessar d' esistere per suo proprio movimento. Dunque il Gesuita non può, senza violare le leggi della natura, sagrificare il suo onore. Se questo sagrifizio è una specie di suicidio, il far la spia è una specie d' assassinio. Che Società è quella, che è formata da tanti spioni, che non rispettano neppure il segreto più universalmente riconosciuto per un vincolo di dritto naturale! Che diventa la carità, predicataci dal Vangelo, ed ispirataci dalla umanità!

Dritto delle Genti.

Se si considera il dritto delle genti, la Società non ha altro titolo

titolo che il principio vizioso della potestà assoluta del Papa su lo spirituale, e sul temporale : ella non esiste se non in quanto ella distrugge ; non ha territorio se non in quanto ella ne priva i giusti possessori. Poco gelosa di più estendere i limiti del Paraguai, ella ha riguardato le Potestà temporali col medesimo occhio che le Dignità ecclesiastiche, che ad essa par *cosa più nobile il dare che il ricevere*. Ella ha pensato che fosse meglio influire su gl' Imperj, che possederne.

Questa milizia indipendente cuopre la superficie della terra, per farvi riconoscere le ingiuste pretensioni della Corte di Roma ; ed introduce tra le Nazioni una Nazione eterogenea, che è in guerra forzata con essa, e che per la direzione del suo interesse particolare mette in disordine la marcia uniforme e regolata dell' interesse pubblico.

Dritto Politico.

Il Dritto politico si unisce col Dritto delle genti per proscrivere l' Istituto de' Gesuiti. Basterebbe rilevare quattro abusi considerabili, che non possono esser tollerati da veruno Stato che si regoli con politica.

Il primo risulta dalla pretesa immunità da tutte le Imposizioni ordinarie o straordinarie, da chiunque elle siano stabilite, Imperadori, Re, o altri Principi di qualunque specie, e dalla proibizione fatta d' avere ardire di esigerle sotto pena di scomunica e di maledizioni.

Il secondo dal potere uno straniero nominare a suo piacere, e rivocare a suo capriccio gl' impieghi più importanti per la tranquillità pubblica, stante che influiscono nell' educazione della gioventù per mezzo de' Collegj, e ne' costumi degli uomini adulti per mezzo delle Congregazioni, delle Cattedre, e de' Confessionali.

Il terzo dal potere questo medesimo straniero fare uscir dalla patria tutti i suoi sottoposti, far perdere a una Nazione i suoi Cittadini per dargli a un' altra, e togliergli egualmente a tutte, con estinguer nel loro cuore ogni sentimento di patriottismo.

Il quarto dal tenere esso nelle mani tutte l' entrate dell' Or-

dine, e dal potere in ogni tempo fare uſcire il danaro da un paeſe per iſpenderlo in un' altro, farlo ſervire a' progetti della ſua ambizione, e adoprarlo forſe anche alla rovina dello Stato, da cui lo avrà cavato.

Per quanto ſieno importanti queſti abuſi, ve ne ſon però de' più formidabili. Per tutto o prima, o poi, ſe non è in ogni tempo, i Geſuiti hanno intereſſi oppoſti a quelli de' diverſi Governi, a cui per dritto eſſi ſono ſottopoſti. Per tutto ſono occupati a far valere la loro chimerica indipendenza. Per tutto minacciano la quiete degli Stati, e la ſicurezza de' Principi, iſpirando la tirannia a' Sovrani, e la ribellione a' Popoli; e tengono ugualmente nelle loro mani i ſudditi per mezzo de' Re, e i Re per mezzo de' ſudditi.

O governano diſpoticamente, o brigano ſcopertamente, o ſeducono occultamente. Non tutti i loro fanatici ſon membri della Società; ma ne allevano tra quegli ſteſſi, che per iſtato debbono ſtar più in guardia contro di eſſa. Noi abbiam veduto due Magiſtrati poco fa portarſi ad eccеſſi, che vanno anche più là del fanatiſmo: l'immagine del Paradiſo aperto può impegnare certe anime deboli a ſagrificar la loro vita per una cauſa, della quale non vedono l' ingiuſtizia, e a darſi ancora con traſporto ad una morte naturale; ma il condurre uomini illuminati a darſi, mentre vivono, ad una morte civile, ſenza ſperanza d'ottener prontamente la palma del martirio, il determinargli a ſopravvivere al loro onore, queſto sì che non ſi può comprendere, e pure l' hanno fatto pocanzi i Geſuiti.

Che coſa non s' ha da temere da ſimili ſeduttori; che coſa non s' ha da aſpettare da que' che con voti indiſcreti hanno promeſſo d'ubbidire ſenza eſame a qualſivoglia ordine d'un diſpoto ſtraniero? L' eccezione del caſo, in cui l' ordine foſſe un peccato manifeſto, è un' evidente illuſione. Un Geſuita, che non ha altra opinione che quella del Generale, che gli comanda ſotto pena di *peccato mortale*, potrà egli mai ſoſpettare, che ſia un delitto quel che gli vien comandato a nome di G. Criſto? e per lui il peccato più manifeſto non ſarà egli quello della diſubbidienza?

Drit-

Dritto Eccleſiaſtico.

L' Iſtituto è contrairio alla Gerarchia della Chieſa, e per conſeguenza al Dritto Eccleſiaſtico. Appena i Geſuiti hanno cominciato ad eſiſtere, che hanno fatta riſalire la loro indipendenza fino a quella perſona, da cui l'avevano avuta. Il Succeſſore di S. Pietro, che loro ha dato l'eſſere, non ha quaſi ſubito avuto più ſopra di eſſi ſe non un' autorità ſecondaria a quella del Generale. Predican per tutto l'infallibilità del Papa: ma ſe egli tocca quel che ſpetta a loro, il Generale può riformarlo, può diſtruggere quel che avrà fatto il Papa, e riſtabilire quel che egli avrà diſtrutto, ſotto quella data che gli parrà a propoſito, ſenza ricorrere ad alcuna autorità, neppure a quella della S. Sede.

Hanno ſcoſſo, ſenza riſpettare la ſoſtanza de' loro voti, il giogo, che avevano impoſto a ſe ſteſſi, per farlo portare agli altri. I gran Profeſſi, che giurano al Sommo Pontefice un' intera ſommiſſione, per quel che appartiene alle Miſſioni, poſſono eſſer richiamati in capo a tre meſi dal Generale. I loro voti non ſono obbligatorj, e gli ordini del Papa non poſſono avere una eſecuzione reale e permanente ſenza il conſenſo del Generale ſteſſo.

Quando i Geſuiti non hanno riſpettato l' autorità del Capo della Chieſa, loro unico Potentato, non è maraviglia che non abbiano gran deferenza per queſta Madre comune di tutti i Fedeli. In tutto ciò che non è ſtrettamente articolo di fede, non debbon già ſeguitare la ſua dottrina, ma hanno promeſſo di conformarſi a quella, che la Società ſi ha ſcelta, o ſi ſceglierà: e la Società ſi ha ſcelta, o ſi ſceglierà *la migliore e la più conveniente per eſſa:* ma ſiccome potrebbe darſi, che la dottrina più conveniente per la Società non foſſe in ogni luogo, e in ogni tempo la più oſtenſibile, l' obbligazione indiſpenſabile non cade ſe non ſopra l'opinione, *idem ſapiamus*: quanto alla parola, e ſi laſcia più libertà, dipendendo più dalle circoſtanze: *idem (QUOAD EJUS FIERI POSSIT) dicamus*. Il Geſuita dee *penſare* come richiede l'intereſſe permanente della Società, e *parlare* come richiede l' intereſſe preſente.

Se le diſpoſizioni de' Concilj ſon favorevoli a tutto l' Ordine, le adotta; ſe no, le rigetta. Dopo d' eſſerſi gloriato del-

la qualificazione di *pio*, che il Concilio di Trento ha data al ſuo Iſtituto, ha fatto de' tentativi per far rivocare i decreti di queſto Concilio, che confermano la Gerarchia della Chieſa: la terza Congregazione ſi ha eſpreſſamente riſervato di derogare a queſti decreti, e di prendere *un tempo opportuno* per ottener queſta deroga.

In fatti biſogna convenire, che la Gerarchia Geſuitica, e la Gerarchia Eccleſiaſtica non poſſon ſuſſiſtere inſieme. Come può accordarſi il conto che un Veſcovo dee rendere a Dio del ſuo Gregge, col voto, mediante il quale il Profeſſo ſi obbliga, in caſo che giunga al Veſcovado, di conformarſi a' conſigli del Generale? Queſto voto conchiude un' obbligazione così ſtretta, che il Papa non ne può compenſare; contiene una diſpoſizione sì ampla, che obbliga non ſolamente il Geſuita innalzato a qualche Prelatura, ma quella ancora che vi è ſtato promoſſo dopo eſſere uſcito dalla Società ſolamente che ſe un' Exgeſuita giunge al Veſcovado, il Generale, che aveva perduto i ſuoi diritti ſopra di lui, gli ripiglia per guidarlo nella ſua nuova dignità, ſecondo il ſenſo delle Coſtituzioni. Or ſi è quì ſopra veduto qual ſia la ſpecie d' ubbidienza, che richiedono le Coſtituzioni.

Se i Geſuiti non guidano i Veſcovi, non riconoſcono i dritti del Veſcovado. Eſſi pretendono di eſſere nel tempo ſteſſo i Prelati, i Parrochi, le Univerſità. La loro miſſione per lo miniſtero evangelico gli rende perſuaſi d' aver dritto di farne tutte le funzioni. Poſſon predicare ſenza la licenza degli Ordinarj, amminiſtrare i Sagramenti ſenza il conſenſo de' Paſtori, dar de' gradi ſenza eſſere affiliati ad alcuna Univerſità, anche contra il diritto di queſti antichi Corpi depoſitarj della noſtra Dottrina.

I fulmini della Chieſa ſi eſtinguono ſubito che cadono ſopra di loro; i fedeli poſſon ricevere i Sagramenti dalle loro mani, come ſe non foſſero ſotto la cenſura; e que' che eleggono con preferenza queſti Geſuiti ſcomunicati per Paſtori, ſon diſpenſati dall' andare a confeſſarſi alle loro Parrocchie.

Dritto Civile.

Finalmente le Coſtituzioni de' Geſuiti annullano il Dritto Civile;

Civile; poichè contengono delle leggi particolari contrarie a quelle che ſono ſtabilite per lo mantenimento dell'ordine pubblico. Non vogliono, che un Geſuita poſſa eſſere obbligato a riſpondere in giudizio nè in materia civile, nè in materia criminale; proibiſcono, che ſi poſſa opporre alcuna preſcrizione minore di 60. anni contra i beni, le perſone, e i dominj della Società; autorizzano la medeſima a poſſedere de' Feudi ſenza inveſtitura, e ſenza perciò incorrere nella confiſcazione.

Queſta legislazione, per dir così, perſonale, le dà ancora la facoltà di eleggerſi de' Giudici che vi ſi conformino: queſti Giudici Conſervatori, che hanno dalla Società la loro nomina, e le loro provviſioni, ſon deſtinati a giudicarne tutte le cauſe tanto civili, che criminali, e miſte; e hanno in depoſito le cenſure e le ſcomuniche eſecutrici delle loro ſentenze.

I voti de' Geſuiti ſono contrarj ugualmente alle nozioni più comuni dell' equità, e a' principj più ſemplici del Dritto. Trattandoſi d' obbligazione, la prima di tutte le regole è, che le Parti contraenti ne conoſcano l' eſtenſione; la ſeconda che le ſteſſe parti reſtino reciprocamente obbligate le une verſo le altre; e queſte due regole ſon quì direttamente violate. Si moſtra agli Scolari approvati ſolo una piccoliſſima parte delle Coſtituzioni e Dichiarazioni, relativamente alle quali eſſi fanno i loro voti. Si ſcuopre loro appoco appoco ſolamente quel che è neceſſario ch' ei ſappiano per le coſe che ſi vogliono da loro allora per allora. Il dipiù dee eſſere un ſegreto impenetrabile. Se queſto miſtero ſi ſvela agli occhi de' gran Profeſſi, queſto non ſuccede ſe non in un' età, in cui comunemente lo ſtato degli uomini è deciſo, in cui non è loro quaſi più lecito di prenderne un' altro, e per conſeguenza non è più poſſibile di tornare indietro, quando anche non foſſero già legati da' loro primi voti. Dall' altro canto, che ſi fa loro vedere? Una regola che non ha eſiſtenza, ſe non nella volontà mobile del Generale; onde anche vedendo l' Iſtituto, il Profeſſo non sa eſattamente a che coſa ſi obblighi.

La legge dell' obbligazione reciproca è anche più malamente oſſervata: e pure ſe mai vi fu contratto, in cui ella ſia neceſſaria;

ceſſaria; è quello certamente, ove ſi contrae per tutta la ſua vita. Fin dal primo paſſo, gli Scolari approvati promettono d'entrar nella Società; ma la Società non permette di ricevergli; ogni altra vocazione è loro vietata; ma non ſon liberi d' abbracciar quella. Gli ſteſſi gran Profeſſi poſſono eſſer cacciati in ogni tempo ſenza formalità di giudizio; il Generale non è obbligato a dirne la cauſa; baſta la ſua volontà in un' Ordine, nel quale il far la ſpia è d'obbligo, e fa parte del regolamento. Che contratto moſtruoſo! Ve ne fu egli mai uno che meritaſſe d' eſſere reſciſſo più di queſto? Un Religioſo, che è incanutito nell' eſercizio de' ſuoi doveri, può eſſer mandato via per un capriccio, dopo aver ſagrificato per adempiergli tutte le ſue ſperanze nel ſecolo; e ſe è coſtretto a ritornarvi, non gli ſi dee dare nè penſione, nè alimento. A Dio non piaccia (ſe il caſo lo porta) che noi penſiamo a ritorcere contra i Geſuiti il loro proprio Iſtituto. Quanto più è vizioſo, tanto più meritano compaſſione i particolari, che lo profeſſano, e non ſi può aver per loro mai eccеſſiva diſcrezione.

Dottrina e Morale.

Circa alla Dottrina e alla Morale de' Geſuiti, so qual fede meritano i Magiſtrati, il cui libro delle aſſerzioni abbiamo preſſo di noi; ma oltre a ciò io non ho creduto d' aver biſogno di ricorrere a' Teſti. Quando s' è fatta matura rifleſſione ſopra le loro Coſtituzioni; tutto ciò che loro ſi rinfaccia a queſto propoſito, pare una conſeguenza tanto neceſſaria del loro regolamento, che quando ancora i loro Caſiſti non aveſſero fatto ſtampare quel che è ſtato eſtratto dalle loro opere, io non ſarei meno convinto delle loro opinioni. I Geſuiti non poſſon conſagrarſi al diſpotiſmo ſpirituale, che ſottomette il loro intelletto alla volontà d' un ſolo uomo, ſenza abbracciare una Dottrina tanto fleſſibile, quanto è arbitrario il loro Governo, e per conſeguenza ſenza adottare quella del peccato Filoſofico, e quella del Probabiliſmo, che rendono ſcuſabili tutte le azioni, e tutte le opinioni ſoſtenibili. Non poſſono far valere la loro indipendenza, ſenza ſtabilire la poteſtà del Papa su lo ſpirituale, e

sul

ſul temporale, e ſenza favorir la dottrina micidiale, che è una conſeguenza di queſto principio.

Quindi è, che mi par ſuperfluo d' entrar nella ſpiegazione del famoſo Decreto d' Acquaviva, di diſcutere il ſenſo grammaticale dell' eſpreſſione *cuique perſonae*, d' eſaminare, ſe dichiarando che non è lecito *ad ogni perſona* d' ammazzare i Tiranni, s' intenda riſervarſene forſe il diritto a quei che ſi giudicaſſero degni d' una tal preferenza. Subito che la poteſtà del Papa ſi ſtende ſul temporale, ch' ei può ſciogliere i Popoli dal giuramento di fedeltà, l'uccisione de' Tiranni proviene dal dritto divino e dal dritto naturale. Diventa ad ogni particolare un' atto lecito per la ſicurezza della ſua perſona, ed un' atto meritorio per lo bene della Religione.

Titoli di Stabilimenti.

Le coſe, che ho avuto l'onore d' eſporvi forſe troppo lungamente, mi diſpenſano dall' eſaminare i titoli degli ſtabilimenti della Società sì nel Regno, che nella Provincia. Quando anche foſſero così conformi alla legge, come ſono ad eſſa contrarj; quando anche foſſero ſoſtenuti da un poſſeſſo tanto antico, quanto l' epoca del Mondo criſtiano, il ben pubblico può in ogni tempo riclamare i ſuoi diritti, e chieder lo ſcioglimento d' una Società, su la quale, quando altro male non vi foſſe, ſarebbe almeno neceſſario di tener ſempre gli occhi aperti.

Dopo aver provato che l' Iſtituto de' Geſuiti è abuſivo, non mi reſta dunque altro, che eſaminare, ſe egli ſia capace di riforma.

Quando s'è penetrato lo ſpirito di queſto Iſtituto; quando ſi è ſcorſa la ſerie degli abuſi che ſi tira dietro; ognuno reſta ben convinto, ch' egli è in ſe irriformabile: per quanto ſian viſibili queſti abuſi, e per quanto ſian diſtruttivi d' ogni ordine pubblico, e che il regolameto è abuſivo, è molto più evidente, e più chiaramente dimoſtrato, ch' egli è irriformabile.

Queſto è il giudizio, che ne hanno fatto i Geſuiti medeſimi in tutti i tempi: ed io non poſſo far di meno di non uſare la bella eſpreſſione cavata dall'Immagine del primo ſecolo, e già più volte citata: *Volvitur & revolvitur hominis unius nutu Societatis*

tatis universae tanta moles, facilis moveri, commoveri difficilis.

La Società de' Gesuiti conserva tra le sue parti la medesima connessione, che il sistema del mondo. Seneca parlando nella sua lettera 95. dell' universalità delle cose divine ed umane, sembra aver definito il Corpo, di cui trattiamo. *Omne hoc quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est; membra sumus corporis magni:* e più sotto: *Societas nostra lapidum fornicationi simillima est.* Se se ne stacca una pietra, crolla tutto l' edifizio. Qual riforma si può mettere in un' Ordine concentrato nella persona d' un Generale, che regola i pensieri, guida le azioni, governa le fortune di tutto ciò che fa parte di quest'Ordine, che ha la facoltà di far delle regole, e di distruggerle, di far de' patti, e d'annullargli, di dichiarare innocente quel ch' è *peccato*, e *peccato* quel ch' è innocente?

Ogni Gesuita ha promesso a Dio di sottomettere la sua libertà, la sua volontà, il suo intelletto al suo Generale. Qual freno possòn mettere le Potestà della terra ad un simil voto? Forse ne arresteranno bensì per qualche tempo gli effetti al di fuori; *ne Principes offendantur*: ma l' Ordine in generale, e il Religioso in particolare non saranno meno persuasi, che si fa loro violenza. Non aspetteranno altro che l' occasione d' escir da questo stato d' oppressione, e forse la preverranno; perchè succede del falso zelo come de' puntigli d' onore, che non opera mai con più forza, che quando si trova in contraddizion con la Legge.

Questa non è già una semplice congettura, renduta probabile dalla forma delle Costituzioni; ma è un fatto provato dappoichè l' Ordine esiste. Fin dal suo ingresso in Francia, fin dal suo ristabilimento per l' editto del 1603. prima e dopo, i medesimi annali, che ci conservano le sommissioni e le dichiarazioni de' Gesuiti contrarie al loro Istituto, ci presentano ancora una serie non interrotta delle loro reclamazioni per via di fatto, de' loro combattimenti co' Vescovi, de' loro contrasti co' Pastori, delle loro liti con le Università. E veramente come mai avrebbero rispettato certe sommissioni che il Generale non ha mai voluto autorizzare, che egli solo poteva fare, e che egli avrebbe

be anche potuto poi ritrattare ?

Biſogna, che i Geſuiti ſiano quel che ſono, o che non ſiano in niun modo: e la riſpoſta vera, o falſa, attribuita al Generale in queſto tempo ſcabroſo: *ſint*, *ut ſunt*, *aut non ſint*, che da principio m' aveva recato ſtupore, ceſſa ora di ſorprendermi, dopoche ſono un poco più iſtruito delle coſe.

Confeſſo, che non intendo bene la propoſizione adottata dal Signor Procurator Generale di ſopprimere tutti i privilegj de' Geſuiti. Se dall' Iſtituto de' Geſuiti ſi levano le Bolle de' Papi, non vedo quel che vi reſti. I decreti della quinta Congregazione hanno determinato, che non conveniva fiſſare i punti ſoſtanziali dell' Iſtituto; che queſta era una materia, di cui non biſognava trattare; che in ogni tempo il Generale avrebbe potuto dichiarargli; e che ſi ſarebbe inteſo da lui quel che ſi doveva penſare. Paolo V. autorizzò tutti queſti decreti con la famoſa Bolla del 1606., che è incontraſtabilmente la più abuſiva di tutte. Se ſi rigetta queſta, il Generale non ha più la facoltà d' alterare, di diſtruggere, e di riſtabilire le Coſtituzioni; non può più in ogni tempo dichiararne i punti ſoſtanziali; non ſi dee più intender da lui in tutti i caſi quel che ſi dee penſarne, ella è una materia, di cui ſi dee indiſpenſabilmente trattare; ed è neceſſario a' Geſuiti trovarſi un nuovo Fondatore, che dia loro un nuovo Iſtituto.

In conformità delle Bolle de' Papi, finora il Religioſo ſi è obbligato, ha promeſſo al ſuo Generale una cieca ubbidienza, e gli ha ſoggettate tutte le ſue facoltà: la Poteſtà temporale ha più dritto d' impedire l' eſecuzione di queſti Voti, che di dividergli; di proibire che ſi facciano, che di reſtrignergli, laſciandogli ſuſſiſtere. La Giuridizione civile non ſentenzia mai ſe non relativamente agli effetti eſteriori; non aſpira a governar l' interno delle coſcienze, eſſendo queſta la cura de' Miniſtri Eccleſiaſtici: ma la loro ſollecitudine non ſi dee ſtender più in là. Per eſſi il termine di Giuridizione è una parola impropria ed uſurpata, quando non è effetto della conceſſione del Principe, che le attribuiſce qualche autorità in queſto mondo, che non è il Regno di Gesù Criſto. Tocca alle Poteſtà

della

della terra a regolare, ſotto la direzion della Legge, la ſorte de' particolari, e delle Società, che vivono ſotto il loro dominio. Il Re ci ha fatto vedere col mandarci il ſuo Editto del meſe di Marzo 1762. che trovava l' Iſtituto *abuſivo*, e col ritirare preſentemente queſto Editto, ci fa vedere ch' ei trova l' Iſtituto *irriformabile*.

Quaſi da due anni in quà, la Nazion Franceſe è in guerra con la Nazione Geſuitica: biſogna che l' una, o l' altra reſti vinta. Il trono del Generale è ſcoſſo di mala maniera, e biſogna ch' ei ne ſcenda, in riguardo alla noſtra Monarchia. Ho fatto vedere, che le Leggi divine, e umane pronunziano queſta ſentenza; e quelle della Politica la confermano. Quando s' è fatto tremare un nemico sì formidabile, non v' è coſa che non se ne debba temere.

Nè ſi luſinghino i Geſuiti di ſcappare col favor dell' eccezione tante volte ripetuta, che nel loro Iſtituto non v' è niente che non ſia loro comune con gli altri Ordini Religioſi. Altri Religioſi poſſono avere alcuni de' loro privilegj; ma non ne hanno l' univerſalità: poſſono eſſere ſottopoſti a un Generale ſtraniero; ma queſto Generale non è un Diſpoto, ma la loro regola non è mobile a piacimento del ſuo capriccio, ma la loro ubbidienza non porta il ſacrifizio del loro intelletto, ma non ſon tutti obbligati ad avere una ſola opinione. Tutto il compleſſo dell' Iſtituto de' Geſuiti è quel che fa, che non ſi poſſa ammettere. Mi ſi faccia vederne uno ſimile; e dimani io lo denunzio alla voſtra Giuſtizia imparziale con minor diſpiacere che non avrò a contribuire a fare rigettar queſto; poichè uno ſimile averebbe i medeſimi inconvenienti, e non avrebbe forſe, per certi verſi, i medeſimi dritti alla noſtra riconoſcenza.

Col proſcrivere in Francia l' Iſtituto della Compagnia di Gesù, noi accorderemo i gridi oppoſti della voce pubblica, noi vi annienteremo un governo pernicioſo, e vi conſerveremo degli uomini utili. Lo Stato ricupererà de' Cittadini che ad eſſo appartengono, e che egli aveva perduti. Avrà in tutte le Profeſſioni de' ſoggetti diſtinti, che fatícheranno per la ſua gloria; e, per dir tutto in una parola, acquiſterà de' Franceſi.

DENUNZIA

Dell' Opere de' FF. Arduino e Berruyer, detti già Geſuiti, e delle Aſſerzioni, fatta da molti Curati della Città e Dioceſi d' Auxerre

A MONSIGNOR LOR VESCOVO

1764.

Legite, & videte qualia de Sancta Trinitate dicantur, de genitura Filii, & de proceſſione Spiritus Sancti, & alia innumera Catholicis prorſus auribus, & mentibus diſſueta, S. Ber. Epiſt. 188.

TAVOLA

DE' SOMMARJ.

I. Motivi di queſta Denunzia pag. 1
II. I FF. Arduino e Berruyer attaccano tutta la Religione 1
III. Loro errori ſopra la Trinità 3
IV. Loro errori ſopra la natura di Dio 5
V. Loro errori su l' Incarnazione, e la Divinità di G. C. 6
VI. Loro errori ſopra il peccato Originale 10
VII. Loro errori su la Redenzione 13
VIII. Loro errori su la Grazia 14
IX. Loro errori ſopra la neceſſità della Religion Criſtiana per ſalvarſi 16
X. Specie di correttivi, nuova prova de' loro errori 18
XI. Loro errori ſopra l' autenticità de' Libri Santi 20
XII. Loro errori su le prove della Religion Criſtiana 21
XIII. Loro errori ſopra la Tradizione 23
XIV. Il Corpo della Società Geſuitica colpevole di tutti queſti errori 23
XV. Neceſſità di ſollevarſi contro tutti queſti errori 25
XVI. Denunzia delle Aſſerzioni 27
XVII. Si chiedono a Monſig. Veſcovo le facoltà per l' antico Clero 27
Lettera di quattro Curati della Città d' Auxerre per aderire alla detta Denunzia 32

DE-

DENUNZIA

Delle Opere de' FF. Arduino e Berruyer che già ſi chiamavano Geſuiti, e delle Aſſerzioni, fatta da molti Parochi della Città e Dioceſi d' Auxerre al loro Veſcovo.

MONSIGNORE,

I. *Motivi di queſta denunzia.*

IL voſtro attaccamento alla ſana Dottrina, il voſtro amore per la Chieſa, la voſtra tenerezza pel voſtro Gregge, ci ſono ſicuri mallevadori dell' accoglienza che farete alla Denunzia, che abbiamo l' onore di preſentarvi, delle Opere pernicioſe de' FF. Arduino e Berruyer della fu Compagnia di Gesù: Abbiamo il coraggio di proteſtare, che neſſun motivo umano ci ha determinati al paſſo che ora facciamo; ma che è ſuggerito unicamente dallo zelo per la noſtra auguſta e ſanta Religione. Compiangiamo altresì la ſorte, benchè giuſtamente meritata, d' una Società che aveva de' talenti, penſando che ſi ſarebbero potuti voltare in vantaggio della Spoſa di G. C. ſe ella ne aveſſe conoſciuto lo ſpirito e la dottrina.

II. *I FF. Arduino e Berruyer còbattono tutta la Religione.*

Ma come mai potremmo noi tacere, quando vediamo due de' ſuoi membri gettare a terra tutto l' edifizio della Fede, mentre voglion parere d' aſſodarne i fondamenti; lacerarne i titoli ſotto preteſto di metterli in ordine, e di ſchiarirgli; unirſi co' ſuoi nemici, e ſomminiſtrar loro delle armi ſotto il velo delle finte battaglie che danno a i medeſimi?

E' vero, che queſto ſcandolo non è nuovo; ma è enorme, e ſuſſiſte ancora in mezzo di noi, non vi eſſendo ſtata coſa alcuna capace di fermarne i progreſſi.

Le prime cenſure non hanno fatto altro che irritare l' audacia de' ſuoi autori . I libri del maeſtro ſono ſtati riſtampati ; e quei del diſcepolo ſono ſtati continuati . Con diſprezzo de' giudizj di due ſommi Pontefici, e di molti Veſcovi, hanno inondato tutta la Chieſa di queſte opere perverſe , e di quelle che hanno compoſto in loro difeſa ; nè ſon reſtati ſodisfatti , finchè *non abbiano colmata la miſura dello ſcandalo* . Dunque non è più tempo di tacere . Noi ci faremmo rei , ſe non ci ſollevaſſimo fortemente contro queſte produzioni dello ſpirito di tenebre , e ſe non vi ſcongiuraſſimo ad impiegar tutto il peſo della voſtra autorità per bandirle dalla Dioceſi.

Benedetto XIV. e Clemente XIII.

Breve di Clem. XIII. del dì 2. Dic. 1758.

Certamente la ſanta e venerabile Religione , che profeſſiamo , non ha che temere dal furore di tutti quei che congiurano contro di eſſa . Ella trionferà ſempre della loro rabbia : poſſon combatterla , ma non poſſon vincerla : *Oppugnare poſſunt , ſed expugnare non poſſunt* . Ella porta viſibilmente l' impronta d' una potenza e d' una ſapienza infinita . Ella ha Dio medeſimo per autore : è ſtabilita dalla ſua parola , e fondata ſu gli oracoli de' Profeti : è ſtata annunziata dal Figliuol di Dio , predicata dagli Apoſtoli , ſigillata dal ſangue de' Martiri , e confermata da una moltitudine incredibile di prodigj . Ella è venuta ſino a noi , e ſuſſiſterà ſino alla fine de' ſecoli .

S. Aug. de Civ. Dei lib. x. cap. 32.

Benchè una tal Religione non poſſa perire ; tuttavolta alcuni particolari , ed anche alcune porzioni della Chieſa poſſon perderla . Che diſgrazia per quelli che fanno naufragio nella fede ! Ma che peccato fanno quei Dottori tanto crudeli , quanto inſenſati , i quali fanno naſcere li ſcogli che ne ſon la cagione ! Si può egli comprendere , che ſia un peccato di Religioſi , di Sacerdoti , e di Miniſtri di queſt' auguſta Religione ? Eppure così è .

Voi lo ſapete beniſſimo , Monſignore : l' empietà che ancor bambina aveva appena l' ardire di proferir que-

queſte orribili maſſime a voce baſſa e a mezza bocca, cammina oggidì colla teſta alzata, e le predica arditamente ſu i tetti. „ Uno non ſi riſtrigne più (ſon l' „ eſpreſſioni di Monſignor Arciveſcovo di Parigi nel ſuo De Pradeſ. „ Mandamento contro la Teſi del troppo famoſo Bacil- „ liere) „ uno non ſi riſtrigne più a combattere con „ errori particolari alcuni dogmi del Criſtianeſimo; ma „ ſi fa gloria di opporſi generalmente a tutti i mi- „ ſteri; e ſi vanta d'una incredulità univerſale che non „ riſpetta niente, che contraſta tutto; e che cerca di „ ſcuoter la noſtra fede fin da' ſuoi fondamenti. Ogni „ anno ſi veggono ſcappar fuori degli opuſcoli empj, „ de' libretti deteſtabili, de' volumi pieni d'errori e „ di beſtemmie. Non mancano audaci Scrittori che han- „ no conſacrato come di concerto i loro talenti e le „ loro vigilie a preparare queſti veleni; ed è peravven- „ tura riuſcito loro, più ancora che non ſperavano di „ affaſcinare le menti e di corrompere i cuori „.

I tentativi, benchè più occulti, de' FF. Arduino e Berruyer non ſono certamente nè meno eſteſi nè meno rei. Non v' è alcun punto della Religione, a cui l' abbiano perdonata, e indeboliſcono o annientano tutti i noſtri miſteri. La Trinità, l' Incarnazione, la caduta del genere umano per lo peccato del primo reo, la ſua Redenzione mediante la Paſſione e la morte del Liberatore, e la Grazia da lui acquiſtataci col ſuo ſangue, ſpariſcono ſotto le loro penne. L' anima, e quel che farà più ſtupore, il corpo ſteſſo della Religione, la ſua neceſſità, la ſua verità, tutto va a terra, tutto ſi diſtrugge in queſte mani ſacrileghe. La Religione non ha che temere di più dalla empietà più dichiarata; e le ſue ſtraggi non poſſon eſſer portate più oltre.

III. *Loro errori ſulla Trinità.*

Ci ſia lecito, Monſignor, di far venire alle mani con queſti maeſtri d'errore e di menzogna un incredulo, cioè, uno di quegli uomini che riconoſcono l' eſſere eterno e immutabile che ha creato l' Univerſo, ma che

rigettano la rivelazione. La diſputa non avrà niente di ſerio; perchè i FF. Arduino e Berruyer ſi veſtiranno del linguaggio della Chieſa, e ne abbandoneranno la dottrina. Differenti nell' eſpreſſione, quanto al fondo ſaranno d' accordo con l' incredultà: onde ella trionferà, e ſi riderà della mala fede de' ſuoi avverſarj, che ſi oſtinano a ritenere un linguaggio aſſolutamente oppoſto a' loro veri ſentimenti. Facciamone la prova, prima ſul miſtero adorabile della SS. Trinità; miſtero ch' è il primo oggetto della noſtra fede; miſtero che diſtingue il Criſtiano, non ſolamente dall' idolatra e dal Maomettano, ma ancora da i Deiſti, dagli Ateiſti, e da quella moltitudine di preteſi Filoſofi che ſi ſon tanto multiplicati a' dì noſtri.

L' incredulo conoſcendo il debole del ſuo nemico ſi preſenterà alla battaglia con fierezza. Dichiarerà pulitamente ch' egli adora un Dio unico nella ſua perſona come nella ſua ſoſtanza. Voi ſiete in errore, gli dirà il F. Berruyer; il voſtro culto dee aver per oggetto *il vero Dio ſuſſiſtente in tre perſone*: io lo ripeto quaſi ad ogni pagina nelle mie Diſſertazioni latine. Alla buonora, replicherà l' incredulo; ma intendiamoci. Rieonoſcere in Dio la Trinità delle perſone, è confeſſare che in Dio v' è un Padre eterno, che genera ſin da tutta l' eternità; un Figliuolo eterno, ch' è generato avanti tutti i ſecoli dal Padre; e uno Spirito Santo che procede eternamente dal Padre e dal Figliuolo, e che è lo Spirito del Padre e del Figliuolo.

Tale è la dottrina della Chieſa, di cui ſiete miniſtro? è ella queſta la voſtra? la perſona in Dio è ella diſtinta dalla natura? Il Padre è egli Padre ſin da tutta l' eternità? Il Figliuolo è egli generato ſin da tutta l'eternità? Lo Spirito Santo proced' egli eternamente dal Padre e dal Figliuolo? No, gli riſponderà il F. Berruyer (*a*); in

(a) Dif. dell' Iſtor. del Popolo di Dio; a Nancy, p. 24.

in Dio *la perſona non è , nemmeno per penſiero* , per mentem , *diſtinta dalla natura* . Il F. Arduino , che io conſidero (*a*) *come la guida più ſicura e più illuminata nell' eſpoſizione de' dogmi* , inſegna chiaramente che Dio non è ſtato Padre ſe non al momento dell' Incarnazione del Verbo (*b*) ; che il Verbo non è propriamente uguale al Padre (*c*) ; e che il Figliuolo è differente dal Verbo (*d*) . Io medeſimo ho detto cento volte , che G. C. è ſtato fatto Figliuolo di Dio nel tempo. Ho imparato dal mio maeſtro , che lo Spirito Santo è una ſemplice creatura (*e*) , un dono creato ; e ſi rappreſenta come una perſona per figura di Rettorica , per proſopopea (*f*) . Finalmente ho ſoſtenuto , che il miſtero della Trinità non è ſtato rivelato a neſſuno avanti G. C. (*g*) ; che G. C. medeſimo non ne ha fatto l'oggetto delle ſue Prediche (*h*) , e che non ſe ne parla negli ſcritti degli Apoſtoli (*i*) . Ceſſate , gli replicherà l' incredulo , di dichiararci la guerra ; giacchè annientate il miſtero della Trinità , e penſate come noi. Vergognatevi ſolamente di avere uſurpato un linguaggio che non era fatto per voi , nè a propoſito per voi.

IV. *Loro errori ſulla natura di Dio.*

L' incredulo per altro non ſi contenterà di queſto rimprovero : Io m' inganno (ſeguiterà egli a dire) voi non ſiete de' noſtri . Lo Dio che noi adoriamo , è un Dio infinitamente grande , infinitamente potente . Quello poi al quale ſervite voi , ſi aſſomiglia piuttoſto agl' idoli de' Pagani che al vero Dio . Egli è un Dio ch' è in neceſſità d' ubbidire alla volontà dell' uomo , (*l*) un che aſpira a qualche coſa (*m*) ; un Dio che ſi prova a con-

(a) Berr. 3. part. tom. 1. pref. pag. 39. e 40.
(b) Adnot. in Jo. 1. p. 249. col. 2.
(c) Ibid. 14. 28. p. 307. col. 2.
(d) Adnot. in Epiſt. ad Rom. p. 433. col. 1. e 2.
(e) Parafr. in. Jo. XVI. p. 310. col. 1.
(f) Adnot. in Jo. 16. p. 313. col. 2.
(g) Berr. 2. p. t. 8. pag. 79, 80. 81. 82.
(h) Dif. del P. Berr. a Nancy, pag 17. 18.
(i) Berr. 2. part. to. 8. pag. 119.
(l) Hard. in Jo. 10. 30. Adnot. pag. 293. col. 2.
(m) Berr. 1. part. to. 5. l. 21, p. 277.

convertire (*a*) ; un Dio che con la ſua lunga pazienza ſi aſſicura la vittoria , che maneggia con una ſpecie di riſpetto la libertà delle ſue creature (*b*) ; un Dio che ſi tiene onorato della coſtanza , con cui i ſuoi ſervi proſeguono l'adempimento de' loro deſiderj (*c*) ; un Dio che ſi ſtanca d'adoprar rimedj , de' quali ſi fa ſempre abuſo , e che tenta di ricondurre per via del timore , quando non gli è potuto riuſcire per via de' benefizj. (*d*). Che vergogna per voi d' aver dipinto il voſtro Dio con tratti , che degradano , e diſonorano la Divinità! Era egli convenevole d'aggiungere alla diſſimulazione anche la beſtemmia?

Dunque è certo , Monſignor che in fondo i FF. Arduino e Berruyer non riconoſcono un Dio ſuſſiſtente in tre Perſone. Secondo loro , il Padre non genera ſin da tutta l'eternità ; il Figliuolo non è generato avanti tutti i ſecoli ; il Verbo non è il Figliuolo , e non è propriamente uguale al Padre ; e lo Spirito Santo non è altro che un dono creato. Secondo loro parimente la perſona in Dio non è diſtinta , nemmeno per penſiero dalla natura : E non è queſto un dire apertamente che le Perſone divine non ſono altro che pure denominazioni ? Dunque è coſa evidente , che non ammettono ſe non un Dio unico e nella ſua perſona e nella ſua ſoſtanza : e quale Dio ci preſentano ? Un Dio debole, impotente , che non è ſufficiente a ſe medeſimo , indegno de' noſtri omaggi , e che ſarebbe rigettato dalli ſteſſi increduli.

V. *Loro errori ſull' Incarnazione e Divinità di G.C.*

Dopo aver fatto man baſſa su l'adorabil miſtero della SS. Trinità , dobbiam noi aſpettarci , che queſti audaci Scrittori laſcino ſuſſiſtere quello dell' Incarnazione ? Creder queſto è „ confeſſare che il Figliuolo di „ Dio conſuſtanziale al Padre ha preſo una carne formata

(a) Ibid. to. 6. l. 25. p. 161.
(b) 1. part. to. 3. l. 10. p. 2.
(c) 1. part. l. 6. p. 367.
(d) Ibid. p. 370.

„ ta nel ſeno della Vergine ; ch' egli ha abitato tra gli „ uomini ; che ha compiuto per noi tutta la econo- „ mia della noſtra redenzione con la ſua naſcita , con „ la ſua paſſione , con la ſua reſurrezione , e con la „ ſua aſcenſione al Cielo , ... ch' egli è Dio rive- „ ſtito d' una carne umana , e non ſemplicemente un „ uomo riveſtito della Divinità ; e diciamo anatema a „ tutti quelli che penſano altrimente „ . Tale è la pro- feſſione di fede mandata a tutte le Chieſe da un Concilio dell' Illiria . Biſogna eſaminare ſe i FF. Arduino e Berruyer la ſoſcriverebbono .

Tom. 2. Concil. pag. 836.

Queſti accordandoſi con gli avverſarj della noſtra ſanta Religione , coſpirano contro la Divinità del ſuo Autore . Gesù Criſto che l' ha fondata , non è agli occhi loro ſe non un uomo veramente più privilegiato degli altri ; e ſe gli danno il nome di Dio , glielo danno in un ſenſo , nel quale , come oſſerva la Facoltà Teologica di Parigi , queſta denominazione non gli è negata neppur da' Sociniani , nemici dichiarati della ſua Divinità .

Cenſura della Facol. Teol. di Parigi , Pref. pag. 6.

G. C. ſecondo queſti nuovi Apoſtoli , non è Figliuolo del Padre Eterno , ma Figliuolo di Dio-uno nella ſua ſoſtanza (*a*) ; e ſe ſi ſuppone una Trinità di perſone in Dio , G. C. è il Figliuolo della Trinità , il Figliuolo del Padre , il Figliuolo dello Spirito Santo , il Figliuolo di ſe medeſimo . Egli è in quanto uomo Figliuolo di ſe medeſimo in quanto Dio (*b*) . Non è già il Verbo ch' è Figliuolo di Dio , *Aliud verbum* , *aliud Filius* (*c*) : Ma bensì è l' umanità di G. C. ch' è Figliuolo di Dio , e ſopra di eſſa cade direttamente la denominazione di Figliuolo (*d*) . Onde il Figliuol di Dio non è un Figliuolo eterno ; ma un Figliuolo ch' è ſtato

(a) Berr. 2. p. to. 8. p. 152. Item p. 48. 59. &c.

(b) 1. Dif. del P. Berr. p. 204. 205. e 2. Dif. di Nancy , p. 98.

(c) Hard. Adnot. in Ep. ad Rom. l. 1. p. 433. col. 1. & 2.

(d) Berr. 2. p. to. 8. p. 105. 109. 110. Dif. di Nancy. , p. 46.

Digitized by Google

ſtato fatto Figliuol di Dio nel tempo (*a*).

E' ſtato generato, non dalla prima Perſona Divina, ma dallo Dio-uno nel momento dell'unione della natura umana con la natura Divina; e queſta generazione temporale non è altro che queſta unione delle due nature (*b*). Siccome queſto Figliuolo di Dio ha avuto un principio, così ancora ha ceſſato d'eſſer Figliuolo ne' tre giorni della ſua morte; ed ha ricominciato ad eſſer Figliuolo nel momento della ſua riſurrezione (*c*). Un tal Figliuolo non è eterno, e non ha potuto egli ſteſſo operare l'unione delle due nature, perchè non eſiſteva prima di queſta unione (*d*).

Sappiam beniſſimo, Monſignor, che traſcrivendo queſte parole, traſcriviamo delle ſtravaganze e delle beſtemmie. Ma biſogna laſciar parlare queſti Autori, acciocchè ſi poſſa comprendere fino a che ſegno poſſa arrivare il traviamento dello ſpirito e del cuore umano, quando ſono abbandonati a ſe ſteſſi. E' coſa evidente, che un tal Figliuolo non può eſſere Dio. Laonde non poſſiede neſſuna delle perfezioni della Divinità, neſſun attributo eſſenziale alla Natura divina, neſſuna delle proprietà che ſon perſonali al Verbo, ſeconda Perſona della Trinità (*e*).

Egli non è Creatore, nè Conſervatore. Non ha creato queſto Mondo viſibile; non lo conſerva, e non lo governa. L'univerſo non è ſtato fatto da lui, e non è opera delle ſue mani (*f*). Dio ſolamente lo ha fatto per lui, e in viſta di lui (*g*). Ond'ei non ha la potenza divina nè per operar de' miracoli, nè per fondar la Religione e iſtituire i Sagramenti. Ei non fa tutto queſto ſe non per via delle preghiere e delle ſuppliche,

(a) 1. Dif. p. 85. e 2. Dif. di Nancy, p. 99.
(b) Berr. 2. p. to. 8. p. 59.
(c) Ibid. p. 66.
(d) 1. Dif. p. 202.
(e) Berr. 2. part. to. 8. pag. 6.
(f) Ibid. p. 120.
(g) Dif. di Nancy, p. 31. 38. e 3. par. t. 4. p. 228. Hard. Adnot. in Jo. l. 10. p. 251. col. 2.

pliche, chiedendo a Dio che queſte coſe ſian fatte (*a*).

In queſta maniera ancora, e per queſta ſtrada unicamente egli opera nelle anime. Non è già l'autore della grazia; ma n'è ſolamente la cauſa meritoria (*b*). Non ha la ſcienza divina, ma ſolo una ſcienza umana, infuſa, e tanto riſtretta, che con queſta ſcienza non arrivava a ſapere il giorno e l'ora del giudizio finale. (*c*). E lo ſteſſo è di tutti gli attributi divini ſenza eccezione (*d*).

Noi riſtringiamo, Monſignore, perchè la noſtra penna ricuſa di ſcrivere tanti errori. Se ſi crede a queſti ſacrileghi Scrittori, l'Incarnazione è una pura chimera. E' falſo che il Padre Eterno abbia mandato, anzi che abbia potuto mandare il ſuo Figliuolo nel Mondo (*e*), perchè la qualità di Dio Figliuolo è incomunicabile, non eſce da' limiti e dalla sfera della Trinità, e non è ſtata comunicata a G. C. (*f*) E' falſo che il Verbo ſi ſia fatto carne, e che abbia abitato fra noi; che avendo, ſecondo l'Apoſtolo, la forma e la natura di Dio, abbia preſo col farſi uomo la forma e la natura di ſervo. E' falſo finalmente che il Criſto che noi adoriamo „ ſia „ il Figliuolo unico di Dio, nato dal Padre avanti „ tutti i ſecoli, Dio di Dio, lume di lume, vero Dio „ di vero Dio, generato e non fatto, conſoſtanziale „ al Padre, da cui ſono ſtate fatte tutte le coſe; ch'ei „ ſia diſceſo dal Cielo per noi altri uomini e per la „ noſtra ſalute; ch'ei ſi ſia incarnato prendendo un „ corpo nel Seno della Vergine Maria per opera dello „ Spirito Santo, e che ſi ſia fatto uomo „.

S. Gio: c. 1 14. Philip. 2. 6. 7

Una tal cecità è incomprenſibile. Che figura faceano all' Altare queſti Religioſi, queſti Sacerdoti?

(a) 2. part. to. 8. p. 17.
(b) Hard. Adnot. in Ep. ad Rom. l. 7. p. 434. col. 1.
(c) 2. part. to. 8. p. 12.
(d) Ibid. p. 6.
(e) Nuova dif. del P. Berr. a Nancy, 3. Lettera pag. 104. p. 49.
(f) Ibid. 1. Lett. p. 47. 48. 49. e 51. 3. Lett. p. 100.

Forſe ſopprimevano il Simbolo che la Chieſa fa cantare nella celebrazione de' ſanti Miſteri? O ſe lo recitavano, non vi dovean' eglino legger la condanna de' loro errori? A qual Sacerdozio eran' eglino aſſociati? Forſe a quello d' un uomo ſimile a loro, benchè più privilegiato? Che vittima offerivano? Era ella molto diverſa dalle oſtie deboli e impotenti della legge vecchia? Preſentavan' eglino all' adorazione de' Popoli altro che un uomo? Una tal cecità non ſi può comprendere, ſe non conſiderandola come un giuſto gaſtigo della corruttela de' loro cuori, e del ſegreto deſiderio che gli ha indotti a metter in opera tutto, ſin la parola di Dio, per favorire l' incredulità, non avendo ardire di dichiararſi apertamente per eſſa.

Le noſtre eſpreſſioni, Monſignor, ſon forti, lo concediamo; ma non paſſano i limiti. E' egli poſſibile non arrenderſi all' evidenza? L' empietà, per quanto s' infurj contro i noſtri Miſteri, dà ella ſcoſſe più mortali a quelli della SS. Trinità e dell' Incarnazione? Ella gli combatte con più buona fede, ed in queſto è meno pericoloſa. Ma ſe i FF. Arduino e Berruyer non cercano di ſoſtener l' empietà; perchè mai, eccettuatone il linguaggio, ſi trovan ſempre d' accordo con eſſolei? Perchè mai i loro aſſalti ſono indirizzati al medeſimo ſcopo? Convien forſe che noi gli ſupponiamo in un continuo delirio? No; i loro principj ſon troppo conſiderati, il loro ſiſtema è troppo conneſſo, onde poſſa eſſere il frutto d' un' immaginazione ſregolata, ſecondo che continueremo a dimoſtrare.

VI. *Loro errori ſul peccato originale.*

La caduta del genere umano per lo peccato del primo reo, e la ſua redenzione per la paſſione e per la morte di G. C. ſon verità eſſenziali al Criſtianeſimo; eſſendone il fondamento. Senza queſto l'uomo è un enigma ineſplicabile: ſenza queſte non ſi conoſce nè l' amor di Dio che ci ha dato tutto col darci il ſuo Figliuolo, nè la carità incomprenſibile del Figliuolo, che

che è morto per li noſtri peccati, ed è riſuſcitato per la noſtra giuſtificazione.

„ S. Paolo, ſeguitando queſta ſtrada, chiama il pri- *Iſtr. Paſt. di M. di Caylus a propoſito della Teſi di Pradeſ. n. 13. Rom. V. 4.*
„ mo Adamo figura del ſecondo ch' è G. C. *Qui eſt*
„ *forma futuri*; figura non di ſomiglianza, ma di op-
„ poſizione; affinchè noi vediamo nell' uno di queſti
„ capi ciò che abbiamo perduto, e nell' altro ciò che
„ ci è ſtato renduto con uſura. Queſto doppio riguar-
„ do è tanto neceſſario nella Religione, che S. Ago-
„ ſtino non teme di dire, che la Fede Criſtiana conſi-
„ ſte propriamente nella cognizione di queſti due uo-
„ mini, Adamo e G. C. *In horum duorum hominum* *De pecc. orig. cap. 24.*
„ *cauſa proprie Fides Chriſtiana conſiſtit* „.

„ Il Signore G. C., dice altrove lo ſteſſo S. Dottore, *Serm. 233*
„ ſi chiama continuamente Figliuolo dell' uomo; per
„ farci ricordare d' un altro ch' era uomo ſenza eſſer
„ figliuolo dell' uomo; per rammentarci la morte che
„ abbiamo ereditata dal primo, e la vita che troviamo
„ nel ſecondo; il peccato che l' uno ci ha comunica-
„ to, e la remiſſione de' peccati che l' altro ci conce-
„ de; i legami co' quali Adamo ci ha fatto ſchiavi, e
„ la libertà che ci ha renduta G. C.; la condanna che
„ ci viene da quello, e l' aſſoluzione che ci è portata
„ da queſto „.

Il dogma del peccato originale e quello della Redenzione fanno infuriare gl' increduli; e credono di farci grazia a non conſiderarlo come una pazzia. Scordandoſi che beſtemmiano quel Dio, che adorano, ſotto il quale neſſuno è miſerabile ſe non l' ha meritato, dice S. Agoſtino; convengono „ del giogo peſante, che *S. Aug. op. imp. l. 1. n. 39. Eccli. 40. 1.*
„ aggrava i figliuoli d' Adamo dal giorno che eſcono
„ dal ſeno della loro madre ſino al giorno della loro
„ ſepoltura, ove entrano nella madre comune di tutti;
„ da quello che ſiede ſopra un trono di gloria, ſino
„ a quello che ſta coricato su la terra e nella cenere „:
Ma pretendono che queſti tanti mali che rendon l' uo-

mo infelice, non ſia un gaſtigo; che noi non portiamo dal ſeno delle noſtre madri i vizj dell' umanità; che la noſtra corruttela ſia tutta quanta un effetto dell' arte o dell' educazione; che una natura ſana non abbia biſogno di riparazione, e per conſeguenza nè di Mediatore nè di Salvatore.

Certo che il F. Berruyer s' armerà di zelo per combattere un empietà così manifeſta: almeno dobbiamo aſpettarcelo da un Sacerdote che dovrebb' eſſer ſacrificato alla difeſa della Religione. Ma, chi lo crederebbe? egli abbandona i ſuoi intereſſi, e la dà vinta all'incredulità. Dice chiaramente, che „ Dio non doveva eſentar „ l'uomo creato ſenza peccato dalle miſerie e dagli acciden-
1. part. t. 1, p. 16. pref. p. 41. 8. „ ti della vita; dalle malattie e dall' infermità della vec-
„ chiaja, e dalla morte; dalle battaglie della cupidigia
„ e dalla importunità delle paſſioni: triſta ed umiliante
„ condizione della natura, in cui Adamo ha potuto eſſer
„ creato „. E' dunque vero, ſecondo queſto nuovo Dottore, che ſotto un Dio giuſto l' uomo può eſſer miſerabile ſenz' averlo meritato. Gl' increduli adunque non dicono paradoſſi, e al più s' inganuano nel fatto.

Non temano già la cenſura del F. Berruyer; perocchè dopo alcuni giri che gli ſon neceſſarj per naſconder la ſua marcia, verrà ad unirſi con loro. Se mette gli occhi ſopra un bambino nato d' allora, non iſcuopre in eſſo ſe non una ſemplice degradazione (*a*), uno ſpogliamento, una privazione della giuſtizia ſopranaturale (*b*), uno ſtato imperfetto (*c*), e non già uno ſtato di malattia e d' iniquità che lo renda peccatore e reo agli occhi di Dio. Se poi coll' andar del tempo queſto bambino ceſſa d' eſſer virtuoſo, ne attribuiſce la cauſa all' arte o all' educazione: „ Se noi ceſſiamo,
„ dic'

(a) 1. p. to. 1. l. 1. p. 23. e 52. Ediz. in 4. 2. p. to. 1. Pref. p. 114. 118. e 183. 3. p. to. 1. p. 131.
(b) 1. p. to. 1. p. 16. 2. p. to. 7. p. 305. 3. p. to. 1. p. 130. 131. 219.
(c) 2. p. to. 1. p. 244.

„ dic'egli, d'eſſer caritatevoli, officioſi, compaſſione-
„ voli, queſto proviene unicamente dall'inneſtare, per
„ dir così, per arte o per educazione sul fondo dell'
„ umanità de' vizj, che noi non portiamo dal ſeno del-
„ le noſtre madri „ (*a*). L'incredulità non parla altri-
menti, e non può dichiararſi più altamente in ſuo
favore.

Invano gli ſi obiettano i teſti de' ſacri Libri, che
hanno oppreſſo i Pelagiani e i Sociniani; che „ il pec-
„ cato è entrato nel mondo per mezzo di un ſol uomo *Rom. 5. 12.*
„ (ch' è Adamo) e per cauſa del peccato la morte;
„ che così la morte è paſſata in tutti gli uomini (per
mezzo di quel ſol uomo) in cui tutti hanno peccato; *1. Cor. 15. 22.*
„ Che ſiccome tutti muojono in Adamo, così parimen-
„ te tutti ſaranno vivificati in G. C.; Che noi medeſi-
„ mi eravamo per natura figliuoli d' ira come gli altri *Epheſ. 2. 3.*
„ uomini „.

Queſto furioſo nemico della noſtra ſanta Religione
non vi vede altro che peccati attuali, di cui gli uomi-
ni ſi fanno rei ad imitazione di Adamo (*b*), o abiti
cattivi ridotti come in natura (*c*); che morti ſtraordi-
narie con le quali Dio ha colpito alcuni peccatori ſcan-
daloſi, per farli ſervire d' eſempio agli altri (*d*); che
gli uomini non muojono in Adamo, ma ſolamente che
moriranno a cauſa che il primo uomo ha peccato (*e*).
Finalmente quelle coſe che la Chieſa ha ſempre inſe-
gnato eſſer pene e chiare conſeguenze del peccato ori-
ginale, ei le conſidera unicamente come la condizion
naturale dell'umanità (*f*): e non teme di ſoſtenere, che
la concupiſcenza avea luogo nello ſtato d' innocenza (*g*).

VII. *Loro errori ſu la Redenzione.*

Voi già penſate, Monſignore, che uno ſcrittore il
quale

(a) Ibid. to. 7. p. 305. e 306.
(b) 3. p. to. 1. Oſſervaz. neceſſarie all'intelligenza e alla parafraſi letterale del cap. 5. dell' Ep.a' Romani, p. 127. e ſeg.
(c) 3. p. to. 3. p. 269.
(d) Oſſervaz. citate quì ſopra.
(e) 3. p. to. 2. p. 392.
(f) 1. p. to. 1. p. 16. Ediz. in 4.
(g) Ibid. p. 22. 36. 209.

quale nega sì formalmente il peccato originale, non faccia gran caso della Redenzione operata da nostro Signore G. C. Infatti nella concatenazione de' suoi errori ella è insufficiente ed inutile: insufficiente, perchè nel suo sistema G. C. è un puro uomo, come abbiamo dimostrato di sopra; donde ne siegue, che noi siamo ancora sotto l'anatema, perchè la riparazione non è stata proporzionata all'offesa: inutile, perchè, secondo i suoi principj, non vi è peccato originale: Dunque G. C. è morto invano. Gli antichi giusti sono stati purificati e salvati per la sola fede in Dio, senza la cognizione de'due misteri, della Trinità e dell'Incarnazione del Verbo, che non sono stati manifestati a nessuno prima di G. C., nè pure a Mosè servo fedele di Dio (*a*): Dunque G. C. non è il loro Liberatore. In tutte le nazioni e in tutti i tempi gli uomini hanno potuto e possono ancora salvarsi per la sola legge natutale (*b*): Dunque la Redenzione è assolutamente inutile.

VIII. *Loro errori su la Grazia.*

Dopo tutto questo non dee recar maraviglia, se tali Autori (noi non separiamo il maestro dal discepolo, cioè, il F. Arduino dal F. Berruyer) abbian ridotto a niente la grazia del nostro Divino Liberatore; se la spogliano di tutti i suoi caratteri, facendola consistere in esempj, nella dottrina, e in eccitamenti esteriori (*c*). Rovinano da capo a fondo la Redenzione: potevan eglino perdonarla a i frutti di essa? Agli occhi loro G. C. non è altro che un uomo simile a noi: potevan eglino senza una incoerenza attribuirgli altra grazia, che quella ch' è propria della creatura? Dio solo opera direttamente su i cuori; gli volta e gli muta a suo piacere: l'uomo parla, istruisce, esorta, e edifica; questo è tutto quello ch' ei può fare: e questo parimente è quello a che riducono in ultima analisi la grazia di G. C.

Hard. Adnot. in Jo. 14. 16. p. 306. col. 2.

Noi

(a) to. 8. p. 237.
(b) Ibid. p. 213. 217. 2. Dif. a Nancy, p. 111. 112.
(c) 2. p. to. 2. p. 214. 219. 272. 273. 277. 278. to. 3. p. 14. 142. 145. 3. p. to. 4. p. 212.

Digitized by Google

Noi domandiamo di nuovo. Quale incredulo non adotta il fondo del ſiſtema de' FF. Arduino e Berruyer? Non è egli evidente, che è fatto unicamente per lui? Eccolo ſgravato dell' obbligo di creder tutti i miſteri che la fede gli preſenta, e per contrappoſto di mettere in pratica i dogmi della Morale, che vi hanno una neceſſaria relazione. Non vi è più coſa alcuna che dia faſtidio alla ſua orgoglioſa ragione, all' imperio della quale ei pretende di ſoggettar tutto; e quel ch' ei deſidera anche più ardentemente, non v' è più argine che poſſa ritenere il torrente delle ſue paſſioni. Che coſa ſarebbe della noſtra ſanta e venerabile Religione, s'ella non aveſſe altri difenſori, che gli Arduini e i Berruyer? Certo che le porte dell' inferno avrebbono prevaluto contro di eſſa.

Nè ci ſi dica, che noi ſopprimiamo i correttivi ch' eglino hanno meſſo a' loro errori: conveniamo che gli hanno eſpoſti velati; ma aggiungiamo, che queſto velo è troppo traſparente; che è ſtato levato, ſoprattutto dalle belle e dotte Iſtruzioni Paſtorali di Monſignor Arciveſcovo di Lioni, e di Monſignor Veſcovo di Soiſſons; e che, ſecondo queſt' illuſtri Prelati, ei laſcia ſuſſiſtere il fondo delle beſtemmie, che noi ad eſſi rimproveriamo.

Non ci ſi dica parimente, che le loro opere ſon piene di contradizioni e di aſſurdità; che vi ſono tante ſtravaganze, quanti vi ſono errori: noi lo confeſſeremo di buona voglia. Ma non temeremo d' aſſerire, che queſte medeſime ſtravaganze fanno parte d' un piano molto ragionato. Dio non è ſuſſiſtente in tre Perſone: dunque la ſeconda Perſona non ha preſo la forma di ſervo. Ella non ſi è incarnata: dunque non vi è Redenzione, dunque non vi è peccato originale; dunque non vi è grazia.

Queſto è il ſiſtema, il quale, come ſi vede, è ſommamente ſeguito. Il farlo vedere ſcopertamente, ſarebbe

ſtato

ſtato un diſonorarſi ſenz' alcun frutto, e un ſervir malamente gl' increduli. Dunque è ſtato neceſſario conſervar l'eſtrinſeco della Religione, facendo uſo del ſuo linguaggio: e ſiccome queſto linguaggio non ſi può piegare ad una tal' empietà, di quì ſon nate mille inconſeguenze, mille aſſurdità, mille ſtravaganze. I FF. Arduino e Berruyer le conoſcon beniſſimo per quel ch' elle ſono; ma erano neceſſarie per cuoprire il loro giuoco.

Dunque non baſta, per dipignerli al naturale, il dire che ſon convinti d'eſſere Antitrinitarj, Ariani, Neſtoriani, Pelagiani, come infatti ſi ſon convinti. Ma per finire il ritratto, biſogna aggiugnere che ſono anche convinti d' incredulità. Che ſe ancora ſe ne dubita, non ſi potrà negarlo dopo le prove ſeguenti.

IX. *Loro errori ſu la neceſſità della Religione Criſtiana per ſalvarſi.*

Reſulta evidentemente dall' eſpoſizione fatta de' ſentimenti de' FF. Arduino e Berruyer, che la Religion Criſtiana non è neceſſaria per arrivare alla ſalute: non ſi arroſſiſcono della conſeguenza, per quanto ella ſia orribile. Uno di loro aſſeriſce, *tuto & conſtanter aſſeveramus* (*a*), che oltre la Religion Criſtiana ve n'è anche un' altra vera, comune a tutti i tempi, a tutte le leggi, a tutte le nazioni (*b*). Dunque la noſtra ſanta Religione non è la ſola vera. E' egli un Sacerdote quei che parla così? Ma almeno ſarà egli la più antica? No; il F. Berruyer c' inſegna ch' ella è nuova, e che non eſiſteva prima della venuta di G. C. (*c*) Dunque par coſa naturale il dar la preferenza a quella, che ha un' origine più antica, giacchè ella è vera.

Or ella non può eſſer tale, ſe non ſe operando una vera giuſtizia (*d*), formando de' figliuoli di Dio (*e*); ed il diſcepolo del F. Arduino ne conviene. Egli aggiungne, che queſta Religione è fondata ſolamente ſu la legge naturale, d' onde deriva come da ſua fonte lo

(a) Berr. 2. p. to. 8. p. 211.
(b) Ibid. p. 218.
(c) 2. p. to. 2. p. 244. 3. p. p. 99.
(d) 2. p. to. 8. p. 234. e ſeg.
(e) Ibid. p. 217. e 219.

lo ſpirito d' adozione , lo ſpirito di fede , di ſperanza , e di carità (*a*). Ecco dunque le più grandi prerogative della Religione , e che ella poſſiede eſclusivamente , traſportate ad un' altra . Ma forſe ſarà queſto un ſuo sbaglio ? Vorrà egli intendere della noſtra auguſta e ſanta Religione ? No , ſenza dubio . Egli ha gran premura di avvertirci che queſta Religione è totalmente diverſa da quella di G. C., non ſolamente per lo ſuo culto eſterno , ma ancora per tutto ciò che conſtituiſce la ſua eſſenza, *Eſſentiâ ſuâ totâ diſtinctam* (*b*).

Può eſſere , che queſta preteſa vera Religione, diſtinta dalla Criſtiana , non ſia altro che un progetto ideale . Può eſſere , che il F. Berruyer non pretenda ch' ella abbia avuto gli effetti , che le attribuiſce , e ch' ella non gli produca mai . Queſta congettura ſarebbe un groſſo errore ; e per quanto ella ſia a lui favorevole , l' offenderebbe infinitamente . Ei la previene con ſoſtener francamente , che queſto culto arbitrario del ſolo vero Dio annunziato dalla voce della natura (*c*) è ſuſſiſtito unico e ſolo nel mondo dall' origine del genere umano ſin dopo la morte di G. C. ; che queſto culto ha ſantificato i Patriarchi , Mosè , i Profeti , lo ſteſſo S. Gio: Battiſta , e tutti i Giuſti che vi ſono ſtati avanti la Paſſione del Liberatore (*d*) ; e che queſta Religione , o adozione antica , fondata su la legge naturale , ſuſſiſte anche al preſente , riguardo a quella moltitudine d'uomini che non hanno cognizion del Vangelo. (*e*)

Noi non crediamo , Monſignor , che ſi poſſa rigettare in una maniera più formale la neceſſità della Religion Criſtiana per arrivare alla ſalute ; ſe non ſi paſſa apertamente nel campo degl' increduli . Secondo i FF. Arduino e Berruyer , ella è una Religione nuova, ella non è la ſola vera , la ſola che operi la vera giu-

C ſtizia ,

(a) Ibid. p. 217. e 218.
(b) Ibid. p. 211.
(c) 2. p. to. 5. p. 194. e 195.
(d) Ibid. to. 1. p. 126.
(e) Ibid. to. 8. p. 219. to. 1. p. 57. 58. 159. 190. 193.

ſtizia, la fede, la ſperanza, e la carità; ſenza di eſſa gli uomini ſi ſono ſalvati, e ſi ſalvano anche al preſente. Dunque una tal Religione non può eſſer conſiderata come neceſſaria, come l'unica via che conduce a Dio: queſta conſeguenza è tanto più inevitabile, quanto che ella viene naturalmente dal ſiſtema de' FF. Arduino e Berruyer.

X. *Specie di correttivi che ſono una nuova prova de' loro errori.*

Aſpettate un poco; ci dirà qualcuno; voi avete provato dimoſtrativamente è vero, che ei gettavano a terra da' fondamenti tutti i noſtri miſteri, la SS. Trinità, l'Incarnazione, il Peccato originale, la Redenzione e la Grazia; ed avreſte potuto anche aggiugnere la Predeſtinazione. Avete altresì dimoſtrato, che in queſto davan mano agl' increduli, e che meritavano di portarne il nome. Ma quì voi non uſate equità: voi fate ſparire certi correttivi, che il F. Berruyer ha poſti molto a propoſito.

Per eſempio, non dichiara egli chiaramente che i giuſti, i quali ſono ſtati avanti la Paſſione di G. C. goderanno nell' altra vita una gloria d' un ordine inferiore a quella, che darà a' Criſtiani, dopo lo ſtabilimento della nuova alleanza, là loro unione con G. C. già morto e riſuſcitato (*a*); perchè quelli non ſono ſtati nè ſuoi membri, nè ſuoi fratelli, nè adottati in lui, nè partecipi dell' alleanza formata col ſuo ſangue; perchè in ſomma non ſono ſtati Criſtiani (*b*)? Non die' egli ancora, che ſe l' antica adozione ſuſſiſte anche al preſente, queſto è ſolamente riguardo a quella moltitudine d' uomini che non hanno cognizione del Vangelo? Da ciò non reſulta egli, ch' ei dà la preferenza alla Religion Criſtiana; mentre il grado di gloria, ch' ella procura è più grande? Da ciò non ne ſegue ancora, che quelli i quali hanno cognizion del Vangelo, non hanno

(a) 3. p. to. 1. p. 126. 1. p. to. 1. p. 21. I. Ediz. in 4.
(b) 2. p. to. 1. p. 235. e 236.

no altra ſtrada per giugnere alla ſalute?

Per diſcorrerla così, biſogna eſſer pochiſſimo familiarizzati con queſti uomini pieni di fallacia e d'inganno. Dove ha imparato il P. Berruyer, che l'infimo Criſtiano ſia più grande de' Patriarchi, di Abramo padre de' credenti, di Mosè ſervo fedele di Dio, de'Profeti, dello ſteſſo S. Gio: Battiſta Precurſore di G. C. e amico dello Spoſo (*a*)? Dove ha egli trovato, che non ſia neceſſario per la ſalute d' abbracciare la Religion Criſtiana, ſe non a quelli che hanno cognizione del Vangelo?

Forſe ne' ſagri Libri, ove egli ha veduto i più grandi elogj della fede di queſti ſanti Perſonaggi, ove ha letto queſte fulminanti parole: *Neſſuno viene al Padre ſe non per mezzo del Figliuolo*; *Non vi è ſalute in alcun altro, nè altro nome ſotto il Cielo dato agli uomini, per lo quale noi dobbiamo eſſer ſalvati?* Facciamogli giuſtizia; non n' è perſuaſo nemmeno egli medeſimo. Ei ſa beniſſimo, che queſte ſon chimere, alle quali ha dato l'eſiſtenza il ſuo caro Maeſtro; e le ſpaccia ſolamente per maſcherare il perverſo diſegno ch'egli ha di rovinare l'anima e il corpo medeſimo della Religion Criſtiana; di alzare ſu le ſue rovine la preteſa Religion naturale degl' increduli, e di far come eſſi dipendere il vizio e la virtù dalla diverſità de' climi: lo che conduce evidentemente al Tollerantiſmo. (*)

Hebr. 11.

Jo. 14. 6.

Act. 4. 12.

Mancherebbe qualche coſa agli attentati de' FF. Arduino e Berruyer, ſe dopo aver fatto tutti i loro ſforzi per buttare a terra l'edifizio della noſtra S. Religione,

(a) 2. p. to. 8. p. 222. e 223. to. 5. p. 194. 200. e 201.

(*) Si può diſtinguere due ſpecie di Tollerantiſmo: 1. Quello che ſoffre tutte le Religioni ove ſi adora G. C. e dove ſi ritengono i fondamenti della fede; e queſto è quello di Iurieu. 2. Il Tollerantiſmo generale di tutte le Religioni, anche del Politeiſmo; e pare che queſto ſia quello di Berruyer: donde ſi può conchiudere, che il ſiſtema del Geſuita è ancora più empio e più oppoſto alla fede, che quello del Proteſtante.

ne, e non lasciarvi pietra sopra pietra, non metteſſero ancora tutto in opera per togliere ad essa le prove che ne dimostrano la verità; prove sì trionfanti, sì convincenti, che hanno sempre sconcertati ed oppressi i suoi nemici. Gl' increduli le attaccano di fronte. Questi due Religiosi più bravi, ma più pericolosi, ricorrono alla mina per mettersi al coperto, e distruggere con piu efficacia.

XI. *Loro errori sopra l' autenticità de' Libri Santi.*

Per far riuscire questo piano, bisognava andar per gradi. Prima di tutto premeva che i sagri Libri, che contengono le prove della Religion Cristiana, perdessero quella maestosa e inimitabile semplicità, che si concilia il rispetto, che attesta la loro origine divina; e che i fedeli s' avvezzassero a considerarli come opere tutte umane. Il F. Berruyer s' è incaricato di questo lavoro: Gli ha ridotti in modo che non si riconoscono, e gli ha travestiti da Romanzo. Vi fa parlare Dio come la creatura, e G. C. da puro uomo, e spesso ancora, ci si permetta l' espressione, da maestrello o pedante.

Fatto questo passo, guidato dal suo Dottore F. Arduino, e dietro agl' increduli, ne farà un altro: esagererà le varietà de i testi de' sagri Libri; varietà che, secondo Monsignor Bossuet, „ appartengono quasi non „ ad altro che a cose indifferenti: e se in alcuni ma- „ noscritti se ne trovano delle più importanti, la vera „ lezione si trova fissata da fatti certi, come sono le „ Opere de' Padri, e le loro spiegazioni, che sono „ anteriori di molti secoli a' nostri manoscritti „; varietà che non hanno altra origine che „ l' antichità del „ Libro medesimo, il quale è passato per le mani di „ tanti Copisti, dopo tanti secoli che la lingua in cui „ è scritto, ha cessato d' esser comune „; varietà che finalmente lasciano sempre sussistere „ le medesime leg- „ gi, i medesimi miracoli, le medesime predizioni, il „ medesimo seguito di storia, e il medesimo corpo di „ dottrina „.

Istr. Pastor. su la versione del nuovo Testam. di Trevoux, t. 2. p. 331.

Disc. su l' Ist. Univer. 2. p. cap. 28.

Questo

Queſto dubbio gettato ſu la fedeltà de' teſti e delle verſioni della ſagra Scrittura diſporrà a non mettervi tutta la ſua confidenza. I FF. Arduino e Berruyer ſe ne approfitteranno per diſtruggere tutta l'autorità de' teſti originali tanto Ebrei che Greci (*a*). Preferiranno ad eſſi una Verſione (la Vulgata) riſpettabile invero, e dichiarata autentica; la metteranno ancora, benchè ella ſia una pura verſione, in grado di teſto originale (*b*). Ma reſterà ella ſenza oſſeſa nelle loro mani? Queſta non è la loro intenzione. Biſogna ch' ella vada a terra inſieme co' teſti veramente originali. Le daranno degli elogj ſmiſurati. L' appoggeranno ſu fatti e ſu principj viſibilmente falſi. Richiederanno, perchè ella ſia parola divina, delle condizioni, (*c*) che ognuno ſa, e che ſanno ancor eſſi (*d*), ch' ella non ha, nè può avere. E non è queſto un diſtruggerla, un annientarla?

Ecco dunque la noſtra ſanta Religione ſenza prova e ſenza difeſa. Non vi è neſſun teſto divino: dunque Dio non ha fatto ſentire agli uomini la ſua voce: dunque non vi è rivelazione: dunque tutto l' Univerſo ha creduto in G. C. per entuſiaſmo, ſenza motivi di credibilità: dunque è un eſſere ingiuſto, un veſſare i popoli, il richieder da loro che abbiano la fede di miſteri, che non hanno Dio per ſicurtà.

XII. *Loro errori ſu le prove della Religione criſtiana.*

Non ci vorrebbe niente di più, Monſignore, per convincere queſti due Scrittori della più chiara incredulità. Se per altro nello ſpiegare i ſagri Libri, deſſero alle altre prove della Religione la loro forza e il loro ſplendore, noi potremmo conſiderare quel che eſſi dicono de' teſti divini, come aſſurdità, delle quali non hanno veduto le orribili conſeguenze: ma eglino ſono con-

(a) Hard. Chron del Teſtam. vec. in ep. ad Rom. 16. 17. adnot. p. 485. col. 2. Ibid. p. 452. col. 2. Ibid. 438. Præf. in Luc. p. 145.

(b) 1. p. Præf. p. 51.

(c) Hard procem. in ep. ad Rom. p. 431. col. 1. 2.

(d) Adnot. in ep. ad Rom. p. 434. col. 2.

conſeguenti in tutto. Laonde è coſa chiara, che hanno formato la più violenta coſpirazione per fare ſparire tutto ciò che ſerve a dimoſtrare la verità del Criſtianeſimo.

Gli oracoli de' Profeti ſono ſtati ſempre conſiderati come una di queſte prove più convincenti: ma il F. Berruyer gli rende inutili, pretendendo che neſſun di loro abbia annunziato, nè potuto annunziare il miſtero dell'Incarnazione, perchè è ſtato incognito tanto a loro, quanto a' Patriarchi, ed all'iſteſſo Mosè. Invano atte-
I. Ep. 1. 10. 11. 12. ſta il Capo del Collegio Apoſtolico, *che i Profeti ſono ſtati tutti occupati a penetrare a fondo il miſtero de' patimenti di G. C., e la gloria da cui debbon eſſere ſeguitati:* mentre il diſcepolo del F. Arduino non ci vede ſe non alcuni Profeti che erano comparſi ſolamente dopo l'Aſcenſione di G. C.; e che eran contemporanei di S. Pietro (*a*).

Ognuno comprende, che per conſeguenza i miracoli operati da G. C. non ſon potuti eſſer predetti. Ma almeno proverann' eglino per loro ſteſſi la verità della ſua Divinità? Il F. Berruyer penſa di no. Dice chiaramente ch'ei non era la cauſa efficiente de' medeſimi; ch'ei gli otteneva ſemplicemente colle ſue preghiere, e che ſolamente in queſto ſenſo egli è chiamato facitor di miracoli: *Eo unico ſenſu dicitur Jeſus Chriſtus miraculorum effector* (*b*).

Noi ci ſtanchiamo, Monſignor, di ſeguitar queſt' empio in tutti i ſuoi errori. Laonde baſterà il dire, che ſotto la ſua penna la Riſurrezione di G. C., i doni
1. *Cor.* 14. miracoloſi atteſtati da S. Paolo, la predicazione degli Apoſtoli a' Gentili, la converſione di queſt' idolatri per lo miniſtero de' medeſimi, non hanno più niente di cer-
Vedaſi Monſig. Arciv. di Lione. to. La rovina di Geruſalemme e la diſperſione del Popolo Giudaico non ſono il giuſto gaſtigo della loro oſtinata

(a) 3. p. to. 5. p. 66. 67. e 68. (b) 2. p. to. 8. p. 13. e 14.

nata oppoſizione a G. C. e al Vangelo, nè la pena del loro Deicidio (*a*). Il F. Berruyer, come ſi vede, non laſcia la linea dell' incredulità, su la quale ha cominciato a camminare.

XIII. *Loro errori su la Tradizione.*

Il Diſcepolo e il Maeſtro ſarebbero ſenza conſeguente raziocinio, ſe dopo aver annientato la parola di Dio ſcritta, laſciaſſero ſuſſiſtere quella che non lo è; voglio dire la Tradizione. La diſtruggono col rigettare, come opere fabbricate dall' impoſtura, tutti i monumenti eccleſiaſtici. Se non vi ſono nè Teſti divini, nè Tradizione, come provar l'eſiſtenza della Chieſa e de' ſuoi privilegj? Onde ne gettano a terra tutti i caratteri. Se non eſiſte una Società che abbia un' autorità infallibile per terminare tutte le conteſe, ſaranno ammiſſibili tutte le Religioni; e biſognerà tollerarle di qualunque natura ch'elle ſiano. Ecco dunque finalmente dove ſono andati a finire tutti i giri, tutti i circuiti de' FF. Arduino e Berruyer, a cadere nell' abiſſo dell' incredulità e del tollerantiſmo univerſale; e a formare come un' Enciclopedìa d'errori e di ſtravaganze.

V. Monſig. di Soiſſons.

XIV. *Il Corpo della Società Geſuitica reo di tutti queſti errori.*

Queſti uomini perverſi non ſon ſoli i rei di queſti orribili attentati. Noi non temiamo di dire, e ſiamo anche in iſtato di dimoſtrarlo, che ne hanno trovato il germe nel loro proprio corpo. Eſſi poi l' hanno fatto sbocciare, e ne hanno infettato tutti i ſuoi membri. Ci vuol egli altra prova più deciſiva, che la protezione che queſta Società, pochi anni addietro così potente, non ha ceſſato e non ceſſa di dare alle Opere anticriſtiane, contro le quali noi ci ſolleviamo?

Eſſa le ha fatte tradurre in varie lingue; ne moltiplica l' edizioni; ne prende la difeſa; e ne fa i più grandi elogj come di opere prezioſe. Un ſolo in un Corpo sì numeroſo ha avuto il coraggio di ſollevarſi contro queſti abominevoli ſcritti; ma la Società lo ha cac-

(*a*) 3. p. to. 4. p. 61. 62. e 63.

cacciato dalla Corte, e lo ha rilegato nel fondo della Brettagna (*). Ella ha avuto anche l'ardire di far riguardare i cenſori di queſti libri dettati dallo ſpirito d' irreligione, come uomini prevenuti, geloſi del vero merito, o anche ſoſpetti nella fede.

Noi ſappiamo, Monſignore, che alcuni membri di queſta Società hanno ſparſo le Opere del F. Berruyer in alcune Caſe Religioſe della Città Veſcovile; che alcune perſone ſemplici le leggevano con avidità; e beveano ſenz' avvederſene il veleno dell' incredulità (**). Non dubitiamo, che Voi non ne abbiate fatto fare le più eſatte ricerche; e che ſe ve ne reſta qualche eſemplare, non ſia ſtato trafugato alla voſtra vigilanza. Queſto appunto ci fa ſperare, che prenderete le più efficaci miſure per bandirlo dalla voſtra Dioceſi, o per preſervarnela, rinnovando la proibizione che già vi è ſtata fatta, *di leggere e di ritenere, ſotto le pene di dritto, la ſeconda parte della Storia del Popolo di Dio*; facendo la più ſolenne e la più ſtrepitoſa condanna dell' altre parti di queſt' empia opera, di quelle del F. Arduino, e di tutte l'altre fatte in difeſa del Maeſtro e del Diſcepolo.

Mandam. di M. di Caylus per la Quareſima del 1754. n. 16.

Lo ſcagliarſi contro queſte pernicioſe opere, è uno ſcagliarſi contro l' incredulità medeſima; è un andare alla radice del male in Francia. Non ſarebbono ſtati così rapidi

(*) Il Geſuita che ebbe il coraggio di dichiararſi contro le ſcandoloſe produzioni del F. Berruyer, fu il P. Langler, che dopo aver predicato la quareſima davanti al Re nel 1753., fu diſgraziato e rimandato nella ſua Provincia da' ſuoi Superiori; e da quel momento in poi diventò così odioſo nella Società, ch' egli chieſe, e ottenne dal Papa la permiſſione di uſcirne.

(**) Si dice ancora per certo, che nel Seminario, a tempo di M. di Condorcet, ſi leggeva la *Storia del Popolo di Dio* in Refettorio. E non era queſta una lettura molta adattata per formare i Seminariſti alla Scienza Eccleſiaſtica? Vi ſono anche delle Parrocchie nella Dioceſi, come per eſempio quella di Druyes, ove ſi è fatta più volte la medeſima lettura in mezzo alla celebrazione de' ſanti miſteri in vece di ſermone; e queſta coſa è ben degna del Signor Albertin che n'è Curato, e che non ſi ſtanca mai di lodare il libro del P. Berruyer. Egli ha detto più d'una volta che era un *Libro d oro*, che conteneva tante belle coſe, che non ſi potea fare a meno di non leggerlo.

rapidi i ſuoi funeſti progreſſi, ſe una gran parte della gioventù del Regno non ne aveſſe ricevuto il ſeme nell' educazione che prendeva dalla Società. Potea forſe queſta rea Società non gettarlo in queſti teneri cuori, eſſendo tutta infetta degli orribili errori de' FF. Arduino e Berruyer? (*)

XV. *Neceſſità di ſollevarſi contro tutti queſti errori.*

E' dunque tempo più che mai di gridare ſenza ſtancarſi, e di unirſi tutti per combattere contro il moſtro della irreligione. Alla viſta d' un tal nemico, non ſarebbe ſaviezza il divider le ſue forze, e conſumarle in contraſtare ſenza fine su puri fatti che non intereſſano la Fede, mentre che ſi ſta d'accordo su la dottrina.

Lettera 6. a Monſignor Arciveſc. di Sens, n. 67.

„ Miniſtri del Signore, diceva alcuni anni ſono „ Monſignor di Caylus, uno de' più pii e dotti voſtri „ Predeceſſori, Miniſtri del Signore, depoſitarj della „ ſua Parola, cuſtodi della Fede e della Religione, a „ voi pure mi rivolgo più particolarmente, come a miei „ cari Confratelli nel Veſcovato. Non finiremo noi mai „ di diſputare ſopra ſottigliezze e preciſioni ſcolaſtiche, „ ſopra verità indeterminate, ſopra una fede implicita „ ch' elle richiedono, ſopra l' autorità d' una cenſura

D „ va-

(*) Che ſtragi non ha fatto nella Società la dottrina del P. Arduino! E' gran tempo, che quei Geſuiti che avean qualche amore per la Religione, ne gemeano: ed ecco un fatto che n' è la prova. Tutti quelli che hanno conoſciuto il Signor Maurizio Dulcrains, Prete dell' Oratorio, morto nel 1763. Canonico della Chieſa Cattedrale d' Auxerre, ſanno ch' egli era commendabile tanto per lo ſuo candore, quanto per li ſuoi talenti nella cattedra. Or predicando egli, circa 40. anni ſono, la Quareſima in Roano, il Sig. di Canapeville, Conſigliere del Parlamento di queſta Città, lo conduſſe dopo Paſqua a paſſare alcuni giorni in una delle ſue terre, ove ſopragiunſe il P. Canapeville fratello del Conſigliere, e allora Rettore del Noviziato di Parigi. La ſomiglianza de' caratteri formò preſtamente una ſtretta unione tra il Geſuito e il Prete dell' Oratorio, e diede occaſione a delle confidenze: e tra l'altre il P. Canapeville gli fece queſta, „ Voi impugnate (diſſe al Signor „ Dulcrains) i noſtri Padri su la „ Grazia e su la Predeſtinazione; „ ed avete ragione. Ma i loro errori su queſti oggetti ſono un „ nulla in paragone dell' *Arduiniſmo*. Tutta la noſtra gioventù „ Geſuitica n' è infettata. Voi avete ſentito dire, che io aveva „ fatto più Sermoni su la verità „ della Religione: ſappiate che in „ ciò ho avuto in mira più i miei „ Confratelli, che le perſone di fuori „. Dopo queſto tempo, i progreſſi dell' Arduiniſmo ſi ſon fatti ſempre maggiori; e il P. Berruyer ci ha meſſo il colmo.

„ vaga, e ſopra ciò ch'ella ricerca da' ſemplici Fedeli, „ ſopra la combinazione delle ſue qualificazioni con le „ propoſizioni ch'ella condanna, e ſopra il ſenſo in cui „ ſon condannate; e faremo noi di queſto caos di que„ ſtioni e di difficoltà la pietra di paragone del Catto„ liciſmo, e la prova alla quale ſi abbiano a diſcernere „ quei Fedeli, a cui ſi debban concedere o negare i Sa„ gramenti? Finiamo una volta queſte nojoſe conteſe, „ che non ſervono ad altro che ad inquietare le coſcien„ ze; ed uniamoci in un oggetto molto più eſſenziale e „ più urgente. Il fuoco è nella Caſa di Dio; la Reli„ gione ſi annienta, l' empietà va avanti e ſi ſpande „ dalla Capitale nelle Provincie; il veleno dell' incredu„ lità ſi comunica per gli occhi e per gli orecchi, co' „ diſcorſi de' libertini e co' libri infetti che ſi ſpacciano, „ e che una condannabile curioſità fa ricercare; e ſe il „ Signore non conſervaſſe tra noi un ſeme di fede e di „ Religione, noi meriteremmo d' eſſere trattati come „ quelle ree Città, che il fuoco del Cielo riduſſe in „ cenere. Tocca a noi a coltivare queſto prezioſo ſeme, „ a fomentarlo con l' iſtruzione e con la preghiera, a „ difenderlo contro gli aſſalti dell'incredulità, e a fargli „ colle noſtre fatiche produr frutti di vita e di giuſtizia„.

Noi non aggiugneremo niente, Monſignor, a queſte parole piene del fuoco della carità, dettate dall' amor della pace, e dallo zelo per la noſtra ſanta e venerabile Religione. Di quanta gloria ſarà per voi, l' avere mire tanto degne d' un Veſcovo, il condurre a fine gl' impegni che queſto riſpettabil Prelato avea preſi con la Diocesi, e che la ſola morte gli ha impedito di mantenere, proſcrivendo le ſcandaloſe opere de' FF. Arduino e Berruyer, e de' loro difenſori!

Mandamento per la Quareſima del 1754. n. 16.

XVI. *Denunzia delle Aſſerzioni.*

Per render compiuta la noſtra Denunzia, parrebbe neceſſario d'eſporre a' voſtri occhi, Monſignor, gli orribili roveſciamenti fatti da queſti due Scrittori nella Morale del Vangelo. Queſti ſon tali, che ſe ne vergognerebbono gl' increduli e i Pagani medeſimi: ma la loro enu-

enumerazione ſarebbe quì ſuperflua. Perciocchè oltre all' eſſere i loro principj su queſta materia così empj come la loro dottrina, ſono anche i medeſimi di quelli che ſi trovano nelle orribili Aſſerzioni, la raccolta delle quali vi è ſtata mandata dal Parlamento. Coll' inviarvela, l' autorità ſecolare rende omaggio al Sacerdozio, e ne aſpetta la più compiuta condanna. Eſſendo eſſa preſentata da' primi Magiſtrati, e verificata alla preſenza della più auguſta Aſſemblea del Regno, neſſuno potrà dubitare della ſua neceſſità e della ſua fedeltà.

Voi ſiete alieniſſimo dal ſoſpettar l' una e l' altra. Il voſtro riſpetto per tutto ciò che porta l' impronta del Principe, il voſtro attaccamento alla ſana Morale, tutto ci annunzia, che camminando voi ſu le tracce de' più grandi Veſcovi del ſecolo paſſato e di queſto, condannerete autenticamente queſte abbominevoli maſſime, che ſono ſtate ſempre il motivo de' gemiti e delle lagrime delle perſone dabbene. Noi non inſiſteremo di più ſu queſto oggetto, benchè ſia importantiſſimo; poichè ſappiamo che un gran numero de' noſtri Confratelli l' hanno meſſo nel miglior lume, e vi hanno fatto ſu tal propoſito le più vive iſtanze. (*)

XVII. *Si richiedono a M. Veſcovo le facoltà per l' antico Clero.*

Non poſſiam terminare, Monſignor, ſenza ſcongiurarvi di nuovo a dar contraſſegni d' una vera confidenza all' antico Clero della voſtra Dioceſi. (**) Ei gli merita pe' ſuoi lumi, pel ſuo zelo, e anche pel buon eſito che Dio ha dato al ſuo miniſtero, come noi ne

(*) Si parla d' un' altra Denunzia, già ſottoſcritta da un gran numero d' altri Parochi della ſteſſa Dioceſi, nella quale ſi tratta molto delle *Aſſerzioni*, e poco del *Berruyeriſmo*, ovecchè in quella ſi tratta molto più del *Berruyeriſmo*, e poco delle *Aſſerzioni*.

(**) Son quaſi tre anni, che più Parochi della Città veſcovile, ſpaventati del vuoto che cagionava la morte del Sig. Creuſot, loro riſpettabile Confratello, Parocho di S. Lupo, ſcriſſero a Monſig. Veſcovo per ſupplicarlo a venire in loro ajuto, con dare le facoltà all' antico Clero: e queſta medeſima richieſta fanno anche preſentemente al Prelato. Felici loro, ſe queſta ſeconda Lettera è ricevuta più favorevolmente della prima, la quale reſtò non ſolamente ſenza effetto, ma ancora ſenza riſpoſta!

ſiamo ſtati i teſtimonj. Voi non avete mai ceſſato di fargli i più grandi elogj; onde non ſareſte d'accordo con Voi medeſimo, e non amereſte il voſtro gregge, ſe laſciaſte più lungamente diſimpiegati Miniſtri, de'quali ben conoſcete la pietà e i talenti.

Un altro motivo non meno deciſivo viene a ſoſtenere la noſtra richieſta. Da alcuni anni in quà, lo ſpirito di ſciſma ha cominciato a ſoffiare in queſta Diocesi, la cui profonda calma era un oggetto d'invidia delle Chieſe vicine. Queſto ſpirito ſi è ſteſo a miſura che s'è moltiplicato il nuovo Clero; ed era già talmente creſciuto, che da ogni parte s'accendeva il fuoco della diviſione, facea ſentire il ſuo ardore ſino ne' Monaſteri, che debbono eſſere gli aſili della pace, e minacciava ancora maggiori ſtragi.

Tale era lo ſtato deplorabile di queſta Chieſa, quando Voi, Monſignor, ne avete preſo poſſeſſo. Ma qual n'era l'origine? Ella ſi trovava nelle funeſte diſpoſizioni del nuovo Clero, che conſiderava tutti i membri dell'antico come eretici, o almeno come uomini ſoſpetti nella fede. Il carattere di riprovazione, che il voſtro Predeceſſore avea impreſſo ſu la fronte del Clero formato da Monſignor di Caylus manteneva e fortificava queſte orribili prevenzioni. (*)

Que-

(*) Un eſemplare di queſta Denunzia ſottoſcritto da un gran numero di Parochi, aggiugne quì una fraſe, che non ſi trova nell' Opera de' Signori Parochi d'Auxerre, e che ſi crede di dover mettere almeno per poſtilla; ed è la ſeguente. „ Quanto ſarebbe da de„ ſiderarſi, che i Preti (Lazzari„ ſti) deſtinati per l'iſtruzione e „ per l'educazione degli Eccleſia„ ſtici nel voſtro Seminario, non „ iſpiraſſero loro queſte orribili „ prevenzioni, e ſolamente ſi appli„ caſſero a inſegnar loro la dot„ trina contenuta nella Somma di„ S. Tommaſo, che Voi avete ſo„ ſtituito alla Teologia di Colet „ che già inſegnavano! Ma mol„ tiſſimi *fatti* che noi poſſiamo „ certificare, e de' quali *per ora* „ ſopprimiamo il racconto, ci per„ ſuadono che ſon deluſe le vo„ ſtre intenzioni per le ſorpreſe „ che vi ſon fatte „ Si ſarebbe deſiderato, che queſti Signori e quelli ancora della Città aveſſero ſpecificato queſti *fatti*; e ne aveſſero parlato diſtintamente. Ma hanno forſe temuto d'ingroſſar troppo la loro Opera: e infatti biſogna confeſſare, che queſti *fatti* ſon tanto moltiplicati, e ogni dì ſi moltiplicano, che ci vorrebbe un tomo.

Queſta, Monſignor, è la vera origine di tutti i mali; e vi luſingate invano di rimetter la pace, ſe non cominciate da queſto. Suſſiſterà ſempre il muro di ſeparazione, finchè laſcerete qualche dubbio intorno alla fede dell'antico Clero; e queſto dubbio avrà luogo, finchè non leverete l'ingiuſto interdetto, col quale egli è ſtato denigrato.

In fatti che coſa ſi può opporre agli argomenti de' nemici della pace, il numero de' quali (lo diciamo con gran diſpiacere) va ogni dì creſcendo per le ſorpreſe che vi ſi fanno? Non temono di dire, che il Prelato, che ci governa, non penſa in ſoſtanza diverſamente dal ſuo Predeceſſore, benchè uſi più maniera; mentre laſcia ſempre ſenza le facoltà quelli, a cui le avea tolte Monſignor di Condorcet. Biſogna confeſſare, che i fatti parlano in favor loro; e noi ſiamo ridotti a un ſilenzio, che il noſtro attaccamento per Voi, e il noſtro amor per la pace rendono d' una ſomma afflizione.

Imponete ſilenzio, Monſignor, a coſtoro che ſi coprono della voſtra autorità per mantenere o dilatare lo ſpirito di ſciſma. Diffondete i voſtri favori indiſtintamente ſu tutto il voſtro Clero. Fate ſparire l'odioſa diſtinzione che è tra l'antico e il nuovo, ordinando a tutti d' oſſervare i riguardi e le regole della carità, che può ſola unire i membri del Corpo, di cui Voi ſiete il Capo. Abbiamo il coraggio di proteſtarvi, che noi avremo ſempre il maggior impegno per concorrere a procurare il ritorno della pace; e che per qualunque condotta che tenga il nuovo Clero riguardo a noi, non ci partiremo mai da queſte diſpoſizioni; come neppure dal profondo riſpetto, col quale abbiamo l'onore d'eſſere,

Monſignore,

Voſtri Umiliſs. e Ubbid. Servitori

Auxerre 12. Maggio 1764.

Salomone, Paroco di S. Regnoberto.
Denattes, Paroco di S. Pietro in Caſtello.
Cuiſin, Paroco di S. Martino vicino a S. Giuliano.
Lallement, Paroco di S. Mamerto.

Parochi e altri Eccleſiaſtici della Dioceſi.

Seconda mandata di Parly. 12. Giug. 1764.

Janſon, Paroco di Parly, e Arciprete di S. Brix.
Becquey de la Neuville, Paroco di Chemilly.
Delaperreuſe, Paroco di Charbuy.
Baylac, Paroco di Ville-Fargeau.
Bailly, Paroco di Lindry.
Caſſau, Paroco Priore di Chevannes.
Berger, Paroco di Fontaines.
Chamillard, Paroto di Gurgy.
Morel, Paroco di Chichery.
Petit, Paroco di Perrigny vicino a Auxerre.
Chardon, Paroco di Venoy.
Dangely, Canonico di Toucy, antico Paroco della Dioceſi.
Gautier, Cappellano di Seignelai.

Terza mandata di Bouby 18. Luglio 1764.

Verian Dupuis, Cappellano di Seignelai, e Rettore dello Spedal generale d' Auxerre.
Voille de Villarnoux, Paroco di Bouhy.
Duchamp, Priore Paroco di Linſec.
Perrin, Paroco di S. Colomba de' Boſchi.
Michel, Paroco di Bagnaux.
Lecomte, Paroco di Argenou.
Berger, Paroco di Moutiers.
Arnaud, Paroco di Septfonts.
Guerin, Paroco di Marci.
Gautrin, Paroco di S. Colomba in Puiſaie.
Rameau, Paroco di Treigny.
Bardin, Paroco d' Annai.
Cury, Paroco d' Arquien.
Fuſier, Paroco di Bitus.
Cordier, Priore Paroco di Siez.
Petit, Paroco di Couloutte.
Morel, Prete della Dioceſi d' Auxerre.
Iverne, Canonico di S. Fargeau.
Marois, Canonico di Toucy.
Vachet, Canonico di Clameci, antico Paroco della Dioceſi.
Julien, Canonico di Clameci.

Let-

Digitized by Google

Lettera di quattro Parochi della Città d' Auxerre, per aderire alla precedente Denunzia.

Monſignore,

ABbiamo ſaputo con grandiſſima ſoddisfazione la Denunzia de' pernicioſi Libri de' FF. Arduino e Berruyer, che molti de' noſtri Confratelli, tanto di Città che di Campagna, hanno avuto l'onore d' indirizzarvi. Noi applaudiamo al loro zelo, e ci uniamo ad eſſi per ſupplicarvi ad anatematizzare queſte orribili Opere, che a giudizio di due Sommi Pontefici, e d'un gran numero di Veſcovi, meritano tutti gli anatemi della Chieſa.

Per caratterizzare queſte opere di tenebre, e la cieca oſtinazione de' partigiani delle medeſime, ci ſerviremo de' medeſimi tratti, di cui ſi ſerviva S. Bernardo per dipingnere le opere di Abailardo. „ I loro Libri „ (ſcrivea queſto S. Dottore al Papa Innocenzio II.) vo- „ lano per tutte le parti, ſi fa trangugiare a tutti del „ veleno in vece di miele, o piuttoſto ſi dà da bere „ il veleno nel miele. S' inventa un nuovo Vangelo „ per li popoli, e per le nazioni. Si propone una nuo- „ va fede; ſi ſtabiliſce un altro fondamento fuor di „ quello ch' è ſtato ſtabilito e piantato. Non ſi parla „ delle virtù e de' vizj ſecondo la Morale Criſtiana, nè „ de' Sagramenti ſecondo la Fede Cattolica, nè de' ſe- „ greti della SS. Trinità ſecondo la ſemplicità e il ri- „ tegno degli antichi. Ma ſi altera tutta la dottrina; „ ſe ne fa una nuova e diverſa da quella, che abbia- „ mo ricevuta dalla Tradizione de' noſtri antenati.

Lett. 189. Edizion. di Horſtius.

Se queſti tratti, Monſig., convengono all'abominevole dottrina de' FF. Arduino e Berruyer, non ſono meno propria a dare una giuſta idea dell' empietà della loro Morale riportata con eſattezza in varj ſcritti già noti ad ognuno, e particolarmente nella raccolta delle Aſſerzioni, che vi è ſtata mandata dal primo Tribunale del Regno.

Teſtimonj della premura, così degna di Miniſtri Evangelici, con la quale i noſtri Confratelli vi prega-

no

no a condannare ſollennemente queſte produzioni dello ſpirito di menzogna, noi non poſſiamo ſtar muti. Non meriteremmo certamente di portare il nome di Paſtori, ſe non ci affrettaſſimo ad unir la voce noſtra alla loro, e camminare su le pedate di quegli *Uomini forti*, come gli chiama l' Aſſemblea del Clero del 1700., che ſi ſon ſollevati con tanto vigore e con tanto lume contro gli eccеſſi de' Caſiſti moderni raccolti nella loro Apologia.

Eſſendo voi, Monſig., collocato nel più eminente luogo della Dioceſi, i voſtri ſguardi non poſſon portarſi ſopra le piccole e minute coſe di queſta fatta; onde tocca a noi a informarvene. Eſſendo noi più vicini a' popoli affidati alle voſtre cure, e alle noſtre ſotto la voſtra autorità, ſiamo in iſtato di conoſcere quel che ad eſſi è di utilità o di pregiudizio. Guai a noi, ſe traſcuriamo di avviſarvene! Tocca poi a voi, Monſignor, che ſiete particolarmente incaricato di diſcernere la buona dottrina dalla cattiva, a fulminar le cenſure contro i libri perniciosi, e a guidare il popolo di Dio con regole tutte divine; ſecondo che il S. Papa Innocenzo I. ſcriveva a un grande Arciveſcovo di Francia: *Diſciplina deifica populum erudire debemus, ne ſilentio noſtro exiſtimemus his praebere conſenſum, dicente Domino: Videbas furem, & currebas cum eo.*

Noi ſperiamo, Monſig., che eſaminando da voi medeſimo le Opere de' FF. Arduino e Berruyer, e la dottrina anticriſtiana contenuta nelle Aſſerzioni, vi arrenderete a i voti della maggior parte de' Parochi della voſtra Dioceſi, e farete una condanna autentica di queſte Opere di tenebre.

Abbiamo l'onore d'eſſere col più profondo riſpetto,

Monſignore,

Auxerre 16. Agoſto 1764.

Voſtri Umiliſs. ed Ubbidientiſs. Servitori

Chauchet, Priore Paroco di S. Amatre.

Gagne, Paroco di S. Euſebio.

Rondel, Priore Paroco di S. Pietro.

Prin, Priore Paroco di S. Pellegrino.

REAL CEDOLA

DI

S. M. CATTOLICA

In cui ſi dichiara nullo, di niun valore ed effetto il Decreto di Tranſazione ſpedito nel 1750. ſulla cauſa delle decime con i Collegj, e Caſe della Compagnia di Gesù: rimettendo le Sante Chieſe di tutti li dominj delle Indie, la Reale Azzienda, e gli altri intereſſati nel poſſeſſo di godere la decima intiera dell' uno per dieci di tutti li frutti delle azziende, comunità, e induſtrie delle riferite Caſe, e Collegj, conforme doveano eſeguirlo in virtù delle ſentenze, ed eſecutoria, che ſi eſpreſſa del 1662.

Traduzione dall' Originale in ſtampa Spagnolo.

Digitized by Google

DON CARLO

PER la grazia di Dio Re di Caſtiglia, Leone, Aragona, due Sicilie, Geruſalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corſica, Murcia, Jaen, Los Algarves de Algecira, Gibilterra, Iſole Canarie, Indie Orientali, ed Occidentali, Iſole e Terra ferma del Mare Oceano, Arciduca d' Auſtria, Duca di Borgogna, Brabante, e Milano, Conte di Abſpurg, Fiandre, Tirolo, e Barcellona, Signore di Biſcaja, Molina, &c. Dal Fiſcale del mio Conſiglio delle Indie ſi produſſe ſotto gli 11. Decembre 1624. formale iſtanza di dichiararſi appartenere alla mia Corona, e Patrimonio Reale, ed alle Chieſe, tutte le decime delle eredità, e di qualſivogliano beni, frutti decimabili, che tenevano, o teneſſero le Religioni di quei dominj compreſa quella della Compagnia di Gesù, e che ſi condannaſſero all' intiero pagamento del maturato ſino al riferito tempo, e di quel che maturaſſe in avanti, qual pretenzione fu appoggiata dalle Chieſe. Quindi citate le Religioni, ed avendo le medeſime allegato diffuſamente ciò, che le parve convenire alla loro difeſa, compita legitimamente la cauſa, con ſentenza de Viſta pronunziata a 20. Febbrajo 1655. furono condannate le Religioni a pagar tutte le decime dovute dalle loro azziende, e beni decimabili indebitati dalla conteſtazione della domanda. Gravateſi di queſta riſoluzione le Religioni, fu confermata la ſentenza ai 16. Giugno 1657. riſpetto alle decime, che maturaſſero in avanti, e riformata in ordine a quelle pagabili dalla conteſtazione della lite; con dichiarazione di doverſi pagare dal giorno della ſentenza proferita in grado di reviſione. Vi ſi uniformarono le Religioni eccettuata quella della Compagnia di Gesù, la quale interpoſe l' appello di ſeconda ſupplica ai 3. di Luglio dello ſteſſo anno, quale appello fu ammeſſo. Si diede ſenza contradizione ad iſtanza dello ſteſſo Fiſcale, e delle Sante Chieſe, la corriſpondente eſecuzione alle due ſentenze in 27. Aprile 1662. in adempimento

pimento della quale han pagato le Religioni, e dovea pagare quella della Compagnia le intere decime alla ragione dell' uno per dieci di tutte le ſue eredità, azziende, e beni decimabili. Queſte han dovuto interamente, e ſenza eccezzione nè coſa in contrario percepirſi dai Miniſtri, ai quali ſta appoggiata l'eſazione della Reale Azzienda, e dalle Sante Chieſe, ſino al 1748. nel qual tempo ricorſe al Signor Re D. Ferdinando mio cariſſimo, ed amatiſſimo Fratello, Pietro Ignazio Altamirano Procuratore Generale delle Provincie dell' Indie della Compagnia di Gesù, rappreſentando i graviſſimi inconvenienti occaſionati dalla pendenza della lite nel lungo ſpazio di quaſi un ſecolo traſcorſo ſenza darſi sfogo alla ſeconda iſtanza, ad onta delle replicate diligenze praticateſi, perchè ſi ultimaſſe, così convenendo al ſervizio di Dio, e della Corona; e domandò, che il detto Re mio Fratello, come Padrone aſſoluto delle decime, ſi foſſe degnato di metter fine alla lite per via di tranſazione, o per quel mezzo, che fuſſe di ſuo Reale aggrado. Ed avendolo rimeſſo a una Giunta particolare di quattro Miniſtri del Conſiglio di Caſtiglia, che nominò, con ordinarli di eſporre il loro parere, conforme eſeguirono in conſulta de' 25. Febbrajo 1749.; in viſta determinò con ſuo Real decreto de' 9. Gennajo 1750., e riſolſe, come Padrone aſſoluto dell' eſpreſſate decime, di decidere, e finir per ſempre l'enunciata pendente lite. In conſeguenza ordinò, che dal primo del citato meſe, ed anno in avanti reſtaſſe perpetuamente obbligata la Compagnia di Gesù a pagar tutti li frutti decimabili delle azziende, e beni, che allora poſſedeva, e che foſſe per acquiſtare in futuro, ancorchè foſſero novali, conſiderata la decima sul piede dell'uno per trenta alle Chieſe, e perſone, che le amminiſtraſſero in Real Nome, e le percipiſſero in tutti li dominj delle Indie. Con ciò poſe ſilenzio perpetuo ai Fiſcali del medeſimo Conſiglio, alla S. Chieſa del Meſſico; agli altri collitiganti, e alla Compagnia; di modo che in queſta maniera nè gli uni, nè gli altri poteſſero domandar coſa alcuna relativa alle pretenſioni contenute nella riferita cauſa in neſſun tempo, nè per alcun motivo. Ordinò parimente il Re mio Fratello,

Fratello, che nell' eſazione delle decime alla ſtabilita ragione dell' uno per trenta, ſi conformaſſero tanto le Chieſe, che i Fiſcali, o Collettori deſtinati a riceverle in Real nome, alla dichiarazione giurata, che deſſero i Superiori del Collegio, o Caſa, a cui corriſpondeſſe la ſodisfazione dei frutti, eſigendoli ſolo nella conformità preſcritta, ſenza opporſi con alcun preteſto oſtacolo a tali dichiarazioni di erronee, di mancanti, o di equivoche, non oſtante che poteſſe produrſi prova *in continenti* anche iſtrumentale; giacchè non avea da ammetterſi iſtanza veruna avanti qualunque Giudice, per evitarſi le occaſioni di nuove controverſie, e litigj, e per la total fiducia, che avea nella religioſità de' Superiori della Compagnia in non mancare alla verità col fine di defraudare ciò, che in giuſtizia, e in coſcienza erano tenuti pagare di decime. Aggiunſe, che per prevenire le diſſenſioni circa il modo, e forma da tenerſi in pagare, e ricevere le dette decime, e per aſſicurare in tutte le Chieſe delle Indie, e Collegj della Compagnia la unione ed armonia convenevole al carattere, e al buono eſempio di queſte Comunità, ſi diſponeſſe dai Fiſcali del medeſimo Conſiglio, ch' erano allora D. Giuſeppe Borull, e D. Emanuele Paolo de Salcedo col mentovato Procuratore Pietro Ignazio Altamirano, l' Iſtromento corriſpondente al riſoluto, ſtendendolo con tutte le clauſole e legalità neceſſarie per la ſua maggiore validità, e inviolabile oſſervanza; con doverſi queſto rimettere dagli eſpreſſati Miniſtri alle ſue Reali Mani pel condotto del Marcheſe de la Enſenada allora Segretario del Diſpaccio univerſale delle Indie, acciò intervenendovi la Sua Reale approvazione, ſi poteſſero ſpedire tutte le Cedole e Diſpacci convenevoli alla reciproca ſodisfazione di eſſi, e del nominato Procuratore. Tutto queſto ſi partecipò altresì al mio Conſiglio per ſua intelligenza, e perchè ſin da quel momento ſi teneſſe per finito, e terminato il litigio pendente, imponendoſi in quello il perpetuo ſilenzio, con reſtar cancellato. In virtù di tale determinazione, eſſendoſi formata fra i mentovati Fiſcali, e Procuratore della Compagnia la ſcrittura avanti Giuſeppe de Siles Ufficiale maggiore della Scrivania di Camera del mio Conſiglio ai

29. Gennajo dello ſteſſo anno 1750., con tutte le clauſole e condizioni, che ſembrarano proprie agli uni, ed agli altri pel puntuale e litterale adempimento del riſoluto; la paſſarono alle Reali mani del Re mio Fratello, che l'approvò con decreto de' 7. del ſeguente Febbrajo, confermandola, e riconvalidandola con tutte le ſue clauſole, dandole forza di legge, e comandando di nuovo, che ſi ſpediſſero dallo ſteſſo Tribunale le Cedole a ſodisfazione delle parti, come ſi eſeguì, colla conſegna, che ſe ne fece ai 24. del citato meſe, coll'inſerzione di ambedue i decreti, e dell'indicata ſcrittura, diretta ai Vicerè del Perù, Santa Fè, e Nuova Spagna, ai Preſidenti, Udienze, Governatori de' miei Dominj delle Indie, ai Molto Reverendi Arciveſcovi, Reverendi Veſcovi, e Capitoli delle Chieſe Metropolitani, e Cattedrali, ed agli altri Giudici Eccleſiaſtici, che riſedevano, e riſedeſſero in avanti in quelle Dioceſi; ai Venerabili Provinciali, Rettori, e Prepoſiti locali de' Collegj, e Caſe della Compagnia di Gesù delle due Americhe Meridionale, e Settentrionale, comandando a tutti di adempire, e fare adempire, ciaſcuno nella parte, che gli toccava, la detta determinazione dal giorno primo di Gennajo dell'eſpreſſato anno 1750. in poi. Informate di queſta riſoluzione le Sante Chieſe della Nuova Spagna, e alcune del Perù, mi hanno d'allora, e recentemente eſpoſto per mezzo di D. Giuſeppe di Miranda loro Apoderato in queſta Corte, tutto l'occorſo nella continuazione della cauſa principale, principiando dal 1624., in cui ſi promoſſe la predetta domanda a nome del mio Real Fiſco, e delle medeſime Chieſe, ad oggetto; che le Religioni delle Indie pagaſſero la decima intiera, lo che ricuſavano. Mi hanno eſpoſto le ſentenze di prima viſione, e di reviſione de' 20. Febbrajo 1655., e de' 16. Giugno 1655., in cui furono condannate a ſodisfarle; il grado di ſeconda ſupplica, interpoſta da ambedue le ſentenze dalla ſola Compagnia; l'eſecutoria, che non oſtante ſi ſpedì a favore de' ſuoi Capitoli, e della Reale Azzienda in 27. Aprile 1662. pel pagamento; il poſſeſſo, in cui ſtavano di eſigerle, *quantunque molto diminuito*

minuito dalle falſe Relazioni giurate, che davano li Superiori di quei Collegj intorno alla quantità, e numero de' frutti delle loro raccolte, come ſi giuſtificò pienamente, e lo ſpoglio, che ſoffrirono col motivo dei citati Reali Decreti, e Cedola ſpedita in virtù di eſſi: con ſupplicarmi, che *per eſſere ſtata tanto ſuggeſtiva, e malizioſa ſomigliante tranſazione, e ottenuta dal Procuratore Pietro Ignazio Altamirano in tempi, ne' quali la poſſanza della Compagnia di Gesù potè facilitare il ſuo intento per mezzo di falſe, e importune preghiere*, mi degnaſſi di dichiararla per nulla, e fraudolenta, e in conſeguenza comandare, che rimettendo le coſe nello ſtato, in cui erano prima della tranſazione, ſi reintegraſſero i ſuoi Capitoli nel poſſeſſo, di cui vennero ſpogliati, ſenza eſſer nè citati, nè ſentiti; e che la Compagnia uſi del ſuo diritto nel grado, in cui trovavaſi la cauſa pendente nel Conſiglio, per evitarſi di queſta maniera gli pregiudizj graviſſimi, che ſperimentano la mia Reale Azzienda; i Capitoli Eccleſiaſtici, e gli altri intereſſati nelle decime. In prova di che mi fecero preſenti molto a lungo tutte le ragioni di fatto, e di diritto che concorrevano a convincere, *di eſſerſi dalla Compagnia ottenuta con notoria orrezione, e ſurrezione la grazia di non pagare più dell'uno per trenta de' frutti delle ſue Azziende, con cancellarſi, ed imporſi perpetuo ſilenzio alla lite pendente in grado di ſeconda iſtanza* da lei ſola prodotta; per eſſerſi dalla ſteſſa Compagnia ſeparate le altre Religioni, che ſi conformarono pagare la decima a tenore delle ſentenze, ed eſecutoria di ſopra rapportata. Inteſo di queſta iſtanza, e dei fondamenti, che in contrario allegò egualmente il Procuratore della Compagnia Giacomo di Torres, eſpreſſando la incontraſtabile forza della tranſazione fatta nel 1750., il diritto incontrovertibile, che riſedeva nel Re mio Fratello, per averla fatta come unico, e aſſoluto Padrone delle Decime delle Indie, ſenza intervenzione alcuna delle Sante Chieſe di quei dominj; il giuſto motivo, che ebbe per accordar ſomigliante convenio, con notorj vantaggj della mia Reale Azzienda; *poichè con quello venne a ceſſare l' aſſoluta eſen-*

 zione,

zione, che in virtù di Bolle Pontificie paſſate nel Conſiglio, dovea godere la Compagnia in America: i meriti ſingolari, che nella conquiſta temporale, e ſpirituale delle Indie ſi aveano fatto, e ſi andavano facendo i ſuoi individui: L' eſſerſi ſpedito il mentovato Real Decreto con certa ſcienza, e con clauſole: che eſcludono ogni orrezione, e ſurrezione; al che aggiungeaſi la falſità, con cui le medeſime Chieſe eſageravano le ricchezze de' Collegj della Compagnia, con attribuire a queſto convenio la povertà de' loro Capitoli, e la conſiderabile ribaſſa de' Reali Noveni: *La calunnia, con cui ſi imputava ai Superiori de' Collegj il difetto di veracità nelle relazioni giurate, che davano*; e finalmente il niun diritto, che aveano le Chieſe d'impugnare una tranſazione, grazia, o privilegio conceduto dal Sovrano con clauſole dirette a corroborar per ſempre la ſua validità, e fermezza. Riconoſcendo Io eſſer queſto un aſſunto della maggior gravezza, coll' occaſione, che trovaſi pendente nelle mie Reali mani la Conſulta fattami dal Conſiglio in 17. Dicembre del 1760. relativa agli atti pendenti nell' Udienza di Chile tra la Santa Chieſa Cattedrale di quella Città, e Collegio della Compagnia ſopra il punto, ſe gli Arrendatarj delle Azziende di queſta debbano pagar la Decima per intiero; oppure il ſolo uno per trenta regolato alla riſoluzione nel citato Real Decreto de' 9. Gennajo 1750.; venni in riſolvere, tra le altre coſe, che ſiccome la Chieſa del Meſſico, e altre della Nuova Spagna, e del Perù tenevano l'iſtanza pendente, perchè io mi ſerviſſi di rivocarla, e di ritirare la Cedola de 24. Febbrajo ſeguente; così udiſſi il Conſiglio iſtruttivamente le parti nel termine di due meſi, con dovermi proporre il ſuo parere ſopra il tutto in ſeguela del Real ordine de' 26. Giugno del medeſimo anno 1760. Quindi per queſto effetto gli rimeſſi le iſtanze, che ſopra queſto aſſunto ſi erano fatte dall' Apoderato delle Sante Chieſe. In adempimento di che eſſendoſi comunicato l'eſpediente alle parti, acciò in via informativa, ed in metodo di memoriale eſponeſſero l'occorrente circa alla ſuſſiſtenza, o rivocabilità del Decreto, e Cedola,

dola, fu dai medeſimi ciò eſeguito in conformità, e nel termine prefiſſo. *Riconoſciutoſi tutto dai Fiſcali, ai quali ſi traſmeſſe tal materiale, aſſieme colli antecedenti, furono di parere, che ſarebbe proprio della mia Real giuſtizia il dichiarar per nullo il mentovato Real Decreto de' 9. Gennajo 1750. e di ordinare, che rimettendoſi le coſe in quello ſtato in cui erano prima della di loro determinazione. Si conſignaſſero le Cedole corriſpondenti, affinchè ſi eſigeſſero le Decime dal prodotto de' beni, ed eredità de' Collegj della Compagnia delle Indie alla ragione dell' uno per dieci, a tenore del praticato delle altre Religioni. Ciò veniva dalli ſteſſi propoſto non ſolo per l' intereſſe delle Sante Chieſe, ma anche per obbligo del loro ufficio, e in difeſa del mio Real Patrimonio ſommamente pregiudicato, (come lo erano anche le Chieſe) dal riferito decreto, contro la rettiſſima, e piiſſima intenzione del Re mio Fratello, che lo ſpedì in forza di ſiniſtri informi accompagnati da importune preghiere, e rappreſentazioni cavilloſe, ſuggeſtive, e complicate dai vizj di orrezione, e ſurrezione, quali inducano nullità nel riſoltoſi collo ſteſſo Real Decreto da conſiderarſi come una tranſazione, o come una grazia e particolar privilegio conceduto alla Compagnia; da poichè non vi concorre materia ſufficiente, e capace di tranſazione, riconoſciuto l' incontraſtabile univerſal diritto della mia Corona a tutte le Decime delle Indie, che non permette l' applicazione di qualſiſiano privilegj anteriori, o poſteriori conceduti dalla S. Sede, ne ſoffre dubbio probabile, ne ragionevole, e fondata ſperanza, che poteſſe avere un eſito più favorevole il ricorſo di ſeconda iſtanza, che la Compagnia interpoſe col fine artifizioſo di luſingarſi, che col tempo, e col tirare in lungo ſe le offeriſce una congiuntura più propizia, da far credere la ſua cauſa più plauſibile, e più meritevole di eccezione, e che perciò fu ſeparata dalle altre Religioni collitiganti colla medeſima Compagnia, le quali non produſſero gravame; conforme lo manifeſta la premeditata lentezza, con cui ha promoſſo il disbrigo di quel ricorſo, con aver fatto di tempo in tempo qualche diligenza a ſolo fine di non dar ſoſpetto, che aveſſe abban-*

abbandonata la cauſa. Per altro coll' aver eſſa laſciato ſcorrere quaſi un ſecolo, ſino al 1748., *in cui interpoſe l' iſtanza ſopradetta, non oſtante che ſe le foſſe conſegnata l' eſecutoria dal* 1662.; *ha dovuto perciò pagare le Decime alla ragione dell' uno per dieci de' frutti de' ſuoi beni*. Oltre di che giammai potea farſi validamente, e conſumarſi la tranſazione ſenza eſſer citate, e inteſe le Sante Chieſe indubitatamente intereſſate nell' uſofrutto delle Decime, che le ſtanno conceſſe per la loro congrua ſoſtentazione, come lo ha riconoſciuto e virtualmente conteſtato la medeſima Compagnia nel fatto d' eſſerſi domandato dai ſuoi Procuratori di citarſi le dette Chieſe pel proſeguimento della ſeconda iſtanza; domanda derivante dalla qualità di parti legittime con quelle, che litigarono nella cauſa principale. Queſta medeſima conſiderazione fa conoſcere, *che la mente giuſtificata del Re mio Fratello giammai non potè eſſere di concedere una grazia, o privilegio di tanta eſorbitanza in pregiudizio non ſolo del Real Patrimonio, ma anche delle Chieſe, Spedali, e Caſe pie con altri partecipanti delle Decime a evidente riſchio, che andaſſe a ricadere nel mio Reale Erario il peſo della loro competente dotazione, o reſpettivo equivalente col privarle di queſto ſuſſidio: Incoveniente, che diverrebbe tanto più inſoffribile, ſe coll' eſempio della grazia conceſſa alla Compagnia, ſollecitaſſero le altre Religioni la propria eſenzione, come quelle, che promoſſero la ſteſſa lite, e con un diritto proprio, ſembrandole ingiurioſo, che la ſola Compagnia foſſe diſtinta, mentre non erano inferiori li di loro meriti, e travagli nella conquiſta ſpirituale, e temporale delle Indie*. Eſaminatoſi tutto queſto nel riferito mio Conſiglio coll' aſſiſtenza di undici Miniſtri, ancorchè ſei foſſero ſtati di parere, che l' affare doveſſe rimetterſi alla Sala di Giuſtizia, perchè ſentendoſi in quella le parti con un termine limitato per non dilatarſi la riſoluzione, vi ſi determinaſſe ſopra la validità, o inſuſſiſtenza della mentovata Tranſazione, e Decreto de' 9. Gennajo 1750.; tuttavia gli altri cinque aderirono al ſentimento de' Fiſcali; ſembrando loro, che ſi fuſſe data baſtante udienza

alle

alle parti, e che la cauſa nel petitorio di eſſi Fiſcali, e delle Sante Chieſe, foſſe in grado di riſolverſi. Tutto ciò mi ſi fece preſente in conſulta de' 15. Luglio 1765. Ad ogni modo, trattandoſi di cauſa di tanto peſo, e conſeguenza per le parti intereſſate, e deſiderando io l' accerto nella ſua riſoluzione, ſenza inferir pregiudizio a loro, ne tampoco ai diritti incontraſtabili della mia Corona; Ordinai una Giunta compoſta di Miniſtri de' miei Conſigli di Caſtiglia, Inquiſizione, Ordini, ed Azzienda, e di Teologi: ſoggetti tutti imparziali, timorati, e di nota letteratura, commettendo loro di mio Real Ordine queſto grave negozio, affinchè eſaminandolo di nuovo colla dovuta eſattezza, maturità, e rifleſſione per diſcarico della mia coſcienza, m' informaſſero tanto nel foro della ſteſſa, che in giuſtizia, di ciò che ſi poteſſe determinare; lo che hanno eſſi eſeguito con loro riſpettive conſulte, *conformandoſi dieci degli undici, che componeano la Giunta, al parere de' Fiſcali, con farmi preſente, che in coſcienza, e in giuſtizia dovevo dichiarar nulla, irrita, e di niun valore la detta tranſazione, di neſſun effetto il citato decreto de' 9. Gennajo 1750. di approvazione, con rimettere le coſe al loro antico ſtato, prima di ſpedirſi la enunciata Tranſazione, e Decreto. Nell' intelligenza di tutto l' eſpreſſato, conformandomi col parere dei cinque Miniſtri del mio Conſiglio delle Indie, che aderivano a quello dei Fiſcali, ſono venuto in dichiarare* (*come colla preſente mia Real Cedola dichiaro*) *per nullo, di niun valore, nè effetto il decreto di Tranſazione nella cauſa delle decime con i Collegj della Compagnia delle Indie, rimettendo le coſe nella ſituazione, in cui ſtavano prima della Tranſazione; e che dal prefato mio Conſiglio ſi ſpediſcano le corriſpondenti Cedole, affinchè i Collegj della Compagnia in quei dominj decimino dai loro beni, comunità, e induſtrie per intiero alla ragione dell' uno per dieci, reſtituendo le Chieſe nel poſſeſſo di eſigerli in queſta forma; e che rinovandoſi le plegerie reſpettive date dalle parti nella cauſa antica delle decime, poſſano i medeſimi Collegj proſeguire la ſeconda iſtanza, con doverſi dal Conſiglio preſcrivere un termine preciſo*

per

per queſto. Per tanto ordino, e comando, che ſi ripongano, conforme con queſta mia real Cedola ripongo, alla Santa Chieſa del Meſſico, ed a tutte le altre delle due Americhe, Meridionale, e Settentrionale, e ſue Iſole adjacenti, e Filippine, ai Giudici Conſervatori delle proprie Chieſe, ed ai Collettori e perſone, che amminiſtrano, e ricevono le decime in mio Real Nome in tutti quei miei dominj, nel diritto, e poſſeſſo, in cui ſtavano, di ricevere, domandare, e riſcotere le decime di tutti i beni, Comunità, e induſtrie, dei Collegj, e Caſe della Compagnia di Gesù, in virtù delle ſentenze di Viſione, e Reviſione degli anni 1655., e 1657. e dell'Eſecutoria de' 27. Aprile del 1662., dando, come do, per nullo, di niun valore, nè effetto il decreto de' 9. Gennajo 1750.; la ſcrittura di Tranſazione conceſſa in virtù del medeſimo, e la Cedola ſpedita in 24. del ſeguente Febbrajo; affinchè poſſano, e debbano tutti li già mentovati percepire, domandare, e riſcotere, e percepiſcano, domandino, e riſcotano interamente le eſpreſſate decime alla ragione dell'uno per dieci, nella forma, e modo, con cui ha dovuto praticarſi prima della ſpedizione del mentovato Real decreto, e Cedola, come ſe non ſi foſſe ſpedita nè celebrata la Tranſazione: dovendo comprender queſta eſazione tutti li frutti, ancorchè foſſero novali, acquiſtati, e ſpecie decimali, ſenza ammetter diminuzione, defalco, o ribaſſa con neſſun preteſto nè titolo di eſenzione, o privilegio, che ſi alleghi: eſſendo della mia Reale intenzione, e deliberata volontà che ſi eſeguiſca tutto il di ſopra detto, e che ſi cancelli la ſcrittura originale accordata in 29. Gennajo del 1750., e ſi ricolgano le Cedole conſegnate in virtù di eſſa in 24. del ſuſſeguente Febbrajo, notandoſi il corriſpondente in qualſiſiano atti, o documenti, ne' quali ſi ſiano inſerite, affinchè coſti ſempre della loro nullità. E perchè tutto queſto abbia il ſuo dovuto adempimento, ho avuto a bene, che ſi ſpediſca queſta mia Real Cedola circolare, diretta a' Vicerè del Perù, nuova Spagna, e nuovo Regno di Granata, ai Preſidenti, e Udienze, a' ſuoi Fiſcali, a' Governatori, e Ufficiali Reali delle mie Reali Caſſe di tutti quei miei dominj; ai Molto Reverendi Arciveſcovi, Re-

verendi

verendi Veſcovi, e Capitoli delle Chieſe Metropolitane, e Cattedrali, ed agli altri Giudici Eccleſiaſtici, che in quelle riſiedano, e in avanti riſiederanno in quelle Dioceſi, e a' Venerabili Provinciali, Rettori, e Prepoſiti Locali dei Collegj, e Caſe della Compagnia di Gesù delle due Americhe, e ſue Iſole adjacenti, acciò tutti, e ciaſcheduno nella parte, che loro tocca, o poſſa toccare, eſeguiſcano, e facciano eſeguire queſta mia Real determinazione puntualmente, ſenza permettere, che vi ſi facciano interpetrazioni, nè che vi ſi controvenga in maniera alcuna, con dare avviſo del ricevo. E di queſto Diſpaccio ſi ha da prender ragione nelle Contatorie Generalj della diſtribuzione della mia Reale Azzienda, e dell' eſpreſſato mio Conſiglio delle Indie. Dato in Madrid ai quattro di Decembre del 1766. = IO IL RE = Io D. Tommaſo de Mello Segretario del Re Noſtro Signore lo feci ſcrivere per ſuo camando = Il Marcheſe di S. Giovanni de Pietras Albas. D. Domenico de Treſpalacios y Eſcandon = D. Manuel Bernardo de Quiros.

COLECCION *RACCOLTA*

DEL REAL DECRETO DE 27. DE FEBR. DEL 1767.

Para la execucion del eſtrañamiento de los Regulares de la Compañia, cometido por S. M. al Excelentiſſimo Señor Conde de Aranda, como Preſidente del Conſejo: de las Inſtrucciones, y Ordenes ſucceſivas dadas por S. E. en el cumplimiento; y de la Real Pragmatica Sancion de 2. de April, en fuerza de Ley, para su obſervazia.

Año 1767.

DEL REAL DECRETO DE' 27. FEBB. DEL 1767.

Per eſeguirſi l' eſpulſione dei Regolari della Compagnia, del che reſta incaricato da S.M. l'Eccellentiſſimo Signor Conte d' Aranda, come Preſidente del Conſiglio: delle Iſtruzioni, e Ordini ſucceſſivamente dati da S. E. per l' adempimento: e della Real Prammatica Sanzione de' 2. Aprile in vigor di Legge, per la dovuta ſua oſſervanza.

Anno 1767.

che

†

REAL DECRETO D' EXECUCION.

HAbiendome conformado con el parecer de los de mi Conſejo Real en el extraordinario, que ſe celebra con motivo de las ocurrencias paſadas, en conſulta de veinte y nueve de Enero proximo; y de lo que ſobre ella me han expueſto perſonas del mas elevado caràcter: eſtimulado de graviſimas cauſas, relativas à la obligacion en que me hallo coſtituido de mantener en ſubordinacion, tranquilidad, y juſticia mis Pueblos, y otras urgentes, juſtas, y neceſarias, que reſervo en mi Real animo: uſando de la ſuprema autoridad economica, que el Todo-Poderoſo ha depoſitado en mis manos para la proteccion de mis Vaſallos, y reſpeto de mi Corona: He venido en mandar ſe eſtrañen de todos mis Dominios de Eſpaña, è Indias, Islas Filipinas, y demàs adyacentes à los Religioſos de la Compañia, aſi Sacerdotes, como Coadjutores, ò Legos, que hayan hecho la primera Profeſion, y à los Novicios, que quiſieren ſeguirles; y que ſe ocupen todas las tem-

REAL DECRETO DI ESECUZIONE.

ESsendomi conformato al parere di quelli del mio Real Conſiglio nello ſtraordinario, che ſi raduna con motivo delle paſſate occurrenze, in conſulta fattami a 29. Gennajo paſſato; e a quanto ſulla medeſima mi han rappreſentato Perſone del più ſublime carattere: ſtimolato altresì da graviſſime cauſe relative all'obbligazione in cui mi trovo di mantenere in ſubordinazione, tranquillità, e giuſtizia li miei popoli, e da altre cauſe urgenti, giuſte, e neceſſarie, che riſerbo nel mio Real animo: facendo uſo della ſuprema autorità economica, che l' Onnipotente ha depoſitata nelle mie mani per la protezzione de' miei Vaſſalli, e riſpetto della mia Corona: Ho riſoluto di ordinare, che ſieno eſpulſi da tutti li miei Dominj di Spagna, e Indie, Iſole Filippine ed altre adjacenti, li Religioſi della Compagnia, così Sacerdoti, come Coadjutori o Laici, che aveſſero fatta la prima profeſſione, e li Novizj che voleſſero ſeguitarli; e che ſi ſequeſtrino tutt' i beni tem-

temporalidades de la Compañia en mis Dominios; y para su execucion uniforme en todos ellos, os doy plena y privativa autoridad; y para que formeis las inſtrucciones, y òrdenes neceſarias, ſegun lo teneis entendido, y eſtimareis para el mas efectivo, pronto, y tranquilo cumplimiento. Y quiero, que no ſolo las Juſticias y Tribunales Superiores de eſtos Reynos executen puntualmente vueſtros mandatos, ſino que lo miſmo ſe entienda con los que dirigiereis à los Virreyes, Preſidentes, Audiencias, Gobernadores, Corregidores, Alcaldes-Mayores, y otras qualeſquiera Juſticias de aquellos Reynos, y Provincias; y que en virtud de ſus reſpectivos Requerimientos, qualeſquiera Tropas, Milicias, ò Payſanage, dèn el auxilio neceſario, ſin retardo ni tergiverſacion alguna, sò pena de caer el que fuere omiſo en mi Real indignacion: y encargo à los Padres Provinciales, Prepoſitos, Rectores, y demàs Superiores de la *Compañia de Jeſus* ſe conformen de ſu parte à lo que ſe les prevenga puntualmente, y ſe les tratarà en la execucion con la mayor decencia, atencion,

porali della Compagnia, che ſono ne' miei Dominj; ed acciocchè ſia in tutti uniforme la eſecuzione, vi dò piena e privativa autorità; affinchè formiate le iſtruzioni, e ordini neceſſarj, ſecondo che vi trovate già prevenuto, e ſecondo meglio giudicherete pel più effettivo, pronto, e tranquillo adempimento: E voglio, che non ſolo li Magiſtrati, e Tribunali Superiori di queſti Regni eſeguano puntualmente i voſtri ordini; ma s'intenda altresì lo ſteſſo, riſpetto a quegli ordini che indirizzerete alli Vicerè, Preſidenti, Udienze, Governatori, Sindici, Alcaldi Maggiori, ed altri quali ſianſi Tribunali di que' Regni, e Provincie: e che in virtù delle loro riſpettive iſtanze qualunque Truppa, Milizia, o anche ſemplici Paeſani, dieno l' ajuto neceſſario, ſenza ritardo nè tergiverſazione alcuna, ſotto pena a' controventori d' incorrere nella mia Reale indignazione; e incarico a' Padri Provinciali, Prepoſiti, Rettori, e qual altro ſiaſi Superiore della Compagnia di Gesù, *che ſi conformino puntualmente per loro parte a ciò che loro verrà ordinato: beninteſo che ſaranno nell' eſecuzione trattati con la maggior decenza, at-*

ten-

cion , humanidad , y aſiſtencia : de modo que en todo ſe proceda conforme à mis Soberanas intenciones. Tendreislo entendido para ſu exâcto cumplimiento , como lo fio y eſpero de vueſtro zelo , actividad , y amor à mi Real ſervicio ; y dareis para ello las Ordenes, è Inſtrucciones neceſarias, accompañando exemplares de eſte mi Real Decreto , à los quales , eſtando firmados de Vos , ſe les darà la miſma fè y credito que al original . – *Rubricado de la Real Mano*. – En el Pardo , à veinte y ſiete de Febrero de mil ſetecientos ſeſenta y ſiete . – Al Conde de Aranda, Preſidente del Conſejo.

Es Copia del original que S. M. ſe ha ſervido comunicarme. Madrid , primero de Marzo de mil ſetecientos ſeſenta y ſiete .

El Conde de Aranda.

En conſequencia ſe expidieron las ſiguientes ordenes para Eſpaña.

tenzione , umanità , e aſſiſtenza : di modo che in tutto ſi proceda a tenore delle Sovrane mie intenzioni . Dovrete di ciò farvi carico per un eſatto adempimento , come lo confido e ſpero dal vſtro zelo , attività , ed amore pel mio Reale ſervizio ; e darete a queſto fine gl' ordini ed iſtruzioni neceſſarie , occompagnando le copie di queſto mio Real Decreto , alle quali , eſſendo da voi ſottoſcritte , ſi darà la ſteſſa fede e credito che all' originale — ſottoſcritto dalla Real Mano *nel Pardo a 27. di Febbrajo* 1767. — *Al Conte d' Aranda Preſidente del Conſiglio.*

E' copia dell' Originale che S. M. ſi à degnata comunicarmi . Madrid il primo Marzo 1767.

Il Conte d' Aranda.

In conſeguenza ſi ſpedirono li ſeguenti Ordini per Spagna.

Carta Circular con remiſion del Pliego reſervado, à todos los Pueblos en que exiſtian Caſas de la Compañia; *y ſe dirigiò à ſus Jueces Reales Ordinarios.*

INcluyo à V. el pliego adjunto, que no abrirà haſta el dia dos de Abril; y enterado entonces de ſu contenido darà cumplimiento à las Ordenes que comprende.

Debo advertir à V. que à nadie ha de comunicar el recibo de eſta, ni del pliego reſervado para el dia determinado que llevo dicho: en inteligencia de que ſi ahora de pronto, ni deſpues de haberlo abierto à ſu debido tiempo, reſultaſe haberſe traslucido antes del dia ſeñalado por deſcuido, ò facilitad de V., que exiſtieſe en ſu poder ſemejante pliego con limitacion de termino para ſu uſo, ſerà V. tratado como quien falta à la reſerva de ſu oficio, y es poco atento à los encargos del Rey, mediando ſu Real Servicio; pues previniendoſe à V. con eſta preciſion el ſecreto, prudencia, y diſimulo que correſponde, y faltando à tan debida obligacion, no ſerà tolerable ſu infraccion.

A buelta

Lettera Circolare, nella quale era inſerto il Piego ſegreto, a tutte le Populazioni nelle quali eranvi Caſe della *Compagnia;* e che fu indiritta ai loro Giudici Regali Ordinarj.

ACchiudo a V. il Piego in queſta inſerto, ch' Ella non aprirà ſino al dì due di Aprile: e informato allora di ciò, che contiene, adempirà gli Ordini, che comprende.

Debbo avvertire V. che non comunichi a veruno la ricevuta di queſta, nè del Piego chiuſo, e riſerbato ad aprirſi pel giorno preſcritto, che ho detto: prevenendola, che ſe o immediate, o dopo aperto il piego a ſuo tempo, per inavvertenza, o per facilità di V., ſi ſcopriſſe eſſerſi traſpirata prima del giorno preſiſſo la eſiſtenza di tal Piego in di lei potere con la circoſcrizione del tempo per farſene uſo, ſarà V. trattata come chi manca al contegno del ſuo uffizio, ed è diſattento alle commiſſioni del Re, trattandoſi del ſuo Real ſervigio: poichè eſſendo V. con tale diſtinzione prevenuto del ſecreto, della prudenza, e della diſſimulazione conveniente a un tanto affare, e mancando a così fatto dovere, non ſarà tollerabile il ſuo traſgredimento.

Al

A buelta de Corrèo me reſponderà V. contextandome el recibo del pliego, citando la fecha de eſta mi Carta, y prometiendome la obſervancia de lo expreſado; por convenir aſi al Real Servicio. Dios guarde à V. muchos años, Madrid 20. de Marzo de 1767. -- El Conde de Aranda. Sr. D. N.

Al ritorno del Corriere V. mi reſponderà, acceſſandomi la ricevuta del Piego, citandomi la data di queſta mia lettera, e promettendomi la oſſervanza di quanto vi ſi contiene, convenendo così al Real ſervigio. Dio conſervi V. per molti anni. Madrid 20. Marzo 1767. — Il Conte di Aranda – Signor D. N. N.

PLIEGO RESERVADO.

SEgun la Orden de remiſion de eſte Pliego, que debe abrirſe preciſamente en dos de Abril Jueves, y no antes; llegando eſte dia comprenderà V. por el traslado del *Real Decreto*, que incluyo impreſo, firmado de mi mano, y por la *Inſtruccion* igualmente impreſa, y firmada que lo accompaña en cumplimiento de lo reſuelto por S. M.; quan importante ſea, que la execucion ſe practique puntualmeute en los claros tèrminos, que và eſtendida para el *Eſtrañamiento* de eſtos Reynos de los Religioſos de la *Compañia de Jeſus*.

Abierto pues el Pliego en el dia dos, que ſerà la viſpera de ſu pràctica, por deber eſta verificarſe en aquella noche, ò al amanecer del tres: refle-

PIEGO CHIUSO, E SEGRETO.

SEcondo l'Ordine della ſpedizione di queſto Piego, che dee aprirſi ſegnatamente Giovedì due di Aprile, e non prima; venuto un tal giorno, comprenderà V. dalla Copia del Regal Decreto, che acchiudo impreſſo, ſottoſcritto di mia mano; e dalla Iſtruzione ugualmente impreſſa, e ſottoſcritta, che lo accompagna in adempimento di ciò che ha riſoluto Sua Maeſtà, quanto importi che la ſua eſecuzione ſi regoli puntualmente ne' chiari termini, co' quali è diſteſa la eſpulſione de' Religioſi della Compagnia di Gesù *da queſti Regni.*

Aperto dunque il Piego il dì due, che ſarà la vigilia della ſua eſecuzione, che dovrà farſi in quella notte, o ſul mattino del tre, riſcontrerà V. con ugual cau-

reflexionarà V. con igual reſerva el ſentido del Real Decreto, y lo eſtenſo de la Inſtruccion, para arreglarſe à ambas diſpoſiciones.

Al Eſcribano, que V. haya de emplear en eſtas diligencias, nada comunicarà haſta poco rato antes de empezarlas; y aun eſto con la cautela de no ſeparalo de ſu lado, desde que le hubiere enterado de ellas.

Ninguna Caſa de *Jeſuitas* ſe halla tan deſtituida, que falte en el momento de algun dinero efectivo para ſu manutencion, o de frutos exiſtentes para invertirlos en ella; y aſi quando de la primera eſpecie no hallaſe V. en contante lo ſuficiente para el gaſto del avio haſta la Caxa diſtinada, paſarà à la venta de la cantidad de frutos correſpondiente à las expenſas del viage, y quando el dinero y frutos no preſtaſen de pronto al ſuplemento de la ſalida, y conduccion de eſtos Regulares, ſe valdrà V. de los ſondos de Proprios y Arbitrios con calidad de reintegro; y no alcanzando, buſcarà V. caudal de algun particular; aſecurandolo V. por eſcrito en nobre de S. M. de ſu pronta reſtitucion, ſin que ſe retarde el reembolſo

cautela il ſenſo del Regal Decreto e il tenore della Iſtruzione, per regolarſi ſecondo amendue le diſpoſinioni.

Al Notajo, che V. ſarà per impiegare in queſte diligenze, non comunicherà nulla, che poco prima di cominciarle; e con tutto ciò, eziandio uſerà la precauzione di non farlo allontanare dal di lei fianco, dal momento che lo avrà di eſſe informato.

Niuna Caſa de' Geſuiti è sì ſcarſa, in cui manchi qualche pronto danaro effettivo per lo ſuo mantenimento, o non ſianſi almeno frutti eſiſtenti per convertirſi in danaro. E così, quando V. non ne trovaſſe della prima ſpecie in contante per le ſpeſe dell' incamminamento loro ſino alla Riunione deſtinata, paſſerà alla vendita della quantità de' frutti corriſpondente alle ſpeſe del viaggio: e quando il danaro, e i frutti non rendeſſero prontamente ciocchè occorre per la partenza e traſporto di queſti Regolari, ſi ſervirà V. de' fondi proprietarj, o aggiudicati, a condizione di reintegrarli; e non baſtando, procurerà V. la ſomma occurrente da qualche particolare, aſſicurandolo in iſcritto in nome di Sua Maeſtà della pronta reſtituzione, ſenza che ſi ritardi il rimborſo

reembolso al interesado, ni se le suscite la menor disputa para su percepcion: pues se le facilitarà immediatamente de Caxas Reales, y S. M. apreciarà semejante servicio.

Por el primer Correo me participarà V. lo que hobiese executado respecto à esta comision; debiendo prevenir à V. que su cumplimiento en el dia prefixado no se ha de retardar por motivo alguno, y que Vm por si habrà de suplir con su prudencia à qualquier acaso que subreviniese, ò punto que se hubiese omitido; gobernandose por el espiritu general, que de sì producen el Real Decreto, la Instruccion, y esta Orden mia.

Dios guarde à V. muchos años, como deseo. Madrid 20. de Marzo de mil setecientos sesenta y siete. El Conde de Aranda. – Sr. Don N.

NOTA. *A los destinos en que se anticipò la execucion, se previno lo seguiente* „ *No obstante, que estaba dispuesto no poner en efetto esta resolucion basta la noche del dos al tres de Abril, pasurà V. à practicarla en la del 31. de este para amanecer del primero*

so all' interessato, nè che gli si possa muovere la menoma controversia per riaverlo: poichè immediatamente sarà facilato tutto dalle Casse Reali, e sua Maestà gradirà così fatto servigio.

Al primo Corriere V. mi avviserà ciocchè avesse eseguito su tal commissione: dovendo prevenire V. che il suo adempimento nel giorno prefisso non si dee ritardare per motivo veruno; e che V. per parte propria dovrà supplire con la sua prudenza qualunque accidente, che sopravvenisse, o punto, che si fosse ommesso: governandosi con lo spirito generale, che risulta dal Real Decreto, Istruzione, e da quest' Ordine mio.

Dio conservi V. per molti anni, come desidero – Madrid 20. *Marzo* 1767. — *Il Conte di Aranda — Signor D. N. N.*

NOTA. Per gli luoghi, dove si anticipò l'ordine dell' esecuzione, si soggerì ciocchè siegue; „ Non „ ostante che si fosse disposto di „ effettuare questa risoluzione la „ notte de' due ai tre di Aprile, „ si accingerà V. ad eseguirla „ in quella de' 31. di questo „ mese per la mattina del pri-

„ *mero de Abril: reſpecto à ha-*
„ *berſe adelantado tambien igual*
„ *dia en eſta Corte, y parages*
„ *proximos à ella. Madrid 28.*
„ *de Marzo de 1767. – Aranda.*

El Real Decreto de execucion citado, es el miſmo que à la letra precede, y de que ſe incluyò un traslado igual à cada Comiſionado.

„ mo di Aprile: eſſendoſi an-
„ ticipato eziandio lo ſteſſo
„ giorno in queſta Corte, e
„ ne' luoghi vicini. Madrid
„ 28. Marzo 1767. – Aranda.

Il Decreto di eſecuzione accennato, è lo ſteſſo che precede alla lettera, e del quale ſi acchiuſe una Copia uguale ad ogni Commiſſario.

Inſtruccion de lo que deberan executar los Comiſionados para el Eſtrañamiento, *y* ocupacion *de bienes, y haciendas de los* Jeſuitas *en eſtos Reynos de* Eſpaña, *è Islas adjacentes, en conformidad de lo reſuelto por S. M.*

Istruzione di ciò, che dovranno eſeguire i Commeſſarj per lo sfratto, e per lo ſequeſtro de' beni e Capitali de' *Geſuiti* in queſti Regni di *Spagna*, e Iſole adjacenti, ſecondo le riſoluzioni di Sua Maeſtà.

ABierta eſta Inſtruccion cerrada, y ſecreta en la viſpera del dia aſignado para ſu cumplimiento, el *Executor* ſe enterarà bien de ella con reflexion de ſus Capitulos: y diſimuladamente echarà mano de la Tropa preſente ò inmediata, ò en ſu defecto ſe reforzarà de otros auxilios de ſu ſatisfacion: procediendo con preſencia de ànimo, freſcura, y precaucion, tomando desde antes del dia las avenidas del Colegio ò Colegios: para lo qual

APerta queſta iſtruzione chiuſa e ſecreta nel Veſpro del dì diſegnato al ſuo adempimento, l'Eſecutore s'iſtruirà bene di eſſa, riflettendo ſopra i ſuoi Capi; e con diſinvoltura ſi ſervirà della Truppa preſente, o immediata, o, in ſua mancanza, ſi fortificherà con altri ajuti di ſua ſoddisfazione: procedendo con preſenza di ſpirito, con poſatezza, e con precauzione, occupando primachè aggiorni gl' ingreſſi del Collegio, o de' Collegj: per lo che egli,

qual èl miſmo, por el dia antecedente, procurarà enterarſe en perſona de ſu ſituacion interior y exterior; porque eſte conocimiento pràctico le facilitarà el modo de impedir, que nadie entre y ſalga ſin ſu conocimiento y noticia.

II. No revelarà ſus fines à perſona alguna, haſta que por la mañana temprano, antes de abrirſe las Puertas del Colegio à la hora regular, ſe anticipe con algun pretexto, diſtribuyendo las òrdenes, para que ſu Tropa, ò Auxilio tome por el lado de adentro las avenidas; porque no darà lugar à que ſe abran las Puertas del Templo, pues èſte debe quedar cerrado todo el dia y los ſiguientes, mientras los *Jeſuitas* ſe mantengan dentro del Colegio.

III. La primera diligencia ſerà que ſe junte la Comunidad, ſin exceptuar ni al Hermano Cocinero, requiriendo para ello antes al Superior en nombre de S. M., haciendoſe al tòque de la Campana interior privada, de que ſe valen para los actos de Comunidad; y en eſta forma, preſenciandolo el Eſcribano actuante con Teſtigos Seculares abonados, leerà el REAL DECRETO de Eſtrañamiento,

egli, ſteſſo, nel dì precedente, procurerà d' informarſi perſonalmente della loro ſituazione interna, ed eſterna; mentre queſta cognizione pratica gli faciliterà il modo d' impedire, che niuno entri, o eſca ſenza avvederſene egli.

II. Non comunicherà a perſona alcuna le ſue mire, finchè la mattina per tempo, prima di aprirſi le Porte del Collegio all' ora regolarmente preſiſſa, ſi anticipi con qualche preteſto: dando gli ordini del come la ſua Truppa, o altra gente chiamata in ajuto, dovrà occupare dalla parte di dentro i paſſi: non dovendo dar luogo che ſi aprano le Porte della Chieſa; poichè queſta dee rimanere chiuſa tutto quel giorno, e i ſeguenti, finchè i Geſuiti ſi tratterranno dentro il Collegio.

III. La prima diligenza ſarà, che ſi aduni la Comunità, ſenza eccettuarne il Fratello cuciniere; intimando prima così fatta unione al Superiore in nome di Sua Maeſtà, per farſi al ſuono della Campana interiore privata, che ſogliono uſare negli atti di Comunità: e in tal modo, preſente il Notajo rogatore dell' atto con Teſtimonj ſecolari accreditati, leggerà il ***REAL DECRETO*** *di ſfratto,*

ñamiento, y ocupacion de temporalidades, expreſando en la diligencia los nombres y claſes de todos los *Jeſuitas* concurrentes.

IV. Les impondrà que ſe mantengan en ſu Sala Capitular, y ſe actuarà de quales ſean moradores de la Caſa, ò tranſeuntes que hubiere, y Colegios à que pertenezcan: tomando noticia de los nombres y deſtinos de los Seculares de ſervidumbre que habiten dentro de ella, ò concurran ſolamente entre dia, para no dexar ſalir los unos, ni entrar los otros en el Colegio ſin graviſima cauſa.

V. Si hubiere algun *Jeſuita* fuera del Colegio en otro Pueblo, o parage no diſtante, requerirà al Superior, que lo embie à llamar, para que ſe reſtituya inſtantaneamente, ſin otra expreſion; dando la carta abierta al Executor, quien la dirigirà por perſona ſegura, que nada revele de las diligencias, ſin pèrdida de tiempo.

VI. Hecha la intimacion procederà ſuceſivamente en compañia de los Padres Superior, y Procurador de la Caſa à la judicial ocupacion de Archivos, Papeles de toda eſpecie, Biblioteca

e ſequeſtro de' beni, notando, o eſprimendo nella diligenza i nomi e i gradi di tutti i Geſuiti concorſi.

IV. Imporrà loro, che ſi trattengano nella loro Sala Capitolare, e ſi farà l' atto di quelli che foſſero ſtanziati nella Caſa, o de' paſſeggieri, che vi ſi trovaſſero, e a quali Collegj ſieno aſſegnati: informandoſi de' nomi e de' miniſteri de' Secolari di ſervigio, che dimorano in eſſa, o che ci vanno ſolo durante il giono, per non laſciar uſcire gli uni, nè entrare gli altri nel Collegio ſenza graviſſima cauſa.

V. Se ſi troviſſe qualche Geſuita fuori del Collegio in altra Terra, o luogo non diſtante, intimerà al Superiore, che lo mandi a chiamare, perchè torni all' iſtante, ſenza allegare altra ragione; dando la lettera aperta all' Eſecutore, il quale la manderà per perſona ſicura, che nulla riveli delle diligenze, ſenza perdimento di tempo.

VI. Fatta la intimazione, procederà ſucceſſivamente, in compagnia de' Padri Superiore, e Procuratore della Caſa, al giudiziale ſequeſtro degli Archivj, delle ſcritture di qualunque ſorte,

della

teca comun, Libros, y Eſcritorios de Apoſentos; diſtinguiendo los que pertenecen à cada *Jeſuita*, juntandolos en uno ò mas lugares; y entregandoſe de las Llaves el Juez de Comiſion.

VII. Conſecutivamente proſeguirà al Sequeſtro con particular vigilancia; y habiendo pedido de antemano las llaves con precaucion, ocuparà todos los caudales y demas efectos de importancia, que allì haya por qualquiera titulo de Renta, ò Depòſito.

VIII. Las alhajas de Sacriſtìa è Igleſia baſtarà ſe cierren, para que ſe inventarien à ſu tiempo con aſiſtencia del Procurador de la Caſa, que no ha da ſer incluido en la remeſa general, e intervencion del Proviſor, Vicario Eccleſiaſtico, ò Cura del Pueblo en falta de Juez Eccleſiaſtico, tratandoſe con el reſpeto, y decencia que requieren, eſpecialmente los Vaſos Sagrados: de modo que no haya irreverencia, ni el menor acto irreligioſo, firmando la diligencia el Eccleſiàſtico y Procurador junto con el Comiſionado.

IX. Ha de tenerſe particulariſima atencion, para que no ob-

della Libreria comune, de' Libri, e di ſcritti delle Officine: diſtinguendo quelli, che appartengono a ciaſcun Geſuita, *e unendogli in uno o più luoghi, e ritenendoſi le chiavi il Giudice di Commiſſione.*

VII. Succeſſivamente proſeguirà il Sequeſtro con particolare vigilanza; ed avendo chieſto anticipatamente le chiavi con precauzione, ſequeſtrerà tutti i Capitali e gli altri effetti d' importanza, che quivi ſi trovaſſero, ſotto qualſivoglia titolo di Rendita, o di Depoſito.

VIII. Per quello riguarda i mobili della Sacriſtia, e della Chiſa baſterà che ſi chiudano, per eſſere inventariati a ſuo tempo, con l' aſſiſtenza del Procuratore della Caſa, (il quale non ha da eſſere incluſo nella ſpedizione generale,) e con l' intervento del Proveditore, del Vicario Eccleſiaſtico, o del Paroco della Terra in mancanza di Giudice Eccleſiaſtico, trattandoſi con il riſpetto, e con la decenza dovuta, maſſime i Vaſi ſacri: di manierachè non ſi commetta irriverenza, nè il menomo atto irreligioſo, ſottoſcrivendo la diligenza l' Eccleſiaſtico, e il Procuratore unito col Commiſſario.

IX. Si dee procurare attentiſſimamente, che, non oſtan-

te

obſtante la prieſa i multitud de tantas inſtantaneas y eficaces diligencias judiciales, no falte en manera alguna la mas còmodà y puntual aſiſtencia de los Religioſos, aun mayor que la ordinaria, ſi fueſe poſible: como de que ſe recojan à deſcanſar à ſus regulares horas, reuniendo las camas en parages convenientes, para que no eſtèn muy diſperſos.

X. En los Noviciados (ò Caſas en que hubiere algun Novicio por caſualidad) ſe han de ſeparar immediatamente los que no hubieſen hecho todavia ſus Votos Religioſos, para que deſde el inſtante no comuniquen con los demàs, trasladandolos à Caſa particular, donde con pleña libertad y conocimiento de la perpetua expatriacion, que ſe impone à los Individuos de ſu Orden, puedan tomar el partido à que ſu inclinacion los indugeſe. A eſtos Novicios ſe les debe aſiſtir de cuenta de la Real Hacienda mientras ſe reſolvieſen, ſegun la explicacion de cada uno, que ha de reſultar por diligencia, firmada de su nobre y puño, para incorporarlo, ſi quiere ſeguir; ò ponerlo à su tiempo en libertad con ſus veſtidos de ſeglar al que tome eſte ùltimo partido, ſin

te l' affrettamento e la moltitudine di tante iſtantanee e zeloſe diligenze giudiziali, non manchi in modo alcuno la più comoda ed opportuna aſſiſtenza ai Religioſi, anche maggiore della ordinaria, ſe ſarà poſſibile: come ſarebbe, che ſi ritirino a riposare nelle loro ore regolari, riunendo i letti in luoghi convenienti, perchè non iſtieno troppo diſperſi.

X. Ne' Noviziati, o nelle Caſe, in cui per accidente ſi trovaſſe qualche Novizio, ſi debbono ſeparare immediatamente coloro, che non aveſſero per ancora fatto i voti Religioſi, perchè da quel punto non comunichino più con gli altri; trasferendogli a qualche Caſa particolare, dove con piena libertà e cognizione della perpetua ſbandigione dalla loro Patria, che s'intima agl'Individui del loro Ordine, poſſono prendere il partito, al quale gli portaſſe la loro inclinazione. Queſti Novizj debbono eſſere provveduti a coſto della Reale Azienda fino a che ſi riſolvano, ſecondo la dichiarazione di ciaſcuno, che ha da ſaperſi per via d' informazione, ſottoſcritta col ſuo nome, e di ſua mano, per eſſere incorporato agli altri, qualora voglia ſeguirli; o eſſere laſciato in libertà a ſuo tempo con i ſuoi abiti da ſecolare chi abbracciaſſe queſt'ultimo partito,

ſin permitir el Comiſionado ſugeſtiones, para que abrace el uno, ù el otro extremo, pour quedar del todo al ùnico y libre arbitrio del intereſado: bien entendido, que no ſe les aſignarà penſion vitaligia, por hallarſe en tiempo de reſtituirſe al ſiglo, ò trasladarſe à otro Orden Religioſo, con conocimiento de quadar expatriados para ſiempre.

XI. Dentro de veinte y quatro horas, contadas desde la intimacion del Eſtrañamiento, ò quanto mas antes, ſe han de encaminar en derechura desde cada Colegio los *Jeſuitas* à los DEPOSITOS interinos, ò Caxas que iràn ſeñaladas, buſcandoſe el carruage neceſario en el Pueblo, ò ſus inmediaciones.

XII. Con eſt atencion ſe deſtinan las Caxas-Generales, ò parages de reunion ſiguientes.

DE	EN
Mallorca	Palma . . . . .
Cataluña	Tarragona . . . . .
Aragon	Teruel . . . . .
Valencia.	Segorbe. . . . .
Navarra y Guipuzcoa .	San Sebaſtian . . . .
Rioja y Vizcaya. . .	Bilbao . . . . .
Caſtilla la Vieja. . .	Burgos . . . . .
Aſturias	Gijon. . . . .
Galicia	Coruña . . . . .
Eſtremadura.	Fregenal à la raya de Andalucia . . . .
Los Reynos de Cordova) Jaèn y Sevilla. . .)	Xerèz de la Frontera .
Granada.	Màlaga . . . . .
Caſtilla la Nueva. . .	Cartagena . . . . .
Canarias.	Sta. Cruz de Teneriſe, ò donde eſtime el Comandante general.

XIII. Su

tito, ſenza permettere il Commiſario, che ſi uſino ſuggeſtioni, perchè ſi appigli all'una, o all'altra riſoluzione, affinchè il tutto dipenda dal ſolo e libero arbitrio dell'intereſſato: reſtando ſottinteſo, che a coſtoro non ſi aſſegnerà penſione vitalizia, per eſſerſi trovati in tempo di tornare al ſecolo, o di paſſare ad altro Ordine Regolare, e con la cognizione di dover eſſere ſpatriati per ſempre.

XI. Nello ſpazio di ore ventiquattro, contate dal momento della intimazione dello sfratto, o quanto prima ſi poſſa, tutti i Geſuiti ſi debbono incaminare dirittamente da ciaſcun Collegio ai luoghi, che ſaran diſegnati, della riunione, dove dovranno trattenerſi a tempo: cercandoſi il carriaggio neceſſario nella Terra, o ſue vicinanze.

XII. Con queſta mira ſi deſtinano le ſeguenti Claſſe Generali, o ſieno i luoghi di riunione.

DA	*A*
*Maglorca	*Palma. . . . .
*Catalogna	*Tarragona . . . .
*Aragona	*Teruel. . . . .
*Valenza	*Segorbia . . . . .
*Navarra, e Guipuzcoa.	*San Sebaſtiano . . .
*Rioja, e Biſcaya . . .	*Bilbao. . . . .
*Caſtiglia la Vecchia . .	*Burgos. . . . .
*Aſturie	*Gijon. . . . .
*Galizia	*Corugna . . . . .
*Eſtremadura.	*Fregenal ne' confini di Andaluſia . . . .
(*I Regni di Cordova. . (*Gienna, e Siviglia . .	*Xerez della Frontiera.
*Granata	*Malaga . . . . .
*Caſtiglia la Nuova . .	*Cartagena. . . . .
*Canarie	*Santa Croce di Teneriſa, o dove ſtimerà il Comandante Generale.

XIII. Il

XIII. Su conduccion ſe pondrà al cargo de Perſonas prudentes y eſcolta de Tropa ò Payſanos, que los acompañe deſde su ſalida haſta el arribo à su reſpectiva Caxa, pidiendo à las Juſticias de todos los tràn-ſitos los auxilios que neceſitaren, y dandolos èſtas ſin demòra; para lo que ſe harà uſo de mi Paſaporte.

XIV. Evitaràn con ſumo cuidado los encargados de la conduccion el menor inſulto à los Religioſos, y requeriràn à las Juſticias para el caſtigo de los que en eſto ſe excedieren; pues aunque eſtrañados ſe han de conſiderar baxo la proteccion de S. M. obedeciendo ellos exâctamente dentro de ſus Reales Dominios ò Baxeles.

XV. Se les entregarà para el uſo de ſus Perſonas toda su ropa y mudas uſuales que acoſtumbran, ſin diminucion; ſus caxas, pañuelos, tabaco, chocolate, y utenſilios de eſta naturaleza; los Breviarios, Diurnos, y Libros portàtiles de oraciones para ſus actos devotos.

XVI. Deſde dichos Depoſitos, que no ſean màritimos, ſe ſigue la remiſion à ſu embarco, los quales ſe fijan de eſta manera.

XVII. De

XIII. Il loro conducimento ſi commetterà a perſone prudenti, colla ſcorta di Truppa, o di Paeſani, che gli accompagnino dalla loro uſcita, ſino alla loro reſpettiva Caſſa, chidendo ai Magiſtrati di tutti i luogbi, per i quali paſſaranno, gli ajuti neceſſarj; che dovranno queſti dare ſenza ritardo: per lo che ſi farà uſo del mio Paſſaporto.

XIV. Coloro, che averanno l' incarico di condurgli, eviteranno con ſomma cura il menomo inſulto a' Religioſi, e ſolleciteranno i Magiſtrati al gaſtigo di chi in ciò eccedeſſe: poichè, quantunque sbanditi e ſpatriati, ſi banno da conſiderare come ſtanti ſotto la protezione di S. M., ubbidendo eſſi eſattamente dentro i ſuoi Regali Dominj, e Vaſcelli.

XV. Per uſo delle loro Perſone ſi conſegnerà a ciaſcuno di eſſi la ſua roba, e quanto appartiene agli uſuali loro cuſtumi di mutarſi: le loro caſſe, fazzoletti, tabacco, cioccolate, e gli altri utenſilj di queſta fatta: i Breviarj, i Diurni e i libri portateli di orazioni per i loro atti divoti.

XVI. Da i prefati luogbi del loro Depoſito, che non ſaranno marittimi, ſiegue la ſpedizione al loro imbarco, che ſi effettuerà in queſto modo.

XVII. Da

XVII. De Segorbe y Teruèl ſe dirigiràn à Tarragona; y de eſta Ciudad podràn transferirſe los *Jeſuitas* de aquel Depòſito al Puerto de Salou, luego que en èl se hayan aprontado los Baſtimentos de ſu conduccion, por eſtàr muy cercano.

XVIII. De Burgos ſe deberàn trasladar los reunidos alli al Puerto de Santandèr, en cuya Ciudad hay Colegio; y ſus Individuos ſe incluiràn con los demàs de Caſtilla.

XIX. De Fregenal ſe dirigiràn los de Eſtremadura à Xerèz de la Frontera, y ſeràn conducidos con los demàs, que de Andalucìa ſe congregaſen en el propio parage, al Puerto de Santa Maria, luego que ſe halle pronto el embarco.

XX. Cada una de las Caxas interiores ha de quedar baxo de un eſpecial Comiſionado, que particularmente deputarè, para atender à los Religioſos haſta ſu ſalida del Reyno por mar, y mantenerlos entretanto ſin comunicacion externa por eſcrito, ò de palabra; la qual ſe entenderà privada deſde el momento en que empiecen las primeras diligencias; y aſi se les intimarà deſde luego por el Executor reſpectivo de cada Colegio,

XVII. Da Segorbia e Teruel s'incammineranno a Tarragona, e da queſta Città potranno trasferirſi i Geſuiti *di quella ſtazione al Porto di Salou luogo viciniſſimo, ſubito che in eſſo ſi ſieno uniti e apparecchiati i Baſtimenti per lo loro traſporto.*

XVIII. Da Burgos ſi dovranno trasferire i riuniti quivi al Porto di Santandèr, nella quale Città vi ha Collegio; e i ſuoi Individui s'imbarcheranno con gli altri di Caſtiglia.

XIX. Da Fregenal s'incammineranno quelli di Eſtremadura a Xerèz della Frontiera, e ſaranno condotti con gli altri, che dall' Andaluſia ſi adunaſſero nel ſteſſo luogo, al Porto di Santa Maria, ſubito che ſi trovi pronto l'imbarco.

XX. Ciaſcuna delle riunioni interiori del Regno ha da rimanere ſotto un Commiſſario particolare, che io ſingolarmente deputerò, perchè attenda ai Religioſi ſino alla loro uſcita dal Regno per mare; e per tenergli frattanto ſenza comunicazione eſterna nè di lettere, ne di parole; la quale ſi dee intendere proibita dal momento, in cui ſi cominceranno le prime diligenze; e queſta proibizione ſarà loro notificata fin d'allora dall' Eſecutore riſpettivo di ciaſcun

legio, pues la menor tranſgreſion en eſta parte, que no es creible, ſe eſcarmentarà exemplariſimamente.

XXI. A los Puertos reſpectivos deſtinados al Embarcadero iràn las Embarcaciones ſuficientes con las Ordenes ulteriores; y recogerà el Comiſionado particular recibos individuales de los Patrones, con liſta expreſiva de todos los *Jeſuitas* embarcados; ſus nombres, patrias, y claſes de primera, ſegunda profeſion, o quarto voto; como de los *Legos*, que los acompañen igualmente.

XXII. Previeneſe, que el *Procurador* de cada Colegio debe quedar por el tèrmino de dos meſes, en el reſpectivo Pueblo, alojado en caſa de otra Religion; y en ſu defecto en ſecular de la confianza del Executor, para reſponder y aclarar exactamente, baxo de depoſiciones formales, quanto ſe le preguntàre tocante à ſus Haciendas, Papeles, ajuſte de Cuentas, Caudales, y règimen interior: lo qual evacuado se le aviarà al Embarcadero, que se le ſeñalaſe, para que ſolo ò con otros ſea conducido al deſtino de ſus hermanos.

XXIII. Igual detencion ſe debe

ſcun Collegio; poichè la menoma traſgreſſione in ciò, che non crediamo che ſia per ſeguire, ſi punirà eſemplariſſimamente.

XXI. Ai riſpettivi Porti deſtinati all'imbarco andranno li baſtimenti ſufficienti, con gli Ordini ulteriori; e il Commiſſario particolare raccoglierà le ricevute individuate dai Padroni, con la liſta eſpreſſiva di tutti i Geſuiti *imbarcati; de' loro nomi, delle loro patrie, e gradi di prima, e ſeconda profeſſione, o quarto voto; come eziandio de' laici, che gli accompagnano ugualmente.*

XXII. Si previene, che il Procuratore di ciaſcun Collegio dee rimanere per lo ſpazio di due meſi nella riſpettiva Terra, alloggiato in caſa di altra Religione; e in mancanza di queſta, in caſa ſecolare di ſoddisfazione dell'Eſecutore, per dovere riſpondere e chiarire eſattamente, con depoſizioni formali, quanto gli ſarà domandato ſopra le loro Aziende, Scritture, pareggiamento di conti, Capitali, e governo interiore: lo che terminato, ſarà incamminato al luogo d'imbarco, che gli ſarà diſegnato, perchè ſolo, o con altri ſia condotto alla deſtinazione de' ſuoi Confratelli.

XXIII. La ſteſſa ritenzione

ſi

debe hacer de los *Procuradores generales* de las Provincias de *Eſpaña* è *Indias* por el miſmo tèrmino, y con el propio objeto y calidad de ſeguir à los demàs.

XXIV. Puede haber viejos de edad muy crecida ò *enfermos* que no ſea poſible remover en el momento; y reſpecto à ellos, ſin admitir fraude ni coluſion, ſe eſperarà haſta tiempo mas benigno, ò à que ſu enfermedad ſe decida.

XXV. Tambien puede haber uno ù otro, que por orden particular mia ſe mande detener, para evacuar alguna diligencia ò declaracion judicial, y ſi la hubiere, ſe arreglarà à ella el Executor; però en virtud de ninguna otra, ſea la que fuere, ſe ſuſpenderà la ſalida de algun *Jeſuita*, por tenerme S M. privativamente encargado la execucion, è inſtruido de ſu Real voluntad.

XXVI. Previeneſe por regla general, que los Procuradores, ancianos, enfermos, ò detenidos en la conformidad que và expreſada en los Articulos antecedentes, deberàn trasladarſe à Conventos de Orden, que no ſiga la Eſcuela de la *Compañia*, y ſean los mas cerçanos: per-

ſi dee fare de' Procuratori Generali *delle Provincie di* Spagna, *e delle* Indie *durante lo ſteſſo ſpazio, e con lo ſteſſo fine, e condizione di ſeguire gli altri.*

XXIV. Potrebbe avervi vecchi di età molto avanzata, o infermi, *che non foſſe poſſibile far partire all' iſtante: e quanto a queſti, ſenza comportarſi frode o colluſione, ſi aſpetterà ſino a tempo più tranquillo, o che la ſua infermità ſi decida.*

XXV. Potrebbe eziandio eſſervi alcun altro, che con mia ordine particolare ſi comandi che ſia trattenuto, per chiarire qualche informazione, o dichiarazione giudiziale: al quale ordine, quando ci foſſe, ſi conformerà l' Eſecutore: ma non ſi ſoſpenderà l'uſcita di alcun Geſuita *in forza di qualunque altro ſiaſi ordine, avendomi S.M. privativamente impoſta l'eſecuzione del loro ſfratto, e inſtrutto della ſua Real volontà.*

XXVI. Si previene a tutti per regola generale, che i Procuratori, i vecchi, gl' infermi, o i trattenuti ſecondo le indicazioni fatte negli Articoli precedenti, dovranno trasferirſi a' Conventi di altro Ordine, che non ſiegua la dottrina della Compagnia, *e che ſieno i più*

maneciendo ſin comunicacion externa à diſpoſicion del Gobierno, para los fines expreſados; cuidando de ello el Juez Executor muy particularmente, y recomendandolo al Superior del reſpectivo Convento, para que de ſu parte contribuya al miſmo fin: à que ſus Religioſos non tengan tampoco trato con los *Jeſuitas* detenidos, y à que ſe aſiſtan con toda la caridad Religioſa: en el ſeguro de que por S. M. ſe abonaràn las expenſas de lo gaſtado en ſu permanencia.

XXVII. A los *Jeſuitas Franceſes* que eſtàn en Colegios, ò Caſas particulares, con qualquier deſtino que ſea, ſe les conducirà en la forma miſma que à los demàs *Jeſuitas;* como à los que eſtèn en PALACIO, Seminarios, Eſcuelas-ſeculares, ò militares, Granjas, ù otra ocupacion ſin la menor diſtincion.

XXVIII. En los Pueblos que hubieſe Caſas de Seminarios de educacion, ſe proveerà en el miſmo inſtante à ſubſtituir los Directores y Maeſtros *Jeſuitas* con Eclesiàſticos Seculares, que no ſean de su doctrina, entretanto que con mas conocimiento ſe providencie ſu règimen: y ſe procurarà que por dichos Subſti-

vicini: tenendoſi quivi ſenza comunicazione eſterna a diſpoſizione del Governo per li ſudetti fini; avendo a ciò l'occhio il Giudice Eſecutore molto attentamente, e raccomandandolo al Superiore del riſpettivo Convento, affinchè per parte ſua cooperi allo ſteſſo fine; talche i loro Religioſi non trattino nè meno con i Geſuiti *detenuti, e ſieno queſti aſſiſtiti con tutta la rereligioſa carità: ſtando ſicuro, che da Sua Maeſtà ſi faranno buoni tutti gl' intereſſi delle ſpeſe fatte nella loro dimora.*

XXVII. I Geſuiti Franceſi, *che ſtanno ne' Collegj, o nelle Caſe particolari, con qualunque impiego ſi foſſe, ſaranno condotti fuori regno nella maniera medeſima che gli altri* Geſuiti: *come anche quelli, che ſteſſero in PALAZZO, ne' Seminarj, nelle ſcuole ſecolari, o militari, nelle Ville, o in altro miniſtero, ſenza la menoma diſtinzione.*

XXVIII. Nelle Terre, che aveſſero Seminarj di educazione, ſi provvederà immediatamente, che ai Direttori e Maeſtri. Geſuiti *ſieno ſoſtituiti altri Eccleſiaſtici Secolari, che non ſieguano la loro dottrina, ſino a che più maturamente ſi provveda al loro governo: e ſi procurerà, che dai preſati ſoſtituti ſi continuino*

le

Digitized by Google

Subſtitutos ſe continùen las Eſcuelas de los Seminariſtas; y en quanto à los Maeſtros ſeglares, no ſe harà novedad con ellos en ſus reſpectivas enſeñanzas.

XXIX. Toda eſta INSTRUCCION providencial ſe obſervarà à la letra por los Jueces Executores ò Comiſionados, à quienes quedarà arbitrio para ſuplir, ſegun ſu prudencia, lo que ſe haya omitido, y pidan las circunſtancias menores del dia; pero nada podràn alterar de lo ſuſtancial, ni enſanchar ſu condeſcendencia, para fruſtrar en el mas minimo àpice el eſpiritu de lo que ſe manda: que ſe reduce à la prudente y pronta expulſion de los *Jeſuitas*; reſguardo de ſus efectos; tranquila, decente y ſegura conduccion de ſus Perſonas à las Caxas y Embarcaderos, tratandolos con alivio y caridad, è impiedendoles toda comunicacion externa de eſcrito ò de palabra, ſin diſtincion alguna de claſe ni perſonas; puntualizando bien las diligencias, para que de ſu inſpeccion reſulte el acierto, y zeloſo amor al Real Servicio, con que ſe hayan practicado; aviſandome ſucesivamente, ſegun ſe vaya adelantando.

Que

le Scuole de' Seminariſti. E in quanto ai Maeſtri ſecolari, non ſi farà novità verſo di loro ne' reſpettivi inſegnamenti.

*XXIX. Tutta queſta provvidenziale Iſtruzione ſi oſſerverà letteralmente dai Giudici Eſecutori, o Commiſſarj; ai quali rimarrà l'arbitrio di ſupplire, ſecondo la loro prudenza, ciocchè ſi foſſe ommeſſo, e ciò che richiedeſſero le circoſtanze minori che a caſo ſi offeriſſero; ma nulla potranno alterare nella ſua ſoſtanzialità, nè allargare la mano alla loro condeſcendenza, per deludere nel menomo punto, o d'un ſolo jota, lo ſpirito di ciò, che ſi comanda; che ſi riduce al prudente e pronto sfratto de'*Geſuiti; *alla cura de'loro effetti; al tranquillo, decente e ſicuro conducimento delle loro Perſone ai luoghi di riunione; e a quei d'imbarco; trattandogli con buona maniera e con carità; e impedendo loro ogni comunicazione eſterna di carteggio, e di converſazione, ſenza diſtinzione alcuna di gradi, nè di perſone: facendo colla maggior eſattezza le preſcritte diligenze, perchè dalla loro oculatezza riſulti il buon eſito dell'affare, e il zelante amore per lo Regal ſervigio, con cui ſi ſaranno fatte; e avviſandomi ſucceſſivamente, ſecondo chè ſi vada continuando l'eſecuzione.*

Ch' è

Que es lo que debo prevenir conforme à las Ordenes de S.M. con que me hallo, para que cada uno en su distrito y caso se arregle puntualmente à su tenor, sin contravenir à èl en manera alguna. Madrid primero de Marzo de mil setecientos sesenta y siete. El Conde de Aranda.

Ch'è quanto debbo anticipatamente comunicare conformemente agli Ordini di Sua Maestà, che ho avuti, affinchè ciascuno nel suo distretto, e circostanze, si conformi puntualmente col suo tenore, senza la menoma controvenzione in veruna guisa. Madrid il primo di Marzo del mille settecento sessantasette -- Il Conte di Aranda.

Para que los Tribunales Superiores de las Provincias se hallasen enterados puntualmente de la providencia general, y pudiesen auxiliarla, se escribiò à sus Presidentes en la siguiente forma.

Affinchè i Tribunali Superiori delle Provincie si trovassero informati minutamente della provvidenza generale, e potessero cooperarci col loro ajuto, si scrisse ai loro Presidenti nella seguente maniera.

CARTA DE REMISION.

INcluyo à V. un Pliego, que no abrirà hasta el dia Jueves dos de Abril; y enterado entonces de su contenido, procederà al cumplimiento que expresa.

Conviene al Real Servicio, que V. no manifieste desde el recibo de èsta, ni aun à su Secretario, ni otra persona de su mayor confianza, que se halla con Pliego apertorio en determinado dia; y asi me prometo lo execute V. atendiendo al

LETTERA RIMISSORIA.

INcludo a V. un Piego, che non aprirà fino a Giovedì due di Aprile; e informata allora del suo contenuto, procederà all' adempimento, che spiega.

Conviene al Real servigio, che V. dal punto che riceverà questa, non riveli, nè anche al suo Secretario, nè ad altra persona di sua maggior confidenza, di avere un Piego, che si dee aprire in un designato giorno: e così mi prometto che sia per fare, in vista di

al encargo que le hago, a ſus perſonales circunſtancias, y al ſervicio de S. M.

Dios guarde à V. mochos años. Madrid 20. de Marzo de 1767. El Conde de Aranda.

di queſto premuroſo incarico, delle ſue perſonali circoſtanze, e del ſervigio di S. M.

Dio conſervi V. per molti anni. Madrid 20. Marzo 1767. Il Conte di Aranda.

RESERVADA.

HAbiendo reſuelto el Rey nueſtro Señor el Eſtrañamiento de ſus Reales Dominios de todo el Orden Religioſo de la Compañia, cometiendome ſu cumplimiento, como reſulta del Real Decreto adjunto: y ſiendo eſta operacion una de las que requieren la unidad de tiempo para ſu pràctica, con uniformidad de reglas para ſu acierto: He paſado directamente los reſpectivos Ordenes à cada uno de los parages donde exiſte una ò mas Caſas de dichos Regulares, à fin de que ſe verifique generalmente en el dia tres de Abril; de cuyas diſpoſiciones ſe enterarà V. por el exemplar incluſo, que rige para todas partes.

Pudiera haber ocurrido alguna equivocacion ò negligencia, no comprendiendo uno ù otro Colegio por ſu pequeñèz y retiro; y en eſte caſo, gobernandoſe V. por la liſta que acompa-

PIEGO CHIUSO.

AVendo riſoluto il Rè Noſtro Signore lo sfratto da' ſuoi Regali Dominj di tutto l' Ordine Regolare della Compagnia, commettendomi la ſua eſecuzione, come ſi deduce dal Regal Decreto qui inſerto: ed eſſendo queſta una di quelle operazioni, che richiedono unità o medeſimità di tempo nell' adempirſi, con uniformità di regole per lo ſuo felice eſito: ho dato direttamente gli Ordini riſpettivi per ciaſcuno de' luoghi, dove ſiavi una o più Caſe de' prenotati Regolari, affinchè ſi effettui generalmente nel dì tre Aprile; delle quali' diſpoſizioni s' informerà V. dall incluſo eſemplare, che vale per tutti i luoghi.

Potrebbe eſſere occorſa qualche equivocazione o negligenza, ometendo di notare uno o più Collegj per la loro picciolezza, e ſolitudine; e in tal caſo, regolandoſi V. con la liſta, che riceverà

acompaña, ſi acaſo ſe hubieſe traſcordado alguno en el diſtrito de eſe Tribunal, darà V. inmediatamente providencia, para que baxo las miſmas reglas ſe cumpla en èl, lo que en los otros ſe haya executado, y eſto ſin perder tiempo, aunque haya precedido la pràctica de los contenidos en la liſta.

El Real Decreto general, para que conſte à la Nacion, y Tribunales la voluntad de S.M., ſe publicarà en eſta Corte el dia del cumplimiento prefijado; y entonces ſe cuminicarà univerſalmente. Por aora ſe gobernarà V. y el Tribunal que eſtà à ſu cargo por el que incluyo: con la advertencia de que nade ha de manifeſtar V. à èl haſta la mañana del tres, en que yà ſe habrà verificado la intimacion, y dado principio à los embargos de bienes.

En viſta de eſta, è inſtruido eſe Tribunal de todos los papeles que ſon generales, atenderà à providenciar por sì lo que ſe hubieſe omitido, y à zelar ſobre los otros executores lo que deſcuidaſen; pero ſin interrumpirles ſus funciones, porque cada uno ha de ſer reſponſable de la parte que le toca.

Dios guarde à V. muchos años.

ceverà con queſta, ſe a caſo ne foſſe uſcito di mente alcuno nel diſtretto di codeſto Tribunale, provvederà V. immediatamente che con le medeſime regole, ſi eſegua in eſſo, ciocchè ſi ſarà eſeguito negli altri: e ciò ſenza perdere tempo, tutto che foſſe preceduta la eſecuzione de' contenuti nella liſta.

Il Real Decreto generale, affinchè coſti alla Nazione, e ai Tribunali la volontà di Sua Maeſtà, ſi pubblicherà in queſta Corte il giorno prefiſſo della eſecuzione; e allora ſi comunicherà univerſalmente: Per ora ſi regolerà V. e il Tribunale, a cui ella preſiede con quello, che l' incluso: con l' avvertenza, che nulla dee ella manifeſtare al detto Tribunale fino alla mattina de' tre, quando ſi ſarà già verificata l' intimazione, e dato principio ai ſequeſtri de' beni.

In viſta di queſta, e inſtrutto codeſto Tribunale di tutte le carte, che ſono generali, attenderà a provvedere da se ciocchè ſi foſſe ommeſſo, e a zelare ſopra gli altri eſecutori per ciò, che per inavertenza traſcuraſſero; ma ſenza interrompere le loro operazioni, perchè ciaſcuno dee eſſere riſponſabile della ingerenza, che gli tocca.

Dio conſervi V. per molti anni

años. Madrid 20. de Marzo de 1767. — El Conde de Aranda.

NOTA. A cada Preſidente ſe incluyò un exemplar del todo que ſe dirigiò à los Pueblos.

ni — Madrid 20. Marzo 1767. — Il Conte di Aranda.

NOTA. A *ciaſcun Preſidente s' incluſe un eſemplare di tutto ciò, che fu rimeſſo alle Corti delle Terre particolari.*

Liſta de las Caſas, Colegios, y Reſidencias de los Regulares de la Compañia de Jeſus *en* Eſpaña, *è Islas adjacentes.*

Provincia de Caſtilla.

Arèvalo.
Avila.
Azcoitia.
Bilbao.
Burgos.
Coruña.
Leon.
Lequeytio.
Logroño.
Loyola.
Medina del Campo.
Monforte de Lemus.
Monterrey.
Oñate.
Orduñz.
Orenſe.
Oviedo.
Palencia.
Pamplona.
Pontevedra.
Salamanca.
Santandèr.
Santiago de Galicia.
San Sebaſtian.
Segobia.
Soria.
Tudela.
Valladolid.
Vergara.
Vitoria.
Villa Franca del Bierzo.
Villagarcia.
Zamora.

Provincia de Toledo.

Albacete.
Alcalà de Nares.
Alcaràz.
Almagro.
Almonacìd.
Badajòz.
Belmonte.
Càceres.
Carabaca.
Cartagena.
San Clemente.
Cuenca.
Daymièl.
Fuente del Maeſtre.
Guadalaxara.
Huete.
Jeſus del Monte
Llerena.
Lorca.
Madrid.
Murcia.
Navalcarnero.
Ocaña.
Oropeſa.
Plaſencia.
Segura de la Sierra.
Talavera de la Reyna.
Toledo.
Villarejo de Fuentes.
Yèbenes.

Provincia de Andaluciа.

Anduiar.
Antequera.
Arcos.
Baena.
Baeza.
Cazorla.
Cadiz.

Cana-

Liſta delle Caſe, Collegj, e Reſidenze de' Regolari della *Compagnia di Gesù* in *Spagna*, e nelle Iſole adjacenti.

Provincia di Caſtiglia.

Arevalo.
Avila.
Azcoizia.
Bilbao.
Burgo.
Conugna.
Leone.
Lequeizio.
Logrogno.
Loyola.
Medina del Campo.
Monforte de Lemus.
Monterrei.
Ognate.
Orduguna.
Orenſe.
Oviedo.
Palenzia.
Pamplona.
Pontevedra.
Salamanca.
Santandrea.
San Giacomo di Galizia
San Sebaſtiano.
Segovia.
Soria.
Tudela.
Vagliadolid.
Vergara.
Vitoria.
Villa Franca del Bierzo.
Villagarzia.
Zamora.

Provincia di Toledo.

Albazete.
Alcalà de Nares.
Alcaraz.
Almagro.
Almonacid.
Badacos.
Belmonte.
Caſere.
Carabaca.
Cartagena.
San Clemente.
Cuenca.
Daimiele.
Fonte del Maeſtro.
Guadalaccra.
Huete.
Gesù del Monte.
Gluerena.
Lorca.
Madrid.
Murzia.
Navalcarnero.
Ocagna.
Oropeſa.
Plaſencia.
Segura della Serra.
Talavera della Regina.
Toledo.
Vigliareco di Fonte.
Yebena.

Provincia di Andalucia.

Anducar.
Antecbera.
Arco.
Baena.
Baeza.
Cazorla.
Cadice.

Cana-

Canaria.	*Provincia d'Aragon.*
Carmona.	
Còrdova.	Alicante.
Ecija.	Barcelona.
Fregenal.	Calatayud.
Granada.	Gandìa.
Guadix.	Gerona.
Higuera la Real.	Grans.
jaén.	San Guillermo.
La Laguna de Tenerife	Hueſca.
Malaga.	Lérida.
Marchena.	Mallorca.
Montilla.	Menorca. †
Moron.	Onteniente.
Motril.	Orihuela.
Oratava en Tenerife.	Pollenza en Mallorca.
Oſuna.	Segorbe.
Puerto de Santa Maria	Tarazona.
San Lucar de Barrameda.	Tarragona.
Sevilla.	Teruèl.
Trigueros.	Torroſa.
Ubeda.	Valencia.
Utrera.	Vique.
Xerèz de la Frontera.	Urgèl.
	Ybiza.
	Zaragoza.

Canaria.	Provincia di Aragona.
Carmona.	
Cordova.	*Alicante.*
Ecica.	*Barcellona.*
Fregenale.	*Calataiud.*
Granata.	*Gandia.*
Guadix.	*Gerona.*
Higuera la Reale.	*Grao.*
Jaen.	*San Guglielmo.*
La Laguna di Tenerife.	*Hueſca.*
Malaga.	*Levida.*
Marchena.	*Majorca.*
Montiglia.	*Minorca.* †
Morone.	*Onteniente.*
Motrile.	*Orihuela.*
Oratava in Tenerife.	*Pollenza di Majorca.*
Oſuna.	*Segorbe.*
Porto di Santa Maria.	*Tarazona.*
San Luca di Barrameda.	*Tarragona.*
Siviglia.	*Terruel.*
Triguero.	*Torroſa.*
Ubeda.	*Valenza.*
Utrera.	*Viche.*
Xerez della Frontiera.	*Urgel.*
	Ybiza.
	Zaragoza.

Cumplimiento en Madrid.

Orden de S. E. à los Señores Alcades Comiſionados.

HAbiendo reſuelto el Rey, como Vmd. entenderà por el Real Decreto adjunto, que ſalgan eſtrañados de los Dominios de la Corona los Regulares de la Compañia: he deſtinado à Vmd. para el Colegio de ; en cuya conſequencia, y arreglandoſe à la Inſtruccion impreſa que acompaña, como à las advertencias particulares que ſe hacen reſpecto à las Caſas de Madrid, paſarà Vmd. eſta noche à las doce à dàr cumplimiento à la determinacion de S. M.

La

Eſecuzione in Madrid.

Ordine di S. E. ai Signori Giudicì Commiſſarj.

AVendo riſoluto il Re, come V. comprenderà dall' ingiunto Regal Decreto, che eſcano sfrattati dai Dominj della Corona i Regolari della Compagnia: ho deputato V. per lo Collegio di ; in conſeguenza di che, e regolandoſi con l'Iſtruzione impreſſa, che riceverà con queſta, come ancora con gli avvertimenti particolari, che ſi danno in riguardo alle Caſe di Madrid, anderà V. queſta notte alle ore dodici ad eſeguire la determinazione di Sua Maeſtà.

La

La Tropa que ha de auxiliar à Vmd. en ſu comiſion, ſe hallarà à las once y media en ; à donde ſe dirigirà Vmd. para hacer de ella el uſo que convenga, y entenderſe con el Oficial que la mande.

Prevengo à Vmd. aſiſta en Toga, pues la ſeriedad del ſuceſo aſi lo requiere; dandome cuenta ſin dilacion, ofreciendoſe alguna circunſtancia eſpecial. Dios guarde à Vmd. muchos años. Madrid 31. de Marzo de 1767. -- El Conde de Aranda. Al Alcalde Don N.

NOTA. Al Señor Alcalde deſtinado para el Real Seminario de Nobles, ſe le eſpecificaron algunas particularidades conducentes.

NOTA. La Tropa tubo ſus correſpondientes prevenciones para los parages donde habia de apoſtarſe, y el auxilio que habia de preſtar à la Real Juſticia ordinaria.

La Truppa, che dee ajutare V. nella ſua commiſſione, ſi troverà alle undici e mezza in ; dove s' incaminerà V. per fare di eſſa l' uſo, che convenga, e ſe la intenderà con l'Uffiziale, che la comanda.

Prevengo V. che aſſiſta in Toga, poichè così richiede la ſerietà del ſucceſſo; informandomi ſenza dilazione, qualora ſe le preſentaſſe qualche circoſtanza ſpeciale. Dio conſervi V. per molti anni -- Madrid 31. Marzo 1767. -- Il Conte d' Aranda -- Al Giudice Don N.

NOTA. *Al Signor Giudice deputato per lo Regal Seminario de' Nobili, gli ſi ſpecificarono alcune particolarità conferenti alla circoſtanza.*

NOTA. *La Truppa ebbe le ſue corriſpondenti prevenzioni relativamente ai luoghi, che doveva occupare, e l'ajuto, che doveva dare alla Real Giuſtizia ordinaria.*

Advertencias particulares en la Practica de Madrid, que tendràn preſentes los Alcaldes de Corte para ſu gobierno.

A La media noche del Martes treinta y uno de Marzo, para

Avvertimenti particolari per la eſecuzione di Madrid, che terran preſenti i Giudici di Corte per loro governo.

A *Mezza notte del Martedì trentuno di Marzo precedente*

para el Miercoles primero de Abril ſe llamarà à la Porteria de cada Colegio, ſolicitando hablar al Padre Rector; y quando el Portero ſe negaſe à diſpertarlo, ſe le dirà ſer un Alcalde de Corte con Real Orden.

Viſto el Padre Rector, ſe le requerirà, que valiendoſe de algunos para diſpertadores, mande inmediatamente levantar la Comunidad, y concurrir à la Sala Capitular ò Refectorio, donde con mas capacitad puedan juntarſe, pero aun eſto ha de ſer, ſirviendoſe el Rector del miſmo Portero, para llamar à los diſpertadores, que paſen à recibir ſu orden; quedando ſiempre el Rector ſin perderſe de viſta por el Alcalde, y acompañando al Portero algun Oficial, ò Miniſtro de Juſticia, para que no lo retarde, ni ſe deſvie, ni alargue indebidamente; è interin ſe viſtieſen, ſe colocaràn aquellas centinelas que convengan.

En el Noviciado ſe prevendrà al Rector, no convoque a los Novicios, ſino ſolamente á los profeſos Sacerdotes, y Hermanos; y desde luego con centinelas, y quedando dos Oficiales à celarlos, permaneceràn los Novicios totalmente ſeparados,

al Mercoledì primo di Aprile, ſi buſſerà alla Porta di ciaſcun Collegio, chiedendo di parlare al Padre Rettore; e quando il Portinajo ricuſaſſe di ſvegliarlo, gli ſi dirà, eſſere un Giudice di Corte con ordine Regale.

Veduto il Padre Rettore, gli s'intimerà, che, ſervendoſi di alcuni per deſtatori, comandi immediatamente levarſi la Comunità, e concorrere alla Sala Capitolare, o al Refettorio, dove foſſevi capacità maggiore di unirſi: però anche queſto ſi ha da fare, ſervendoſi il Rettore dello ſteſſo Portinajo per chiamare i deſtatori, che vadano a ricevere i ſuoi ordini; rimanendo ſempre il Rettore ſenza eſſere perduto di viſta dal Giudice, e accompagnando il Portinajo un Uffiziale, o altro Miniſtro di Giuſtizia, affinchè non procraſtini, non ſi ſvii, nè differiſca indebitamente: e, trattanto che ſi veſtano i Religioſi, ſi diſporranno le ſentinelle convenienti.

Nel Noviziato ſi ammonirà il Rettore, che non convochi i Novizj, ma ſolamente i Profeſſi Sacerdoti, e Laici: e d' allora in poi con ſentinelle, e rimanendo due Uffiziali a cuſtodirgli, rimarranno i Novizj in tutto ſeparati ne' loro

dos, que podrà ſer en ſus miſmos tràniitos, dandoles à entender, que no recelen, ni ſe deſanimen.

Luego que ſe abra la puerta principal, ſe pondrà centinela doble à la que ſule al Campanario, con expreſa orden de no permitir que nadie la abra, y de arreſtar al que fueſe à ello, ſea Religioſo, ò Secolar, aviſando inmediatamente al Oficial mas proximo para aſegurarlo; y ſi ſe percibieſe, que pudieſe haber ſubido alguno, y ſe oyeſen las Campanas, ſe forzarà la puerta, y ſubirà à prender los que ſe haliaſen.

La puerta de la Igleſia no ſe abrirà en todo el dia, ni las verjas de ella; poniendo centinela doble en las que comuniquen con la caſa de habitacion, para que nadie entre ſin preſenciarlo uno de los Oficiales de la guardia.

En lo reſpectivo al Templo y Sacriſtìa ſe harà con preſencia del auxilio Eccleſiaſtico, quien para por la mañana ſe aviſarà, à fin de que concorra.

En todas las puertas que de cada Colegio ſalgan à la calle, ſe colocaràn dos centinelas por dentro, aſegurandoſe antes de que eſtèn bien cerradas, pues no

ro ſteſſi dormitorj, e ſaranno conſortati a non temere, nè diſanimarſi.

Subito che ſi apra la porta principale, ſi metterà ſentinella doppia a quella, per cui ſi ſale al Campanile, con ordine eſpreſſo di non permettere che veruno l'apra, e di arreſtare chi lo tentaſſe, foſſe Religioſo, o foſſe ſecolare, avviſandone l'Officiale più vicino per aſſicurarſene; e ſe ſi ſapeſſe che vi foſſe ſalito alcuno, o ſi udiſſero le Campane, ſi farà forza alla porta, e ſi ſalirà per prendere chi vi ſi trovaſſe.

La porta della Chieſa non ſi aprirà tutto quel giorno, nè i ſuoi cancelli; mettendo ſentinella doppia in quelli, che comunicano con l'abitazione del Collegio, affinchè niuno vi entri ſenza la compagnia di qualche Ufficiale della guardia.

Per tutto ciò, che riguarda la Chieſa, e la Sacreſtia, ſi farà con l' intervento del miniſtro Eccleſiaſtico, che ſarà avviſato la mattina, affinchè vi aſſiſta.

In tutte le porte, che da ciaſcun Collegio eſcono alla ſtrada, ſi collocheranno due ſentinelle di dentro, aſſicurandoſi prima che ſieno ben chiuſe; poichè non debbono rimanere

no han de quedar comunicables ſino las que determinaſe el Juez Comiſionado; y parà conocimiento de ellas ſe acompaña la noticia reſpectiva à cada Caſa.

Reunidos todos los Religioſos en el parage deſtinado, ſe les harà la notificacion; y ſe arreglarà en todo lo demàs el Juez Comiſionado al contenido de la Inſtruccion impreſa, en quanto aqui no ſe prevenga de otro modo.

En el Colegio Imperial y Noviciado, donde aſiſten dos Miniſtros, el uno ſe encargarà de eſtàr à viſta de la Comunidad reunida, y de atender à ſu avìo luego que los carruages eſtèn prontos: El otro ſe dedicarà à ocupar las oficinas de la Caſa, cerrar los aposentos, recoger ſus llaves, ſentando por eſcrito, y numerandolas con un papelillo, para que correſpondan à ſu reſpectiva puerta, con el nombre del Religioſo que habitaba el aposento.

Para que eſto no ſe equivoque, y puedan los miſmos Religioſos recoger ſus Rezos, la ropa de uſo, como reopon, manteo, ſombrero, todo el chocolate, tabaco, dulces, y demas que tuvieſen, y aun el di-

manere comunicabili ſe non quelle, che deſtineſſe il Giudice Commiſſario: e per cognizione di eſſe, ſi rimette quì unita l'informazione reſpettiva a ciaſcuna Caſa.

Uniti tutti i Religioſi nel luogo diſegnato, ſi farà loro la notificazione; e in tutto il di più, il Giudice Commiſſario ſi governerà, e ſi conformerà col contenuto nella Iſtruzione impreſſa, per tutto ciò, che in queſta non ſiavi variazione.

Nel Collegio Imperiale, e nel Noviziato, dove aſſiſtono due Miniſtri, l' uno aſſumerà il carico di ſtare a viſta della Comunità unita, e di attendere al ſuo avviamento, ſubito che i carriaggi foſſero pronti: e l'altro ſi applicherà a ſequeſtrare le officine della Caſa, a chiudere le camere, a raccogliere le chiavi, regiſtrandole per iſcritto, e numerandole con una cartella, affinchè corriſpondano alla loro riſpettiva porta, col nome del Religioſo, che abitava nella Camera.

Affinchè in ciò non ſi equivochi, e poſſano gli ſteſſi Religioſi raccogliere i loro Breviarj, e Diurni, come altresì gli abiti uſuali, zimarra, mantello, cappello, tutto il ciccolatte, il tabacco, i dolci, e altro che aveſſero, e anche il danaro, che foſſe di loro ragione per-

dinero que ſea de ſu pertenencia perſonal, que deberàn declarar ante el Miniſtro de la Comiſion, expreſando la cantidad, exceptuando libros y papeles: deſpues de juntos ſaldràn por tràniitos, acompañado cada uno de un Oficial y un Soldado de diez en diez, mas ò menos, à recoger lo dicho: y deſpues de ello, el Miniſtro deſtinado al embargo è inventarios, irà cerrando y retirando con ſus Subalternos de Juſticia las llaves, con nombres y numeros, &c.

Mientras ſe hallen juntos en la convocacion, ſe acabaràn de poner las centinelas, que faltaſen en los tràniitos y eſcaleras; con orden de dexar paſar ſolamente à los Religioſos que fueſen acompañados de Oficial, Sargento, ò Miniſtro de Juſticia, y de detener y avilar ſi alguno fueſe ſolo deſpues de dicha reunion.

Apenas ſe hallen en eſtado de partir los Religioſos, ſe haràn arrimar los carruages aprontados; y entrando ſin detencion quatro por coche, y dos por caleſa, ſe pondrà detras de cada carruage un Soldado à caballo, procurando que vayan unidos uno tras de otro haſta el

perſonale: ciocchè dovranno dichiarare davanti al Miniſtro Commiſſario, eſprimendo la quantità, eccettuati i libri, e le carte. E dopo eſſere ſtati così adunati, uſciranno per i dormitorj, accompagnato ciaſcuno da un Offiziale, e da un ſoldato a diece a diece, o più, o meno, a raccorre ciocchè ſi è detto: e fatto ciò, il Miniſtro deputato al ſequeſtro, e agl'Inventarj, andrà chiudendo, e riſcuotendo con i ſubalterni di Giuſtizia ie chiavi, con i nomi, numeri, &c.

Mentre ſi trovino uniti nel luogo della convocazione, ſi continuerà a mettere le ſentinelle, che mancaſſero ne' dormitorj, e nelle ſcale; con ordine di far paſſare ſolamente que' Religioſi, che andaſſero accompagnati da un Uffiziale, da un Sargente, o da altro Miniſtro di Giuſtizia; e di arreſtare, e dare avviſo, ſe alcuno ſi trovaſſe ſolo dopo la detta adunazione.

Appena ſi troveranno in iſtato di partire i Religioſi, ſi faranno avvicinare i carriaggi alleſtiti; ed entrando ſenza ritardo quattro per carrozza, e due per caleſſo, dietro a ciaſcun carriaggio ſi metterà un ſoldato a cavallo, procurando che vadano uniti uno dietro l'altro ſino al luo-

el tràn ſito , que ſerà Getafe.

Los del Colegio Imperial, Caſa-Profeſa, San Jorge, y Eſcoceſes, ſaldràn por la Puerta de Toledo ; los del Noviciado por la de Foncarral ; y los del Seminario por la ſuya.

Para cada Caſa habrà la partida de Caballeria correſpondiente , con quien la mande. En Getafe ſe allarà hecho el alojamiento para los Padres, y alli eſtaràn tambien las perſonas deſtinadas à ſu conduccion, con iſtruccion para ſu manejo.

Al tranſporte de los efectos que ſe les permiten recogidos de ſus Apoſentos, ſegun el bulto de ellos , ſe emplearàn los carros neceſarios , para lo que habrà pronta una porcion ; y à eſte fin podràn retardar ſu partida el rato preciſo algunos Hermanos Coadjutores, que nombre ſu Superior ; y con ellos ſe remitirà tambien , ſin pèrdida de tiempo, toda la roperia general para el uſo de los Padres, menos lo que eſtuvieſe en piezas.

A todos los criados ò aſiſtentes ſeculares que ſe hallaſen dentro , ſe pondrà en parage de ſeguridad ; uniendolos con centinelas dobles, y la mayor cuſtodia , haſta que el Juez Comi-

luogo del tranſito , che ſarà Getafe.

Quelli del Collegio Imperiale, della Caſa Profeſſa, di San Giorgio , e Scozzeſi , uſciranno per la Porta di Toledo ; quelli del Noviziato per l'altra di Foncarral; e quelli del Seminario per la loro.

In ciaſcuna Caſa vi ſarà la partita di Cavalleria corriſpondente , col ſuo Comandante . In Getafe ſi troverà approntato l'alloggiamento per i Padri , e quivi ſtaranno eziandio le perſone addette alla loro ſcorta , con iſtruzione per lo loro trattamento.

Per lo traſporto degli effetti, che loro ſi concede, e raccogliere dalle loro Camere , ſecondo il loro cumolo , s' impiegheranno i carri neceſſarj , al qual biſogna ſe ne avrà pronta una porzione: e a queſto fine potranno differire la loro partenza alcuni fratelli Laici , che nominerà il Superiore: e con eſſi ſi traſmetteranno ancora , ſenza perdita di tempo, tutti i panni generali per uſo de' Padri , eccettuati quelli , che ſi trovaſſero in pezze.

Tutti i ſervitori , o aſſiſtenti ſecolari , che ſi trovaſſero dentro, ſi metteranno in luogo ſicuro, unendogli con ſentinelle doppie , e con la cuſtodia maggiore , finchè il Giudice Commiſſario diſponga,

miſionado provea con mas deſahogo, lo que juzgaſe hacer de ellos. Madrid 31. de Marzo de 1767. -- El Conde de Aranda.

ponga, ad animo più riposato, ciocchè giudicasse dover fare di essi. Madrid 31. Marzo 1767. Il Conte di Aranda.

Nombramiento Instructivo para el Comisionado Director del viage de los Jesuitas *de la Corte hasta Cartagena.*

Dettaglio Istruttivo per lo Commissario Direttore del viaggio de' *Gesuiti* dalla Corte fino a Cartagena.

HAbiendo resuelto S. M. estrañar de sus Reales Dominios los Regulares de la Compañia; y efectuandose su intimacion esta noche en sus Casas de Madrid, para transferirse en la misma à Getafe, prosiguiendo despues hasta Cartagena, de donde serà trasportados al Estado Pontificio: He nombrado à Vmd. para que se encargue de la conduccion de dichos Religiosos desde Getafe hasta su Embarcadero.

Para gobierno de Vmd. en la parte que lo toque, le incluyo Copia impresa del Real Decreto, como de la Instruccion general; tambien el Despacho para las Justicias de la carrera, à fin de que auxilien à Vmd. en quanto ocurra, reconociendole con plena jurisdiccion en todo lo respectivo,

AVendo risoluto Sua Maestà di sfrattare da' suoi Regali Dominj i Regolari della Compagnia; ed effettuandosene l' intimazione questa notte nelle loro Case di Madrid, per doversi trasferire questa stessa notte a Getafe, e proseguire poi fino a Cartagena, donde saranno trasportati allo Stato Pontificio; ha nominato V. S. perchè si pigli il carico della scorta de' prefati Religiosi da Getafe fino al luogo del loro imbarco.

Per regola di V. S. in ciò che dee fare per la sua parte, le includo la Copia impressa così del Regal Decreto, come della Istruzione generale, ed eziandio il Dispaccio diretto a' Magistrati de' luoghi, per i quali debbono passare, affinchè ajutino V. S. in quanto le occorra, e la riconoscano fornita di piena giurisdizione in tutto ciò che concerne la di lei in-

vo, è incidencias de ſu deſtino.

En conſecuencia paſarà Vmd. eſta tarde à Getafe, y en ſiendo la una deſpues de media noche, tratarà con la Juſticia ſobre el alojamiento de los Individuos que vayan llegando, lo que naturalmente ſucederà mañana Miercoles muy temprano: y por tanto deberà el Ayuntamiento ſin perdida de inſtantes, formar ſus voletas de alojamiento como para 200. perſonas, pues mas vale que ſobren, que no que falten, para no retardar el deſcanſo à los Padres, fatigados de ſu afliccion.

Mañana Miercoles permaneceràn en Getafe; y apenas lleguen procurarà Vmd. juntar diez ò doce de los Superiores; y Padres mas condecorados, para arreglar con ellos la forma, de que ſu viage ſe egecutè con el mejor orden poſible, y ſu mayor comodidad.

Para eſte logro convendrà Vmd. con los Padres, que ſe dividan en dos tandas iguales, nombrandoſe para cada una primero y ſegundo Superior, con quien entenderſe en un todo. Al principal de la diviſion ſe darà immediatamente una porcion de dinero como cien doblones.

combenza, e nelle emergenze della Carica impoſtale.

In conſeguenza di ciò paſſerà V. S. queſta ſera a Getafe, e all' una dopo la mezza notte, tratterà col Magiſtrato ſopra l' alloggio degl' Individui, che andranno arrivando; ciocchè naturalmente ſuccederà dimane Mercoledi molto per tempo: e per tanto dovrà il Conſiglio dell' Univerſità ſenza dilazione alcuna, fare le ſue bollette di alloggiamento per 200. perſone incirca, poichè ſarà meglio che avanzino, che non baſtino, per non ritardare il ripoſo ai Padri, affannati per la loro afflizione.

Dimane Mercoledì ſi tratteranno in Getafe; e appena che vi arrivino V.S. congregherà dieci, o dodici dei Superiori e Padri più qualificati, per regolare unicamente con eſſi la maniera di eſeguire il loro viaggio col miglior ordine, che ſia poſſibile, e con loro maggiore comodità.

Per ottenere queſto, V. S. ſi porrà di accordo con i Padri, acciochè ſi dividano in due parti uguali, nominandoſi per ciaſcuna primo, e ſecondo ſuperiore, con cui intenderſela in generale. Al principale di ciaſcuna della diviſione ſi darà immediatamente una porzione di danaro, come cento doppie, e il

Su-

blones, y el Superior nobrarà uno ò mas, que hagan de Ecònomo; como tambien los Coadjutores que ſe hayan de adelantar à los tràníitos para alojamiento, y comida: de forma que ſu ſubſiſtencia ha de correr por ſu propia mano, ſin limitacion en el tanto, antes bien quanto ſea neceſſario a su mejor tratamiento; y fenecida aquella cantidad, librarà Vmd. puntualmente otra correſpondiente.

Acompañarà Vmd. en eſta Comiſion Don Fernando Coronel como ſegundo de Vmd., y D. Felipe Perez, Oficial de la Teſoreria mayor, con caudal del Rey para las eſpenſas, que irà dando por libramiento de Vmd.

El Eſcribano, y Alguacil, que hayan de aſiſtir à Vmd. los dexo à ſu eleccion.

A Don Fernando Coronel mandrà Vmd. entregar mil peſos, para que ſupla en ſu tanda, quando hubieſe fenecido el dinero al P. Superior de ella.

La marcha ſerà, como và dicho, en dos partidas; de la que vaya delante reſponderà Coronel, y Vmd. ſe quedrà en la otra con Don Felipe Perez.

La primera arrancarà el Jueves

Superiore nominerà uno, o più, che la facciano da Economi; come eziandio nominerà i Coadjutori, che debbano precorrere ai luoghi deſcritti nel direttorio dell' itinerario per apparecchiare l'alloggio, e il deſinare: dimanierachè il loro ſoſtentamento ha da paſſare per loro mano, ſenza limitazione nel più, e meno, ma si bene quanto ſia neceſſario al loro miglior trattamento; e finita quella ſomma, V.S. ne ſomminiſtrerà un' altra corriſpondente.

Sarà accompagnata V.S. in queſta Commiſſione da Don Fernando Coronel come di lei Aiutante, e da Don Filippo Perez Ufficiale della Teſoreria Maggiore, con danaro del Re per le ſpeſe, che andrà ſomminiſtrando con ordine di V.S.

Il Notajo, e il Bargello, che dovranno aſſiſter a V. S. gli laſcio alla di lei elezione.

Comanderà V.S. che a D. Fernando Coronel ſi conſeguino mille pezze, affinchè ſuppliſca nel corpo della ſua diviſione, quando aveſſe finito il danaro il P. Superiore di eſſa.

Il viaggio ſi farà, come ſi è detto, in due diviſioni: di quella, che procede, ſarà riſponſabile il ſuddetto Coronel, e V.S. accompagnerà l'altra con D. Filippo Perez.

La prima partirà il Giovedì

ves por la mañana, y la ſegunda al medio dia; de forma, que en el Pueblo de donde ſale la una al medio dia, entre la otra à la noche, y aſi progreſivamente, y à jornadas regulares.

Igualmente vàn dos Partidas de eſcolta de Caballeria con ſu Oficial; con quien procederà Vmd. de acuerdo.

Un rato antes de partir cada conducta, ſaldrà un Cabo con quatro Soldados, y el Paſaporte de alojamento; y con ellos los Religioſos deſtinados para la ſubſiſtencia, y cuidado de los otros.

Intimarà Vmd. à todos los Carruageros la mayor puntualidad, y buen orden, caſtigandolos à proporcion de ſu exceſo, para que nada ſe propaſen, ſino, que ſirvan como deben: y reſpecto à que parten de eſta Corte ſin ſaber la duracion de ſu jornada, los harà Vmd. ſocorrer por el Caxero, ſegun halle apropoſito.

Si cayeſe enfermo algun Religioſo, ſegun fueſe la indiſpoſicion, le dexarà Vmd. compañero; pareciendo larga, no; ſiendo de uno ò dos dias, sì: y ſea como fueſe, impondrà Vmd. de mi orden à la Juſticia

mattina, e la ſeconda a mezzo giorno: dimanierachè nella Terra, onde eſce l' una al mezzo giorno, entri l' altra la ſera, e così progreſſivamente, e a giornate miſurate.

Ugualmente andranno per ſcorta due partite di Cavalleria col loro Uffiziale, con il quale andrà V. S. di concerto.

Poco prima di partire ciaſcuna diviſione, uſcirà un Caporale con quattro ſoldati, e chi porta il Paſſaporto di alloggiamento; e con eſſi i Religioſi addetti al mantenimento, e alla cura degli altri.

Intimerà V. S. a tutti i carreggiatori, che uſino la maggiore puntualità, e buon ordine, caſtigandogli a miſura del loro eccesſo, affinchè minimamente non traſcorranno, ma ſervano come debbono: e perchè partono da queſta Corte ſenza ſapere la durata della loro giornata, V. S. gli farà ſoccorrere dal Caſſiere, ſecondo ſtimerà a propoſito.

Se ſi ammalaſſe qualche Religioſo: ſecondo la qualità della ſua malattia, V. S. laſcerà un Compagno: cioè, non glielo laſcerà ſe ſembraſſe lunga, e potrà rilaſciarglielo, ſe foſſe breve di un giorno, o due. Ma qualunque foſſe per eſſere, imporrà V. S. in

mio

cia donde quedaſe, que los aſiſtan con la mayor exactitud y conveniencia: aviandolos deſpos con perſona de ſu ſatisfaccion, que los acompaña haſta el alcance de los otros, llevando Teſtimonio de aquella Juſticia, que eſpecifique el motivo del atraſo.

Como Vmd. irà en la poſtrera diviſion, ſe informarà de la delantera, aberiguando lo que haya acaecido para aplicar remedio: entendiendoſe Vmd. con Don Fernando Coronel, y los Oficiales de Eſcolta.

No dudo que los Padres por sì miſmo eſcuſaran todo motivo; y por tanto ha de zelar Vmd. en que ningun inconſiderado ſe diſtingua en ſu agravio, procediendo sèriamente contra el delinquente.

En Cartagena harà Vmd. la entrega al Encargado de la ulterior remiſion de dichos Regulares.

El carruage de Vmd., de Don Fernando Coronel, y Don Felipe Perez, ſe ſatisfarà como los demàs en la cuenta general.

Para el gaſto del camino en ida y vuelta, ſeñalo à Vmd. diario: à Don Fer-

mio nome al Magiſtrato del luogo, dove rimaneſſe, che dia loro aſſiſtenza con la maggiore eſattezza, e convenienza, incamminandogli poi con perſona di ſua ſoddisfazione, che gli accompagni ſino a che arrivino gli altri, portando teſtimonianza di quel Magiſtrato, che ſpecifichi il motivo di eſſere reſtato addietro.

Comechè V. S. andrà nell'ultima diviſione, s' informerà di quella, che precede, verificando ciocchè ſ.ſſe accaduto, affine di rimediarci; intendendoſela V. S. con Don Fernardo Coronel, e con gli Uffiziali della ſcorta.

Non ho dubbio che i Padri per ſe ſteſſi eviteranno di dar motivo di diſguſto; e perciò V.S. ha da zelare, che niuno ſconſiderato ſi avanzi ad aggravarli procedendo ſeriamente contra il delinquente.

In Cartagena V. S. farà la conſegna al Commiſſario dell'ulteriore incaminamento de' prefati Regolari.

Il Carriaggio di V. S., di Don Fernando Coronel, e di Don Filippo Perez, ſi ſoddisferà, come gli altri, nel conto generale.

Per le ſpeſe del viaggio nell' andata e ritorno, aſſegno a VS. . . . . giornali; . . . . a Don Fer-

Fernando Coronel, y à Don Felipe Perez; al Eſcribano, y Alguacil à cada uno.

A cada Oficial, Sargento, Cabo, y Soldado de la Eſcolta ſe le darà doble paga di aria de la que gozan; y harà Vmd. aſiſtirlos de pan, paja, y cebada, dando el recibo el que mandaſe cada una.

Qualquiera gaſto eſtraordinario lo librarà Vmd. à Don Felipe Perez.

Es dificil, que yo pueda prevenir à Vmd. varios otros puntos que ocurriràn, y la prudencia de Vmd. habrà de evaquar por sì: para ello doy à Vmd. plena facultad, pues ſus conocidos talentos ſabràn remediar à todo, y diſtinguir lo que ſea tan grave, que haya de reſervarſe à mi determinacion. Dios guarde à Vmd. muchos años. Madrid 31. de Marzo de 1767. — El Conde de Aranda — Señor Don Juan Acedo Rico.

NOTA. La Orden dada para el uſo de las dos Eſcoltas, reducida cada una à un Oficial ſubalterno, un Sargento, y diez Soldados montados, ha ſido: de proteger à los Religioſos conducidos de qualquiera inſulto; atender à la puntualidad de los carruages; y à la obediencia

Fernando Coronel, e . . . . . a Don Filippo Perez: al Notajo, e al Bargello . . . . . per ciaſcheduno.

Ad ogni Ufficiale, Sargente, Caporale; e Soldato della ſcorta ſi darà doppia paga giornale di quella, che hanno; e V.S. farà ſoccorrergli di pane, paglia; e biada, dando la ricevuta colui che comandaſſe ciaſcuna ſcorta.

Qualunque ſpeſa ſtraordinaria ordinerà V.S. a Don Filippo Perez che la ſomminiſtri.

E' difficile che io poſſa prevedere, e iſtruire V. S. di varj altri caſi, che potrebbero occorrere; e la di lei prudenza dovrà da ſe provvederci; perciò do a V. S. piena facoltà; poichè i di lei noti talenti ſapranno rimediare a tutto, e diſtinguere ciocchè ſia così importante, che debba riſervarſi alla mia diſpoſizione. Dio conſervi V. S. molti anni — Madrid 31. Marzo 1767. — Il Conte di Aranda — Signor Don Giovanni Acedo Rico.

NOTA. *L' ordine dato per l'uſo delle due Scorte, ridotta ciaſcuna ad un Uffiziale ſubalterno, un Sargente, e dieci ſoldati a cavallo, è ſtato di proteggere i Religioſi ſcortati da qualunque inſulto; di attendere alla puntualità de' carriaggi; e alla ubbidienza*

carruages, y obediencia de ſus mozos; adelantar el Cabo y quatro hombres con los Coadjutores de alojamento, y Paſaporte para el exacto cumplimiento de las Juſticias; y auxiliar al Director Comiſionado, en lo que tuvieſe por conveniente.

Poſteriormente ſe ha mandado por S. Exc. que de los Colegios del propio Orden ſe tranſporten colchones, ſabanas, y mantas, con la ropa de meſa à los deferentes Embarcaderos; para que todos los Religioſos tengan en ſu navegacion las posibles comodidades.

dienza de' carrettieri; di far precedere il Caporale e quattro ſoldati con i Coadjutori dell' allogiamento, e Paſſaporto per l' eſatto adempimento de' Magiſtrati; e di ajutare il Direttore Commiſſario in tutto ciò, che ſi ſtimaſſe conveniente.

Poſteriormente ſi è comandato da S. E., che dai Collegj del proprio Ordine ſi traſportaſſero i materaſſi, le lenzuola, e le coverte, con i panni da tavola, ai diverſi luoghi d' imbarco; affinchè tutti i Religioſi abbiano nella loro navigazione le poſſibili comodità.

Pragmatica Sancion de Su Mageſtad en fuerza de Ley para el eſtrañamiento de eſtos Reynos à los Regulares de la Compañia, ocupacion de ſus Temporalidades, y prohibicion de ſu reſtablecimiento en tiempo alguno, con las demàs precauciones que expreſa — Año 1767.

Prammatica Sanzione di Sua Maeſtà in vigor di Legge per l' eſpulſione da queſti Regni dei Regolari della Compagnia, Segueſtro dei loro Beni temporali, e proibizione del loro riſtabilimento in qualunque tempo avvenire, coll' altre precauzioni in eſſa eſpreſſe — Anno 1767.

DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS Rey de

DON CARLO PER LA GRAZIA DI DIO Re di

de Caſtilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jeruſalèn, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del Mar Oceano, Archiduque de Auſtria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milan, Conde de Abſpurg, de Flandes, Tirol, y Barcellona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. -- Al Sereniſimo Principe D. Carlos, mi muy caro y amado Hijo; à los Infantes, Prelados, Duques, Marqueſes, Condes, Ricos-Hombres, Priores de las Ordenes, Comendores, y Sub-Comendadores, Alcaydes de los Caſtillos, Caſasfuertes, y llanas: y à los del mi Conſejo, Preſidente, y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Caſa, Corte, y Chancillerias; y à todos los Corregidores, è Intendentes, Aſiſtente, Gobernadores, Alcaldes mayores, y ordinarios, y otros qualeſquer Jueces y Juſticias de eſtos mis Reynos;

di Caſtiglia, di Leone, di Aragona, delle due Sicilie, di Geruſalemme, di Navarra, di Granata, di Toleto, di Valenza, di Galizia, di Majorica, di Siviglia, di Sardegna, di Cordua, di Corſica, di Murcia, di Jaen, degli Algarvi, d' Algeſira, di Gibilterra, dell' Iſole Canarie, delle Indie Orientali, e Occidentali; Iſole, e Terraferma del Mare Oceano, Arciduca d' Auſtria, Duca di Borgogna, del Brabante, e di Milano, Conte di Ausburg, delle Fiandre, Tirolo, e Barcellona; Signore di Biſcaja. e Molina, &c. — Al Sereniſſimo Principe D. Carlo mio cariſſimo, ed amatiſſimo Figlio; egl' Infanti, Prelati, Duchi, Marcheſi, Conti, Baroni, Priori degli Ordini, Commendatori e Sottocommendatori, Alcaidi de' Caſtelli, Fortezze, e Pianure; e a' miei Conſiglieri, Preſidente, e Uditori delle mie Udienze, Alcaldi, Scrivani della mia Caſa, e Corte, e Cancellerie: e a tutti i Sindaci, e Intendenti, Aſſiſtente, Governatori, Alcaldi primarj e ordinarj, e altri qualſivogliano Giudici, e Tribunali di queſti miei Regni; co-

nos; asi de Realengo, como los de Señorio, Abadengo, y Ordenes de qualquier estado, condicion, calidad y preeminencia que sean, asi á los que ahora son, como á los que serán de aqui adelante, y á cada uno y qualquier de vos: SABED, que habiendome conformado con el parecer de los de mi Consejo Real en el Extraordinario, que se celebra con motivo de las resultas de las ocurrencias pasadas, en consulta de veinte y nueve de Enero proximo; y de lo que sobre ella, conviniendo en el mismo dictamen, me han expuesto personas del mas elevado carácter y acreditada experiencia: estimulado de gravisimas causas, relativas á la obligacion en que me hallo constituido, de mantener en subordinacion, tranquilidad, y justicia mis Pueblos, y otras urgentes justas y necesarias, que reservo en mi Real ánimo: usando de la suprema autoridad económica, que el Todo-Poderoso ha depositado en mis manos para la proteccion de mis Vasallos, y respeto de mi Corona: He venido en mandar estrañar de todos mis Dominios de España, é Indias, é Islas Filipinas, y demás

si Regj, come Baronali, Abbaziali, e Ordini di qualunque siasi stato, condizione, qualità, e preminenza: nommeno ai presenti, che ai futuri, e a ciascuno e qualunque di Voi: SAPPIATE, come essendomi conformato col parere di quelli del mio Consiglio Reale nello Straordinario, che si tiene con motivo delle risulte delle passate occorrenze, in consulta de' 29. Gennaro prossimo passato; e con quello, che su di essa, concorrendo nello stesso parere, mi hanno esposto persone del più elevato carattere e accertata esperienza: spinto da gravissime cagioni, relative all' obbligazione, in cui mi trovo costituito, di mantenere in subordinazione, tranquillità e giustizia i miei Popoli; e da altri urgenti, giusti e necessarj motivi, che riserbo nel mio Real animo: facendo uso della suprema autorità economica, che l' Onnipotente ha depositato nelle mie mani per la protezzione de' miei vassalli, e rispetto della mia Corona: Ho risoluto ordinare l' espulsione, da tutti i miei Dominj della Spagna, delle Indie, e Isole Filippine,

más adjacentes á los Regulares de la Compañia, asi Sacerdotes, como Coadjutores ó Legos que hayan hecho la primera profesion, y á los Novicios que quisieren seguirles; y que se ocupen todas las temporalidades de la Compañia en mis Dominios; y para su execucion uniforme en todos ellos, he dado plena y privativa comision, y autoridad por otro mi Real Decreto de veinte y siete de Febrero al Conde de Aranda, Presidente de mi Consejo, con facultad de proceder desde luego á tomar las providencias correspondientes.

I. Y he venido asimismo en mandar, que el Consejo haga notoria en todos estos Reynos la citada mi Real determinacion, manifestando á las demás Ordenes Religiosas la confianza, satisfaccion, y aprecio que me merecen por su fidelidad y doctrina, observancia de vida monástica, exemplar servicio de la Iglesia, acreditada instruccion de sus estudios, y suficiente número de Individuos, para ayudar á los Obispos, y Párrocos en el pasto espiritual de las Almas, y por su abstraccion de negocios de gobierno, como agenos, y distantes de la

lippine, e altre adjacenti, de' Regolari della Compagnia, così Sacerdoti, come Coadjutori o Laici, che abbiano fatto la prima professione, e de' Novizj ancora che voleſſero ſeguirli: e che ſieno ſequeſtrati tutti li beni temporali della Compagnia ne' miei Dominj; e per la ſua eſecuzione uniforme in tutti quelli, ho dato piena e privativa commeſſione e autorità, con altro mio Real Decreto de' 27. Febbrajo, al Conte di Aranda Preſidente del mio Conſiglio, con facoltà di procedere ſubito a prendere le provvidenze corriſpondenti.

I. E ho parimente ordinato, che il Conſiglio renda pubblica in tutti queſti Regni la citata mia Reale determinazione, manifeſtando agli altri Ordini Religioſi la fiducia, ſodisfazione, e ſtima che riportano da me, per la loro fedeltà e dottrina, per l'oſſervanza della vita monaſtica, eſemplare ſervizio della Chieſa, accreditato tenore de' loro ſtudj, e ſufficiente numero d' Individui, per ajutare li Veſcovi, e Parochi nel paſcolo ſpirituale delle Anime, e per la loro alienazione da' negozj del governo, come non combinabili colla vita contem-

pla-

de la vida ascética, y monacal.

II. Igualmente dará á entender á los Reverendos Prelados Diocesanos, Ayuntamientos, Cabildos Eclesiásticos, y demás Estamentos, ó Cuerpos políticos del Reyno, que en mi Real Persona quedan reservados los justos y graves motivos, que á pesar mio, han obligado mi Real ánimo á esta necesaria providencia: valiendome unicamente de la económica potestad, sin proceder por otros medios, siguiendo en ello el impulso de mi Real benignidad, como Padre y Protector de mis Pueblos.

III. Declaro, que en la ocupacion de temporalidades de la Compañia se comprenden sus bienes y efectos, asi muebles, como raices, ó rentas Eclesiásticas, que legitimamente posean en el Reyno; sin perjuicio de sus cargas, mente de los Fundadores, y alimentos vitalicios de los Individuos, que serán de cien pesos, durante su vida, á los Sacerdotes; y noventa á los Legos, pagaderos de la masa general, que se forme de los bienes de la Compañia.

IV. En estos alimentos vitalicios no serán comprendidos los Jesuitas estrangeros, que indebidamente existen en mis Dominios

plativa e monastica.

II. Farà ugualmente sapere alli Reverendi Prelati Diocesani, Adunanze, Capitoli Ecclesiastici, ed altri Stati, e Corpi politici del Regno, come nella mia Real Persona restano riservati li giusti e gravi motivi, che con mio dispiacere hanno obbligato il mio Real animo a questa necessaria provvidenza: valendomi unicamente dell' Economica potestà, senza procedere con altri mezzi, seguitando in questo l' impulso della mia Real benignità, come Padre e Protettore de' miei Popoli.

III. Dichiaro, che nel seguestro de' beni temporali della Compagnia si comprendano i suoi beni ed effetti, così mobili, come stabili, o rendite Ecclesiastiche, che legittimamente possegano nel Regno; senza pregiudizio de' suoi pesi, mente de' Fondatori, e alimenti vitalizj degl' Individui, che saranno di cento pezze, lora vita durante, a' Sacerdoti, e di novanta a' Laici, pagabili dalla massa generale, che si deve formare cogli effetti della Compagnia.

IV. Nel godimento di questi alimenti vitalizj non saranno compresi i Gesuiti forestieri, che indebitamente esistono ne' miei

minios dentro de ſus Colegios, ó fuera de ellos, ó en caſas particulares, viſtiendo la ſotana, ó en trage de Abates, y en qualquier deſtino en que ſe hallaren empleados: debiendo todos ſalir de mis Reynos ſin diſtincion alguna.

V. Tampoco ſerán comprendidos en los alimentos los Novicios, que quiſieren voluntariamente ſeguir á los demás, por no eſtár aún empeñados con la profeſion, y hallarſe en libertad de ſepararſe.

VI. Declaro, que ſi algun Jeſuita ſaliere del Eſtado Eclesiáſtico, (á donde se remiten todos) ó diere juſto motivo de reſentimiento á la Corte con ſus operaciones ó eſcritos; le ceſará desde luogo la penſion que vá aſignada. Y aunque no debo preſumir que el Cuerpo de la Compañia, faltando á las mas eſtrechas y ſuperiores obligaciones, intente ó permita, que alguno de ſus Individuos eſcriba contra el reſpeto y ſumiſion debida á mi reſolucion, con titulo ó pretexto de Apologias ó Defenſorios, dirigidos á perturbar la paz de mis Reynos, ó por medio de Emiſarios ſecretos conſpire al miſmo fin; en tal caſo, no eſperado, ceſará

Dominj, dentro i loro Collegj, o fuora di quelli, o in caſe particolari, veſtendo la ſottana, o in abito di Abbati, e in qualſivoglia altro deſtino in cui ſi trovino impiegati: dovendo tutti uſcire da' miei Regni, ſenza diſtinzione alcuna.

V. Nè anche ſaranno compreſi per gli alimenti i Novizj che vogliano volontariamente ſeguire gli altri, come quelli che non ſi ſono ancora impegnati colla profeſſione, e ſi trovano in libertà di ſepararſi.

VI. Dichiaro, che ſe alcuno eſciſſe dallo Stato Eccleſiaſtico (dove ſi mandano tutti) o daſſe giuſto motivo di riſentimento alla Corte colle ſue operazioni o ſcritti; gli ceſſerà immediatamente la penſione che gli è aſſegnata. E quantunque non debbo ſupporre che il Corpo della Compagnia, mancando alle più ſtrette e ſuperiori obbligazioni, intenti o permetta che alcuno de' ſuoi Individui ſcriva contro il riſpetto e ſommiſſione dovuta alla mia riſoluzione, ſotto titolo o preteſto di Apologie o Difeſe, dirette a perturbar la pace de' miei Regni, o che per mezzo di Emiſſarii ſegreti coſpiri al medeſimo fine; in tal caſo inaſpettato ceſſerà a tutti

ſará la penſion á todos ellos.

VII. De ſeis en ſeis meſes ſe entregará la mitad de la penſion anual á los Jeſuítas por el Banco del Giro, con intervencion de mi Miniſtro en Roma, que tendrá particular cuidado de ſaber los que fallecen, ó decaen por ſu culpa de la penſion, para rebatir ſu importe.

VIII. Sobre la adminiſtracion y aplicaciones equivalentes de los bienes de la Compañia en obras pias; como es dotacion de Parroquias pobres, Seminarios conciliares, Caſas de Miſericordia, y otros fines piadoſos, oídos los Ordinarios Eclesiáſticos en lo que ſea neceſario y conveniente: reſervo tomar ſeparadamente providencias, ſin que en nada ſe defraude la verdadera piedad; ni perjudique la cauſa pública, ó derecho de tercero.

IX. Prohibo por ley y regla general, que jamás pueda volver á admitirſe en todos mis Reynos en particular á ningun Individuo de la Compañia, ni en cuerpo de Comunidad, con ningun pretexto ni colorido que ſea; ni ſobre ello admitirá el mi Conſejo, ni otro Tribunal inſtancia alguna; antes bien tomarán á prevencion las Juſticias las mas ſeveras providencias

ti la penſione.

VII. Di ſei in ſei meſi ſi conſegnerà la metà della penſione annuale a' Geſuiti pel Banco del Giro, coll' intervento del mio Miniſtro in Roma, il quale averà particolar cura di ſapere quelli che manchino di vita, o decadino per ſua colpa dalla penſione, per ribaſſarne l'importo.

VIII. In ordine all' amminiſtrazione e applicazioni equivalenti de' beni della Compagnia in opere pie, come ſono dotazione di Parocchie povere, Seminarii Conciliarj, Caſe di Miſericordia, ed altri pii oggetti; inteſi gli Ordinarj Eccleſiaſtici in quel che ſia neceſſario e conveniente; mi riſervo prendere ſeparatamente le providenze, ſenza defraudarſi in nulla la vera pietà, nè pregiudicarſi la cauſa pubblica o diritto del terzo.

IX. Proibiſco per legge e regola generale, che non poſſa mai ritornare ad eſſere ammeſſo in tutti i miei Regni in particolare niun Individuo della Compagnia, nè in corpo di comunità, ſotto qualunque ſiaſi colore o preteſto; ne su ciò ammetterà il mio Conſiglio o altro Tribunale iſtanza alcuna; anzi dovranno preventivamente i Tribunali ſteſſi dare le più ſe-

vere

cias contra los infractores, auxiliadores, y cooperantes de ſemejante intento; caſtigandolos como perturbadores del ſoſiego público.

X. Ninguno de los actuales Jeſuítas profeſos, aunque ſalga de la Orden con licencia formal del Papa, y quede de Secular ó Clérigo, ó paſe á otra Orden, no podrá volver á eſtos Reynos ſin obtener eſpecial permiſo mio.

XI. En caſo de lograrlo, que ſe concederá tomadas las noticias convenientes, deberá hacer juramento de fidelidad en manos del Preſidente de mi Conſejo; prometiendo de buena fé, que no tratará en público ni en ſecreto con los Individuos de la Compañia, ó con ſu General; ni hará diligencias, paſos, ni inſinuaciones, directa ni indirectamente á favor de la Compañia; pena de ſer tratado como reo de Eſtado, y valdrán contra él las pruebas privilegiadas.

XII. Tampoco podrá enſeñar, predicar, ni confeſar en eſtos Reynos, aunque haya ſalido, como vá dicho, de la Orden; y ſacudido la obediencia del General; pero podrá gozar rentas Eclesiaſticas, que no

vere providenze contra gl'infrattori, coadjutori, e cooperanti a tale intento; caſtigandoli come perturbatori della quiete pubblica.

X. Niuno degli attuali Geſuiti profeſſi, quantunque eſca dall' Ordine con licenza formale del Papa, e reſti da ſecolare, o cherico, o paſſi ad altr' Ordine, non potrà ritornare in queſti Regni ſenza ottenere ſpecial permeſſo mio.

XI. In caſo di ottenerlo, che ſi concederà, preſe le notizie convenienti, dovrà preſtare giuramento di fedeltà in mano del Preſidente del mio Conſiglio, promettendo di buona fede, che non tratterà in pubblico, nè in ſegreto con gl' Individui della Compagnia, o col ſuo Generale, ne farà diligenze, paſſi, nè inſinuazioni, diretta o indirettamente a favor della Compagnia; ſotto pena di eſſere trattato come reo di di Stato, e varranno contro lui le pruove privilegiate.

XII. Neppure potrà inſegnare, predicare, nè confeſſare in queſti Regni, quantunque ſia uſcito, come ſi è detto, dall'Ordine, e ſciolto dall' obbedienza del Generale; potrà però godere di rendite Eccleſiaſtiche, che non ri-

no requieran eſtos cargos.

XIII. Ningun Vaſallo mio, aunque ſea Eclesiáſtico Secular ó Regular, podrá pedir Carta de hermandad al General de la Compañia, ni á otro en ſu nombre; pena de que ſe le tratará como reo de Eſtado, y valdrán contra él igualmente las pruebas privilegiadas.

XIV. Todos aquellos, que las tubieren al preſente, deberán entregarlas al Preſidente de mi Conſejo, ó á los Corregidores y Juſticias del Reyno, para que ſe las remitan y archiven, y no ſe uſe en adelante de ellas; ſin que les ſirva de óbice el haberlas tenido en lo paſado, con tal que puntualmente cumplan con dicha entrega; y las Juſticias mantendrán en reſerva los nombres de las perſonas que las entregaren, para que de eſte modo no les cauſe nota.

XV. Todo el que mantubiere correſpondencia con los Jeſuitas, por prohibirſe general y abſolutamente, ſerá caſtigado á proporcion de ſu culpa.

XVI. Prohibo eſpreſamente, que nadie pueda eſcribir, declamar, o comover con pretexto de eſtas providencias en pró ni en contra de ellas; antes impongo ſilencio en eſta materia

richiedano tali incombenze.

XIII. Niun vaſſallo mio, quantunque ſia Eccleſiaſtico Secolare o Regolare, potrà chieder Carte di fratellanza al Generale della Compagnia, nè ad altro in ſuo nome; ſotto pena di eſſere trattato come reo di Stato, e varranno contro lui egualmente le pruove privilegiate.

XIV. Tutti quelli, che le teneſſero preſentemente, dovranno conſegnarle al Preſidente del mio Conſiglio, o a' Governatori, e Tribunali del Regno, affinchè gli ſi rimettano e ſi archivino, e non ſe ne faccia più uſo per l'avvenire; ſenza che loro ſia di oſtacolo l' averle tenute per lo paſſato, purchè puntualmente adempiſcano detta conſegna; e i Tribunali terranno in riſerva i nomi di coloro che le conſegneranno, affinchè in queſto modo non reſtino rubricati.

XV. Chiunque manterrà corriſpondenza co' Geſuiti, per eſſere ciò proibito generalmente e aſſolutamente, ſarà caſtigato a proporzione della ſua colpa.

XVI. Proibiſco eſpreſſamente, che niuno poſſa ſcrivere, declamare, e ſuſcitar queſtioni col preteſto di queſte providenze nè pro nè contra di quelle; anzi impongo ſilenzio in queſta materia a tut-

materia á todos mis Vaſallos, y mando, que á los contraventores ſe les caſtigue como reos de leſa Mageſtad.

XVII. Para apartar altercaciones, ó malas inteligencias entre los particulares, á quienes no incumbe juzgar, ni interpretar las órdenes del Soberano; mando expreſſamente, que nadie eſcriba, imprima, ni expenda papeles ó obras concernientes à la expulſion de los Jeſuítas de mis dominios; no teniendo eſpecial licencia del Gobierno, é inhibo al Juez de Imprentas, á ſus Subdelegados, y á todas las Juſticias de mis Reynos, de conceder tales permiſos ó licencias; por deber correr todo eſto baxo de las órdenes del Preſidente y Miniſtros de mi Conſejo, con noticia de mi Fiſcal.

XVIII. Encargo muy eſtrechamente á los Reverendos Prelados Dioceſanos, y á los Superiores de las Ordenes Regulares, no permitan, que ſus Súbditos eſcriban, impriman, ni declamen ſobre eſte aſunto: pues ſe les haria reſponſables de la no esperada infraccion de parte de qualquiera de ellos: la qual declaro comprendida en la Ley del Señor Don Juan el Primero,

a tutt' i miei Vaſſalli, e comando che i contraventori ſieno caſtigati come rei di leſa Maeſtà.

XVII. Per togliere le altercazioni o male intelligenze tra' particolari, cui non incombe giudicare, nè interpetrare gli ordini del Sovrano; comando eſpreſſamente, che niuno ſcriva, ſtampi, nè vada ſpargendo carte o opere concernenti l' eſpulſione de' Geſuiti da' miei dominj, ſenza ſpeciale licenza del Governo; e proibiſco a' Giudici delle Stamperie, a' ſuoi ſuddelegati, e a tutti li Tribunali de' miei Regni, di concedere tali permeſſi o licenze; dovendo correre tutto queſto affare ſotto gli ordini del Preſidente e Miniſtri del mio Conſiglio, con intelligenza del mio Fiſcale.

XVIII. Incarico ſeriamente a' Reverendi Prelati Dioceſani, e a' Superiori degli Ordini Regolari, di non permettere che i ſuoi ſudditi ſcrivano, ſtampino, ne declamino su tale aſſunto: poichè ſarebbero riſponſabili della inaſpettata infrazzione per parte di qualunque di eſſi: la quale dichiaro compreſa nella legge del Signor D. Giovanni Primo, e del-

ro, y Real Cedula expedida circularmente por mi Conſejo en 18 de Septiembre del año paſado, para ſu mas puntual execucion: á que todos deben conſpirar, por lo que intereſa el órden público, y la reputacion de los miſmos individuos, para no atraherſe los efectos de mi Real deſagrado.

XIX. Ordeno al mi Conſejo, que con arreglo á lo que vá expreſado haga expedir, y publicar la Real Prágmatica mas eſtrecha y conveniente, para que llegue á noticia de todos mis Vaſallos, y ſe obſerve inviolablemente, publique, y executen por las Juſticias y Tribunales territoriales las penas, que ván declaradas contra los que quebrantaren eſtas diſpoſiciones para su puntual, pronto, é invariable cumplimiento; y dará á eſte fin todas las órdenes neceſarias con preferencia á otro qualquier negocio, por lo que intereſa mi Real ſervicio: en inteligencia, de que à los Conſejos de Inquiſicion, Indias, Ordenes y Hacienda, he mandado remitir copias de mi Real Decreto para su reſpectiva inteligencia y cumplimiento. Y para su puntual, é invariable obſervancia en todos mis Dominios,

e della Real Cedola ſpedita circolarmente dal mio Conſiglio a' 18. di Settembre dell' anno paſſato, per ſua più eſatta eſecuzione: alla quale tutti debbono concorrere, per quanto vi s' intereſſa l' ordine pubblico, e la riputazione de' medeſimi individui, per non attirarſi gli effetti della mia diſapprovazione.

XIX. Ordino al mio Conſiglio, che a tenore di quello che ſi è dichiarato, faccia ſpedire e pubblicare la Real Prammatica nel modo più eſatto e conveniente, affinchè giunga a notizia di tutti li miei vaſſalli, e ſi oſſervi inviolabilmente, ſi pubblichi, e ſi eſeguano da' Magiſtrati e Tribunali territoriali le pene, che ſon dichiarate contro coloro che violaſſero queſte diſpoſizioni, pel ſuo puntuale, pronto, e invariabile adempimento; e darà a queſto fine tutti gli ordini neceſſarj; con preferenza a qualunque altro affare, per quanto importa al mio Real ſervizio: nell' intelligenza di che, a quei de' Conſigli dell' Inquiſizione, Indie, Ordini ed Azienda, ho comandato rimetterſi copia del mio Real Decreto per loro riſpettiva intelligenza e adempimento. E per la ſua puntuale e invariabile oſſervanza in tutti li miei Do-

nios, habiendoſe publicado en Conſejo pleno eſte dia el Real Decreto de 27. de Marzo, que contiene la anterior reſolucion, que ſe mandó guardar y cumplir ſegun y como en él se expreſa, fue acordado expedir la preſente en fuerza de Ley, y Pragmática Sancion, como ſi fueſe hecha, y promulgada en Cortes, pues quiero ſe eſté, y paſe por ella, ſin contravenirla en manera alguna, para lo qual, ſiendo neceſario, derogo, y anulo todas las coſas que ſean, ó ſer puedan contrarias á eſta: Por la qual encargo á los muy Reverendos Arzobiſpos, Obiſpos, Superiores de todas las Ordenes Regulares, Mendicantes, y Monacales, Viſitadores, Proviſores, Vicarios, y demás Prelados, y Jueces Eclesiáſticos de eſtos mis Reynos, obſerven la expreſada ley y Pragmática como en ella ſe contiene, ſin permitir que con ningun pretexto ſe contravenga en manera alguna á quanto en ella ſe ordena: Y mando á los del mi Conſejo, Preſidente, y Oidores, Alcaldes de mi Caſa y Corte, y de mis Audiencias, y Chancillerías, Aſiſtente, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y demás Jueces y Juſticias de todos mis

minj, eſſendoſi queſt' oggi pubblicato in pieno Conſiglio il Real Decreto de' 27. Marzo, che contiene l'anteriore riſoluzione, che ſi comandò oſſervar e adempire, ſiccome in quello ſi dichiara, fu riſoluto ſpedirſi la preſente in vigor di Legge e Prammatica Sanzione, come ſe ſi foſſe fatta e promulgata nelle Corti; perchè voglio che abbia tutto il vigore, ſenza contravenirvi in maniera alcuna, al qual effetto, eſſendo neceſſario, derogo e annullo tutto ciò che ſia o poſſa eſſere contrario a queſta: Per lo che incarico i molto Reverendi Arciveſcovi, Veſcovi, Superiori di tutti gli Ordini Regolari, Mendicanti, e Monaſtici, Viſitatori, Proviſori, Vicarii, ed altri Prelati e Giudici Eccleſiaſtici di queſti miei Regni, che oſſervino l'eſpreſſata Legge e Prammatica, ſecondo il ſuo contenuto, ſenza permettere che ſotto qualunque preteſto ſi contravenga in maniera alcuna a quanto in eſſa viene ordinato: E comando a miei Conſiglieri, Preſidente, e Uditori, Alcaldi di mia Caſa e Corte, e delle mie Udienze, e Cancellerie, Aſſiſtente, Governatori, Alcaldi maggiori e ordinarj, ed altri Giudici, e Tribunali di

mis Dominios, guarden, cumplan y executen la citada ley y Pragmática ſancion, y la hagan guardar y obſervar en todo y por todo, dando para ello las providencias que ſe requieran, ſin que ſea neceſaria otra declaracion alguna mas de eſta, que ha de tener su puntual execucion deſde el dia que ſe publique en Madrid, y en las Ciudades, Villas y Lugares de eſtos mis Reynos, en la forma acoſtumbrada; por convenir aſi á mi Real ſervicio, tranquilidad, bien, y utilidad de la cauſa pública de mis Vaſallos. Que aſi es mi voluntad, y que al traslado impreſo de eſta mi Carta, firmado de Don Ignacio Eſteban de Higareda, mi Eſcribano de Camara mas antiguo, y de Gobierno de mi Conſejo, se le dé la miſma fé y credito, que á su original. Dada en el Pardo á dos de Abril de mil ſetecientos y ſeſenta y ſiete años. YO EL REY. Yo Don Joſeph Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nueſtro Señor, le hice eſcribir por su mandado. -- El Conde de Aranda. -- Don Franciſco Cepeda. -- Don Jacinto de Tudó. -- Don Franciſco de Salazár y Aguero. -- Don Joſeph Manuel Dominguez. -- Regiſtrada.

di tutti li miei Dominj, che oſſervino, adempiſcano, ed eſeguiſcano la citata Legge e Prammatica Sanzione, e la facciano eſeguire e oſſervare in tutto e per tutto, dando a tal effetto le provvidenze che ſi richieggano; ſenza che ſia neceſſaria alcuna dichiarazione oltre di queſta, che dee avere la ſua puntuale eſecuzione dal giorno che ſi pubblichi in Madrid e nelle Città, Ville e Luoghi di queſti miei Regni, nella forma che ſi coſtuma; convenendo così al mio Real ſervizio, alla tranquillità, bene e utilità della cauſa pubblica de' miei Vaſſalli. Tale eſſendo la mia volontà: e che alla copia impreſſa di queſta mia carta, ſottoſcritta da D. Ignazio Stefano di Higareda, mio Scrivano di Camera più antico, e del Governo del mio Conſiglio, ſi preſti la ſteſſa fede e credito, che ha il ſuo Originale. Data nel Pardo a 2. Aprile 1767. IO IL RE. Io D. Giuſeppe Ignazio di Goyeneche, Segretario del Re Noſtro Signore la feci ſcrivere di ſuo ordine. Il Conte di Aranda. -- D. Franceſco Cepeda. -- D. Giacinto de Tudò. -- D. Franceſco di Salazar Aguero. -- D. Giuſeppe Emanuele Dominguez. --

ſtrada . -- D. Nicolás Berdugo, Theniente de Chancillér mayor. -- Don Nicolás Berdugo.

PUBLICACION.

En la Villa de Madrid á dos dias del mes de Abril de mil ſetecientos y ſeſenta y ſiete, ante las Puertas del Real Palacio, frente del Balcon principal del Rey nueſtro Señor, y en la Puerta de Guadalajara, donde eſtá el públiço Trato, y Comercio de los Mercaderes, y Oficiales; eſtando preſentes Don Juan Eſtevan de Salaverri, D. Juan Antonio de Peñaredonda, D. Benito Antonio de Barreda, D. Pedro Ximenez de Meſa, Alcaldes de la Caſa, y Corte de S. M. ſe publicó la Real Pragmática ſancion antecedente con Trompetas, y Timbales, por voz de Pregonero público, hallandoſe preſentes diferentes Alguaciles de dicha Real Caſa, y Corte, y otras muchas Perſonas, de que certifico yo D. Franciſco Lopez Navamuel, Eſcribano de Camara del Rey nueſtro Señor, de los que en ſu Conſejo reſiden. Don Franciſco Lopez Navamuel.

Es Copia de la Real Pragmática ſancion original, y su Publicacion, de que certifico.

Adic-

Regiſtrata -- D. Nicolò Berdugo Tenente del Cancelliere Maggiore -- D. Nicolò Berdugo.

PUBBLICAZIONE.

Nella Villa di Madrid a' 2. Aprile del 1767. avanti le porte del Real Palazzo, dirimpetto al Balcone principale del Re noſtro Signore, e nella Porta di Guadalajara, dove ſta il pubblico concorſo e Commercio de' Mercadanti ed Officiali; ſtando preſenti D. Giovanni Stefano di Salaverri, D. Gio: Antonio di Pegnaredonda, D. Benedetto Antonio di Barreda, D. Pietro Ximenez di Meſa, Alcaldi della Caſa e Corte di S. M. ſi pubblicò la Real Prammatica Sanzione a ſuon di Trombette e Timpani, a voce di pubblico Banditore, eſſendo preſenti varj Scrivani della detta Real Caſa e Corte, e molte altre perſone, di che atteſto io D. Franceſco Lopez Navamuel, Scrivano di Camera del Re noſtro Signore, di quelli che riſiedono nel ſuo Conſiglio. D. Franceſco Lopez Navamuel.

E' Copia della Real Prammatica Sanzione originale e ſua pubblicazione; di che atteſto.

Ag-

Adiccion a la Inſtruccion ſobre el Eſtrañamiento de los Jeſuìtas *de los Dominios de S. M. por lo tocante à* Indias *è Islas* Filipinas.

PAra que los Virreyes, Preſidentes, y Gobernadores de los Dominios de *Indias* è *Islas Filipinas* ſe conſideren con las miſmas facultades conducentes, que en mì reſiden en virtud de la Real Reſolucion, depongo en ellos las de que habla la inſtruccion de Eſpaña, para dar las Ordenes, ſeñalando las Cajas de Depòſito y Embarcaderos, como aprontàndo las Embarcaciones neceſarias para tranſporte de los *Jeſuitas* à *Europa*, y *Puerto de Santa Maria*, donde ſe recibiràn y aviaràn para ſu deſtino.

II. Como ſu autoridad ſerà plena, quedaràn reſponſables de la execucion; para la qual proporcionaràn el tiempo, y fijaràn el dia en que ſe cumpla en todas las partes de ſu diſtrito, expidiendo las Ordenes convenientes con la mayor brevedad, à fin que no llegue à noticia de unos Colegios lo que ſe practìque en otros ſobre eſte particular.

III. En eſto ocurriràn los gaſtos

Aggiunta all' Iſtruzione ſopra lo sfratto de' *Geſuiti* dai Dominj di Sua Maeſtà per quello che concerne le Indie, e Iſole Filippine.

AFfinchè i Vicerè, i Preſidenti, e' Governatori de' Dominj delle Indie e Iſole Filippine ſieno conſiderati come aventi le medeſime facoltà conducenti allo ſteſſo fine, che ho io in forza della Reale riſoluzione, depoſito nelle loro mani quelle, che accenna l' Iſtruzione di Spagna, per dare gli ordini, deſignando i luoghi del Depoſito, e quei d'imbarco, come ancora apparecchiando i Baſtimenti neceſſarj al traſporto de' Geſuiti *in* Europa, *e nel* Porto di Santa Maria, *dove ſi riceveranno, e ſaranno incamminati alla loro deſtinazione.*

II. Siccome la loro autorità ſarà piena, così ſaranno riſponſabili della eſecuzione; per la quale proporzioneranno il tempo, e fiſſeranno il giorno, nel quale ſi adempia in tutti i luoghi del loro diſtretto, ſpedendo gli ordini convenienti con la maggior brevità, affinchè non arrivi alla notizia di alcuni Collegj ciocchè ſi eſegue negli altri relativamente a queſto particolare.

III. In ciò fare occorreranno le

gaſtos que ſe pueden conſiderar, y aſi deberàn coſtearſe de las Cajas Reales, con calidad de reintegro de los efectos de la *Compañia*.

IV. En el Sequeſtro, Adminiſtracion, y Recaudacion de dichos productos, ha de haber la mayor pureza y vigilancia, para evitar ſu extravio, ò confianzas perjudiciales.

V. En todas las Miſiones que adminiſtra la *Compañia* en *America* y *Filipinas*, ſe pondrà interinamente por Provincias un Gobernador à nombre de S. M. que ſea perſona de acreditada probidad, y reſida en la cabeza de las Miſiones, y atienda al gobierno de los Pueblos conforme à las Leyes de *Indias*; y ſerà bueno eſtablecer alli algunos *Eſpañoles*, abriendo y facilitando el comercio rèciproco: en el ſupueſto de que ſe atenderà el mèrito de cada uno con particularidad, ſegun ſe diſtinguiere.

VI. En lugar de los *Jeſuitas* ſe ſubrogaràn por ahora ò eſtablemente Clerigos, o Religioſos ſueltos con el Synodo que paga S. M. à fin de que puedan ſituarſe còmodamente; cuidando en lo eſpiritual el Dioceſano de atender à lo que ſea de

le ſpeſe, che ſi poſſono conſiderare; e così dovranno trarſi dalle Caſſe Regali, a condizione del rimborſo sugli effetti della Compagnia.

IV. Nel Sequeſtro, Amminiſtrazione, o Eſazione delle dette rendite, ſi ha da uſare la maggiore integrità e vigilanza, per evitarne la diſſipazione, o diſtrazzione, affidandole incautamente con pregiudiziali confidenze.

V. In tutte le Miſſioni, che amminiſtra la Compagnia *in* America, *e nelle* Iſole Filippine, *ſi deputerà intrattanto per ciaſcuna Provincia un Governatore a nome di Sua Maeſtà, il quale ſia perſona di probità ſperimentata, e che riſieda nella Capitale delle Miſſioni, e attenda al governo de' Popoli ſecondo le leggi delle* Indie. *E ſarà bene collocare colà alcuni* Spagnuoli, *aprendo e facilitando il Commercio reciproco; ſupponendoſi che ſi avrà l' occhio particolarmente al merito di ciaſcuno, ſecondochè ſi diſtinguerà.*

VI. In luogo de' Geſuiti ſi ſurrogheranno per ora, o ſtabilmente Cherici, o Religioſi ſciolti da qualunque altro impegno, e queſti coll'aſſegnamento ſinodale, che paga Sua Maeſtà, affinchè poſſano viverci comodamente: procurando il Dioceſano nello ſpirituale di attendere a tutto ciò, che ſarà della

ſua

de su inspeccion; para lo qual los Virreyes, Presidentes y Gobernadores pasarán las Ordenes convenientes à los Reverendos Arzobispos y Obispos.

VII. El que vaya nombrado de Gobernador ò Corregidor à la respectiva Provincia de Misiones, llevarà el encargo de sacar de ellas à los *Jesuitas*, y dirigirlos à la Caja respectiva: à cuyo efecto se le deberà dàr la Escolta provisional competente.

VIII. A fin de facilitar la reunion de los *Jesuitas* Misioneros que se hallen muy destacados en distancia, seria conducente que el Provincial, ò quien tenga sus facultades, escriba para ello Ordenes precisas; conviniendo por lo mismo que se haga antes el arresto de los existentes en sus Colegios, asi para que el Provincial no busque dilaciones por baxo mano, como porque los Misioneros mismos, viendose destituidos del principal auxîlio, sean mas puntuales al cumplimiento; y estas Ordenes de los Provinciales ò Superiores inmediatos han de ser abiertas, y sin que expresen mas que el retiro del sugeto, sin narrativa de la Providencia general.

IX. De

sua inspezione: al qual effetto i Vicerè, i Presidenti, e i Governatori daranno gli ordini convenienti ai Reverendi Arcivescovi, e Vescovi.

VII. Chi andrà in qualità di Governatore, o di Podestà alla rispettiva Provincia di Missioni, porterà il carico di far sortire da quelle i Gesuiti, *e d' incamminigli, o avviargli al rispettivo luogo di Deposito: al qual fine gli si dovrà dare una provisionale competente scorta.*

VIII. Affine di facilitare la riunione de' Gesuiti *Missionarj, che si trovassero molto separati in distanza, gioverebbe che il Provinciale, o chi tenesse le sue facoltà, mandasse ordini precisi perchè così siegua: convenendo perciò, che si faccia prima l'arresto di quelli, che stanno ne' loro Collegj, così perchè il Provinciale non procuri sottomano dilazioni, come perchè gli stessi Missionarj, vedendosi privi del principale ajuto, sieno più puntuali all' adempimento degli ordini sopraccennati: e così fatti ordini de'Provinciali, o di altri Superiori immediati, hanno da mandarsi in lettere aperte, e senza che accennino altro che la richiamata del suggetto, senza la narrativa della Provvidenza generale.*

IX. Di

IX. De todo lo que vaya ocurriendo, diligencias, è Inventarios ſe me remitirà el original, quedando allì copia certificada, para que en las dudas y recurſos que ocurran, ſe pueda reſolver en la forma que S. M. lo tiene determinado.

X. Aunque los Preſidentes Subalternos, ò Gobernadores han de poner en cumplimiento eſtas ordenes, è Inſtrucciones, yà las reciban en derechura, ò yà por medio del Virrey reſpectivo, ſin retardacion de la execucion, deberàn dàr cuenta inmediatamente à su Superior de lo que adelantaſen, para mantener la harmonìa y ſubordinacion que es juſto.

XI. Como eſta providencia es general, y uniforme para todos los Dominios de S. M., deſpues de un maduro y deliverado exàmen, ſerìa inutil el que ningunò de los Comiſionados buſcaſe pretextos, para dexar ineficaz lo mandado: pues ſe miraria como reprehenſible ſemejante conducta, y reſponſable de ſus reſultas el que por tales medios expuſieſe à deſgraciarſe las Reales Ordenes; y aſi todo su ahinco y aplicacion ſe ha de eſforzar à llevarlas à debido efecto con vigor, prudencia, y ſe-

IX. Di tutto ciò che vada occorrendo, come diligenze, e Inventarj, mi ſi manderà l'originale, ritenendo quivi la copia autenticata; affinchè ne' dubbj, e ne' ricorſi, che occorreſſero, ſi poſſa riſolvere nella maniera preſcritta da Sua Maeſtà.

X. Benchè i Preſidenti, o Governatori ſubalterni abbiano da adempire queſti Ordini, e Inſtruzioni, ò che le ricevano direttamente, o per mezzo del Vicerè riſpettivo; pure ſenza ritardo della eſecuzione, dovranno dar conto immediatamente al loro Superiore di ciò, che andaſſero eſeguendo, per mantenere l'armonia, e la ſubordinazione, come è giuſto.

XI. Come queſta provvidenza è generale e uniforme per tutti i Dominj di Sua Maeſtà, dopo un maturo e diligente eſame; ſarebbe inutile che niuno de' Commiſſarj cercaſſe pretexti, per rendere inefficace quanto ſi ordina; poichè ſi riguarderebbe come riprenſibile ſimigliante condotta, e riſponſabile delle ſue conſeguenze chi per tali mezzi eſponeſſe a inutilizzarſi gli Ordini Regali: e così tutto il ſuo impegno e applicazione ha di tendere a condurgli al dovuto effetto con vigore, prudenza, e con ſecre-

tezza;

ſecreto: no fiando eſte negocio, ſino à los muy preciſos, y diſponiendo que en un miſmo dia ò pocos de diferencia, ſegun las diſtancias, ſe cumpla lo mandado en todos los Colegios y Caſas de la *Compañia* de ſu diſtrito; embiando Pliegos cerrados con Carta remiſiva, y prevencion en ella de no abrirlos haſta la viſpera del dia, que ſe prefijaſe para la execucion.

XII. La diſtancia non permite ſe conſulte ſobre la práctica; y aſi los Virreyes, Preſidentes, ò Gobernadores reſpectivos, ſin faltar al eſpiritu de la Orden, ſeràn àrbitros en todo el ambito de ſu mando, de proporcionar el cumplimiento por medios equivalentes, ò añadir las precauciones que eſtimaren: conduciendoſe con firmeza è integridad, por tratarſe del Real Servicio en punto que las omiſiones ſerian de gravedad.

XIII. De la Inſtruccion que acompaña, formada para *Eſpaña*, deducirà cada Executor lo que ſea aplicable en aquel parage de ſu Comiſion: de manera que por ella, eſta, y lo que dictaſe el juicio de cada uno, baxo

tezza; non fidando queſto affare, ſe non ſe a chi dovrà indiſpenſabilmente cooperarci, e diſponendo, che in uno ſteſſo giorno, o in picciola differenza, ſecondo le diſtanze, ſi eſegua l'ordine dato in tutti i Collegj e Caſe della Compagnia, *che ſono nel proprio diſtretto; mandando Pieghi chiuſi con Lettera Remiſſoria, e con la prevenzione in eſſa di non aprirgli fino al veſpro del giorno, che ſi preſſeggeſſe all' eſecuzione.*

XII. La diſtanza non conſente, che ſi conſulti ſopra la ſua pratica; e perciò i Vicerè, Preſulenti, o Governatori riſpettivi, ſerbando lo ſpirito della commeſſione, ſaranno in libertà, in tutta l'eſtenſione del loro governo, di proporzionare all' adempimento i mezzi equivalenti, o di aggiugnere le precauzioni, che ſtimaſſero neceſſarie: procedendo con fermezza, e con lealtà, per trattarſi del Real Servigio in un punto, nel quale ſarebbe ogni omiſſione gravisſima.

XIII. Dalla Iſtruzione, che uniſco a queſta, e che fu fatta per Iſpagna, dedurrà ogni Eſecutore ciocchè ſia adattabile al luogo della ſua Commiſſione: di maniera che con eſſa, con queſta, e con ciò che ſuggeriſſe il diſcernimento di

baxo el miſmo eſpiritu, ſe llegue al complemento cabal de la Expulſion; combinando las precauciones y reglas con la decencia y buen trato de los Individuos, que naturalmente ſe preſtaràn con reſignacion, ſin dàr motivo para que el Real deſagrado tenga que manifeſtarſe en otra forma: ò uſando los Virreyes, Preſidentes, Gobernadores, y Corregidores de la fuerza, que en caſo neceſario ſeria indeſpenſable, porque no ſe puede deſiſtir de eſta execucion, ni retardarla con pretextos. Sobre lo qual cada uno en ſu mando tomarà por sì la deliberacion oportuna, ſin conſultarla à *Eſpaña*, ſino para participarla deſpues de practicada. Madrid, primero de Marzo de mil ſetecientos ſeſenta y ſiete.

ciaſcuno, ſotto un medeſimo ſpirito, ſi ottenga l' intero adempimento della eſpulſione; conciliando le precauzioni e le regole con la decenza e col buon trattamento degl' Individui, che naturalmente ſi arrenderanno con raſſegnazione, ſenza dar motivo, che la Real diſgrazia, in cui incorrerebbero, ſia per manifeſtarſi altramente; o facendo uſo i Vicerè, i Preſidenti, i Governatori, e i Podeſtà della forza, che ſarebbe indiſpenſabile in caſo di neceſſità, non potendoſi deſiſtere da queſta eſecuzione, nè ritardarla con preteſti. Sopra dichè ciaſcuno nel ſuo Governo prenderà da ſe la deliberazione opportuna, ſenza ſcriverne a Spagna, ſe non ſe per notificarlo dopo averla eſeguita. Madrid il dì primo di Marzo mille ſettecento ſeſſantaſette.

Liſta de los Colegios, Caſas, y Reſidencias de los Regulares de la Compañia de Jeſus, *en las* Indias Occidentales, *e* Islas Filipinas.

Provincia de Nueva Eſpaña.	
	Campeche.
	Celaya.
	Chiapa.
	Chiguaga.
Puebla de los Angeles.	Cinaloa . . . *Miſiones.*
California . . . *Miſiones.*	Crètaro.

Du-

Liſta delli Collegj, Caſe, e Reſidenza de' Regolari della *Compagnia di Gesù nelle* Indie Occidentali, *e* Iſole Filippine.

Provincia della Nuova Spagna.	
	Campeche.
	Celaja.
	Chiapa.
	Chiguaga.
Puebla degli Angioli.	Cinaloa . . . Miſſioni.
California .. Miſſioni.	Cretaro.

Du-

Durango.
Guatemala.
Guadalaxara.
Guanajato.
Habana.
Leon.
San Luis de la Paz.
San Luis de Potosì.
Merida de Yucatan.
MEXICO.
Nayeries . . . *Miſiones.*
S. Maria de las Parras.
Pàtquaro.
Sierra de Piaſtla. *Miſ.*
Los Pimas . . *Miſiones.*
Sonora . . . . . *Miſiones.*
Tarahomares. *Idem.*
Tepehuares. *Idem.*
Tepezotlan.
Valladolid de Mechoacan.
Vera-Cruz.
Zacatecas.

Provincia de Filipinae.

Antipolo.
Arevalo.
Bohol.
Carigara.
Catologan.
Cavite.
Cebù.
Santa Cruz.
Dagami.
Dapitan.
MANILA.
Islas-Marianas.
Marinduque.
San Miguèl.
Isla de los Negros.
Palapag.
Saboagan.
Silang.

Provincia de Quito

Archidona . . *Miſiones.*
Baga.
Cuenca.
Darien . . . *Miſiones.*
Guayaquil.
Guamies . . *Miſiones.*
Hambato.
Ibarra.
Loge.
Los Maynas. *Miſiones.*
Panamà.
Paſto.
Popayan.
QUITO.
Riobamba.
La Tacunga.

Provincia del Nuevo Reyno de Granada.

Antioquia.
Cartagena de Indias.
Santo-Domingo.
SANTA FE.
Fontibon.
Honda.
Los Illanos. *Miſiones.*
Mèrida.
Miſiones, ſobre el Rio Meta.
Mompox.
Miſiones ſobre el Orinoco.
Pamplona.
Tunga.

Provincia del Perù.

Arequipa.
Cochabamba.
Santa Cruz de la Sierra
Cuzco.
Guamanga.
Guancabelica.
Juli.
LIMA.
Moquega.
Los Moxos. *Miſiones.*
Oruro.
La Paz.
Piſco.
PLATA.
Potosì.
Truzillo.
Yca.

Provincia de Chile.

Aconcagua.
Arauco.
Valdivia.
Buena-Eſperanza.
Bucalema.
Chillan.

Chi-

Durango.
Guatemala.
Guadalachara.
Guanajato.
Havana.
Leone.
San Luigi della Pace.
San Luigi di Potosì.
Merida de Jucatan.
MESSICO.
Najevie . . . Miſſioni.
Santa Maria delle Parre.
Peſquaro.
Serra di Piaſtla. Miſſion
Li Pimi . . Miſſioni.
Sanora . . . Miſſioni.
Tarsomare. Idem.
Tepehuares. Idem.
Tepezotlan.
Vagladolid di Mechoacan
Vera-Croce.
Zacateca.

Provincia delle Filippine.

Antipolo.
Arevalo.
Bohol.
Carigara.
Catologan.
Cavite.
Cebù.
Santa Croce.
Dagami.
Dapitan.
MANILA.
Iſole-Mariane.
Marinduche.
San Michele.
Iſola delli Neri.
Palapag.
Saboagan.
Silong.

Provincia del Chito.

Archidona . . Miſſioni.
Buga.
Cuenca.
Darien . . . Miſſioni.
Guajachil.
Guamie . . . Miſſioni.
Hambato.
Ibarra.
Loge.
Le Maine . . Miſſioni.
Panamà.
Paſto.
Popajan.
QUITO.
Riobamba.
La Tacunga.

Provincia del Nuovo Regno di Granata.

Antiochia.
Cartagena dell' Indie.
San-Domenico.
SANTA FEDE.
Fontiban.
Honda.
Li Pioni . . Miſſioni.
Merida.
Miſſioni *ſopra il Rio Meta.*
Mompox.
Miſſioni *ſopra l' Orinoco.*
Pamplona.
Tunga.

Provincia del Perù.

Arechipa.
Cocciabamba.
S. Croce della Serra.
Cuzco.
Guamanga.
Guancabelica.
Juli.
LIMA.
Mochega.
Li Mochos . . Miſſioni.
Oruro.
La Pace.
Piſco.
PLATA.
Potosì.
Truchiglio.
Yca.

Provincia di Chile.

Aconcagua.
Arauco.
Valdivia.
Buona Speranza.
Bucalema.
Chillan.

Chi-

Chilòe.
S. Chriſtobal.
La Concepcion.
Coquimbo.
San Juan.
San Juan Nepomuceno.
San Juan.
Mendoza.
Mocha.
Punta.
Quillota
SANTIAGO DECHILE.
Valparaiſo.

Provincia del Paraguay.

Aſumpcion del Paraguay.

BUENOS-AYRES.
Cajamarca.
Los Chiquitos. *Miſio.*
Chiriquayos. . . *Idem.*
Cordova del Tucuman.
Corrientes.
Santiago del Eſtero.
Lulos . . . . *Miſiones.*
Mocobies . . *Miſiones.*
Pampas. . . *Miſiones.*
Miſiones ſobre el Paranà.
Rioja.
Salta.
S. Feè de Corrientes.
Tarija.
Tucuman.
Miſiones ſobre del Uruguay.

NOTA. Eſtas ſiete Provincias ſituadas en las *Indias Occidentales*, è Islas *Filipinas*, ſe han colocado por orden alphabetico, y ſegun la comprehenſion de cada Provincia de la *Compañia*, que no ſigue preciſamente el orden de los Gobiernos, y Jurisdiciones Civiles. Eſte Prontuario ſirve para gobierno por mayor de los Comiſionados, aunque ellos deberàn inſtruirſe, y rectificar qualquiera omiſion, ò deſcuido que ſe padezca en eſta noticia, que ſe tiene por puntual; pero puede haber algunas *Reſidencias* particulares, ò *Miſiones nuevas*, que tal vez ſe hayan aumentado. De todo eſto illuſtrarà la preſencia de los parages, y la buena diligencia de los Comiſionados.

DON

Chiloè.
S. Criſtofero.
La Concezzione.
Cochimbo.
San Giovanni.
S. Gio: Nepomuceno.
San Giovanni.
Mendoza.
Mocha.
Punta.
Quigliota.
SAN GIACOMO DI CHILE.
Valparadiſo.

Provincia del Paraguai

Aſſunzione del Paraguai

BUONOS-AYRES.
Cajamarca.
Li Cichitos. . Miſſioni.
Chiriquajo . . . Idem.
Gordova del Tucuman.
Correnti.
Sangiacomo dell'Eſtero.
Luli . . . . Miſſioni.
Mocobie . . . Miſſioni.
Pampa . . . Miſſioni.
Miſſioni *ſopra il Paranà.*
Riocha.
Salta.
Santa Fede del Corrente.
Taricha.
Tucuman.
Miſſioni *ſopra l' Uruguai.*

NOTA. Queſte ſette Provincie ſituate nell' Indie Occidentali e Iſole Filippine ſi ſon collocate per ordine alfabetico, e ſecondo il diſtretto di ciaſcuna Provincia della Compagnia, *che non ſiegue preciſamente l' ordine de' Governi e Giuriſdizioni Civili. Queſto Prontuario ſerve per maggiore regolamento de' Commiſſarj, quantunque eſſi dovranno inſtruirſi e rettificare qualche omiſſione o diſattenzione che ſia incorſa in queſta notizia, che ſi ſtima puntuale; poichè vi poſſono eſſere alcune* Reſidenze *particolari*, o Miſſioni nuove, *che tal volta ſianſi aumentate. Chiarirà tutto queſto l' iſpezzione oculare de' luoghi, e la buona diligenza de' Commiſſarj.*

DON

DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Caſtilla, de Leon, de Aragona, de las dos Sicilias, de Jeruſalèn, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Còrcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del Mar Oceano: Archiduque de Auſtria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milan, Conde de Abſpurg, de Flandes, Tirol, y Barcellona; Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A vos los Jueces Comiſionados, que por eſpecial delegacion del Conde de Aranda, Preſidente de nueſtro Conſejo, entendeis en eſtos Dominios de Eſpaña, y en los de las Indias, Islas Filipinas, y demàs adjacentes, en las diligencias reſpectivas à el eſtrañamiento, y ocupacion de Temporalidades de los Regulares de la Compañia en cumplimiento del Real Decreto expedido por nueſtra Real Perſona en veinte y ſiete de Febrero proximo paſado, à conſulta de nueſtro Conſejo Real de veinte y nueve de Enero

DON CARLO PER LA GRAZIA DI DIO Re di Caſtiglia, di Leone, di Aragona, delle due Sicilie, di Geruſalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Magliorca, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corſica, di Murzia, di Gienna, degli Algarvi, di Algezira, di Gibilterra, delle Iſole Canarie, delle Indie Orientali, e Occidentali, delle Iſole, e Terra ferma del Mare Oceano: Arciduca di Auſtria; Duca di Borgogna, del Brabante, e di Milano; Conte di Ausburgo, di Fiandra, del Tirolo, e di Barcellona; Signore di Biſcaja, e di Molina &c. A voi Giudici Commiſſarj, che per iſpeciale delegazione del Conte di Aranda Preſidente del voſtro Conſiglio, ſiete incaricati in queſti Dominj di Spagna, e in quelli delle Indie, delle Iſole Filippine, e delle altre adjacenti, per la pratica delle diligenze concernenti lo ſfratto, e il ſequeſtro de' beni temporali de' Regolari della Compagnia, in adempimento del Real Decreto fatto dalla noſtra Real Perſona ai ventiſette del paſſato Febbrajo, conforme alla Conſulta del noſtro Real Conſiglio de' ventinove del precedente Genna-

ro,

Enero antecedente, en el Extraordinario que se celebra con motivo de las ocurrencias pasadas, salud y gracia. SABED: que succesiva, y posteriormente à las Ordenes, è Instrucciones, que para el nominado fin se os han dado por el referido Conde de Aranda, Presidente de nuestro Consejo, se publicò nuestra Real Pragmàtica Sancion en fuerza de Ley en el dia dos del corriente, de que acompaña exemplar para la respectiva inteligencia; y estando mandado por nuestra Real Persona, por resolucion à la citada Consulta de veinte y nueve de Enero, que en el citado Consejo Real extraordinario se cuide de la Administracion, y recaudo de los bienes y efectos de la Compañia en estos Dominios, los de las Indias, Islas Filipinas y demàs adjacentes à unos y otros, con facultad de subdelegar, y proveer segun se requiera, consultando sobre el destino y aplicacion de los Colegios, Casas y efectos, con vista de los Titulos y Fundaciones, y audiencia de nuestro Fiscal, Exâminandolo todo, y proponiendo lo que estimase por mas conveniente: con declaracion de bue entre las obras pias, à que deben

ro, fatta in una delle straordinarie unioni che si tengono per motivo degli avvenimenti già seguiti, vi auguriamo salute, e grazia. SAPPIATE, che successivamente agli Ordini, e alle Instruzioni, che per lo prenotato fine vi furono date dal soprammentovato Conte di Aranda Presidente del nostro Consiglio, si pubblicò la nostra Regal Prammatica Sanzione, *cui si diede forza di legge, il dì due del corrente, della quale si manda unito a questa l'esemplare per la rispettiva intelligenza: ed essendosi ordinato dalla nostra Regal Persona, per risoluzione presa sopra la citata Consulta de'ventinove di Gennaro, che nel suddetto Consiglio Regale straordinario si prenda cura dell' amministrazione, e della esazione de' beni, e degli effetti della Compagnia in questi Dominj, e in quelli delle Indie, delle Isole Filippine, e delle altre adjacenti agli uni, e agli altri, con facoltà di sustituire, e di provvedere secondochè occorra, consultando sopra l' uso e sopra l' applicazione che convenga farsi de'Collegj, delle Case, e degli effetti, con esame de'Titoli, e delle Fondazioni, e sentito il nostro Fiscale, esaminando tutto, e proponendo ciocchè stimasse più conveniente. Con dichiarazione, che tra le opere pie*

alle

Digitized by Google

deben deſtinarſe los bienes, ſe tenga preſente la congrua manutencion de las Parroquias pobres, ademàs de las yà inſinuadas en la Conſulta, como ſon Seminarios Conciliares, Caſas de Miſericordia, Hoſpicios, Incluſas y Hoſpitales; reponiendoſe en lugar de la Compañia, para promover la ſalud eſpiritual y temporal pùblica. Con eſte motivo, por Don Pedro Rodriguez Campomanes, Fiſcal del nueſtro Conſejo, ſe expuſo, entre otras coſas, en pedimento de cinco de eſte mes:

I. Que los Comiſionados nombrados por el dicho Preſidente para la referida execucion debian formalizar Inventario de todos los bienes del reſpectivo Colegio ò Caſa de la Compañia, cuidando proviſionalmente de poner cobro en las rentas, y productos, adminiſtrando ò arrendando los efectos que lo requieran: vendiendo todos aquellos comeſtibles ò generos de diſpenſa, que pueden malearſe ò perderſe, precediendo hacerlos medir, peſar y valuar por peritos, para que de eſte modo conſte en Autos la legalidad, con que todo ello ſe practica.

II. Que de todos los caudales ſe haga recuento formal, aſi-

alle quali ſi debbono applicare i beni, ſi tenga l' occhio al decente mantenimento delle Parocchie povere, oltre quelle già ſuggerite nella Conſulta, come ſono i Seminarj Conciliari, i luoghi pii, gli Oſpizj, i Conſervatorj, egli Oſpedali, le quali Opere pie ſi debbono ſoſtituire in luogo della Compagnia, per promuovere la pubblica ſpirituale, e temporale ſalute. Con tal motivo da Don Pietro Rodriguez Campomanes Fiſcale del noſtro Conſiglio, in una iſtanza de' cinque di queſto Meſe, ſi chieſero, tralle altre, le ſeguenti coſe.

I. Che i Commiſſarj nominati dal prefato Preſidente per la ſopraccennata eſecuzione, doveſſero fare Inventario di tutti i beni del riſpettivo Collegio, o Caſa della Compagnia, procurando proviſionalmente di mettere in ſalvo le rendite, e i proventi; amminiſtrando, o affittando gli effetti, che così richiedeſſero; vendendo tutti quei commeſtibili, o altri generi di diſpenſa, che poteſſero guaſtarſi, o perderſi; facendogli prima miſurare, peſare, e apprezzare da' periti: affinchè in tal modo conſti con Atti legittimi la puntualità, con la quale tutto ſi eſegue.

II. Che di tutti i Capitali ſi faccia una deſcrizione formale, aſſi-

aſiſtiendo como teſtigos autorizados, un Individuo del Ayuntamiento de la Ciudad, Villa, ò Lugar, con expreſa deputacion del miſmo Ayuntamiento, y un Individuo del Cabildo Eccleſiàſtico ò Clero, con igual nombramiento de eſte, para que por eſte medio conſte à todo el pùblico la formalidad de la diligencia.

III. Que convenia interrogar à los Padres Procuradores generales y particulares detenidos à eſte efecto, al tenor de las preguntas que en el Pliego aparte preſenta; inſertandoſe à la letra, para que cada uno de los Comiſionados, ſin perdida de tiempo, y con uniformidad les reciban formales declaraciones à dichos Procuradores, y procedan en conſecuencia à poner cobro en papeles y caudales.

IV. Que hallandoſe letras aceptadas à favor de los Procuradores de la Compañia, ò de las Caſas de eſta, ſin perder inſtante, los Comiſionados cuidaſen de hacerlas cobrar, y poner en Arcas ſu importe, porque no ſe perjudiquen; habilitandoſe à los reſpectivos Comiſionados, para dàr el Recibo y Carta de pago conveniente.

V. Que

aſſiſtendoci, come teſtimonj autorizzati, un Individuo del Conſiglio della Città, della Terra, o del Villaggio, con eſpreſſa deputazione dello ſteſſo Conſiglio, e un Individuo del Capitolo Eccleſiaſtico, o del Clero, con la nomina eziandio del medeſimo Corpo Eccleſiaſtico, affinchè in tal modo conſti a tutto il pubblico la formalità della diligenza.

III. Che conveniſſe interrogare i Padri Procuratori Generali, e particolari trattenuti a queſto effetto, ſecondo il tenore degl' interrogatorj, che ha preſentati in un Piego ſeparato, e che s'inſeriſcono quì eſpreſſamente, affinchè ciaſcuno de' Commiſſarj ſenza perdimento di tempo, e con uniformità ricevano le formali dichiarazioni de' ſuddetti Procuratori, e procedano conſeguentemente a mettere in ſalvo le Scritture, e i Capitali.

IV. Che trovandoſi lettere di cambio accettate a favore de' Procuratori della Compagnia, o delle ſue Caſe, ſenza perdere momento, procurino i Commiſſarj di farle eſigere, e di riporre nelle Caſſe il loro valſente, perchè non reſtino pregiudicate; abilitandoſi i reſpettivi Commiſſarj a fare le ricevute convenienti.

V. Che

V. Que habiendo algunos Dependientes domèsticos asalariados, por haber cesado sus funciones, se les ajuste la cuenta con noticia del Padre Procurador, pagandoseles, baxo de recibo, de los caudales de la Comunidad, y despidiendoles como superfluos, para que tomen otro destino ùtil à la Repùblica, y" lo mismo se haga con los dependientes de Sacristìa, Musica, ù otros encargos de esta especie.

VI. Que por lo respectivo à la Ropa del uso de los Religiosos se deberà separar, y suministrarles toda la que necesiten; porque con la prisa de su salida tal vez no estaràn proveìdos de toda la necessaria; avisandose de la exîstente de cama y mesa, sin retardar por esto la remision de la que por òrdenes particulares ha mandado el referido Presidente Conde de Aranda aprontar para el embarco de estos Regulares.

VII. Que por lo tocante à Libros se inventarìen con distincion los de cada Aposento, y los de las Bibliotecas comunes de cada Casa; pero por lo perteneciente à manuscritos y cartas de correspondiencia, reservaba el nuestro Fiscal proponer

V. Che essendovi alcuni dipendenti domestici salariati, e considerandosi cessato il suo servigio, si aggiusti loro il conto con intelligenza del Padre Procuratore, pagandoli, con ricevuta, sopra i Capitali della Comunità, e licenziandogli come superflui, affinchè abbraccino altro mestiere utile alla Repubblica: e lo stesso si farà con gli addetti alla Sacristia, alla Musica, o ad altri sì fatti impieghi.

VI. Che per quanto concerne il vestuario d'uso de' Religiosi, si dovrà questo separare, e somministrarsi loro tutto quello, di cui potessero abbisognare: perchè con la fretta della loro uscita, forse non saranno provveduti di tutto il necessario: dandosi avviso di tutti i panni esistenti, da letto, e da tavola, senza ritardare perciò la spedizione di quelli, che col ordini particolari ha comandatone soprammentovato Presidente Conti di Aranda, che si apparecchiassero per l'imbarco di questi Regolari.

VII. Che, quanto ai libri, si faccia distinto Inventario di quei esistenti in ciascuna Camera, e di quelli delle Librerie comuni di ciascuna Casa: ma per tutto ciò, che concerne Manoscritti, e Scritture, o lettere di corrispondenza, si riserbava il nostro Fiscale di

poner las precauciones, y mètodo que ſe le ofrecieſen, para que ſobre ello ſe arreglaſe lo conveniente .. Que tambien reſervaba exponer ſobre Boticas, Tabernas, Almacenes, Panaderìas y otras Oficinas sòrdidas, improprias de lugares Religioſos, para que las primeras ſe apliquen à Hoſpitales, y las otras ſe deſocupen, y vendan ſus enſeres à Seglares, que ſe ocupen en eſtos tràficos; pero que en el entretanto deberian los Comiſionados hacerlas cuidar, proponiendo los medios de ſalir de eſtos efectos, y los Hoſpitales à que ſe pueden deſtinar las Boticas.

VIII. Que ſin embargo de haberſe ſumido el Sacramento en las Ingleſias de los Colegios del contorno con aſiſtencia del Ordinario, y hacerſe con la miſma el Inventario de las alhajas de Igleſia y Sacriſtia, convenia que del primer particular ſe previnieſe à los Comiſionados, para evitar irreverencias, reſpecto de que las Igleſias deben quedar cerradas por ahora.

IX. Y por un otrosì expuso igualmente convenia fijar Edictos pùblicos, con la pena de confiſcacion de bienes, y caſtigo

porre le precauzioni, e il metoda, che foſſero per ſovvenirgli, affinchè ſopra tali coſe ſi diſponeſſe ciocche convenga. Che eziandio ſulle Spezierie, Taverne, Magazzini, Botteghe di pane, e altre Officine ſordide, indecenti a' luoghi Religioſi, ſi riſerbava di eſporre, che le prime ſi applicaſſero agli Oſpedali, e le altre ſi sbarazzaſſero e ſi vendeſſero a' Secolari, che eſercitano queſti traffichi nello ſtato in cui ſi trovino: ma che intrattanto doveſſero i Commiſſarj farle cuſtodire, proponendo i mezzi di profittare di queſti effetti, e gli Oſpedali ancora, ai quali ſi poſſino applicare le Spezierie.

VIII. Che nonoſtante di eſſerſi diſpoſto; che venga conſunto il Sacramento nelle Chieſe de' Collegj del vicinato con l'aſſiſtenza dell'Ordinario: e di farſi con la ſteſſa aſſiſtenza l'Inventario de' ſuppellettili di Chieſa, e di Sacriſtia; conveniſſe, che sul primo particolare foſſero prevenuti i Commiſſarj di evitare le irriverenze; giacchè le Chieſe debbono rimanere chiuſe per ora.

IX. E con un' altra ſimile Inſtanza eſpone ugualmente il Fiſcale, che conveniſſe affingere Editti pubblici, con pena di confiſcazione de' beni

ſtigo exemplar, para que todas las perſonas que fueſen tenedoras en confianza de caudales de la Compañia, los declaren ante las Juſticias del Pueblo de ſu domicilio, y por eſta ſe dè noticia al citado Conde de Aranda, Preſidente del Conſejo, ò à qualquiera de los Fiſcales del Conſejo, à efecto que ſe tome providencia para ſu recobro; para que por eſte medio nadie ſe atreva à ocultar eſtos caudales, receloſos de que el Gobierno, en cuyo poder ſe hallan los papeles de la Compañia, deſcubra por ellos la ocultacion. Y con dicho Pedimento preſentò tambien nueſtro Fiſcal el Pliego, que comprende las preguntas que ſe han de hacer à los Padres Procuradores generales y particulares detenidos, cuyo tenor dice aſi:

Preguntas que ſe deben hacer à los Padres Procuradores generales y particulares de la Compañia, y ſus Colegios por los Jueces Delegados del Conſejo extraordinario, à effecto de tomar las luces neceſſarias del eſtado de ſus caudales y manejo. §. I. De que Provincia ò Caſa eſtà encarcado, y deſde què tiempo, y con què facultades? §. II. Con què ſugetos de ſu Com-

beni, e di caſtigo eſemplare, perchè tutti coloro, che foſſero depoſitarj ſecreti di effetti della Compagnia, gli rivelino a' Magiſtrati delle Terre del loro domicilio, dai quali ſe ne dia avviſo al prefato Conte di Aranda Preſidente del Conſiglio, o a qualunque altro de' Fiſcali del Conſiglio, affinchè ſe dieno le provvidenze per ricuperarli: onde per così fatto mezzo niuno ardiſca di occultare queſti effetti, temendo, che il Governo, in cui potere ſi trovano le Scritture della Compagnia, poſſa con eſſe ſcuoprirne l' occultazione. E con la prenotata Iſtanza preſentò eziandio il noſtro Fiſcale il Piego, che contiene gl' Interrogatorj, che ſi hanno da fare a' Padri Procuratori Generali e particolari trattenuti, il cui tenore è il ſeguente.

Interrogatorj, che ſi debbono fare ai Padri Procuratori Generali e Particolari della Compagnia, e ſuoi Collegj da' Giudici Delegati dal Conſiglio ſtraordinario, affine di ricevere i lumi neceſſarj a ſapere lo ſtato de' ſuoi Capitali e traffichi. §. I. Di qual Provincia o Caſa ſia Procuratore, e da quanto tempo, e con quali facultà? §. II. Con quali ſuggetti della ſua

Compañia llevaba correſpondencia relativa à eſte encargo, ſi la tenia igualmente con perſonas de fuera, dirà quienes ſon, y ſu paradero? §. III. Si ſe quedaba con copia de eſtas correſpondencias, y en què libros, dònde exîſten, y las cartas originales que ha recibido de ellos? §. IV. Si llevaba cuenta y razon formal de todos los negocios, tratos, giros de letras, pagos y cobranzas que ſe le han ofrecido con motivo de ſu encargo: si eſta cuenta y noticia eſtà en uno ò mas libros, y dònde exiſten: y ſi dixere que no los tenia, explicarà el metodo, que ſeguia para poder dàr cuenta y razon de ſu encargo? §. V. Què caudales paraban en ſu poder, y dònde ſe hallan cuſtodiados: si tenia letras que cobrar, contra què ſugetos, por quien eſtaban giradas, y quièn ſe las habia remitido, y dònde pàran dichas letras; y si habia dependiente que cuidaſe de eſta cobranza, baxo de ſus ordenes ò de otras? §. VI. Què negocios tenia pendientes, explicando con individualidad su naturaleza y circunſtanzias, y con què ſugetos? §. VII. Si tenia ò ha tenido algun otro Padre, Coadju-

Compagnìa abbia mantenuto corriſpondenza relativa a tal incarico: ſe l'aveſſe tenuta eziandio con perſone eſtranee, dirà chi ſieno, e quale la loro Piazza? §. III. Se ſi riteneva Copia di queſte corriſpondenze, e in quali libri; dove queſti ſtiano, e le lettere originali, che ne aveſſe ricevute? §. IV. Se teneva conto e ragione formale di tutti i negozj, e maneggi, giro di lettere, pagamenti, ed eſazioni, che aveſſe avuti per ragione di ſua incombenza: ſe così fatto conto, e regiſtro ſtia in uno, o più libri, e dove ſieno? E ſe riſpondeſſe, che non ne aveva, che ſpieghi il metodo che ſeguiva, per poter dar conto e ragione del ſuo uffizio? §. V. Quali Capitali colavano in ſuo potere, e dove ſi trovino cuſtoditi: ſe aveva lettere di cambio da riſcuotere, contra quali ſoggetti, da chi foſſero girate, e chi gliele aveſſe mandate, e dove foſſero dirette: e ſe aveſſe alcun dipendente, che ne procuraſſe la riſcoſſione ſotto i ſuoi, o altrui ordini? §. VI. Quali negozj aveſſe per ancora pendenti, ſpiegando individualmente la loro natura, e le loro circoſtanze, e con quali perſone? §. VII. Se teneva, o aveſſe tenuto qualche altro Religioſo Coadiutore,

Coadjudor, Lego ò eſtraño que le ayudaſe en llevar la correſpondencia, libros y papeles para el manejo de ſus negocios; dirà ſus nombres y apellidos, y dònde pàran? §. VIII. Si ha remitido, ò ſabe que alguno de ſu Compañia lo haya hecho, caudales algunos en eſpecie de letras, ù otros efectos, fuera de eſtos Dominios; quàndo lo practicò, à dònde, y por qu. medios, explicandolo con toda individualidad: y ſi en bancos, Caſas de comercio, ò en perſonas confidentes exiſten caudales de la Compañia, per lo tocante à Eſpaña fuera del Reyno; individualizandolo todo muy por menor; como aſimiſmo los que haya en Roma tocantes à Eſpaña, manifeſtando para què fines: ſi le han dado aviſo del percibo de los tales caudales y efectos, y dònde pàran? §. IX. Si en la preſente Flota, ò Regiſtros que ſe eſperan de Indias, aguardan caudales, y ſi tienen algunos en poder de algun Comerciante, ù otra qualquier perſona de eſtos Reynos; explicando què cantidades, y què ſugetos? §. X. Finalmente, què deſtino tienen los caudales ſobrantes de la Compañia; quièn toma las cuentas de ellos, à què tiempos,

diutore, Laico, o eſtraneo, che lo aveſſe ajutato a mantenere la correſpondenza, i libri, e le Scritture per lo governo de' ſuoi negozj: che ne dica i nomi, i cognomi, e i luoghi dove ſi trovano? §. VIII. Se ha mandato, o ſe ſappia che altri della ſua Compagnia aveſſe mandato Capitale alcuno in genere di lettere, o altri effetti, ſuori di queſti Dominj: quando ſia ciò avvenuto, dove, e per quali mezzi, ſpiegandolo individualmente: e ſe ne' Banchi, in Piazze di Commercio, o in mano di perſone confidenti, vi ſieno Capitali della Compagnia, ſpettanti a Spagna, fuori del Regno, particolarizzando tutto minutiſſimamente: come ancora quelli che foſſero in Roma ſpettanti a Spagna, dichiarando per quali fini: ſe gli abbiano accuſata la ricevuta di tali capitali, ed effetti, e dove ſieno? §. IX. Se nella preſente Flotta, o Navi di Regiſtro, che ſi aſpettano dalle Indie, aſpettano di ricevere capitali; e ſe ne hanno alcuni in potere di qualche Negoziante, o di qualunque altra perſona di queſti Regni, ſpiegando che quantità, e quali perſone? §. X. E finalmente a qual uſo ſieno deſtinati gli avanzi degli effetti della Compagnia; a chi ſe ne renda il conto, in che tempo, e in qual modo ſi

pos ; y en què forma ſe remiten : quièn nombra los Procuradores generales y particulares, y què parte tienen en todo eſto los Aſiſtentes y ſu General, y què cantidades contribuyen las Provincias de Eſpaña è Indias ; què ſumas han ſalido por ſu mano con pretexto del ſocorro de los Jeſuitas Portugueſes ; y què cantidad eſtaba repartida à ſu reſpectiva Provincia ò Colegio al año ; y deſde què tiempo empezò eſta contribucion, y en virtud de què òrdenes ? Y viſto todo por los del nueſtro Conſejo Real en el extraordinario que ſe celebrò en cinco de eſte mes, fue acordado librar eſta nueſtra Carta para vos ; por la qual os mandamos, que teniendo preſente lo pedido por nueſtro Fiſcal en cada uno de los Capitulos incorporados, procedais ſin pèrdida de tiempo à evaquar las diligencias y aſuntos, que literalmente comprehenden ; ſin faltar en coſa alguna : à cuyo fin os damos la comiſion y facultades neceſſarias ; ſin que por eſto ſuſpendais la execucion de lo demàs, que por òrdenes particulares os eſtè encargado, ò de nuevo ſe os encargaſe. Y executado remitireis por mano de dicho Pre-

dia : chi nomini i Procuratori generali e particolari, e che iſpezione abbiano in tutto ciò gli Aſſiſtenti, e il ſuo Generale, e quali quantità contribuiſcano le Provincie di Spagna, e delle Indie : quali ſomme ſieno uſcite per ſua mano, col preteſto del ſoccorſo de' Geſuiti Portughesi ; e che quantità annuale era ripartita alla ſua Provincia, o Collegio, e da quanto tempo cominciò queſta contribuzione, e in forza di quali ordini ? E letto tutto ciò da' Miniſtri del noſtro Conſiglio Regale ſtraordinariamente unitoſi ai cinque di queſto Meſe, ſi convenne di far queſto noſtro Diſpaccio a tutti voi ; con la quale vi comandiamo, che avendo davanti agli occhi le Iſtanze del noſtro Fiſcale in ciaſcuno de' Capitoli incorporati a queſta lettera, procediate, ſenza perder tempo, a fare le diligenze, e le operazioni che alla lettera vi ſono eſpre e, ſenza mancare nella menoma coſa. E a tal fine ve ne diamo la commiſſione, e le facoltà neceſſarie, non intendendo perciò, che ſoſpendiate la eſecuzione del di più, che con ordini particolari vi foſſe ſtato impoſto, o che di nuovo vi ſi poteſſe imporre. Ed eſeguito che lo avrete, mandarete per mano del ſuddetto Preſidente del Conſiglio

il

Preſidente del Conſejo, Conde Aranda, ò de qualquiera de los Fiſcales de èl, los Autos què ſe practiquen, para con ſu viſta tomar las demàs providencias convenientes: Que aſi es nueſtra voluntad, y que al traslado impreſo de eſta nueſtra Carta, firmado de Don Joſeph Payo Sanz, nueſtro Eſcribano de Camara honorario, ſe le dè la miſma fee y crèdito que à ſu original. Dada en Madrid à ſiete de Abril de mil ſetecientos ſeſenta y ſiete. -- El Conde de Aranda. -- Don Pedro Colòn -- D. Miguel Maria de Nava. -- D. Pedro Ric y Exea. -- Don Andres Maravèr y Vera. -- Yo Don Joſeph Payo Sanz, Eſcribano de Camara honorario del Conſejo, la hice eſcribir por su mandado en el extraordinario. -- *Regiſtrada*. -- Don Nicolàs Verdugo, *Theniente de Cancillèr mayor*. -- Don Nicolàs Verdugo.

Es Copia de la Real Proviſion-Original, de que certifico en Madrid à ocho de Abril de mil ſetecientos ſeſenta y ſiete.

il Conte di Aranda, o di qualſivoglia de' Fiſcali, gli Atti che ſi foſſero fatti: affinchè in viſta di eſſi, ſi poſſano dare le altre provvidenze convenienti. E queſta è la noſtra volontà; come ancora, che alla copia impreſſa di queſta noſtra lettera, ſottoſcritta da Don Giuſeppe Payo Sanz, noſtro Notajo Onorario di Camera, ſi dia la medeſima fede e credenza, che ſi darebbe al ſuo Originale. Data in Madrid ai ſette di Aprile del mille ſettecento ſeſſantaſette. -- Il Conte di Aranda -- Don Pietro Colòn -- Don Michele Maria de Nava -- Don Pietro Ric ed Exea -- Don Andrea Maravèr, e Vera -- Io Don Giuſeppe Payo Sanz, Notajo Onorario di Camera del Conſiglio, la feci ſcrivere per ſuo comando nella ſua radunanza ſtraordinaria. -- Regiſtrata -- *Don Nicola Verdugo* Tenente del Cancelliere maggiore. -- *D. Nicola Verdugo.*

E' Copia del Real Decreto Originale, ciocchè certifico in Madrid agli otto di Aprile mille ſettecento ſeſſantaſette.

DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Caſtilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jeruſalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Còrcega, de Murcia, de Jaèn, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del Mar Oceano, Archiduque de Auſtria, Duque de Borgoña, de Brabante, y de Milan, Conde de Abſpurg, Flandes, Tirol, y Barcellona; Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A todos los Jueces Comiſionados por el Conde de Aranda, Preſidente del nueſtro Conſejo, à cuya Direccion exiſten las Cajas, ò Depòſitos, en que se hallan los Regulares de la Compañia, para ſer conducidos, y embarcados al Eſtado Pontificio, conſiguiente à ſu Eſtrañamiento de eſtos Reynos; como aſimiſmo à los demàs Comiſionados de los Pueblos donde exiſtan Caſas de la Compañia, en que ſe hallen detenidos individuos de ella con qualquier cauſa, ò motivo, y otros qualeſquier Jueces, Juſticias, Miniſtros, y perſonas, à quien

DON CARLO PER LA GRAZIA DI DIO Re di Caſtiglia, di Leone, di Aragona, delle due Sicilie, di Geruſalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Magliorca, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corſica, di Murcia, di Gienna, di Algarbia, di Algezira, di Gibilterra, delle Iſole Canarie, delle Indie Orientali, e Occidentali, delle Iſole, e Terra ferma del Mare Oceano: Arciduca d'Auſtria; Duca di Borgogna, del Brabante, e di Milano; Conte di Ausburg, delle Fiandre, del Tirolo, e di Barcellona; Signore di Biſcaja, e di Molina &c. A tutti i Giudici Delegati dal Conte di Aranda Preſidente del noſtro Conſiglio, alla cui direzione ſono commeſſe le Caſſe, o ſieno luoghi di Depoſito, ne quali ſi trovano i Religioſi della Compagnia, per eſſere condotti, e imbarcati per lo Stato Pontificio, conſeguentemente al loro sfratto da queſti Regni: come ancora agli altri Commiſſarj delle Terre, dove ſtiano Caſe della Compagnia, nelle quali ſi trovino trattenuti Individui della medeſima per qualſivoglia cauſa, o motivo; e agli altri quali ſi foſſero Giudici, Magiſtrati, Miniſtri, e perſone, alle

quien lo contenido en eſta nueſtra Carta tocàre y fuere dirigida, ſalud, y gracia. SABED: Que por Don Pedro Rodriguez Campomanes, y Don Joſeph Moñino nueſtros Fiſcales, ſe nos repreſentò, que aunque la Real Pragmàtica de dos del corriente para el Eſtrañamiento de los Jeſuitas, ſe habia promulgado con todas las ſolemnidades correſpondientes; y por lo miſmo ſe debian ſuponer ſabidores de ſu contenido todos los comprehendidos en ella, y ſugetos à ſu deciſion y prevenciones; con todo teniendo preſente, que à los Jeſuìtas eſtrañados, ſolo ſe les habia hecho ſaber el Real Decreto de veinte y ſiete de Febrero, y que eſte no contenia muchos puntos que ſe referian en la Pragmàtica, cuya contravencion podia producir varios efectos explicados en ella miſma; y ſer juſto ſe hallaſen enterados los Jeſuìtas de todo con la formalidad debida para lo que hubieſe lugar, y evitar qualquier genero de equivocaciones; nos ſuplicaron fueſemos ſervido mandar ſe hicieſe notorio el contexto de la citada Pragmàtica, aſi à los Jeſuitas que hubieſen quedado por via de Depòſito en los Pue-

le quali appartenesſe il contenuto di queſta lettera, o alle quali foſſe diretta, ſalute, e grazia. Sappiate, Che da Don Pietro Rodriguez Campomanes, e da Don Giuſeppe Mognino noſtri Fiſcali, ci fu eſpoſto: Che quantunque la Regal Prammatica de' due del corrente per lo ſfratto de' Geſuiti, ſi foſſe promulgata con tutte le corriſpondenti ſolennità; e per ciò ſi doveſſero preſupporre conſapevoli del ſuo contenuto tutti i compreſi in eſſa, e i ſuggetti alla ſua diciſione, e alle ſue prevenzioni: con tutto ciò, conſiderando, che a' Geſuiti ſfrattati ſolamente ſi era fatto ſapere il Regal Decreto de' ventiſette di Febbrajo, e che queſto non conteneva molti articoli riferiti nella Prammatica, la cui contravvenzione potrebbe cagionare varj effetti ſpiegati nella medeſima: e che ſia giuſto, che i Geſuiti foſsero informati di tutto con la dovuta formalità per quanto ſi foſſe in tempo, ed evitare, così qualunque genere di equivocazioni, ci pregarono quindi, che ci degnaſſimo di comandare, che ſi rendeſſe noto il conteſto della prefata Prammatica così a' Geſuiti, che foſſero rimaſi trattenuti come in depoſito nelle Terre del Regno, come a

Pueblos del Reyno, como à los que ſe han dirigido à los Puertos de Embarcadero, librandoſe la Proviſion correſpondiente, cometida à las Juſticias, y à los Delegados nombrados por el Conde de Aranda, Preſidente del nueſtro Conſejo, para la conduccion, à fin de que lo cumplieſen en la forma expueſta. Y viſto por los del nueſtro Conſejo, eſtando pleno, por Decreto que proveyeron en diez de eſte mes, ſe acordò expedir eſta nueſtra Carta. Por la qual os mandamos, que inmediatamente de como la recibais, hagais ſaber el contexto de la citada Pragmàtica, cuyo exemplar certificado acompaña à eſta nueſtra Carta, aſi à los Jeſuitas, que hayan quedado por via de Depòſito en los Pueblos del Reyno, como à los que ſe han dirigido à los Puertos de Embarcadero, para que ſe enteren con formalidad de todo ſu contenido, haciendolo poner por diligencia en forma; y executado lo remitireis al nueſtro Conſejo por mano del infraſcripto nueſtro Eſcribano de Càmara mas antiguo y de Gobierno de èl, para los efectos que haya lugar: que aſi es nueſtra voluntad,

quelli, che ſi ſono incamminati ai Porti diſegnati per lo loro imbarco, facendoſi il Decreto corriſpondente, commeſſo a' Magiſtrati, e a' Delegati nominati dal Conte di Aranda Preſidente del noſtro Conſiglio, per la loro ſcorta, affinchè lo notificaſſero effettivamente nel modo eſpoſto. Ed eſaminatoſi ciò da' Miniſtri del noſtro Conſiglio ſtando tutti uniti, con Decreto che fecero a' dieci di queſto Meſe, ſi deliberò concordemente di ſpedire queſta noſtra lettera: con la quale vi comandiamo, che come l' avrete ricevuta, facciate ſapere il Conteſto della ſoprannotata Prammatica, il cui eſemplare autenticato s'inſeriſce in queſta noſtra medeſima lettera, così ai Geſuiti, che foſſero rimaſi in Depoſito nelle Terre del Regno; come a quelli, che ſi ſono incaminati ai Porti diſegnati al loro imbarco, affinchè s' iſtruiſcano formalmente di tutto il ſuo contenuto, facendolo diſporre con diligenza in capi; ed eſeguito ciò, lo rimanderete al noſtro Conſiglio per mano dell' infraſcritto noſtro Notajo di Camera più antico, e di ſuo Governo, per gli effetti che occorreſſero. Che queſta è la noſtra volontà, come eziandio, che alla Copia impreſ-

ſa

tad, y que al traslado impreſo de eſta nueſtra Carta, firmado de Don Ignacio Eſteban de Higareda, nueſtro Eſcribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno del Conſejo, ſe le dè la miſma fè y crèdito, que à ſu original. Dada en la Villa de Madrid à once dias del mes de Abril de mil ſetecientos ſeſenta y ſiete. El Conde de Aranda. -- Don Andrès Maraver. -- Don Bernardo Caballero. -- El Marquès de San Juan de Tasò. -- Don Joſeph Manuel Dominguez. -- Yo Don Ignacio Eſteban de Higareda, Eſcribano de Camara del Rey nueſtro Señor, la hice eſcribir por su mandado con acuerdo de los de ſu Conſejo. -- *Regiſtrada*. -- Don Nicolàs Verdugo -- *Teniente de Canciller mayor*. -- Don Nicolàs Verdugo.

Es copia de la Original de que certifico.

ſa dì queſta noſtra lettera, ſottſcritta da Don Ignazio Steſano di Higadera noſtro Notajo da Camera più antico, e di Governo del Conſiglio, ſi dia la ſteſſa fede e credenza, che ſi darebbe al ſuo originale. Data nella Villa di Madrid agli undici del Meſe di Aprile del mille ſettecento ſeſſantaſette -- Il Conte di Aranda -- Don Andrea Maraver -- Don Bernardo Caballero -- Il Marcheſe di San Giovanni de Tasù -- Don Giuſeppe Emanuele Dominguez -- Io Don Ignazio Stefano de Higareda Notajo di Camera del Re noſtro Signore, la feci ſcrivere per ſuo comando, con conſenſo de' Miniſtri del ſuo Conſiglio -- Regiſtrata -- *Don Nicola Verdugo* -- Tenente del Cancelliere Maggiore -- *Don Nicola Verdugo*.

E' copia dell' originale, che autentico.

Carta del Rey Catholico al Papa participandole su Real deliberacion del extrañamiento de ſus Reynos y Dominios de todos los Jeſuitas.

MUy S. Padre. Sabe V. Santidad, como nadie, que la primera obligacion de un Soberano es vivir velando en la conſervacion tranquila de su Eſtado, ſoſiego, y paz interior de ſus Vaſallos. Para cumplir con ella, me he viſto en la urgente neceſſidad de reſolver el pronto eſtrañamiento de mis Reynos y Dominios de todos los Jeſuitas, que en ellos hay eſtablecidos, y transferirlos al Territorio de la Igleſia bajo de la immediata, ſabia, y ſanta direccion de V. Beatitud, digniſimo Padre, y Maeſtro de todos los Fieles. Caeria en la inconſideracion de gravar a la Camara Apoſtolica, poniendola en el eſtrecho de coſtear el alimiento de eſtos *PP. Jeſuitas*, que tuvieron la ſuerte de nacer mis Vaſſallos; ſino huvieſſe, como lo he hecho, dado de antemano diſpoſicion para que ſe aſiſta a cada uno, durante su vida, con la cantidad ſuficiente para mantenerla. En eſte ſupueſto ruego a V. Santidad mire eſta

Lettera del Re Cattolico al Papa partecipandogli la ſua Real deliberazione dell' eſpulſione di tutti li *Geſuiti* da' ſuoi Regni e Dominj.

S*Antiſſimo Padre. Niuno sa meglio di V. Santità, che la primiera obbligazione di un Sovrano è d' invigilar ſempre alla tranquilla conſervazione del ſuo Stato ſicurezza e pace interiore de' ſuoi Vaſſalli. Per adempiere ad eſſa, mi ſon veduto nella preſſante neceſſità di riſolvere il ſollecito allontanamento da' miei Regni e Dominj di tutti li Geſuiti, che in eſſi ſi trovano ſtabiliti, e trasferirli nello Stato della Chieſa ſotto l' immediata, ſavia, e ſanta direzione di V. Beatitudine, digniſſimo Padre e Maeſtro di tutti li Fedeli. Caderei nell' inconſiderazione di gravare la Camera Appoſtolica, ponendola nella neceſſità di diſpendiarſi per l' alimento di queſti* PP. Geſuiti, *i quali ebbero la ſorte di naſcere miei vaſſalli; ſe non aveſſi, come l' ho fatto, dato preventiva diſpoſizione, perchè ſi aſſiſta a ciaſcuno, durante la loro vita, colla quantità ſufficiente per mantenerla. In queſta ſuppoſizione prego V. Santità a mirar que-*

esta resolucion mia, no mas que como una indispensable providencia economica, tomada con previo maduro examen, y meditacion la mas profunda. Haciendome V. Santidad esta justicia, echarà seguramente sobre ella, como se la pido sobre todas mis acciones dirigidas del mismo modo a la mayor honra y gloria de Dios, Su Santa y Apostolica Bendicion. El Pardo 31. de Marzo 1767.

sta risoluzion mia, non altrimenti che come una indispensabile providenza economica, presa con previo maturo esame, e meditazione la più profonda. Facendomi V.S. questa giustizia, darà sicuramente su tale providenza, come la desidero su tutte le mie azioni dirette similmente al maggior onore e gloria di Dio, la Sua Santa ed Appostolica Benedizione. Pardo 31. Marzo 1767.

Breve del Papa in risposta alla Lettera del Re.

CLEMENS PP. XIII.

CArissime *in Christo fili noster Salutem & Apostolicam Benedictionem*. Fra quanti acerbissimi colpi si sono scaricati sopra di noi in questi nove infelicissimi anni del nostro Pontificato, il più sensibile al nostro paterno cuore è certamente quello che ci reca l'ultima lettera della Maestà Vostra, con cui ci manifesta la risoluzione da lei presa di esterminare da tutti i suoi vastissimi Regni e Dominj i Religiosi della Compagnia di Gesù. *Tu quoque fili mi*? Dunque il Carissimo nostro Cattolico Re Carlo III. ha da essere quello, che ricolmi il calice delle nostre afflizzioni, e mandi sommersa nelle lagrime e nel dolore la nostra misera vecchiaja al sepolcro? Dunque il Religiosissimo, il Piissimo Re delle Spagne Carlo III. ha da prestar il suo braccio, quel potentissimo braccio che Iddio gli ha dato per sostenere e promovere il suo divino onore, l'onore della Santa Chiesa, e la salute delle Anime, lo ha da prestare ai nemici di Dio e della Chiesa, per rovesciare da' fondamenti una Religione alla stessa Chiesa sì utile, e così cara, che deve la sua

ſua origine e il ſuo ſplendore a quei Santiſſimi Eroi, che Iddio preſcelſe della Nazione Spagnuola a propagare per tutta la Terra la ſua maggior gloria: ed egli vorrà privare per ſempre i ſuoi Regni, e i ſuoi Popoli di tanti ajuti ſpirituali, che da più di due Secoli ne hanno felicemente ritratti nelle Prediche, Miſſioni, Catechiſmi, Eſercizj, Amminiſtrazione de' Sacramenti, Iſtruzione della gioventù nella pietà, e nelle lettere, Culto, e Decoro della Chieſa? Ohime, Sire, all' aſpetto di tanta rovina non ci regge lo ſpirito. Ma quello che ugualmente, e forſe più profondamente ci penetra, ſi è il rifiettere: Dunque il ſapientiſſimo, il giuſtiſſimo Re Carlo III. di sì delicata coſcienza, di sì retta intenzione, che per non compromettere la ſua eterna ſalute, non conſentirebbe che l'infimo de' ſuoi Sudditi ſoffriſſe il pregiudizio di un leggero intereſſe, ſenza la diſcuſſione legale della ſua cauſa, ſenza la formalità preſcritta dalle pubbliche leggi per ſicurezza di ciò che a ciaſcheduno de' Cittadini appartiene: Egli medeſimo contro un intiero Corpo di Eccleſiaſtici dedicati e conſacrati a' ſervizj di Dio e del pubblico, non eſaminati, non uditi, non difeſi, ha creduto di poter procedere ſe non al total eſterminio, alla privazione della fama, della patria, e degli ſtabilimenti in eſſa legitimamente acquiſtati, e legitimamente poſſeduti! Ohime queſto è un gran paſſo! Che ſe mai non foſſe baſtantemente giuſtificato agli occhi del Sommo Iddio, Sovrano e Giudice di tutte le ſue Creature, a nulla vi gioverebbero l' approvazione di chi ve lo ha conſigliato, gli applauſi di chi vi concorre col genio, il ſilenzio de' voſtri fedeli Sudditi, la raſſegnazione di quelli ſopra cui cade il terribil colpo. Noi certamente nell' atto, che proviamo un ineſplicabile rammarico per la coſa in ſe ſteſſa, confeſſeremo a V. M. che nulla meno temiamo e tremiamo per la ſicurezza, e ſalute della di lei Anima a noi cariſſima. Dice V. M. che a queſto paſſo l' ha ridotta l' obbligo di mantener la pace e tranquillità de' ſuoi Stati; Conchè forſe vuole farci intendere, che qualche inquietudine portata nel governo de' ſuoi Popoli, ſia ſtata promoſſa o fomentata da qualche Individuo della Compagnia di Gesù: ma quando ciò foſſe vero, perchè

mai, o Sire, non ſi è procurata la punizione de' colpevoli, ſenza roveſciare la pena ſopra dell' innocenti? Innocente aſſolutamente (lo diciamo al coſpetto di Dio, e degli uomini) è il Corpo, l'Inſtituto, e lo Spirito della Compagnia di Gesù, e non ſolo innocente, ma pio, ma utile, ma ſanto nel ſuo oggetto, nelle ſue leggi, nelle ſue maſſime; e per quanto in contrario ſianſi sforzati a provare i di lei nemici, null' altro hanno ottenuto preſſo le perſone non prevenute, e non appaſſionate, che il diſcredito e l' aborrimento delle menzogne e contradizioni, con cui han preteſo di ſtabilire il loro falſo aſſunto. Queſto Corpo è compoſto di uomini, come gli altri, capaci d'ingannarſi, di errare, di fallire. Ma gli errori e le colpe di particolari, non hanno appoggio o fomento dalle leggi, nè dallo ſpirito del Corpo medeſimo. Ma ſopratutto, o Sire, le conſeguenze, che deriveranno da queſto paſſo, come mai non fanno orrore all' animo piiſſimo della M. V.? Laſciamo da parte la mancanza di tanti Operarj nella coltiſſima vigna delle Spagne, e del frutto di pietà e di utilità, che ſoleva produrvi. Ma tante Miſſioni de' Paeſi rimoti, e delle barbare nazioni, fondate e governate col ſangue e co' ſudori de' ſeguaci ed imitatori di S. Ignazio, e di S. Franceſco Saverio, in quale ſtato rimarranno, private che ſaranno de' loro Paſtori, de' loro Padri ſpirituali? Se una ſola, ſe molte di quelle povere anime, o già aſcritte o proſſime ad aſcriverſi alla Greggia di Gesù Criſto, veniſſero per tale mancanza a perire, qual grido non darebbero al tribunale di Dio contro chi loro aveſſe ſottratto i mezzi e gli ajuti opportuni alla loro ſalvazione. Ma il paſſo è fatto, diranno i Politici; l'impegno è preſo, l'ordine Regio è pubblicato. E che direbbe il Mondo ſe ne vedeſſe rivocare o ſoſpendere l' eſecuzione? Che dirà il Mondo o Sire? E perchè non più toſto che dirà il Cielo? Ma finalmente che dirà il Mondo? Dirà quello, che diſſe, e che da tanti ſecoli continua a dire del potentiſſimo Monarca dell'Oriente Aſſuero, che col rivocare l'Ordine, che gli era ſtato ſorpreſo di trucidare tutti gli Ebrei eſiſtenti ne' ſuoi dominj, moſſo dalle preghiere e dalle lagrime della Regina Eſter, ſi acquiſtò eterna fama di Principe giuſto, e vincitor

di

di se ſteſſo. Ah Sire, che bella occaſione di acquiſtarſi una gloria eguale! Noi preſentiamo a V. M. le ſuppliche, non già della Regina conſorte, che pure dal Cielo forſe vi ricorda l'amore che profeſsò verſo la Compagnia di Gesù, ma quelle della ſacra ſpoſa di Gesù Criſto la S. Chieſa, che non può vedere ſenza lagrime l'imminente eſtinzione totale dell'Iſtituto di S. Ignazio, dal quale fin' ora ha ricevuto sì grandi ajuti e ſervigj; e vi aggiungiamo le noſtre particolari, e quelle della S. Chieſa Romana, che quanto ſi pregia della coſtante divozione e attaccamento alla M. V., e de' ſuoi glorioſi Predeceſſori per la Sede di S. Pietro, altrettanto ſi gloria di aver ſempre diſtinta colle maggiori dimoſtrazioni dell'amor ſuo la Perſona di V. M., e la Monarchia di Spagna. Noi la preghiamo pel nome dolciſſimo di Gesù Criſto, che è la glorioſa diviſa, ſotto cui militano i figliuoli di S. Ignazio, per quello della Beatiſſima Vergine Maria, la di cui Immacolata Concezione hanno eſſi ſempre difeſa; la preghiamo per la noſtra afflitta canizie, ſi pieghi, ſi degni di rivocare, o almeno ſoſpender l'ordine da lei dato. Dia luogo alla regolare diſcuſſione dell'affare, dia luogo alla giuſtizia, alla verità, che poſſa diſſipare l'ombre delle prevenzioni e de' ſoſpetti: aſcolti i conſigli e pareri de' maeſtri in Israele, de' Veſcovi, de' Religioſi, in una coſa che intereſſa lo Stato, e l'onore della Chieſa, la ſalute delle anime, la dilei propria coſcienza e ſalute eterna: E teniamo per ſicuro, che facilmente diſcernerà non eſſer giuſta, nè proporzionata alle colpe, ſe pur ſono vere, di pochi Individui, la punizione e l'eſterminio di tutto il Corpo. La cognizione, che abbiamo della eſimia pietà, e dell'acclamata giuſtizia della M. V. ci riempie di fiducia di vedere eſaudite le noſtre amoroſe preghiere, abbracciato il noſtro Paſtorale e paterno conſiglio, ſoddisfatta la noſtra ragionevole e giuſta domanda; E con queſta sì ben fondata ſperanza diamo alla Maeſtà Voſtra, e a tutta la Reale Famiglia l'Appoſtolica benedizione. — *Datum Romae apud Sanctum Petrum die* 16. *Aprilis* 1767. *Pontificatus noſtri anno nono.*

Carta

Carta del Marques de Grimaldi à Monſeñor D. Thomas de Azpuru Miniſtro de Eſpaña en Roma.

EL Extraordinario, que deſpachò à eſte Cardenal Nunzio el Cardenal Secretario de Eſtado, me trajo una Carta de VS. à que ya conteſtè por el Correo del Martes. Por la grave indiſpoſicion de dicho Numzio vino a eſte Sitio el Auditor de la Nunziatura a poner en practica las ordenes, que ſe daban al Cardenal. Eſtubo conmigo, y ſolicitò por mi medio, tener Audiencia del Rey para entregarle un Breve del Papa, ſobre lo qual hizo las mas vivas inſtanzias. Digele yo, que S. M. no le daria la Audiencia, que ſolicitaba; por que ſegun nueſtro Ceremonial, ſolo es coſtumbre darla a los Miniſtros caracterizados; pero como inſiò ſin embargo, di quenta al Rey, y S. M. me mandò reſponderle, que le era impoſible hacer eſte exemplar; por que con el ſolicitarian en adelante otros lo miſmo, obligandole a variar de Etiqueta antigua de ſu Corte: que S. M. ſentia no le fueſe poſible condeſcender à ſus deſeos; porque eſtimaba su perſona, y eſtaba

Lettera del Marcheſe Grimaldi a Monſignore D. Tommaſo Aſpuru Miniſtro di Spagna in Roma.

LO Straordinario, ſpedito a queſto Cardinal Nunzio dal Cardinal Secretario, mi recò una lettera di V. S. alla quale replicai già col Corriero di Martedì. Per la grave indiſpoſizion del detto Nunzio venne in queſto ſito l' Uditor della Nunziatura per eſeguire gli ordini., che ſi davano al Cardinale. Si abboccò meco e ſollecitò per mezzo mio aver udienza del Re per conſegnarli un Breve del Papa; per la qual coſa fece le più vive iſtanze. Gli diſſi, che S. M. non gli avrebbe dato tale udienza, per cui faceva premura; poichè ſecondo il noſtro Cerimoniale è coſtume darla ſolamente a' Miniſtri che han carattere: ciò non oſtante in forza di ſua inſiſtenza, diſſi tutto al Re: e S. M. mi comandò riſpondergli che non era poſſibile dar queſto eſempio, poichè quindi avrebbero altri in appreſſo fatta la ſteſſa premura, obbligandola a variar l' antica Eticbetta della ſua Corte; che a S. M. diſpiacea non poter condiſcendere a' ſuoi deſiderj, perchè ſtimava la ſua perſona, e ſtava

eſtaba mui ſatisfecho de ſu conducta, como ſe lo manifeſtaria ſiempre que huvieſſe ocaſion proporzionada; y finalmente que por mi medio podia entregar el Breve, y paſar los Oficios, que ſe le mandaban, en la certeza, de que yo daria puntual quenta de todo a S. M. y le aviſaria lo que reſolvieſſe.

De reſultas de eſto, me entregò el Breve, y yo le puſe en manos del Rey. El Breve ſe reduce a recomendar el Papa a los Regulares de la Compañia, pidiendo a S. M. con el mayor encarezimiento, que ſuſpenda la Determinazion tomada para eſtrañarlos de ſus Dominios; y enterado de el S. M. me mandò decirle; que S. M. reſponderà al Papa con la puntualidad debida, haciendo preſente a Su Beatitud, que ſu determinacion es invariable; por que la ha tomado con los mas ſolidos y juſtificados motivos, que ſubſiſten, y ſubſiſteran ſiempre; porque la expulſion de eſtos Regulares, ſinque ſe pueda reſtablecer en tiempo alguno, ha paſado a ſer ley fundamental de ſus Reynos; y porque ſe ha empezado a practicar ſacandolos de ſus reſidenzias, y conduciendolos a los Puertos, como yà

ſtava molto ſoddisfatta della di lui condotta, come ce l'avrebbe manifeſtato, ogni qual volta che le ſe foſſe preſentata occaſione proporzionata; e finalmente che per mezzo mio avrebbe potuto conſegnar il Breve, e paſſar quegli Officii, che gli ſi commetteano, ſulla certezza che io avrei dato puntual conto di tutto a S. M. e lo avrei avviſato di ciò che riſolveſſe.

In riſulta di ciò mi conſegnò il Breve, ed io lo paſſai nelle mani del Re. Il Breve ſi riduce a raccomandarſi dal Papa i Regolari della Compagnia, chiedendo con la maggiore eſagerazione che ſi ſoſpenda la determinazione preſa di allontanarli da' ſuoi Dominii; e iſtrutta di ciò S. M. mi comandò dirgli, che S. M. riſponderebbe al Papa colla dovuta prontezza, facendo preſente a Sua Beatitudine, che la ſua riſoluzione è invariabile, perchè preſa colle più ſolide e giuſtificate ragioni, che ſuſſiſtono, e ſempre ſuſſiſteranno; perchè l' eſpulſione di queſti Regolari, ſenza potere riſtabilirſi in alcun tempo avvenire, è paſſata ad eſſere legge fondamentale de' ſuoi Regni, e perchè ſi è principiato a praticarla con eſtrarli dalle loro reſidenze, ed avviarli verſo i Porti, come già

yà es notorio a toda Europa. Oydo eſto por el Auditor me dijo, que tenia orden para hacer preſente; que ſi S. M. no ſuſpendia la reſulucion del eſtrañamiento y remiſion de dichos Regulares a los Eſtados de la Yglesia; Su Santidad como dueño, que es de aquel Territorio, no los admitiria en ello, para lo qual tenia tambien razones mui poderoſas, que me eſplicò, y no refiero por no dilatarme. Puſe eſta declaracion en noticia del Rey con las miſmas expreſſiones, que me la hizo. Y como anticipadamente ſe ha reflexionado eſte aſunto en todas ſus partes, no neceſſitò tomarſe tiempo para darme orden de reſponder al Auditor. Que S. M. havia quedado ſorprendido, de que el Santo Padre ſe negaſe a admitir en el Territorio de la Yglesia à los Jeſuitas Eſpañoles, quando no puſo dificultad alguna en la recepcion de los que ſe extrañaron de Portugal, y de Francia; ſiendo aſi, que entre unos y otros hay la notabiliſima diferenzia, de que los de Franzia y Portugal fueron arrojados ſin penſion, ni auxilio alguno para mantenerlos; y à los de Eſpaña ſe les ha conſignado lo ſuficiente,

già è noto a tutta Europa. Ciò inteſo, mi diſſe l' Uditore che teneva ordine di rappreſentare, che ſe S. M. non ſoſpendeſſe la riſoluzione dello sfratto, e deſtinazione de' detti Regolari agli Stati della Chieſa, Sua Santità, come Padrone di quello Stato, non gli avrebbe ivi ammeſſi: e di ciò fare tenea ancora fortiſſime ragioni, che mi ſpiegò, ed io per non diffondermi non le traſcrivo. Paſſai queſta dichiarazione a notizia del Re colle medeſime eſpreſſioni, colle quali me la diſſe. E come preventivamente ſi era ponderata queſta materia in tutte le ſue parti, non fu neceſſario prenderſi tempo per darmi ordine di riſpondere all' Uditore. Che S. M. era rimaſa ſorpreſa su ciò, che il Santo Padre non voleſſe ammettere nello Stato della Chieſa i Geſuiti Spagnoli, quando non ebbe difficoltà alcuna nella ricezione di quelli che furono eſpulſi da Portogallo e da Francia; e tanto più, perchè tra gli uni e gli altri paſſa notabiliſſima differenza; poichè quei di Francia e di Portogallo furono eſpulſi ſenza penſione nè ſuſſidio alcuno per loro mantenimento; e a quei di Spagna è ſtato conſegnato il baſtevole,

ficiente , no ſolo para ſubſiſtir con la decenzia, que correſponde a ſu eſtado , ſino tambien para ſervir de beneficio al pays donde habiten . Que tambien le ha cauſado maravilla, el que Su Santidad no quiera en ſu caſa los miſmos, que recomienda tan encarezidamente, para que S. M. los mantenga en la ſuya; no pudiendo ſer por motivo del gravamen , que cauſaran à ſus rentas Pontificias . Que ſin embargo Su Santidad es Soberano abſoluto en ſus Eſtados , como el Rey lo es en ſus Dominios, y puede hacer en ellos libremente lo que guſtare , aunque el caracter de Sumo Pontifice Cabeza de la Yglefia Univerſal, que ſe une en Su Beatitud al de Soberano, pudiera tener otros reſpetos, que le aconſejaſen de diferente modo, en conſideracion à ſer Padre Univerſal de todos los Chriſtianos Catolicos; pues acaſo dirà la Europa entera , que es mui proprio de un Padre dar acogida en ſu caſa à unos hijos , que no han de ſubſiſtir à coſta de ſu patrimonio : Que admitalos o nò Su Santidad en ſus Eſtados , no varia , ni variarà el Rey su determinacion : Que en los Puertos eſtan dadas las ordenes para

le , non ſolamente per mantenerſi con quel decoro , che allo ſtato loro corriſponde , ma ben anche per benificarne il paeſe, ove abitaſſero . Che inoltre le ha recato maraviglia , che Sua Santità non voglia in ſua caſa quegli ſteſſi , che con tanta premura raccomanda , perchè S. M. ſe li ritenga nella propria ; non potendo affacciar per preteſto il gravame, che cagionerebbero alle ſua rendite Pontificie . Che ciò non oſtante Sua Santità è aſſoluto Sovrano ne' ſuoi Stati , come il Re lo è ne' ſuoi Dominii , e può ne' medeſimi far con libertà ciocchè voglia ; quantunque il carattere di Sommo Pontefice , Capo della Chieſa Univerſale , che in Sua Beatitudine ſi uniſce a quel di Sovrano , potrebbe tenere altri rifleſſi , i quali La conſigliaſſero differentemente , ſulla conſiderazione di eſſer Padre Univerſale di tutti li Criſtiani Cattolici ; poichè forſe tutta l' Europa dirà , eſſere propriſſimo di un Padre dar ricetto in ſua caſa a figli , che non hanno da mantenerſi a coſto del ſuo patrimonio : Che gli ammetta o nò Sua Santità ne' ſuoi Stati , il Re non cambia nè cambierà la ſua determinazione : Che ne' Porti ſtavan dati gli ordini , per-

chè

ra que ſe embarquen, y à caſo eſtaran navegando algunos: Que iran todos à los puertos del territorio de la Yglesia: ſe preſentaran alli para que conſte à toda la Europa, que ſe han pueſto en practica por parte del Rey todos los medios de colocarlos convenientemente, y no quede duda à la Chriſtiandad, que la falta no ha ſido nueſtra: Veran entonces, ſi ſon admitidos; ſino lo fueſen, tomaran los Oſiziales de Mar teſtimonios de ello, y entretanto determinerà S. M. el pays, donde ſe han de colocar, en el firme ſupueſto, de que no ha de ſer en ninguno de ſus Dominios, ni bolveran à entrar en ellos.

Lo partizipo à VS. valiendome del miſmo extraordinario que vino al Nunzio, y buelve à eſa Corte, para que ſe halle enterado de todo, y ruego Dios guarde à V. S. muchos años. Aranjuez 30. de Abril 1767. El Marques de Grimaldi -- Señor Don Thomas de Azpuru.

chè foſſero imbarcati; e che forſe ſtaranno alcuni già navigando. Che tutti andranno a' Porti dello Stato della Chieſa; ſi preſenteranno colà, perchè ſia noto a tutta l' Europa, che ſi ſon meſſi in pratica per parte del Re tutti li mezzi di collocarli decentemente; e non reſti dubbio alla Criſtianità, che la mancanza non è ſtata noſtra. Vedranno allora ſe ſono ammeſſi; e quando nò, prenderanno gli Officiali di Mare teſtimonianza di ciò; e frattanto S. M. deſtinerà il Paeſe, ove dovranno collocarſi, nella ferma ſuppoſizione che ciò non ha da ſeguire in alcuno de' ſuoi dominj, nè ritorneranno ad entrarvi.

Lo partecipo a V. S. ſervendomi dello ſteſſo ſtraordinario, che venne al Nunzio, e ritorna a coteſta Corte, acciocchè ſia informata di tutto, e prego Dio che guardi V. S per molti anni. Aranguez 30. Aprile 1767. Il Marcheſe Grimaldi -- Signore D. Tommaſo Aſpuru.

Conſulta del Conſejo Extraordinario de Caſtilla al Rey en viſta del Breve del Papa, con fecha de 30. de Abril 1767.

SEÑOR

CON papel de D. Manuel de Roda al Conde de Aranda Preſidente del Conſejo del dia de ayer 29. de eſte mes, ſe digna V. M. remitir al Extraordinario el Breve de Su Santidad de 16. del corriente, en que ſe intereſa à favor de los Regulares de la Compañia del Nombre de Jeſus, a fin de que ſe revoque el Real Decreto de ſu Extrañamiento, o que alomenos ſe ſuſpenda la execuzion; reduciendo à terminos contencioſos eſta materia; cuyo Breve manda V. M. ſe vea por los Miniſtros, que componen el Conſejo Extraordinario, para acordar la reſpueſta, que debe darſe à Su Santidad.

Haviendo ſido convocados en eſte dia, con aſiſtenzia de los Fiſcales de V. M., en la poſada del Conde de Aranda, ſe leyò con la Real Orden el citado Breve, que eſtaba à mayor abundamiento traducido, para la completa inteligenzia de todos. Los

Conſulta del Conſiglio Straordinario di Caſtiglia al Re in viſta del Breve del Papa, in data de' 30. Aprile 1767.

SIGNORE

CON diſpaccio di D. Emanuele Roda al Conte di Aranda Preſidente del Conſiglio, del giorno di jeri 29. di queſto meſe, ſi degnò V. M. rimettere allo Straordinario il Breve di Sua Santità de' 16. del corrente, in cui s' intereſſa a favor de' Regolari della Compagnia del nome di Gesù, affinchè ſi rivochi il Real Decreto della loro eſpulſione, o che almeno ſi ſoſpenda l' eſecuzione, col ridurſi a termini di giuſtizia contenzioſa queſta materia: il quale Breve comanda V. M. che ſi eſamini da' Miniſtri, che compongono il Conſiglio Straordinario, per adattarvi la riſpoſta che convien darſi a Sua Santità.

Eſſendoci radunati in queſto giorno, coll' intervento de' Fiſcali di V. M., in caſa del Conte di Aranda, ſi leſſe col Real Diſpaccio il citato Breve, che a ſoprabbondante ſicurezza ſi era tradotto per la piena intelligenza di tutti.

Los Fiſcales eſpuſieron de palabra quanto eſtimaron en eſte aſunto, y con unanimidad de dictamen ha procedido el Conſejo, ſin que por la brevedad ſe tuvieſe por neceſario, que los Fiſcales extendieſen por eſcrito su reſpueſta, por ſer identica con el dictamen del Conſejo.

En primer lugar ſe ha advertido, que las expreſiones de eſte Breve carecen de aquella corteſania de eſpiritu y moderacion, que ſe deben à un Rey, como el de Eſpaña y de las Yndias; y à un Principe de las altas calidades, que admira el Univerſo en V. M., y hacen el ornamento de nueſtra Patria, y de nuoſtro ſiglo.

Mereceria eſte Breve que ſe le huvieſſe denegado la admiſion, reconociendoſe antes ſu copia; porque ſiendo temporal la cauſa, de que ſe trata, no hay Poteſtad en la Tierra, que pueda pedir cuenta à V. M. de ſus deciſiones; quando V. M. por un acto de reſpeto diò con fecha de 31. de Marzo noticia à Su Santidad de la providenzia, que havia tomado como Rey, en terminos conciſos, exactos, y atentos.

Bien ſe hace cargo el Conſejo, que por ſer la primera, que

I Fiſcali eſpoſero a voce quanto giudicarono in queſto aſſunto, e con uniformità di parere ha proceduto il Conſiglio, ſenza eſſervi biſogno, per la brevità del tempo, che i Fiſcali metteſſero in iſcritto la loro riſpoſta, per eſſere ſimiliſſima al parere del Conſiglio.

In primo luogo ſi è notato, che l' eſpreſſioni di queſto Breve ſon manchevoli di quella corteſia di ſpirito e di moderazione, che ſi debbono a un Re, come quello di Spagna e delle Indie, e a un Principe di quelle ſublimi qualità, che l' Univerſo ammira in V. M., e che formano l'ornamento della noſtra Patria e del noſtro ſecolo.

Avrebbe meritato queſto Breve di non eſſere ammeſſo, con riconoſcerſi prima la ſua copia; poichè eſſendo di affare temporale la cauſa, che ſi tratta; non v' ha Poteſtà in terra, che poſſa chieder conto a V. M. delle ſue determinazioni; quando che V. M. per un atto di riſpetto paſsò, con data de' 31. Marzo, notizia a Sua Santità della riſoluzione, che avea preſa come Re, in termini conciſi, eſatti e attenti.

Ben ſi è fatto carico il Conſiglio, che per eſſere la prima, che

que ſe recibe del Papa en eſte aſunto, ha ſido cordura admitir la Carta, o ſea Breve, para apartar en eſta providenzia, quanto ſea poſible, todo pretexto de reſentimiento a la Corte Romana.

Contienen las clauſulas de la Carta de Su Santidad muchas perſonalidades, para captar la benevolenzia de V. M., y diſſimuladamente ſe meſclan otras expreſiones, con que el Miniſtero de Roma en boca de Su Santidad quiere cenſurar una providenzia, cuyos antecedentes ignora, e ingerirſe en una cauſa impropria de ſu conozimiento, y de que V. M. prudentemente ha dado a Su Santidad aquella noticia de urbanidad, y atenzion, que correſpondia.

El contextar ſobre los meritos de la cauſa, ſeria caer en el inconveniente graviſſimo de comprometer la Soberania de V. M., que ſolo a Dios es reſponſable de ſus acciones.

No extraña el Conſejo, que el Papa, noticioſo de la determinacion tomada en Eſpaña contra los Regulares de la Compañia, paſaſe ſu interceſion a ſu favor; yà porque ſe ſabe la gran mano y poder de eſtos Regulares en la Curia Romana, y la

che ſi riceve dal Papa in queſta contingenza; è ſtata prudenza l' ammettere la lettera o ſia Breve, per allontanare, il più che ſia poſſibile in queſta riſoluzione, ogni preteſto di riſentimento dalla Corte Romana.

I periodi della lettera di Sua Santità contengono molte figurate locuzioni, per conciliare la benevolenza di V. M., e covertamente ſi affaſtellano altre eſpreſſioni, colle quali il Miniſtero di Roma per bocca del Papa pretende cenſurare una riſoluzione, li di cui antecedenti ignora, e intrometterſi in una cauſa, che non è della di lui iſpezione, e di cui V. M. prudentemente ha partecipata a Sua Santità quella notizia per una corriſpondente urbanità e attenzione.

Il giuſtificare i meriti della cauſa ſarebbe lo ſteſſo che cadere nel graviſſimo inconveniente di mettere in compromeſſo la Sovranità di V. M., che ſolamente a Dio è riſponſabile delle ſue azioni.

Non ſi maraviglia il Conſiglio, che il Papa conſapevole della determinazione preſa in Spagna contro i Regolari della Compagnia, paſſaſſe la ſua mediazione in loro favore; poichè già ſi sa il gran maneggio e potenza di queſti Regolari nella Curia Romana,

y la declarada proteccion del Cardenal Torregiani Secretario de Eſtado de Su Santidad, intimo confidente y payſano del General de la Compañia Lorenzo Ricci ſu Confeſor y Director; pero es mui reparable el tono, que ſe toma en eſta Carta, nada propio de la manſedumbre Apoſtolica.

Pretendeſe con exclamaciones ponderar el merito de la Compañia, y haver debido ſu fundacion en eſpecial a S. Ignazio, y S. Franciſco Xavier, no obſtante que eſte ultimo no profesò en ella.

Pero al miſmo tiempo ſe omite el gran numero de Eſpañoles virtuoſos y doctos, como el Obiſpo D. Franciſco Melchor Cano, el Arzobiſpo de Toledo D. Juan Salcedo, el Obiſpo de Albarracin Lanuza, el celebre Benito Arias Montano, y otros inſignes ſugetos de aquellos tiempos, que ſe opuſieron conſtantemente al eſtablecimiento de eſte Cuerpo, con preſagios nada favorables a el, y entre ellos ſe debe contar a S. Franciſco de Borja ſu tercer General, que empezò a diſcernir el eſpiritu de la Compañia; y en el orgullo, que le daban ſus immodicos privilegios, conſe-

quencias

mana, e la dichiarata protezione del Cardinal Torregiani Secretario di Stato di Sua Santità, intimo confidente e paeſano del Generale della Compagnia Lorenzo Ricci ſuo Confeſſore e Direttore; non pertanto ſi rende ben riparabile il tuono, che ſi uſa in queſta lettera, niente proprio della manſuetudine Apoſtolica.

Si pretende con eſclamazioni dar peſo al merito della Compagnia, per doverne la ſua fondazione in iſpecialità a S. Ignazio, e S. Franceſco Saverio, non oſtanteche queſto ultimo non fece profeſſione in quella.

Però ſi tralaſcia nel medeſimo tempo il gran numero di Spagnuoli virtuoſi e dotti, come il Veſcovo D. Franceſco Melchior Cano, l' Arciveſcovo di Toledo D. Giovanni Salzedo, il Veſcovo di Albarrazin Lanuza, il celebre Benedetto Arias Montano, ed altri ragguardevoli ſoggetti di quei tempi, i quali vigoroſamente ſi oppoſero allo ſtabilimento di queſto Corpo, con preſagii niente favorevoli a quello; e tra gli altri dee annoverarſi S. Franceſco Borgia ſuo terzo Generale, il quale cominciò a diſcernere lo ſpirito della Compagnia; e nell' orgoglio, che le ſomminiſtravano i ſuoi ſtrabocchevoli privilegii, con-

ſeguenze

quencias mui perniciosas para lo sucessivo: y en verdad, que este es un testimonio irreprensible y domestico.

Su sucessor el General Claudio Acquaviva redujo a un tal despotismo el Gobierno; y con pretexto de methodo de estudios abriò la puerta a la relaxacion de las doctrinas morales, o lo que se llama Probabilismo: relaxacion, que tomò tanta fuerza, que yà a mediado del siglo anterior no la pudo remediar el Padre Thirso Gonzalez.

El Padre Luis de Molina alterò la doctrina Theologica, apartandose de S. Agustin, y de S. Thomas; de que se han seguido escandalos notables.

El P. Juan Arduino llevò el Scepticismo hasta dudar las Escrituras Sagradas; cujo systema propagò su discipulo el P. Ysac Berruyer, estableciendo la doctrina Anti-Trinitaria del Arrianismo.

En la China y en el Malabar han hecho compatible a Dios y a Belial; sosteniendo los ritos Gentilicos, y reusando la obediencia a las decisiones Pontificias.

En el Japon y en las Yndias han perseguido a los mismos

seguenze pernicioſiſſime pel tratto ſucceſſivo: E in verità queſta è una teſtimonianza irriprenſibile e domeſtica.

Il ſucceſſore di lui il Generale Claudio Acquaviva riduſſe a tale diſpotiſmo il Governo; e col pretesto di riformare gli ſtudj ſpalancò la porta al rilaſciamento delle dottrine morali, ò a quello che ſi chiama Probabiliſmo: rilaſciamento tale, che preſe tanto vigore, che già alla metà del ſecolo antecedente non potè reprimerlo il P. Tirſo Gonzalez.

Il P. Ludovico Molina alterò la dottrina Teologica, ſeparandoſi da S. Agoſtino e S Tommaſo; donde ſono ſeguiti ſcandali notabili.

Il P. Giovanni Arduino ſpinſe lo ſcetticiſmo ſino a dubitar delle Scritture Sacre; il di cui ſiſtema fu con maggior ampiezza diſteſo dal ſuo diſcepolo il P. Iſacco Berruyer, col rimettere in piedi la dottrina Anti-Trinitaria dell' Arianiſmo.

Nella Cina e nel Malabar hanno ſaputo accoppiar inſieme Dio e Belial, ſoſtenendo i riti Gentileſchi, e rifiutando l' ubbidienza alle deciſioni Pontificie.

Nel Giappone e nell' Indie han perſeguitato gli ſteſſi Veſcovi, e

gli

mos Obiſpos, y à las otras Ordenes religioſas con un eſcandalo, que no ſe podrà borrar de la memoria de los hombres; y en Europa han ſido el centro y punto de reunion de los tumultos, rebeliones, y regicidios.

Eſtos hechos notorios al Orbe no ſe ven atendidos en el Breve Pontificio, ni las calificaciones de los Tribunales mas ſolemnes de todos los Reynos, que los han declarado complices en ellos.

El miſmo P. Juan de Mariana eſcribiò un Tratado, en que manifeſtò la corrupcion de la Compañia deſde que ſe adoptò el ſyſtema del General Acquaviva, y ſe opuſo à el con los Padres Sanchez, Acoſta, y otros celebres Eſpañoles, pero ſin otro fruto, que hacerſe victima de la verdad.

De lo dicho ſe infiere, por mas que ſe prodiguen en la Carta eſcrita à nombre de Su Santidad las alabanzas del Inſtituto, que nada hay mas diſtante de los verdaderos hechos, que es imposible diſimular, por ſer tan publicos; ni creer que todo el Orbe ſe engaña, y todas las Edades, y que ſolo los Jeſuitas tienen razon hablando en cauſa propria,

Pre-

gli altri Ordini Religioſi, con tale ſcandalo, che non potrà cancellarſi dalla memoria degli uomini; e nell' Europa ſono ſtati il centro e 'l punto di riunione de' tumulti, delle ribellioni, e de' Regicidii.

Queſti fatti notorj all' Univerſo non ſi riflettono nel Breve Pontificio; neppure le qualificate dichiarazioni de' più ſolenni Tribunali di tutti li Regni, che gli han dichiarati complici in quei misfatti.

Il medeſimo P. Giovanni Mariana ſcriſſe un Trattato, in cui manifeſtò la corruzione della Compagnia fin da quel tempo che ſi adottò il ſiſtema del Generale Acquaviva, e gli ſi oppoſe inſieme colli PP. Sanchez, Acoſta, e altri famoſi Spagnoli, però ſenz' altro frutto, che di reſtar vittima della verità.

Dal detto finora ſi rileva, che, per profuſi che ſieno nella lettera ſcritta a nome del Papa gli encomj dell' Iſtituto, non v' abbia coſa più lontana da' veri fatti, quali eſſendo così pubblici, non è poſſibile il diſſimularli: nè convien credere, che tutto il Mondo s' inganni e tutte le Età, e che ſolamente a' Geſuiti, parlando eſſi in cauſa propria, aſſiſta la ragione.

Pre-

Prelados, Cabildos, Ordenes Regulares, Univerſidades, y otros Cuerpos ſe han mantenido en eſtos Reynos en perpetuas altercaciones, nacidas de la conducta y doctrina de los Jeſuitas; no haviendo Orden alguna, que ſe haya diſtinguido tanto en ſoſtener eſtas opiniones, haciendo cauſa comun entre ſi, para predominar los demas cuerpos, o dividirlos en faccion. Aſſi ſe diò a conocer la Compañia deſde que ſe fundò, y aſſi ſe hablaba, quando V.M. ſe ſirvio por ſu Real Decreto de 27. de Febrero de eſte año mandar extrañarla de ſus Dominios.

Por mas exageraciones que haya à favor de ſu Inſtituto, los arboles ſe deben conocer de ſu fruto, y el que una faccion tan abierta mas es eſpiritu anti-evangelico, que faccion de regla ajuſtada de vivir.

No obſtante que el Conſejo extraordinario podia, examinando las maximas del Inſtituto, probar la contrariedad de muchas al derecho natural, como es la privacion de defenſa à los ſubditos, y la eſclavitud de ſu entendimiento; al derecho Divino, qual es eſtar privada entre eſtos Regulares la correccion

Prelati, Capitoli, Ordini Regolari, Univerſità, e altri Corpi in queſti Regni ſono ſtati agitati da continue diſſenzioni, prodotte dalla condotta e dottrina de' Geſuiti; non eſſendovi ſtato Ordine alcuno, che tanto ſiaſi diſtinto in ſoſtenere ſi fatte opinioni, facendone cauſa comune tra loro, per ſoverchiare gli altri corpi, e dividerli in partiti. Così ſi diede a conoſcere la Compagnia fin dalla ſua fondazione, e così ſe ne parlava, quando V. M. reſtò ſervita con ſuo Real Decreto ordinarne lo sfratto da' ſuoi Dominj.

Per eſaggerati che ſieno i giudizj favorevoli del ſuo Iſtituto; gli alberi ſi devono riconoſcere dal frutto loro, e riflettere che una fazione così manifeſta è piuttoſto uno ſpirito anti-vangelico, che un convenevole regolamento di vivere.

Non oſtante che il Conſiglio Straordinario, ſottoponendo all' eſame le maſſime dell' Iſtituto, poteva provare, èſſervene molte contrarie al diritto naturale, come è la privazione della difeſa a' ſuoi ſudditi, e la ſchiavitù dell' intelletto loro: al diritto Divino, qual' è la vietata tra queſti Religioſi correzione

cion fraterna, y la revelacion del ſecreto de la Penitenzia à los Superiores; al derecho Canonico, como es la eleccion de los Superiores por capricho del General, ſin hacerſe canonicamente, como el Concilio lo manda; las exempciones exorbitantes de la Juriſdiccion Epiſcopal con perturbacion de los miſmos Parrocos: al derecho Real en eſtar impedidos los ſubditos de los recurſos de proteccion contra ſus Superiores, y en la ereccion de Congregaciones ocultas, y perjudiciales, con otras muchas coſas à eſte modo: ſin embargo ſe abſtuvo de entrar en eſta materia para evitar, que la Corte Romana tomaſe de ay pretexto de quexa.

No ſe advierte igual moderacion en las expreſiones del Breve tan extendidamente favorables à los Jeſuitas, que nadie puede dudar la influenzia del P. Lazzari, Giacomelli, y otros aficionados à eſtos Padres, que han hecho poner en boca de Su Santidad las expreſiones, que ſe leen en el Breve, y eſtan ſuperabundantemente rebatidas por los Tribunales, y Eſcritores de Francia, y Portugal: ſin que ſea neceſario añadir

fraterna, e la manifeſtazione del ſecreto della Penitenza a' Superiori; al diritto Canonico, come è l'elezione de' Superiori rilaſciata al capriccio del Generale, ſenza attenderſi alle diſpoſizioni canoniche, come ordina il Concilio; le ſtrabocchevoli eſenzioni dalla giurisdizione Epiſcopale col roverſciamento de' diritti degli ſteſſi Parochi: al diritto Reale nell' arreſtare i ſudditi dal ricorrere alla Sovrana protezione contro i ſuoi Superiori, e nell' erezione di Congregazioni occulte e pregiudizievoli, con molte altre coſe di ſimil fatta: Non pertanto ſi aſtenne di entrare in queſta briga, per evitare che la Corte Romana non prendeſſe da ciò preteſto di lagnanze.

Non ſi oſſerva ugual moderazione nell' eſpreſſioni del Breve, tanto ampiamente favorevoli a' Geſuiti, che niuno può dubitare della influenza del Padre Lazzari, Giacomelli e di altri affezzionati a queſti Padri, che hanno meſſo in bocca di Sua Santità l' eſpreſſioni, che ſi leggono in eſſo Breve, e ſono ſtate ſoprabbondantemente ribattute da' Tribunali e Scrittori di Francia e Portogallo: ſenza che ſia neceſſario aggiungere

añadir razones, ni tomar como actos infalibles los Estatutos, que las Congregaciones de los Jesuitas, sin noticia de los Reyes, han adoptado a provecho suyo; pues se debe mirar como hecho de un tercero, que no puede perjudicar à los derechos de la Regalia, à los de los Obispos, ni à los de otros ningunos interesados; porque este Cuerpo no tiene la legislacion de las Naciones à su cuidado.

Prosigue el Breve Pontificio ponderando la falta de estos Operarios, y sus meritos, especialmente en las Misiones de infieles. Por fortuna uno ni otro puede merecer cuidado à Su Santidad.

No faltan Operarios, pues como V. M. manifestò en la Real Pragmatica Sancion de dos de este mes, los hay abundantes en el Clero Secular y Regular de estos Reynos, reinando la mayor harmonia, y uniformidad, y un esmero a porfia en atender al bien espiritual de las almas, como se està experimentando en el mes, que ha corrido desde la intimacion de la providenzia, sin que su falta se eche menos para los Ministerios espirituales: hallandose por otro lado el Gobierno civil

giungere nuove ragioni, nè prendere come atti infallibili li Statuti, che le Congregazioni de' Gesuiti, senza l' intelligenza de' Sovrani hanno adottato in loro profitto; poichè si dee riguardare come un fatto del terzo, che non può pregiudicare a' diritti della Regalia, e de' Vescovi, nè a quelli di qualsivogliano altri interessati; giacchè questo Corpo non ha la legislazione delle Nazioni a suo talento.

Prosiegue il Breve Pontificio a calcolare la mancanza di questi Operarj, e ponderare i loro meriti, specialmente nelle Missioni degl' infedeli. Per avventura nè l' uno nè l' altro motivo può recar sollecitudine a Sua Santità.

Non mancano Operarj, poichè come manifestò Vostra Maestà nella Real Prammatica Sanzione de' 2. di questo mese, ve ne sono in copia nel Clero Secolare e Regolare di questi Regni, regnandovi la maggior armonia e conformità, e un impegno in attendere a gara al bene spirituale delle anime, come si sta sperimentando nel tempo, che corre dall' intimazione della presa risoluzione, senza potersi ravvisare la menoma mancanza circa i ministerj spirituali: trovandosi dall' altro lato il Governo civile

civil libre yà de aquellas zozobras, rumores, e inquietudes, que ocaſionaba el eſpiritu de faccion de eſtos Regulares.

Menos ſe puede decir, que haran falta en las Miſiones, para convertir infieles, quando en Chile conſta que toleran la ſuperſtizion del Machitum, en Filippinas rebelan à los Indios à favor de los Ingleſes; y en todas las Indias, como el Paraguay, Moxos, Mainas, Orinoco, Californias, Cinalva, Sonora, Pimeria, Nayari, Taralunnari, y otras Naciones de Indias, ſe han apoderado de la Soberania, tratan como enemigos à los Eſpañoles, privandoles de todo commerzio, y enſeñandoles eſpecies horribles contra el ſervizio de V. M. Todo eſto lo ignora el Pontifice, por que con ſu artifizio han hallado medios de desfigurar la verdad, que ni aun podrian haver percibido los Miniſtros del Conſejo extraordinario, à no hallar la evidenzia en los miſmos documentos de los Jeſuitas.

El abandono eſpiritual de ſus Miſiones lo confieſan ellos miſmos en ſu intima correſpondencia, la profanacion del Sigilo de la Confeſion, y la codicia con que ſe alzan con los bienes.

le liberato da quelle ſollecitudini, rumori, e inquietudini, che ſuſcitava lo ſpirito di partito di queſti Regolari.

Nè ſi può con maggior fondamento dire, che faranno mancanza nelle Miſſioni per convertire gl' infedeli, quando nel Chile è a tutti noto, ch' eſſi tollerano la ſuperſtizione del Machitum, nelle Filippine fanno ribellare gl' Indiani in favor degl' Ingleſi, e in tutte le Indie, come nel Paraguai, Mochos, Maine, Orinoco, Californie, Cinalva, Sonora, Pimeria, Nayari, Taralunnari e in altre nazioni delle Indie, ſi hanno uſurpata la Sovranità, trattando come nemici gli Spagnoli, vietando loro ogni ſorta di commercio, e inſegnando propoſizioni orribili contro il ſervizio di V. M. Tutto ciò s' ignora dal Pontefice, poichè co' loro artificj han trovato i mezzi per maſcherare la verità, la quale non ſarebbe neppure giunta a notizia de' Miniſtri del Conſiglio Straordinario, ſe non ſe ne foſſe ſcoverta l' evidenza ne' medeſimi documenti de' Geſuiti.

Confeſſano eſſi ſteſſi nelle loro ſecrete corriſpondenze l' abbandono ſpirituale delle loro Miſſioni, la profanazione del ſigillo della Confeſſione, e l'ingordigia, colla quale s'impoſſeſſano ſempre di nuovi acquiſti.

En

In

En fin por ſus miſmos papeles reſulta, que en el Uruguay ſalieron à campaña con exerzitos formados à oponerſe à los de la Corona, y ahora intentaban en Eſpaña mudar todo el Gobierno à ſu modo, enſeñando y poniendo en practica las doctrinas mas horribles.

Abundando en eſtos Reynos tanto numero de Clerigos, y Religioſos doctos, fieles, y timoratos, ſe conoze que los Jeſuitas tienen faſcinada la Corte de Roma, figurandoſe ſolos y unicos para la converſion de infieles, y ſalud de las almas, contra lo miſmo, que ſe eſtà tocando.

Si fueſen utiles è indiſpenſables, que Gobierno havria tan inſenſato, que los expelieſe? Pero ſi por el contrario, ni ſon neceſſarios ni convenientes, antes notoriamente nocivos, quien los puede tolerar, ſin exponer à ruina total y cierta el Eſtado? No ſon tan reparables en el Breve las ilaciones, quanto los antecedentes voluntarios, de que ſe deducen. Eſto miſmo prueba, que Su Santidad ſe halla preocupado de ſu Miniſtro, en quien tiene librado ſu govierno, agobiado de los años, y de ſus achaques.

In fine dalle loro ſteſſe carte ſi rileva, che nell' Uruguay uſcirono in campagna con eſerciti formati per opporſi a quei della Corona; e ora machinavano in Spagna mutar tutto il Governo a lor talento, inſegnando e mettendo in pratica le più orribili dottrine.

Soprabbondando in queſti Regni sì gran numero di Eccleſiaſtici e Religioſi dotti, fedeli, e timorati, è manifeſto che i Geſuiti tengono ingannata la Corte di Roma collo ſpacciarſi per ſoli ed unici miniſtri della converſione degl' infedeli, e ſalute delle anime, contro quello ſteſſo, che ſi ſta ſperimentando.

Se foſſero utili, e aſſolutamente neceſſarj, qual Governo ſarebbe così inſenſato, che li cacciaſſe? Ma ſe per lo contrario non ſono eſſi neceſſarj, nè idonei, anzi evidentemente perniciosi; chi li può tollerare ſenza eſporre lo Stato ad una certa e univerſale ruina? Non ſono tanto riprenſibili nel Breve le conſeguenze, quanto gli antecedenti volontarj, da cui quelle ſi deducono. Queſto ſteſſo prova, che Sua Santità ſia preoccupato dal ſuo Miniſtro, a cui hà già abbandonato il ſuo governo, per eſſere Egli oppreſſo dagli anni, e da' ſuoi acciacchi.

La

La

La miſma experienzia deſengañarà à Su Santidad, y tranquilizarà ſu animo : lo que en el dia no ſe lograria con razones por la grande influenzia del Cardenal Miniſtro, y del Nepote adictos à la Compañia. Entrar pues en diſcuſiones, ſobre que producen encuentros, ningun efecto favorable producirà à eſte negozio. Inſenſiblemente el Breve prepara dos medios de defenſa à los Jeſuitas, fundando el uno en que el delito de pocos no debe dañar à su Orden en comun, y el otro ſe fixa en la indefenſion, por no haver ſido oidos. En el primero funda la revocazion del Decreto de extrañamiento, y en la indefenſion la ſubſidiaria, de que ſe ſuſpenda la execuzion, y admitan defenſas, comparando el Decreto de V. M. al del Rey Aſſuero contra los Iſraelitas. Eſta es en reſumen toda la ſubſtantia del Breve Pontificio.

Quando ſe diſcurre con generalidad de las materias, y diſſimulan ſus particulares circumſtanzias, no es dificil traherlas al aſpecto que ſe deſea. No aſſi quando ſin prevencion ſe buſca la verdad.

El admitir un Orden Regular, mantenerle en el Reyno, o ex-

La medeſima eſperienza diſingannerà Sua Santità, e metterà in tranquillità il ſuo animo, ciò che ora non potrebbe conſeguirſi colla maggior evidenza di ragioni, per la grande influenza del Cardinal Miniſtro e del Nipote, divoti della Compagnia. L'entrar poi in diſcuſſioni, dalle quali riſultano nuovi imbarazzi e conteſtazioni, non produrrebbe verun buon effetto a queſta faccenda. Il Breve appronta inſenſibilmente due mezzi di difeſa de' Geſuiti, e appoggiando l' uno su ciò, che il delitto di pochi non dee pregiudicare l' Ordine in comune, l' altro ſi fonda sul non eſſere ſtate inteſe le loro diſcolpe. Sul primo appoggia la revocazione del decreto dell'eſpulſione, e nell'eſſere ſtati indifeſi fonda la ſuſſidiaria, dichè ſi ſoſpenda l'eſecuzione, e ſi ammettano le difeſe, paragonando il decreto di V. M. a quello del Re Aſſuero contro gl' Iſraeliti. Queſto è in dettaglio tutto il contenuto del Breve Pontificio.

Quando ſi diſcorre delle materie con generalità, e ſi diſſimulano le particolari circoſtanze, non è difficile trarle all' aſpetto che ſi vuole. Non coſi, quando ſenza prevenzione ſi va in traccia della verità.

L' ammettere un Ordine Religioſo, mantenerlo nel Regno o cac-

o expelerle de el, es un acto providencial, y meramente de Gobierno, porque ningun Orden Regular es indiſpenſablemente neceſſario en la Yglesia, al modo que lo es el Clero Secular de Obiſpos y Parrocos, pues ſi lo fuera, le havria eſtablecido Jeſu Chriſto Cabeza y fundador de la Univerſal Yglesia; antes como materia variable de Diſciplina, las Ordenes Regulares ſe ſuprimen, como las de Templarios y Clauſtrales en Eſpaña, o ſe reforman como las de los Calzados, o varian en ſus Conſtituciones, que nada tienen de comun con el dogma, ni con el moral, y ſe reducen à unos eſtablecimientos pios con objetos de eſta naturaleza, utiles mientras le cumplen bien, y perjudiciales quando degeneran.

Si uno o otro Jeſuita eſtuvieſſe unicamente culpado en la encadenada ſerie de bullicios, y conſpiraciones paſadas, no ſeria juſto, ni legal el extrañamiento, no huviera havido una general conformidad de votos para ſu expulſion, y ocupacion de temporalidades, y prohibicion de ſu reſtablecimiento. Baſtaria caſtigar los culpados, como ſe eſtà haciendo con los com-

e cacciarlo da eſſo, è un prouidenziale e mero atto di Governo: perchè niun Ordine Regolare è indiſpenſabilmente neceſſario nella Chieſa, come lo è il Clero Secolare de' Veſcovi e de' Parrochi; poichè ſe lo foſſe, l' avrebbe ſtabilito Gieſù Criſto Capo e Fondatore della Chieſa Univerſale; anzi gli Ordini Regolari, come materia variabile di diſciplina, ſi ſupprimono, come quelli de' Templarj e Claustrali in Iſpagna; o ſi riformano, come quei de' Calzati; o variano nelle loro coſtituzioni, che niente hanno di comune col dogma nè colla morale, e ſi riducono ad alcuni ſtabilimenti pii con oggetti di queſta natura, utili fintantochè gli adempiſcono bene; e pregiudizievoli quando tralignano.

Se uno, o altro Geſuita ſi trovaſſe unicamente colpevole nella non interrotta ſerie de' tumulti e conſpirazioni paſſate, non ſarebbe giuſta, nè legittima l' eſpulſione; non ci ſarebbe ſtata una generale conformità di voti per lo ſfratto di tutti, e ſequeſtro de' beni temporali, e proibizione di loro riſtabilimento. Sarebbe ſtato baſtevole il caſtigare i colpevoli, come ſi ſta praticando con li com-

complices, y ſe ha ido continuando por la authoridad ordinaria del Conſejo. Al Papa no manifeſta ſu Miniſterio la depravacion de eſte cuerpo en Eſpaña; que ſabemos ſi algunos de aquel Miniſterio conſienten en las novedades miſmas a viſta de tan abierta proteccion? Con que no es cierto el ſupueſto de que por el delito de pocos ſe expele al comun.

El particular en la Compañia no puede nada; todo es del Govierno, y eſta es la maſa corrompida, de la qual dependen todas las acciones de los individuos, maquinas indefectibles de la voluntad de los Superiores.

El punto de audienza yà le tocò el Conſejo extraordinario en ſu Conſulta de 29. de Enero, afirmando que en tales cauſas no tiene lugar, por que ſe procede no con Juriſdiccion contencioſa, ſino por la tuitiva, y economica, con la qual ſe hacen tales extrañamientos, y ocupacion de temporalidades: ſin ofender en un apice la immunidad, aun en el concepto mas eſcrupuloſo, conforme à nueſtras Leyes.

En eſte Breve ſe declama por la audiencia; en Francia ſe negò

complici, e ſi è andato proſeguendo coll' autorità ordinaria del Conſiglio. Al Papa non manifeſta il ſuo Miniſtero la corruzione di queſto Corpo in Iſpagna: e che poſſiamo ſaper noi, ſe alcuni di quel Miniſtero coſpirino nelle medeſime innovazioni, a viſta di una sì ſvelata protezione? Perlochè non è vero il ſuppoſto dell' eſpellerſi il comune pel delitto di pochi.

Il particolare nella Compagnia niente può; tutto è del Governo; e queſta è la maſſa corrotta, donde derivano tutte le azioni degl' individui, machine che mai mancano per eſeguire i capricci de' Superiori.

Il punto di eſſere inteſi fu già toccato dal Conſiglio Straordinario nella ſua Conſulta de' 29. di Gennaro, conteſtando che in tali cauſe non avea ciò luogo; poichè non ſi procede con Giurisdizione contenzioſa, ma bensì con giurisdizione defenſiva ed economica, in forza della quale ſi fanno tali eſpulſioni e ſequeſtri de' beni temporali; ſenza violare in menoma parte l' immunità, anche sull' idea la più ſcrupuloſa, e uniforme alle noſtre leggi.

In queſto Breve ſi declama perchè ſieno aſcoltati: in Francia ſi

negò

negò à los Parlamentos por la Corte Romana la jurisdiccion: y aun a eso alude el Breve, buscando Jueces Obispos; y Religiosos, en quienes influir aquel Ministerio à su arbitrio, y exponer el Reyno a combustion.

El Arzobispo de Manila, el Obispo de Avila, y el P. Pinillos, Obispos son y Religiosos: todos han convenido en la authoridad Real, para tomar esta providenzia, y aun en la necessidad de ella, sin haver visto mas, que las Obras anonimas impresas clandestinamente: Que dirian actuados de tanto cumulo systematico de excesos en la Compañia?

Que seguridad tendria V. M. ni Principe alguno Catholico, si las causas de infidenzia en los Eclesiasticos exemptos dependiesen de la Corte Romana en contradiccion con el govierno Politico, e del juicio de Obispos, y Religiosos, haciendoles jueces en causa propia? Con estas maximas pereció la Monarquia de los Godos en España, y el Imperio de Oriente.

Antonio Perez en sus advertenzias politicas previene, hablando de los Regulares, que jamas han dexado de tener mui gran parte en las conjuraciones y re-

negò dalla Corte Romana a' Parlamenti una tal giurisdizione: e appunto a questo alude il Breve, chiedendo Giudici Vescovi e Religiosi, nei quali potere a suo talento influire quel Ministero, ed esporre il Regno a facco e a fuoco.

L'Arcivescovo di Manila, il Vescovo di Avila, e 'l P. Piniglio sono Vescovi e Religiosi: tutti son convenuti in riconoscere nel Re piena autorità per prendere tal risoluzione, e anzi in ravvisare la necessità di prenderla; e ciò senza aver altro di più veduto, se non che le opere anonime impresse di soppiatto. Che altro avrebbero detto, informati di tanto cumulo sistematico di eccessi nella Compagnia?

Qual sicurezza potrebbe aver V. M. o alcun altro Principe Cattolico, se le cause d' inconfidenza negli Ecclesiastici efenti dipendessero dalla Corte Romana sempre in contradizione col governo Politico, e dal giudizio de' Vescovi e Regolari, facendoli Giudici in causa propria? Con queste massime crollò la Monarchia de' Goti in Ispagna, e l' Imperio di Oriente.

Antonio Perez nelle sue riflessioni politiche parlando de' Regolari previene, che giammai han cessato di tener la massima parte nelle congiure e ri-

y rebelliones, que ſiempre cubren con nombres falſos de Religion, y aſſi aviſa el gran cuidado, que ſe debe tener con ellos.

Y por que V. M. ſe perſuada, que aun los Religioſos miſmos y Eccleſiaſticos pienſan aſſi: Fr. Juan Marquez dice, que nada mas debe temer un Soberano, que à las comunidades poderoſas. Qual ha llegado à tan alto grado de poder, como la Compañia, ni que haya abuſado de el tan abiertamente, combatiendo los Monarcas, los Obiſpos, y los Papas à roſtro firme?

No es ſola la complicidad en el motin de Madrid la cauſa de ſu eſtrañamiento, como el Breve lo dà a entender: es el eſpiritu de fanatiſmo, y de ſedicion, la falſa doctrina, y el intolerable orgullo, que ſe ha apoderado de eſte Cuerpo. Eſte orgullo eſenzialmente nocivo al Reyno, y à ſu proſperidad contribuye al engrandecimiento del Miniſterio de Roma, y aſſi ſe ve la parcialidad que tiene en toda ſu correſpondencia reſervada el Cardenal Torregiani, para ſoſtener à la Compañia contra el poder de los Reyes. El Soberano, que ſu-

e ribellioni, che ſempre covrono con preteſti falſi di Religione, e coſi avverte la gran ſollecitudine, con cui debbono quelli eſſer guardati.

E perchè V. M. reſti perſuaſa, che anche gli ſteſſi Religioſi ed Eccleſiaſtici non penſano differentemente; F. Giovanni Marquez dice, che non v' ha coſa che più dee ſpaventare un Sovrano, quanto le comunità poderoſe: Or qual'altra è montata a sì alto grado di potenza, quanto la Compagnia, o che ne abbia più ſvelatamente abuſato, cozzando co' Monarchi, co' Veſcovi, e Papi riſolutamente e a faccia aperta?

L' eſſerſi queſti trovati complici nel tumulto di Madrid non è il ſolo motivo della loro eſpulſione, come vuol far capire il Breve; anzi lo è lo ſpirito di fanatiſmo, e di ſedizione, lo è la falſa dottrina e l' intolerabile orgoglio, che ſi è impoſſeſſato di queſto Corpo. Queſt' orgoglio eſſenzialmente pernicioſo al Regno, e alla ſua proſperità, contribuiſce all' ingrandimento del Miniſtero di Roma, e così s' intende la parzialità, che tiene in ogni ſua corriſpondenza riſervata il Cardinal Torregiani per ſoſtener la Compagnia contro il potere dei Re. Il Sovrano, che

ſoccom-

ſucumbieſe, ſeria la victima de eſta à peſar de las mayores protextaciones de la Curia Romana.

Por todo lo qual, Señor, es de unanime parecer con los Fiſcales el Conſejo Extraordinario, de que V. M. ſe digne mandar concebir su reſpueſta al Breve de Su Santidad en terminos muy ſuccintos, ſin entrar de modo alguno en lo principal de la Cauſa, ni en conteſtaciones, ni en admitir negociacion, ni en dar oydos à nuevas inſtanzias; pues ſe obraria en ſemejante conducta contra la ley del ſilenzio decretado en la Pragmatica Sancion de dos de eſte mes, una vez que ſe adoptaſen diſcuſſiones ſofiſticas, fundadas en ponderaciones, y generalidades, quales contiene el Breve; pues ſolo ſe hacen recomendables, por venir pueſtas à nombre de Su Santidad. A eſte efecto acompaña el Conſejo Extraordinario con eſta conſulta la minuta, para que ſe forme idea caval del concepto.

Entiende aſſimiſmo el Conſejo, que al Miniſtro de V. M. reſidente en Roma ſe le debe enterar de las reflexiones contenidas en eſta Conſulta con una copia literal del Breve (el qual

ſoccombeſſe, ſarebbe la vittima di queſta, malgrado le maggiori proteſte della Curia Romana.

Per tutto ciò, Signore, il Conſiglio Straordinario è di uniforme parere co' Fiſcali, che V. M. ſi degni ordinare, ſi concepiſca la riſpoſta al Breve di Sua Santità in termini molto ſuccinti, ſenza affatto entrare nel punto principale della Cauſa, nè in conteſtazioni, nè in ammettere trattati, nè dar udienza a nuove iſtanze; poichè con ſimile condotta ſi agirebbe contro la legge del ſilenzio ordinato nella Prammatica Sanzione de' 2. di queſto meſe, una volta che ſi ammetteſſero diſcuſſioni ſofiſtiche, fondate in rifleſſioni, e ne' termini generali, quali ſi ravviſano nel Breve: mentre ſolo meritano riguardo per venire eſpreſſe in nome di Sua Santità. Per queſto motivo il Conſiglio Straordinario accompagna con queſta conſulta la minuta, per formarſi una giuſta idea del tenore della riſpoſta.

E' di parere ancora il Conſiglio, che al Miniſtro di Voſtra Maeſtà reſidente in Roma ſi debbano comunicare le rifleſſioni contenute in queſta Conſulta con Copia letterale del Breve (il quale

qual no ſe le havrà comunicado por el Cardenal Secretario de Eſtado) para ſu particular inteligencia, afin de que ſe halle inſtruido de las maximas de la Corte, para no dar oydos à negociacion alguna, y que haga conozer indirectamente, uſando de prudenzia, diſimulo, y firmeza, ſer el preſente aſunto unicamente dependiente de la authoridad Real, y que el negocio eſtà terminado para ſiempre.

V. M. reſolverà, como ſiempre, lo que ſea mas de su Real ſervicio. Madrid y Abril 30. de 1767. El Conde de Aranda Preſidente -- Don Pedro Colon de Larreategui -- Don Miguel Maria de Nava: Don Petro Ric y Egea -- Don Andres de Maraver y Vera -- Don Luis del Valle y Salazar -- Don Bernardo Cavallero.

quale non gli ſarà ſtato partecipato dal Cardinal Secretario di Stato) per ſua particolar intelligenza, acciocchè s' iſtruiſca delle maſſime della Corte, per non dar orecchio a trattato alcuno, e faccia intendere indirettamente, uſando prudenza, diſinvoltura e fermezza, che il preſente aſſunto dipenda unicamente dall' autorità del Re, e che il negozio è determinato per ſempre.

V. M. riſolverà, come ſempre, quello che ſia del maggior ſuo Reale ſervizio. Madrid 30. Aprile del 1767. Il Conte di Aranda Preſidente -- D. Pietro Colon de Larreategui -- D. Michele Maria di Nava -- D. Pietro Ric e Egea -- D. Andrea di Maraver e Vera -- D. Luigi del Valle e Salazar -- D. Bernardo Cavaliere.

Reſpueſta del Rey al Breve del Papa.

MUy Santo Padre. Mi corazon ſe ha llenado de amargura y dolor deſde que ley la Carta de Vueſtra Santidad reſpueſta à mi aviſo del extrañamiento de mis Dominios

Riſpoſta del Re al Breve del Papa.

SAntiſſimo Padre. Il mio cuore ſi è ripieno di amarezza e dolore, da che ho letto la lettera di Voſtra Santità in riſpoſta del mio avviſo ſulla eſpulſione da' miei Dominii ordinata a' Re

nios impueſto à los Regulares de la Compañia. Que buen hijo no ſiente, y no ſe enternece al ver anegado en lagrimas de afliccion al padre que ama, y reſpeta? Yo amo a Vueſtra Beatitud en ſu Perſona por ſus exemplares virtudes. Yo venero en ella al Vicario de Jeſu Chriſto. Conſidere Vueſtra Santidad haſta donde me habrà penetrado ſu afliccion, tanto mas deſcubriendo, que nace de poca confianca ſuya, en que para lo determinado haya tenido pruebas, y convencimientos ſuficientes. Me han ſobrado, Padre Sanctiſſimo, para extrañar para ſiempre de los Dominios Eſpañoles a todo el Cuerpo de dichos Regulares, y no limitar mi providenzia a ſolo algunos individuos. Lo repito, lo aſeguro de nuevo a Vueſtra Santidad, y pido a Dios que aſſi lo crea, porque eſte ſerà todo ſu conſuelo. Su Divina Clemencia me ha aſiſtido, para que no olvide en eſte negocio la eſtrecha cuenta, que debo darle del govierno de mis ſubditos, no ſolo por ſu bien, y tranquilidad temporal, pero prinzipalmente para ſu felicidad eterna, y con eſte fin he dado mis providencias, para

Regolari della Compagnia. Qual buon figlio non ſi riſente, e non s' intenerisce al veder ſommerſo in lagrime di afflizione il padre che ama e riſpetta? Io amo Voſtra Beatitudine nella ſua Perſona per le ſue eſemplari virtù. Io venero in Lei il Vicario di Gesù Criſto. Conſideri Voſtra Santità quanto profondamente mi abbia penetrato la ſua afflizione, tanto più perchè ſcovro naſcer quella dalla ſua incertezza, ſe abbia io o nò avuto pruove ſufficientemente convincenti per fare ciò che ſi è riſoluto. Mi hanno anzi queſte ſoprabondato, Padre Santiſſimo, per eſpellere per ſempre da' Dominii Spagnoli tutto il Corpo de' ſuddetti Regolari, e non limitar ſolamente la mia riſoluzione ad alcuni individui. Lo ripeto, l' aſſicuro di nuovo a Voſtra Santità, e prego Dio, che così lo creda; poichè queſto formerà tutta la ſua conſolazione. La Divina Clemenza mi ha aſſiſtito, a non mettere in oblio su queſto propoſito lo ſtretto conto che debbo renderle del governo de' miei ſuddìti, non ſolamente pel ſuo bene e tranquillità temporale, ma principalmente ancora per la ſua felicità eterna, e con queſto diſegno ho dato le mie providenze, perchè loro non manchino

para que no les falten auxilios aun en los Payſes mas remotos. Soſiegue V. Beatitud ſu eſpiritu en eſta parte; que es la que mas le intereſa, y conforte el mio con ſu Paternal afecto, y Apoſtolica Benedicion. Noſtro Señor guarde la muy Santa Perſona de Vueſtra Beatitud al bueno, y proſpero regimiento de su Univerſal Yglesia. De Aranjuez à 2. de Mayo 1767. — De Voſtra Santidad — Muy humilidad y devoto hijo Don Carlos per la grazia di Dios Rey de las Eſpañas, de las dos Sicilias, y Jeruſalem, que ſus Sanctos Pies, y manos beſa. — El Rey.

chino i ſoccorſi in qualunque più rimoto paeſe. Raſſereni Voſtra Beatitudine il ſuo ſpirito in queſta parte, ch'è quella che più la intereſſa, e conforti il mio col ſuo Paterno affetto, e Apoſtolica Benedizione. Noſtro Signore conſervi la Santiſſima Perſona di Voſtra Beatitudine pel buono e proſperevole governo della Chieſa Univerſale. Da Aranguez 2. Maggio 1767. — Di Voſtra Santità — Umiliſſimo e Devotiſſimo figlio D Carlo per la grazia di Dio Re delle Spagne, delle due Sicilie, di Geruſalemme, che le bacia i ſuoi ſanti piedi e mani. — Il Re.

Carta del Marques de Grimaldi a Monſignor Azpuru.

POr el Eſtraordinario, que debolviò à eſa Corte el Auditor de la Nunciatura, eſcribì à V. S. con fecha de 30. de Abril lo que ocurria entonces. No recelo dexe V. S. de recevirla con puntualidad, pero ſin embargo le incluyo Copia n. 1.

Dixe à V. S. por mayor lo que el Papa pedia al Rey en ſu Breve, y ahora le remito copia integra de el, n. 2., ſuponiendo

Lettera del Marcheſe di Grimaldi a Monſignore Aſpuru.

COl Corriero ſtraordinario, che reſpinſe a coteſta Corte l' Uditore della Nunziatura, ſcriſſi a V. S. Illma in data de' 30. Aprile quello che per allora occorreva. Son ſicuro che V. S. Illma l' abbia puntualmente ricevuta, ciò non oſtante le ne acchiudo copia n. 1.

Diſſi a V. S. all' ingroſſo e ſenza diſtinzione ciocchè il Papa domandava al Re nel ſuo Breve, e ora le traſmetto copia intiera di quello,

n. 2.

niendo no le havrà ſido facil adquirirla por otro medio. Luego que ſe reciviò, mandò S. M. ſe remitieſe al Conſejo Extraordinario, para que oyendo à los Fiſcales, dixeſſe en que terminos ſe deberia reſponder à Su Santidad. El Conſejo eſpuſo lo que verà V. S. por la Copia n. 3., y conformandoſe el Rey con ſu dictamen, reſponde al Papa la adjunta del modo, que reconozerà V. S. por ſu copia n. 4. Pongala V. S. immediatamente en manos de Su Santidad, procurando excuſar contextaciones ſobre eſtos aſuntos; y ſi ſe vieſe forzado à dar alguna, ſea muy ligera, y valiendoſe de las eſpecies, que ſe indican en la conſulta.

Tambien dixe à V. S. lo que declarò el Auditor en punto à que el Papa havia reſuelto no admitir en el Territorio de la Igleſia à los Regulares de la Compañia extrañados de los Dominios del Rey, y la reſpueſta que S. M. me mandò darle, concluyendo con que S. M. determinaria el pais donde ſe hubieſen de colocar en caſo de no ſer admitidos, en el firme ſupueſto, de que no ha de ſer en ninguno de ſus Dominios, ni volveran à entrar jamas

n. 2. ſupponendo non eſſerle ſtato facile l' averlo per altra via. Subito che ſi ricevè, ordinò S. M. che ſi rimetteſſe al Conſiglio Straordinario, perchè coll' intelligenza de' Fiſcali diceſſe, in quali termini ſi doveſſe riſpondere a Sua Santità. Il Conſiglio riferì quello che V. S. Illma vedrà nella Copia n. 3. e conformandoſi il Re al di loro parere, riſponde al Papa coll' anneſſa del tenore che ravviſerà V. S. Illma dalla ſua copia n. 4. La paſſi V. S. Illma immediatamente nelle mani di Sua Santità, procurando evitare conteſtazioni ſu queſti aſſunti; e ſe mai ſi vedeſſe forzata a darne alcuna, ſi ſerva della più leggiera, e valendoſi dell' eſpreſſioni, che s' indicano nella Conſulta.

Diſſi ancora a V. S. Illma ciocchè dichiarò allora l' Uditore, nel particolare di avere il Papa riſoluto di non ammettere nello Stato della Chieſa i Regolari della Compagnia, eſpulſi da' Dominj del Re; e la riſpoſta che S. M. mi ordinò dargli; conchiudendo con che S. M. avrebbe fiſſato il paeſe, ove dovrebbero eſſer collocati, nel caſo di non eſſere ammeſſi, nella coſtante riſoluzione, che non han da eſſere ſituati in veruno de' ſuoi Dominj, ne che vi ritorneranno giammai

jamas en ellos.

Como S. M. conoce à eſe Miniſterio, y ſe puede temer, que paſando por encima de todas las conſideraziones, y por la cenſura del Univerſo, ſe obſtine en negar la entrada à eſtos Regulares, ha ſido preciſo diſcurrir el modo de colocarlos donde puedan vivir con el buen tratamiento, y abundanzia de todo lo neceſſario, que deſea S. M. llevado de ſu benigno y generoſo corazon; dando al miſmo tiempo al mundo el teſtimonio mas authentico, de que por parte de S. M. ſe han buſcado todos los medios imaginables para el logro de un fin tan piadoſo, y que no eſ culpa ſuya, ſino ſe ha conſeguido el mas conveniente.

En defecto del Territorio de la Igleſia ningun pays ha parecido à S. M. tan a propoſito, como la Isla de Corcega en la parte que domina la Republica de Genova, y como à eſte fin es preciſo contar con el conſentimiento de la miſma Republica, doy por medio de eſte Extraordinario à Don Juan Cornejo las ordenes, de que incluyo à V. S. Copia n. 5. para que ſe entere de todo ſu contenido, y de las prevenciones,

mai ad entrarci.

Come S. M. conoſce coteſto Miniſterio, e può temerſi, che paſſando ſopra a tutte le conſiderazioni e alla cenſura dell' Univerſo, s' oſtini a negar l' entrata a queſti Regolari, è ſtato neceſſario penſare alla maniera di ſituarli, ove poſſan vivere col buon trattamento, ed abbondanza di tutto il biſognevole, come deſidera S. M. ſpinto dal ſuo benigno e generoſo cuore; dando nel medeſimo tempo al Mondo la più autentica teſtimonianza, che per parte del Re ſi ſieno ricercati tutti li mezzi poſſibili pel conſeguimento di un fine sì pio, e che non ſia colpa ſua, ſe non ſi è conſeguito il più conveniente.

In mancanza dello Stato della Chieſa, non è ſembrato a Sua Maeſtà paeſe più a propoſito, quanto l' Iſola di Corſica in quella parte che è del dominio della Repubblica di Genova; e come a tal fine è neceſſario procederſi col conſentimento della Repubblica, paſſo con queſto ſtraordinario a D. Giovanni Cornejo gli ordini, di cui accludo a V. S. Illma copia n. 5. acciocchè reſti informata di tutto il contenuto, e delle prevenzioni,

nes, que ſe le hacen, en punto à que aviſe à V. S. haver dado la Republica dicho conſentimiento, y comunicado à la Isla las ordenes conducentes à la admiſion.

Debe V. S. proceder en la inteligenzia de que à eſtas horas ſe havran yà embarcado, y hecho à la vela deſde Cartagena y otros puertos algunos de eſſos Regulares, y que no ſerà eſtraño, que al tiempo de recivir V. S. eſta, o poco deſpues, hayan llegado, o lleguen à eſſas coſtas. Luego que V. S. tenga noticia dell' arrivo de algunos, procurarà averiguar ſi efectivamente ſe les ha negado la entrada; y eſcribirà à los Oficiales Comandantes de las embarcaziones en que vayan, preveniendoles ſe mantengan en los puertos, haſta que V. S. les prevenga lo que deben executar; advirtiendo tambien, que à los patrones de navios particulares, que vayan en cada diviſion, ſe les ſatisfarà el gaſto, que hicieren todo el tiempo, que eſten detenidos, y en el nuevo viage, que les encargarà V. S. Entretanto aviſarà Don Juan Cornejo à V. S. las reſultas de ſu commiſſion; y luego que ſepa V. S. el conſentimiento de la

zioni, che ſe gli fanno, in ordine a che avviſi a V. S. Illma di avere o no dato la Repubblica il detto aſſenſo, e diſpacciati all' Iſola gli ordini relativi all' ammiſſione.

Deve V. S. Illma procedere in ciò nell'intelligenza, che a queſta ora ſi ſaranno già imbarcati, e fatto vela da Cartagena e da altri porti alcuni di detti Regolari, e che non ſarà coſa ſtrana, che quando V. S. Illuſtriſſima riceverà queſta, o poco dopo, ſiano giunti, o che coſteggino coteſte ſpiagge. Subito che V. S. Illuſtriſſima ſentirà l' arrivo di alcuni, procurerà di aſſicurarſi, ſe loro ſia ſtata negata l'entrata; eſcriverà agli Officiali Comandanti dell' imbarcazioni, su cui navigano, prevenendo loro che ſi trattengano ne' porti, fino a che V. S. Illuſtriſſima loro ſignifichi ciocchè debbano eſeguire; avvertendo ancora, che i padroni de' navigli particolari, che ſono in ciaſcuna diviſione, ſaranno rimborſati della ſpeſa, che faranno per tutto quel tempo che ſaranno trattenuti, e nel nuovo viaggio, che V. S. Illluſtriſſima loro comanderà. Frattanto D. Giovanni Cornejo darà parte a V. S. Illuſtriſſima del riſultato della ſua commeſſione; e ſubito che V. S. Illuſtriſſima ſaprà l' aſſenſo del-

la Republica, darà orden à dichos Comandantes para que ſin mas demora, que la preciſa, a fin de hacer aguada, y tomar los viveres, que ſean neceſſarios para continuar à dichos Religioſos el buen tratamiento, que ſe les tiene encargado; ſe dirixan à Corcega à los parages, que dicho Cornejo advierta à V. S., y los deſembarquen alli; en el ſupueſto de que eſtaran dadas las ordenes para alojarlos, y de que ellos llevan camas, alguna ropa blanca, y medio año anticipado de ſu penſion, para que por ſi miſmos ſe mantengan deſde que ſalgan de las embarcaciones. Si para todo eſto neceſſitare V. S. deſpachar algunos Correos extraordinarios, executelo, dando orden al adminiſtrador de eſa Poſta de Eſpaña à fin de que ſuminiſtre el dinero preciſo, con advertencia de que lleve cuenta ſeparada de eſte gaſto, para que ſe le abone.

En carta ſeparada prevengo à V. S. la orden que ha de comunicar à los Oſiziales Comandantes de las diviſiones de navios, para que V. S. pueda embiarles copia, y que no duden de ningun modo, que deben executar exactamente lo que V. S.

la Repubblica, ordinerà a detti Comandanti, che ſenza indugio maggiore di quello ſi richieda per provveder acqua, e fornirſi di viveri neceſſarj alla continuazione del buon trattamento de' ſuddetti Regolari, della qual coſa eſſi ſono incaricati; ſi drizzino a Corſica in quei ſiti, che il detto Cornejo deſignerà a V. S. Illuſtriſſima, e li ſmontino colà; nella ſuppoſizione che ſaran dati gli ordini per alloggiarli; e nella intelligenza di che portano eſſi i letti, alcune biancherie, e mezza annata anticipata della loro penſione, affinchè da ſe ſteſſi proveggano a' loro biſogni, da che uſciranno dall' imbarcazioni. Se per eſeguire tutto ciò ſi vedrà V. S. Illuſtriſſima nella neceſſità di ſpedire alcuni Corrieri ſtraordinarj, lo faccia pure, ordinando all'amminiſtratore di coteſta poſta di Spagna, che ſomminiſtri il danaro preciſo, con avvertirlo che tenga conto ſeparato di queſta ſpeſa, per eſſergli abbonata.

In carta ſeparata prevengo a V. S. Illuſtriſſima gli ordini che ha da comunicare agli Officiali Comandanti delle diviſioni de' navilj, affinchè V. S. Illuſtriſſima poſſa loro inviarne copia, e affinchè non dubitino in veruna maniera di dovere eſeguire eſattamente cioc-

che

V. S. les prevenga.

Si acayeſe alguna coſa, que aquì non va prevenida, queda à la prudenzia y direccion de V. S. el providenciar lo que corresponda.

Por falta de tiempo no ſe ha podido aviſar al Auditor, que ſe deſpacha eſte Extraordinario; por ſi tenia que eſcribir deſde Madrid donde ſe halla. El Cardenal Nunzio continua ſiempre con el miſmo peligro, y con poca o ninguna eſperanza de vida. Dios guarde à V. S. muchos años como deſeo. Aranjuez 2. de Mayo 1767. el Marques de Grimaldi -- Señor D. Thomas Azpuru.

P. D.

Prevenga V. S. à los Comandantes de cada diviſion de embarcaciones, que ſi no ſe le permite el deſembarco de los Jeſuitas, hagan ſus protextas formales ſobre ello, y tomen teſtimonio de la negativa.

La determinacion de embiar à Corcega à dichos Regulares, no deberà hacerſe publica, haſta que ſe empieze à executar.

che V. S. Illma loro ingiungerà.

Se accadeſſe alcuna coſa, quì non previſta, ſi laſcia alla prudenza e regolamento di V. S. Illuſtriſſima il prendere le providenze corriſpondenti.

Per mancanza di tempo non ſi è potuto avviſar l'Uditore, ſe aveſſe coſa da ſcrivere da Madrid, ove ſi trova, per queſto ſtraordinario che ſi ſpediſce. Il Cardinal Nunzio continua ſempre nel medeſimo pericolo, e con poca o niuna ſperanza di vita. Dio guardi V. S. Illuſtriſſima per molti anni come deſidero. Aranguez 2. Maggio 1767. il Marcheſe Grimaldi — Signore D. Tommaſo Aſpuru

P. D.

Prevenga V. S. Illuſtriſſima a' Comandanti di ciaſcuna diviſione dell' imbarcazioni, che ſe loro non ſi permette lo sbarco de' Geſuiti, ne facciano le loro proteſte formalmente, e ſi proveggano di teſtimonianze della negativa.

La determinazione d' inviarſi a Corſica i detti Regolari, non dovrà farſi pubblica, fintantoche non principierà ad eſeguirſi.

Carta del Marques de Grimaldi a Monſeñor Azpuru.

EN caſo, de que, ſegun las ordenes, que comunico à V. S. fueſe preciſo, que los navios del Rey, y demas embarcaziones, en que lleguen à eſas coſtas los Regulares de la Compañia extrañados de eſtos Reynos, ſe detengan en los pueſtos, à donde arriven, y vayan deſpues à deſembarcar à otra parte, les prevendrà V. S. de orden de S. M., que deben executar todas las que V. S. les dieſe tocantes à dicha detencion, y nuevo deſtino, como ſi fueſen comunicadas por el Señor Baylio D. Julian de Arriaga; pues aſſi conviene al mas pronto ſervizio de S. M., y cumplimiento de ſus Reales intenciones. Dios guarde à V. S. muchos años. Aranjuez 2. de Mayo 1767. El Marques de Grimaldi. Señor D. Thomas Azpuru.

Lettera del Marcheſe di Grimaldi a Monſignore Aſpuru.

N*El caſo che, ſecondo gli ordini che comunico a V. S. Illuſtriſſima, foſſe neceſſario, che i navigli del Re e le altre imbarcazioni, ſu cui ſon montati per coteſte ſpiagge i Regolari della Compagnia, eſpulſi da queſti Regni, ſi trattengano ne' luoghi, ove giungano, e vadano poi a ſmontare in altra parte; preverrà loro V. S. Illuſtriſſima di ordine di S. M., che debbano eſeguire tutto ciò, che V. S. Illma loro comunicaſſe ſul particolare di queſta detenzione e nuovo deſtino, come ſe tali ordini foſſero dati dal Signore Baly D. Giuliano de Ariaga; poichè così conviene al più pronto ſervizio di S. M. e adempimento delle ſue Reali intenzioni. Dio guardi V. S. Illuſtriſſima per molti anni. Aranguez 2. Maggio 1767. Il Marcheſe di Grimaldi. Signore D. Tommaſo Aſpuru.*

Inſtrucciones dadas por el Marques de Grimaldi à D. Juan Cornejo Miniſtro del Rey en Genova.

YA' eſtà V. S. enterado de la reſolucion de S. M. acerca del

Iſtruzioni date dal Marcheſe di Grimaldi a D. Giovanni Cornejo Miniſtro del Re in Genova.

G*Ià V. S. Illma ſta pienamente informata della riſoluzione di S. M.*

del Eſtrañamiento de los Jeſuitas de todos ſus Dominios, y de deberſe transferir al Eſtado Eccleſiaſtico con penſion competente para ſu manutencion.

Tampoco ignora V. S. que à eſta ſolemne determinacion diò correſpondiente autorizado peſo una Pragmatica Sancion con fuerza de Ley irrevocable por muchas y muy juſtas circunſtancias. Desde entonces para abreviar ſu execucion ſe han ido embarcando, y van haciendoſe à la vela para Civitavieja los individuos que la Compañia del nombre de Jeſus tenia en Eſpaña.

Hecho el embarco, y encaminados los Jeſuitas al Eſtado Pontificio, parece, devia correr ya ſolo por quenta del Papa ſu acogida y deſtino. Pero ſegun las primeras explicaciones de la Corte de Roma, puede reçelarſe, pienſa eſta en negarſe de admitirlos en los Dominios de la Ygleſia; y aunque no acierta à perſuadirſe el Rey, ſe lleguen à verificar ſoſpechas de eſta claſe, ya ſea por los reſpectos que median entre la Corte Eccleſiaſtica, y una Comunidad religioſa; ya ſea por que lejos de tratarſe de cauſar gravamen à un

S. M. toccante lo ſfratto de' Geſuiti da tutti li Dominj ſuoi, e che debbano eſſere traſportati allo Stato Eccleſiaſtico con penſione proporzionata al mantenimento loro.

Sa ben anche V. S. Illuſtriſſima, che a queſta ſolenne riſoluzione abbia dato il corriſpondente autorevole peſo una Prammatia Sanzione in vigor di Legge irrevocabile, per moltiſſime e giuſtiſſime circoſtanze. Fin d' allora per accelerarſene l' eſecuzione, ſono ſtati imbarcati, e già veleggiano per la volta di Civitavecchia gl' individui, che la Compagnia del nome di Gesù tenea in Iſpagna.

Eſſendo ſeguita l' imbarcazione, ed eſſendo incaminati i Geſuiti per lo Stato Pontificio, ſembra che doveſſe già correre ſolamente a conto del Papa il loro ricevimento e deſtino. Però, ſecondo le prime ſignificazioni della Corte di Roma, può ſoſpettarſi, che queſta ſia nel penſiero di non ammetterli ne' Dominj della Chieſa; e ſebbene il Re non arriva a perſuaderſi, che poſſano verificarſi ſoſpetti di queſta condizione, ſia per le attinenze che paſſano tra quella Corte Eccleſiaſtica, e una Comunità religioſa: ſia anche perchè lungi dal trattarſi di recar diſtendio a uno Stato,

un Eſtado, ſe le proporziona notable beneſizio por las conſiderables ſumas de dinero contante annualmente aſſignadas à los individuos de la Compañia: Sin embargo por ſi à caſo tuvieren efecto los recelos de que tome la Corte de Roma aquel increhible partido; conviene providenciar anticipadamente ſobre el parage, a que podria inducirſe à los eſtrañados, en caſo de verificarſe la repulſa de Roma.

Suceſo ſeria eſte de aquellos extraordinarios, que indiſpenſablemente obligan à recurrir à medios tambien extraordinarios. Cabia pues muy bien, dado eſte caſo, que los Comandantes de las embarcaciones Eſpañolas, que conducen à los Jeſuitas à Civitavieja, no oſando contravenir à la firme reſolucion de S. M., de que por ningun caſo buelvan, ni aun momentaneamente à ſus Dominios eſtos Regulares expatriados, determinaſen deſembarcarlos en algun parage de las coſtas de la Ysla de Corcega ocupado por los rebeldes enemigos de la Republica de Genova.

Eſto ſeria muy contrario à las ideas de S. M., pero no ſo ſeria, que los Comandantes Eſpañoles prefirieſen conduzirlos à al-

Stato, ſe gli proporziona anzi un notabile beneficio per le immenſe ſomme di danaro contante annualmente aſſegnate agl'individui della Compagnia: Ciò non oſtante, ſe per avventura ſi effettuaſſero i ſoſpetti del prendere la Corte di Roma tale incredibile riſoluzione; conviene darſi preventive provvidenze riguardo al luogo, ove poſſano introdurſi gli eſpulſi, nel caſo di verificarſi il rifiuto di Roma.

Queſto ſarebbe un avvenimento di quei ſtraordinarii, che indiſpenſabilmente obbligano a ricorrere a mezzi ugualmente ſtraordinarj. Potrebbe quindi, fatto il caſo, molto bene accadere, che i Comandanti delle imbarcazioni Spagnole, che conducono i Geſuiti a Civitavecchia, non oſando contravenire alla ferma riſoluzione di S. M. di non ricondurre, neppure per un momento, a' ſuoi Dominj coteſti Religioſi eſpulſi, ſi riſolveſſero sbarcarli in alcun luogo delle coſte dell' Iſola di Corſica, occupato da' ribelli nemici della Repubblica di Genova.

Queſto ſarebbe contrariiſſimo all' intenzioni del Re; però non lo ſarebbe, ſe i Comandanti Spagnoli preferiſſero condurli

ad

à algun puerto de la miſma Ysla de Corcega, con tal que fueſe de la obedienza de la Republica, y precedieſe el pleno conozimiento de ella.

Eſte ultimo penſamiento, que caſualmente ha ocurrido à S. M., ofrece una prompta y obvia acogida à los Jeſuitas extrañados, nada expueſta à incovenientes; y ha dado ocaſion à que S. M. determine proponerle al Senado, y ſolicite para ello el neceſſario preciſo permiſo de la Republica.

En ſemejante ſituacion, el Rey, que deſea acreditar à eſta ſu particular amiſtad, y buena correſpondencia, ſentiria infinito, que arrivando à las coſtas de Corcega las embarcaciones Eſpañolas, deſembarcaſen los individuos de la Compañia en territorio ocupado por los rebeldes; y para evitar tal accidente me manda S. M. prevenir à V. S. haga ſin perdita de tiempo en ſu Real nombre à eſe Gobierno por los conductos regulares la narracion exacta de todo lo que và expreſado; pidiendole como particular, y como prueba de ſu acreditada atenzion azia S. M., tenga à bien dar ſu conſentimiento, para que en caſo de verificarſe

ad alcun porto della medeſima Iſola di Corſica, purchè foſſe dell' ubbidienza della Repubblica, e vi precedeſſe la piena condiſcendenza di quella.

Queſto ultimo penſiero, che caſualmente ſi è preſentato a S. M., offre un pronto e facile accoglimento a' Geſuiti eſpulſi, non eſpoſto ad incovenienti; e ha dato motivo a S. M. di riſolverſi a proporlo al Senato, e per tal effetto ſollecita il neceſſario preciſo aſſenſo della Repubblica.

In tale ſtato di coſe il Re, il quale deſidera conteſtare alla Repubblica la ſua particolare amiſtà e buona corriſpondenza, mal volentieri ſoffrirebbe, che giungendo alle ſpiagge di Corſica le imbarcazioni Spagnole, ſmontaſſero gl' individui della Compagnia in territorio occupato da' ribelli; e per evitare un ſimile ſconcerto, mi comanda S. M. di prevenire V. S. Illuſtriſſima, che ſenza perder tempo faccia in ſuo Real nome a coteſto Governo per li mezzi regolari il racconto eſatto ditutto ciò che ſta eſpreſſato; chiedendogli come una particolare e accreditata marca di attenzione verſo S. M., che voglia compiacerſi di dare il ſuo aſſenſo, che in caſo di verificarſi

li

carſe los reçelos que ſe tienen del partido, que en el preſente lanze tome la Corte de Roma, ſe admitan y acojan à todos los Jeſuitas Eſpañoles, que abordaſen à las coſtas de Corçega en los parages de aquella Ysla, ſujetos à la Dominacion Genoveſa, expidiendo de ahi promptamente las ordenes correſpondientes à ello.

S. M. reciviria un grave e irremediable peſar, ſi por diſpoſicion de ſus Comandantes de navios, ſe hicieſſe el deſembarco en los puertos ocupados por los rebeldes de Corcega, y ſe hallaſe aſi en la preciſion de aſiſtir indirecta e involontariamente, por medio tan extraño y tan ineſperado, à los enemigos de la Republica; a cuyo ſentimiento ſe agrega, el que tambien reſultaria al Rey nueſtro Señor, de que ſus Oficiales de Marina hicieſſen à los Corſos, contra ſus reales intenciones, una eſpecie de reconocimiento de los derechos que pretenden arrogarſe al territorio, cuyo dominio uſurpan.

A viſta de tales circunſtanzias quiere el Rey que V. S. eſforzando vivamente en eſe Govierno la urgenzia y gravedad de ellas, le manifieſte quanto anhela

li ſoſpetti, che ſi tengono del partito, che in tale occorrenza poſſa prendere la Corte di Roma, ſieno ammeſſi ed accolti tutti li Geſuiti Spagnoli, che abbordaſſero alle coſte di Corſica, in quelle pertinenze dell' Iſola che ſono ſottopoſte al Dominio Genoveſe, diſpacciandoſi a tal effetto prontamente gli ordini corriſpondenti per queſto.

Sentirebbe S. M. un grave ed irrimediabile diſpiacere, ſe per diſpoſizione de' ſuoi Comandanti de' navigli ſi faceſſe lo ſbarco ne' porti occupati da' ribelli di Corſica, e ſi trovaſſe cosi nella neceſſità di aſſiſtere indirettamente e contro ſua voglia, con mezzo tanto ſtrano e inaſpettato, a' nemici della Repubblica: al qual ſentimento ſi aggiunge quello ancora, che riſentirebbe il Re Noſtro Signore, qualora i ſuoi Officiali di marina, contro le ſue Reali intenzioni, riconoſceſſero in quei Corſi il tal qual diritto, che pretendono arrogarſi nel territorio, il cui dominio uſurpano.

A viſta di tali circoſtanze vuole il Re, che V. S. Illuſtriſſima rappreſentando vivamente a coteſto Governo la loro urgenza e peſo, gli manifeſti quanto deſide-

anhela S. M. acreditarle la ſuma atencion y miramiento, que en eſta critica conyunctura le merece la Soberania de la Republica en la Isla de Corcega; quan fundadamente eſpera de ſu buena correſpondencia, condeſcienda à la inſtanzia, que la hace; y quan obligado quedarà à ello ſu Real animo. Sobre todo manda S. M., que V. S. inſiſta, y exhorte al Senado à la prompta expedicion de ſus ordenes de Corcega, para evitar los inconvenientes ya enunciados, que en defecto de ellas ſe ſeguirian.

Omito encargar à V. S. ſe valga de ſu notorio zelo y eficacia, para hacer preſente à eſe Senado todo lo expueſto, relevando quantas razones, y juſtas conſideraciones dictan à S. M. eſte paſo indiſpenſable; de cuyas reſultas deberà V. S. aviſarme puntualmente por medio de un Correo extraordinario; comunicando iguales aviſos tambien por extraordinario a Don Thomas de Azpuru: y para govierno de V. S., deſpues de practicado quanto en eſta carta ſe previene a V. S., conviene ſe atenga à lo que el miſmo Azpuru le previniese ſobre ſi ſe verifican, o no los rece-

deſidera S. M. conprovargli la ſomma attenzione e riguardo, che in queſta critica occaſione ha per la Sovranità della Repubblica nell' Iſola di Corſica: con quanto fondamento ſpera dalla ſua buona corriſpondenza, che condiſcenda all' iſtanza che gli fa; e quanto obbligato gli reſterà il ſuo Real animo. Sopra tutto comanda S. M., che V. S. Illuſtriſſima inſiſta, ed eſorti il Senato alla pronta ſpedizione de' ſuoi ordini in Corſica, per evitare gl' inconvenienti di già enunciati, che in difetto di tali ordini ne ſeguirebbero.

Tralaſcio d'incaricare V.S.Illma a far uſo del ſuo notorio zelo ed efficacia per fare preſente a coteſto Senato tutto l' eſpoſto, dando riſalto a quante ragioni, e giuſte conſiderazioni muovono S.M. a queſto paſſo indiſpenſabile; delle cui riſulte dovrà V.S. Illuſtriſſima avviſarmi immediatamente con Corriere ſtraordinario, comunicando ancora per ſtraordinario lo ſteſſo avviſo a D. Tommaſo d'Aſpuru: e per regolamento di V.S. Illuſtriſſima, dopo d' avere praticato quanto in queſta carta le ſi ordina, conviene che V. S. Illuſtriſſima ſi attenga a quello che il medeſimo Aſpuru l' avviſerà ſul verificarſi o no

recelos, de que ſe niegue Roma à admitir los Regulares de la Compañia.

Entre tanto correſponde à V. S., por ſi ſe efectua el primero de eſtos dos caſos, eſforzar con el Senado, quanto importa la prontitud en expedir à Corcega las ordenes convenientes. Y ſi ſucedieſe el ſegundo, deberà V. S. dar en nombre del Rey à la Republica repetidas grazias por la puntualidad, y fineza, con que no duda condeſcenderà à la inſtanzia que le hace.

Reſtame ſolo prevenir por ultimo à V. S., ſe encargue de deſpachar à Corcega los Correos, que ſe contemplen neceſſarios, con las ordenes que expidieſſe la Republica; y ſi à V. S. pareciese conveniente, puede pedir cartas à eſe Miniſtro de Francia para aquellos Comandantes Franceſes, a fin de ſuplir la corta tardanza de las ordenes directas de Verſailles, que no duda el Rey ſe embien immediatamente. Dios guarde à V. S. muchos años como deſeo. Aranjuez à 2. de Mayo de 1767. El Marques de Grimaldi – Señor Don Juan Cornejo.

i dubbj, che ricuſi Roma d' ammettere li Regolari della Compagnia.

Frattanto ſarà del carico di V. S. Illma, per prevenire l'accidente di effettuarſi il primo di queſti due caſi, il fare col Senato ogni ſforzo, onde ravviſi quanto importi la ſollecitudine nello ſpedire a Corſica gli ordini opportuni. E ſe ſuccedeſſe il ſecondo, dovrà V. S. Illma in nome del Re ringraziare la Repubblica per la puntualità e finezza, con cui non dubita che ſarà per condiſcendere all' iſtanze fattele.

Reſtami ſolo per ultimo di prevenire V. S. Illuſtriſſima, che s'incarichi di ſpedire a Corſica li Corrieri, che ſtimerà neceſſarj, con gli ordini che ſpedirà la Repubblica; e che ſe le parerà convenevole, può dimandare lettere a coteſto Miniſtro di Francia per quei Comandanti Franceſi, a fine di ſupplire preſtamente al ritardo degl' ordini diretti da Verſaglies, quali non dubita il Re, che ſaranno prontamente ſpediti. Dio guardi V. S. Illuſtriſſima molti anni come deſidero. Aranguez li 2. Maggio 1767. Il Marcheſe Grimaldi — Signor D. Giovanni Cornejo.

Carta — *Copia*

Carta del Señor Marques de Grimaldi à Monſeñor Don Thomas Azpuru, con data en Aranjuez a 5. Mayo 1767.

ANtes de ahyer por la mañana llegò à eſte Sitio el extraordinario que me deſpachò V. S. en 21. del paſado; y haviendo leydo immediatamente al Rey las Cartas de V. S., y de Don Joſeph Nicolas de Azara, ſe manifeſtò S. M. muy ſatisfecha de la vigilanzia, con que obſervan los paſos de eſe Miniſterio; y del cuidado, con que aviſan la determinacion final, que ha tomado, de no admitir en el Territorio de la Igleſia à los Regulares de la Compañia extrañados de los Dominios de S. M. Con lo que à mi me declarò el Auditor ſobre eſto, tuvo S. M. baſtante para reſolver lo que avrà viſto V. S. en mi Carta y Copias, que le remiti por Extraordinario, que le deſpachè el dia 2., anticipandoſe à ſacar à V. S. del embarazo, en que le huviera pueſto la llegada de algunas embarcaziones à eſas coſtas. Nada queda que añadir à eſtas providencias, ni ocurre ahora coſa alguna de nuevo que decir

Copia di Lettera del Signor Marcheſe Grimaldi a D. Tommaſo Aſpuru in data d' Aranquez a 5. Maggio 1767.

AVanti jeri sul mattino arrivò a queſto Sito il Corriere ſtraordinario, che mi ſpedì V. S. Illuſtriſſima a 21. del paſſato, ed avendo immediatamente letto al Re le lettere di V. S. Illuſtriſſima, e quelle di D. Giuſeppe Nicola Azara, ſi dimoſtrò S. M. molto ſoddisfatta della vigilanza, colla quale oſſervano li paſſi di coteſto Miniſtero; e dell'attenzione, colla quale avviſano la determinazione finale, che ſi è preſa, di non ricevere nello Stato della Chieſa li Regolari della Compagnia eſiliati dalli Dominii di S. M. In viſta di quello che su tal aſſunto mi dichiarò già l'Uditore, fu baſtante a S. M. per riſolvere ciò che avrà veduto V. S. Illma nella mia lettera e copie, che le ſpedii il giorno 2. per Corriere ſtraordinario, anticipando a levare V. S. Illuſtriſſima dall' imbarazzo, in cui l' avrebbe poſto l'arrivo di alcune imbarcazioni in coteſte ſpiaggie. Nulla vi occorre aggiungere alle provvidenze, che ſi ſono date, ne vi è ora coſa alcuna di nuovo a dire a V. S. Illu-

cir à V. S. reſpectivo à ellas.

El miſmo dia de antes de ayer por la tarde me llegò un papel, que el Auditor me eſcribia deſde Madrid, incluyendome copia de la Carta, que acababa de recibir del Cardenal Torrigiani por el Extraordinario, que tuvo V. S. noticia me iba à deſpachar. Dì cuenta de ella al Rey, y S. M. me mandò reſponderle en los terminos, que verà V. S. por la copia adjunta; à que añado la del papel del Auditor, y Carta del Cardenal Torrigiani, para que V. S. ſe entere de todo.

Obſervando S. M. el metodo, que deſde el principio adoptò, de nò entrar en materia ſobre eſtos aſuntos, quizo que de ningun modo ſe contextaſe à las razones, que alega eſe Miniſterio para negarſe à recibir los Jeſuitas extrañados; ſi pueden llamarſe razones un cumulo de pretextos mendicados para cubrir la precipitazion, con que reſolvieron y declararon la negativa, y la tenacidad en ſoſtenerla.

Dice el Cardenal Torrigiani, que ſin la precedente inteligenzia y concurſo de un Soberano, no ſe acoſtumbra diſponer,

ſtriſſima riſpetto alle medeſime.

Lo ſteſſo giorno di avanti jeri sul tardi mi giunſe un foglio, che mi ſcriveva da Madrid l' Uditore, acchiudendomi in eſſo copia d' una lettera, che avea ricevuto del Cardinale Torregiani con il Corriere ſtraordinario, che V. S. Illma mi avviſava aver avuto notizia che andava a ſpedire. Avendo di ciò dato conto al Re, Sua Maeſtà mi commandò riſpondergli ne' termini, che V. S. Illma vedrà nella copia che le acchiudo, alla quale uniſco quella del foglio dell'Uditore, e lettera di Torregiani, affinchè V. S. Illma reſti inteſa di tutto.

Oſſervando S.M. il metodo, che dal principio adottò di non entrare in materia ſopra queſto aſſunto, volle che in neſſun modo ſi riſpondeſſe alle ragioni allegate da coteſto Miniſtero per rifiutare di ricevere li Geſuiti eſiliati; ſe pure ſi poſſono dire ragioni un ammaſſo di preteſti mendicati, per ricoprire la precipitazione colla quale ſi riſolſe e dichiarò la negativa, e l' oſtinazione in ſoſtenerla.

Dice il Cardinale Torregiani, che ſenza la precedente ſaputa e conſenſo di un Sovrano, non ſi pratica diſporre non

ſolo

ner, no ſolo el eſtablecimiento, pero ni a un el tranſito de un cuerpo numeroſo de gente por ſus Eſtados. Si ſe trataſe de gente armada, o ſoſpechoſa al miſmo Soberano, diria muy bien; pero lejos de ſer aſſi, ſe trata de unos Regulares los mas adictos à ſu Corte, los mas privilegiados por ella, los que merecen toda ſu confianza, los que llama innocentes, perſeguidos con la mayor injuſticia, utiliſſimos à la miſma Igleſia, de quien es el Eſtado, merecedores del apoyo univerſal. La Soberania es en el Sumo Pontifice una calidad acceſſoria, que no le quita, ni diſminuye ſu principal caracter de Padre univerſal de los fieles: y parece obligacion de un Padre abrir los brazos, y dar aſilo en ſu caſa, no ſolo à los hijos que cree inocentes, ſino tambien à los vicioſos, aunque nò ſea mas que con la mira de ſolicitar ſu correccion. Por otra parte Roma es una Corte, de la qual dependen en cierto modo todos los Eccleſiaſticos, que viven en los payſes, adonde no ſe eſtiende ſu Dominio temporal. Si eſtos Eccleſiaſticos delinquen contra el Soberano del pays, ſe le niega el poderio de caſtigarlos corpo-

ſolo lo ſtabilimento, ma neppure il tranſito d' un corpo numeroſo di gente per li di lui Stati. Se ſi trattaſſe di gente armata, o ſoſpetta allo ſteſſo Sovrano, direbbe molto bene: però lungi dall' eſſere così, ſi tratta di Regolari li più addettì alla di lui Corte, li più privilegiati dalla medeſima: di Regolari che meritano tutta la ſua confidenza, quelli che chiama innocenti, preſeguitati con la maggiore ingiuſtizia, utiliſſimi alla ſteſſa Chieſa, di cui è lo Stato, meritevoli dell' univerſale protezione. La Sovranità è nel Sommo Pontefice una qualità acceſſoria, che non gli toglie, ne diminuiſce il ſuo principale carattere di Padre univerſale de' fedeli: e quindi ſembra eſſere obbligazione d' un Padre aprire le braccia, e dare ricovero nella ſua caſa, non ſolo a figli, che crede innocenti, ma ancora a vizioſi, almeno ad oggetto di procurare la loro correzione. Per altra parte Roma è una Corte, da cui in certo modo dipendono tutti gli Eccleſiaſtici, che vivono ne' paeſi, ne' quali non ſi eſtende il ſuo Dominio temporale. Se queſti Eccleſiaſtici commettono delitti contro il Sovrano di quel luogo, ſe gli nega la poteſtà di caſti-

corporalmente. Solo le queda el arbitrio del extrañamiento, y temporalidades; y viendose en la dura neceſſidad de tomar eſte partido, no puede ponerle en practica con mayor moderacion, que embiandolos al territorio de la miſma Corte, que teniendolos por ſubditos ſuyos, los promueve, los elogia, y los recomienda; ni con mayor generoſidad, que dandoles con que ſubſiſtir. Quien dirà el Mundo que merece mayor alabanza en eſte caſo; el que los arroja por delinquentes y nocivos, ſin abandonarlos por lo que mira al ſuſtento; o el que ſe niega à rezibirlos, ſin embargo de ſer ſubditos ſuyos, y de publicar altamente ſu innocenzia y utilidad? Pero el miſmo Torrigiani conoce quan debiles eſta razon, y ſe vale de otras. Dice que tantos nuevos hueſpedes no caben en las caſas y colegios de la Compañia: pondera la dificultad de colocarlos en caſas particulares, y de ſubminiſtrarles lo que neceſſitan para reducirlos à comunidad Religioſa: teme diſturbios entre ellos miſmos, conſiderandolos ocioſos; y ſobre todo teme tumultos populares por el mayor precio, que tomaràn los viveres

caſtigarli corporalmente. Onde gli reſta ſolo l'arbitrio di eſiliarli, e di ſequeſtrare il loro temporale; or vedendoſi nella dura neceſſità di prendere queſto partito, non può praticarlo con maggiore moderazione, che col mandarli nel territorio della ſteſſa Corte, la quale conſiderandoli come ſudditi ſuoi, li promuove, li loda, e li raccomanda; nè con maggiore generoſità di quella d'aſſegnar ad eſſi la loro ſuſſiſtenza. Chi dirà il Mondo che meriti maggiore approvazione in queſto caſo; quello che li ſcaccia come rei e nocivi, ſenza abbandonarli circa la loro ſuſſiſtenza: o quello che rifiuta di riceverli, non oſtante di eſſere ſuoi ſudditi, e di pubblicare altamente la loro innocenza ed utilità? Però lo ſteſſo Torregiani conoſcendo quanto debole ſia queſta ragione, ſi avvale di altre. Dice che tanti nuovi oſpiti non capiſcono nelle Caſe e Collegj della Compagnia: pondera la difficoltà di collocarli in caſe particolari, e di ſomminiſtrar loro lo che occorra per ridurli a comunità Religioſa; teme inquietudini fra loro medeſimi, conſiderandoli ozioſi; e ſopra tutto teme tumulti popolari pel prezzo maggiore, a cui ſaliranno li viveri in tempo di ſcar-

res en tiempo de eſcaſez y careſtia, añadiendoſe eſtos nuevos conſumidores. Todo eſte cumulo de coſas tiene la miſma debilidad, y ſeria faciliſſimo manifeſtarla; pues debiendo perſuadirſe, que quando el Rey havia tomado la reſulucion del eſtrañamiento, ſeria con ſolidos motivos, y por lo miſmo irrevocable; debian tambien reflexionar, que à ningun pays irian eſtos Regulares, en que ſobraſen caſas de ſu Orden donde recogerlos: que ſu eſtablezimiento en comunidades no neceſitaba ſer repentino: que deſpues ellos miſmos las irian formando, ſin embarazar mucho al Gobierno; que tres, quatro, ni cinco mil perſonas, que no han de ir todas de una vez, y cuya diminucion ſerà diaria, diſperſas en un territorio baſtante extenſo, no pueden aumentar notablemente la careſtia; y que ſi eſte año pudieſen originar algun leve perjuicio, deſpues ſerian utiles al pays, para conſumir los viveres ſobrantes, derramando en el la moneda de otro Soberano. Pero aun concediendo, que eſtas dificultades fueſen invencibles para el todo; nunca podran ſer para negarſe abſolutamente à la hoſpitalidad, y no

ſcarſezza e careſtia, aggiungendoſi il conſumo di queſti nuovi ſtranieri. Tutto queſto cumulo di coſe tiene la ſteſſa debolezza, e ſarebbe faciliſſimo il manifeſtarla: poichè dovendo perſuaderſi, che quando il Re avea preſo la riſoluzione di eſiliarli, l' aveva fatto con ſodi motivi, e perciò eſſere irrevocabile; doveaſi ancora riflettere, che queſti Regolari non ſarebbero potuti andare in verun paeſe, ove ſoprabbondaſſero caſe del lor Ordine, nelle quali ricoverarli: che il loro ſtabilimento in comunità non era neceſſario che ſi faceſſe ſubito: mentre col tratto del tempo da loro ſteſſi l' avrebbero formato, ſenza molto imbarazare il Governo: che tre, quattro, nè cinquemila perſone, le quali tutte in un tempo non ſarebbero arrivate, e la diminuzione delle quali ſarebbe ſtata giornaliera, ſparſe in un territorio ſufficientemente eſteſo, non potevano notabilmente accreſcere la careſtia: e che ſe in queſt' anno aveſſero potuto cagionare qualche leggiero danno; in appreſſo ſarebbero ſtati utili al paeſe pel conſumo de' viveri ſoprabbondanti, ſpargendo in eſſo il denaro d' un altro Sovrano. Però anche concedendo, che queſte difficoltà foſſero invincibili pel totale, non potranno mai eſſere tali a negare aſſolutamente l' oſpitalità,

e non

y no admitir ninguno. Si huvieſen dicho: En el territorio de la Yglesia no caben tantos; pero admitiendo ahora à los que lleguen ſin prevencion, ſe acomodaran en el los que ſea poſible, y los demas, ſerà preciſo vayan à otra parte: en eſte caſo ſe conoceria la buena voluntad, y la commiſeracion, que tanto ſe pondera. Pero negarſe abſolutamente, mas que impoſſibilidad; manifieſta deſpique, o deſeo de hazerla forzoſa de quedarſe con ellos; y mas que caridad, indiferencia para con unos ſubditos, que yà nò ſe conſideran utiles, ſino embarazoſos.

Añade por fin el Cardenal los recelos, de que por imprudenzia de alguno, o algunos de eſtos Regulares, o por odio de ſus enemigos, ſe incurra en la pena, que preſcribe el Articulo VI. de la Pragmatica, quedando entonces ſu manutenzion à cargo de las rentas Pontificias. Mal conocen al Rey, y le hacen injuria los que no acaban de perſuadirſe à que ſu palabra es inviolable; que ſu generoſidad no tiene exemplo; que à nada ſe mueve ſin juſtificados motivos; que ſabria diſcernir entre las culpas de eſtos Regulares,

e non ammetterne alcuno. Se aveſſero detto: che nel territorio della Chieſa non capiſcono tanti; però ammettendo ora quelli che arrivino ſenza prevenzione, ſi alloggeranno in quel modo, che ſia poſſibile, e gli altri ſarà neceſſario che vadano in altra parte: in queſto caſo ſi conoſcerebbe la buona volontà, e la commiſerazione, che tanto ſi eſalta. Però il negarſi aſſolutamente, più che impoſſibilità, compariſce eſſere un diſpetto, o un deſiderio di eſſere forzati a riceverli: e più che carità, compariſce indifferenza con ſudditi, che non ſi conſiderano più utili, ma d' imbarazzo.

Aggiunge in fine il Cardinale il timore, che per imprudenza di alcuno, o alcuni di queſti Regolari, o per odio de' loro nemici, ſi incorreſſe nella pena che preſcrive l' Articolo VI. della Prammatica, reſtando allora la loro manutenzione a carico dell' Erario Pontificio: Male conoſcono il Re, e gli fanno ingiuria quelli che non finiſcono di perſuaderſi eſſere inviolabile la ſua parola, che la di lui generoſità non ha eſempio, che a nulla ſi muove ſenza giuſti motivi, che ſaprebbe diſcernere tra le colpe di queſti Regolari,

e li

lares, y las aſechanzas de ſus emulos, y que nunca les attribuiria loque no executaſen. S.M. ha mandado, que nadie declame, ni eſcriba en ſus Reynos: y nadie declame, ni eſcriba. El miſmo precepto pudieran imponer à eſtos Regulares ſus Superiores; y ſi faltaſen à la obedienzia, ſeria nueva prueba de que no hai en el mundo autoridad que pueda contenerlos.

No me detengo a mas reflexiones. Ninguna de las que llevo hechas recae ſobre el Santo Padre, cuya bondad, excelente corazon, y virtudes conoce y venera el Rey haſta lo ſumo.

Otras muchas ocurriran à V. S. con facilidad, y de todas podrà hacer uſo en ſus converſaziones privadas, ſin afectazion, y ſin que parezca querer tratar formalmente de eſtos aſuntos.

No hai tiempo para contextar a la de Don Joſeph Nicolas de Azara. Comuniquele V. S. eſta, y ruego à Dios le guarde &c.

e le inſidie. de' loro emoli, e che mai gli incolperebbe di ciò che non aveſſero fatto. S. M. ha comandato che neſſuno declami, nè ſcriva ne' ſuoi Regni; neſſuno dunque declami, ne ſcriva. Lo ſteſſo comando potrebbero fare a queſti Regolari i loro Superiori; e ſe mancaſſero all' obbedienza, ſarebbe nuova prova che non vi è nel mondo autorità, che poſſa contenerli.

Non mi diſtendo ad ulteriori rifleſſioni. Niuna di quelle fatte ricade ſopra il Santo Padre, la di cui bontà, eccellenza di cuore, e virtù conoſce e venera il Re in ſommo grado.

Altre molte ſi preſenteranno facilmente a V. S. Illuſtriſſima, e di tutte potrà fare uſo nelle ſue converſazioni private, ſenza affettazione, e ſenza che compariſca che cerchi di trattare formalmente ſopra queſto aſſunto.

Non v' è tempo per riſpondere alla lettera di D. Giuſeppe Niccola d' Azara: gli comunichi V. S. Illuſtriſſima la preſente, e prego Dio che la guardi &c.

Copia di lettera dell'Uditor della Nunziatura, rimettendo copia di quella ſcritta dal Cardinale Torrigiani al Cardinal Nunzio.

ECcellenza — Colla ſpedizione di un altro Corriere in diligenza viene da Noſtro Signore incaricato nuovamente queſto Signor Cardinale di far preſente a Sua Maeſtà la difficoltà che incontra ad ammettere ne' ſuoi Stati i Geſuiti eſpulſi da quelli della Maeſtà Sua, e li giuſti motivi, che a ciò lo determinano. Eſſendo dunque l'Eminenza Sua, come V. E. ben sà, impoſſibilitato ad eſeguire il diviſato Pontificio comando, io in di lui vece ſupplico riverentemente l'E. V. a degnarſi di eſporre al Monarca le nuove premure di Sua Santità, e perchè poſſa inſieme rappreſentargli quelle ragioni, che hanno moſſo il Santo Padre a prendere l'indicata riſoluzione, e che non dubità che l'alta comprenſione di Sua Maeſtà non ſia per riconoſcerle per quali ſono, graviſſime, mi dò l'onore d'accludere a V. E. copia della ſteſſa lettera, che dalla Corte è ſtata ſcritta su queſto propoſito al detto Signor Cardinale. Mi luſingo poi, che l'E. V. mi farà la grazia di comunicarmi in riſpoſta per mia regola i ſentimenti della Maeſtà ſua per mezzo della ſteſſa perſona, che ſpediſco colla preſente, e mi pregio frattanto di riproteſtarmi con immutabil riſpetto. — Di V. E. Madrid 3. Maggio 1767. — Umiliſſimo, Divotiſſimo, ed Obbligatiſſimo Servidore — Ippolito Conte Vincenti.

Copia di Lettera del Cardinal Torrigiani al Cardinale Palavicini in data de' 21. Aprile 1767.

E' giunto in tempo il Corriere di Voſtra Eminenza per finir di funeſtare l'animo di Noſtro Signore in mezzo alla celebrazione della Santa Paſqua, portando la Copia della Real Prammatica ſopra l'eſpulſione de' Geſuiti da' Regni e Dominj di Spagna, e le notizie della pur troppo ſollecita eſecuzione della medeſima, d'onde ſi può arguire quaſi imminente l'arrivo de' baſtimenti, cogli eſuli Geſuiti abordo, ne' Porti di queſto Stato.

Stato. Io non mi ſtenderò qui ſul merito della Regia determinazione, giacchè Sua Santità ha baſtantemente dichiarati i ſuoi ſentimenti nella lettera ſcritta a S. M. Cattolica, che ſi è ſpedita a Voſtra Eminenza per eſpreſſo ſotto il dì 16. del corrente, del di cui effetto ben vede tutta la fiducia riporſi nella ſingolar pietà e religione del Re, aſſiſtita e moſſa dalla grazia di Dio, che il Santo Padre non ceſſa d'implorare colle più calde lagrime ed orazioni.

Ma ſtimo neceſſario ſpiegarle meglio le ragioni, per cui Sua Santità ſi è determinata, ed ora ſempre più, dopo letto il tenore della ſuddetta Prammatica, ſi è confermata nella riſoluzione già avviſatale, di non permettere lo sbarco, e l'ingreſſo ne' ſuoi Dominj agli eſuli Geſuiti, che qua ſi vogliono mandare, affinchè Voſtra Eminenza ne reſti iſtruita, e ſi trovi in grado di capacitare chiunque a prima viſta non ne apprendeſſe la rilevanza. Si laſcia da parte il rifleſſo, che veramente è ſtato l'ultimo a preſentarſi alla mente di Sua Santità, non eſſere coſtume tra' Principi, non dirò di un perpetuo ſtabilimento, o durevole alloggio, ma neppure di un ſemplice e breve paſſaggio di un numeroſo Corpo di gente per entro gli Stati altrui, ſenza la precedente intelligenza e conſenſo de' reſpettivi Sovrani; nè ſi vogliono ricercare i motivi, per cui la Corte di Spagna abbia creduto di poter ommettere verſo Sua Santità un tal riguardo, che non crede di aver demeritato. Ma conſiderando ſemplicemente la coſa in ſe ſteſſa, è troppo manifeſto che lo Stato Pontificio non può dar ricovero a tanti ſoggetti della Compagnia, quanti ne poſſano venire dalla Spagna, e dalle Indie. Dio voleſſe, che foſſe poſſibile di ricever queſti ſventurati nel ſeno de' Stati della Chieſa, che Noſtro Signore gli accoglierebbe con quella carità, che ſempre lo porta a dar mano, per quanto gli ſia fattibile, al bene di tutti, e ſpecialmente al ſollievo de' più afflitti e miſerabili; ma le ſue viſcere di pietà biſogna che cedano alla forza delle difficoltà inſuperabili. Tanti nuovi oſpiti non ſi potrebbero collocare nelle Caſe e ne' Collegj della Compagnia medeſima, sì perchè già ripieni del numero proporzionato alla loro capacità, sì perchè

tali oſpiti di diverſo linguaggio e coſtume ſarebbero di aggravio e diſturbo, ſenza poterſi unire cogli altri negli eſercizj proprj del loro Iſtituto. Trovar tante caſe a parte, ove racchiuderli, ridurle ad uſo di comunità Religioſe, fornirle di tutti gli arneſi e commodi neceſſarj; è un impreſa, anche con immenſo diſpendio, impoſſibile a riuſcire. Ripugna inoltre Sua Santità a caricarſi de' gravi diſturbi, che gli recherebbe l'accogliere ſotto il ſuo governo sì gran moltitudine di perſone ozioſe, e conſeguentemente non ſolo inutili, ma per lo ſtato di abbattimento, miſeria, ed anguſtia, in cui troverebbonſi, ſoggette pur troppo a laſciarſi traſportare dalla più nera inquietitudine, e forſe diſperazione. L'eſperienza di quanto è ſeguito e va ſuccedendo, per parte de' Geſuiti Portogheſi, ci ha ben ammaeſtrati ſopra l'importanza di ciaſcheduno de' ſopra riferiti rifleſſi. Furono queſti accolti da principio in un numero comportabile dalla carità del Sommo Pontefice, e de' Superiori della Compagnia, non ſi credendo, che doveſſero ſopravvenirvi quelli del Braſile e delle Indie; e non oſtante che tutti inſieme appena formano la ſeſta parte del numero, che ne potrebbe ora venir dalla Spagna, America, e Indie Orientali; pure è incredibile il diſturbo, il peſo, e l'aggravio, che ſe ne prova. Dalche ſi può argomentare quanto inſopportabile riuſcirebbe il ſopracarico di un'altra turba tanto maggiore, e a quale eccesſo giungerebbe il diſordine, ſe mai l'eſempio di Sua Maeſtà Cattolica veniſſe ſeguitato da qualche altra Potenza. Aggiungaſi a ciò l'eſtrema depauperazione dello Stato Eccleſiaſtico per la ſcarſezza delle raccolte, con cui Dio ci flagella da alcuni anni in poi, e per cui ſi ſono dovute mandar fuori immenſe ſomme di danaro, per provvederci delle coſe neceſſarie ad uno ſcarſo e miſurato ſoſtentamento de' ſudditi Pontificii. Aggiungaſi il pericolo de' tumulti popolari, facilisſimi a ſuccedere in tempi di pubbliche calamità, e maſſime di quelle, per cui ſi veggono ſcarſeggiare i viveri, e creſcono i prezzi; de' quali tumulti, ficcome abbiamo avuto nell'anno 1764. qualche principio in Albano e Fraſcati, per rifleſſo ad un mediocre numero di Geſuiti Portogheſi ivi collocati; così ſarebbe più da temerſi per

 l'avve-

l'avvenire, qualora si vedesse dato il ricovero a più migliaja di tali forestieri, che col maggior consumo di generi si riguarderebbero come autori della penuria del Popolo. La quiete de' sudditi preme ad ogni Sovrano; ma è cosa molto più gelosa pel Papa, che non li governa con altre armi, che con l'amore, e colla giustizia, e non può col terrore di numerose armate truppe reprimere un'irragionevole moto popolare. E per tutte queste ragioni, che naturalmente si affacciarono alla mente illuminata di Nostro Signore, al primo intendere la Real determinazione di mandar quà i Gesuiti espulsi da tutti i suoi vastissimi Regni e Dominj, stabilì Sua Santità e ordinò, che non si dovessero ricevere, Ma altre e nuove ragioni di confermarsi nella già presa risoluzione le somministra il tenore della Prammatica Sanzione. Vede in essa l'assegnamento della pensione benignamente accordata per sostentamento degli esuli Gesuiti, talmente ristretto e vincolato con condizioni, del cui adempimento niuno può compromettersi, che ben si può considerare soggetto a mancare, o in tutto o in gran parte, dall'uno all'altro momento; ricadendo poi a peso di Sua Santità, e de' suoi sudditi, senza che ve ne abbiano alcuna colpa, il mantenimento di sì gran numero de' soggetti, verso de' quali non corre loro alcun vincolo di legale obligazione. E chi può mai tenere a freno le lingue e le penne, non dirò della Città di Roma (che pure per nostra disgrazia è la più difficile a contenersi, attesa la moltitudine e diversità delle nazioni, genii, e costumi, che nel suo seno racchiude) ma bensì dell'Europa intiera, onde non esca alla luce, o non sia portato alla considerazione di S. M., un fatto, un detto, uno scritto offensivo della M. S., e contrario a quel rispetto e sommissione, che ella esige pe' suoi ordini? E come assicurarsi, che per qualche fatale combinazione di circostanze e di presunzioni non ne siano incolpati i Religiosi della Compagnia di Gesù, lor Superiori, e l'intero loro Corpo? Un indiscreto loro parziale, un maligno nemico loro può fabbricare il corpo di un delitto, la cui pena ridondarebbe a dirittura sopra i poveri esiliati, e indirettamente sopra l'erario, e lo Stato Pontificio. Ed in tal caso quale risorsa rimarrebbe

rebbe per ſoſtenere in vita tante migliaja di Religioſi? Forſe l'elemoſina delle Meſſe? ma queſte ſe ſi trovaſſero, e il Papa li diſpenſaſſe dalla regola, che proibiſce loro il riceverle, non ſuffragarebbero al mantenimento de' laici, e non ſarebbero ſufficienti per quello de' ſacerdoti. Il peggio però ſi è, che non è ſperabile il ritrovarle. Per le miſerie de' tempi, e pel raffreddamento della pietà de' fedeli, privi ſe ne veggono il Clero sì ſecolare, che il regolare, ne vi è da ſperarne l'aumento per più di due milioni di Meſſe, che potrebbero celebrare i Geſuiti Spagnoli; nè ſenza ingiuſtizia e querele potrebbero a benefizio di queſti rivolgerſi ed applicarſi quelle, di cui godono i ſacerdoti ſecolari, o gli altri Ordini regolari. In ſomma per qualunque aſpetto ſi riguardi l'affare, ſempre più ſi vede Sua Santità impoſſibilitato ad accogliere nel ſuo Stato coteſti religioſi; onde non può che rinnovare gli ordini già dati, perchè non ſe ne permetta loro l'ingreſſo. Anche V. Eminenza ſi compiaccia di rinnovarne coſtì le opportune riſpettoſe dichiarazioni, onde ſi degni S. M. di mutare ſopra di queſto i ſuoi ordini, del che non ſolo Sua Santità ſi luſinga, ma lo ſpera ancora; e con ciò intende di render onore alla pietà e generoſità dell' animo della M. S., che dando orecchio alle ſue paterne inſinuazioni e preghiere eſpreſſe nella lettera già ſpeditale, ſi muova a riprendere nella ſua Real grazia e protezzione l' intero Corpo della Compagnia di Gesù, dal quale ſiccome in paſſato la Monarchia e la nazione Spagnuola ſi è trovata sì ben ſervita, così potrà aſſicurarſi, e trovarſi modo che lo ſia ancora per l'avvenire. Può V. Eminenza aver abbaſtanza compreſi i ſentimenti di Sua Santità per farne valere il peſo preſſo la Maeſtà Sua, come dovrà fare con tutta l' efficacia, ed io frattanto le bacio &c.

Reſpueſta al Auditor.

MUy Señor mio. He dado cuenta al Rey de la Carta de V. S. de 3. del corriente,

Riſpoſta dell'Uditore.

MOlto Signor mio. Ho reſo conto al Re della lettera di V. S. Illuſtriſſima de' 3. del corrente,

te, y de la Copia de otra eſcrita de orden del Papa a eſe Señor Cardenal Nunzio, cuyo recivo aviſé à V. S. antes de a noche: y S. M. me ha mandado expreſar à V. S., que ſe ha impueſto perfectamente de todos los motivos, que dice en ella la Corte Romana la aſiſten para no admitir en ſu Eſtado à los regulares Jeſuitas expulſos de los Dominios de Eſpaña; y que ſobre eſta ineſperada determinazion no hay que añadir à lo que reſpondí à V. S. de ſu Real orden, quando me la comunicò el otro dia por la primera vez.

Repito a V. S. mis deſeos de ſervirle, y de que Dios le guarde muchos años. Aranjuez 5. de Mayo 1767. B. L. M. de V. S. ſu mas afecto ſeguro Servidor El Marques de Grimaldi. Señor Auditor de la Nunciatura.

rente, e della copia dell'altra ſcritta d'ordine del Papa a codeſto Signor Cardinale Nunzio, di aver ricevuta la quale avviſai V. S. Illma avanti jeri a notte: e mi ha comandato S. M. ſignificare a V. S. Illuſtriſſima, che reſta perfettamente inteſa di tutti li motivi, che in quella s'allegano dalla Corte di Roma per non ammettere ne' ſuoi Stati li regolari Geſuiti eſpulſi dalli Dominii di Spagna: e che ſopra queſta inaſpettata riſoluzione non ha che aggiungere a quanto riſpoſi a V. S. Illuſtriſſima di ſuo Reale ordine, quando me la comunicò avanti jeri per la prima volta.

Rinovo a V. S. Illuſtriſſima il mio deſiderio di ſervirla, e che Dio la guardi molti anni. Aranguez 5. di Maggio 1767. B. L. M. di V. S. Illuſtriſſima il ſuo più affezionato ſincero ſervidore il Marcheſe Grimaldi. Signor Auditore della Nunziatura.

AGGIUNTA

ALLA

Raccolta di Spagna.

RAGIONAMENTO

DI UN MEMBRO DEL PARLAMENTO DI PARIGI

Tenuto a' 29. Aprile 1767.

SIGNORI

NON v' è alcuno, che non ſia inſtrutto, occupato, e commoſſo del caſo il più inaſpettato, il più importante, e il più memorabile, che mai ſia avvenuto. Tanto nelle ſue cauſe, qualunque eſſe ſieno, quanto nelle ſue circoſtanze note, e ſorprendenti, nelle conſeguenze già ad eſſo ſuccedute, e che ſono per ſuccedergli immancabilmente, ſembra egli oſtentare il riſpettabile impronto, che caratterizza l'opera più ſolenne della Divina Provvidenza, e l'atto più luminoſo dell'eterna Giuſtizia.

Il Re di Spagna ha pubblicato, il due del meſe preſente, una Prammatica Sanzione, avente vigor di Legge, il cui oggetto generale ſi è l'ordinare a tutti i Religioſi della Compagnia di Gesù, dimoranti in Iſpagna, nelle Indie, nelle Iſole Filippine, o in altri Stati ſoggetti al Dominio del Re di Spagna, d'uſcir da' ſuoi Regni, di vietar loro per ſempre il rientrarvi, e di preſcrivere che vengano confiſcati tutti i loro Beni.

Queſto Decreto ha acquiſtato tra noi tutta la fede nelle forme più autentiche. Sentiamo eſſer egli già ſtato eſeguito in tutta la Spagna, quanto al principale ſuo fine, mediante l'eſpulſione de' Geſuiti, fatta la notte del 31. Marzo al primo d'Aprile meſe preſente, da tutte le loro Caſe, e mediante il loro traſporto in certi Porti di detta Monarchia, per eſſere di là condotti su i Vaſcelli del Re di Spagna ne' Stati del Papa, dove, giuſta l'Articolo VI. della Sanzion Prammatica, di cui ſi tratta, vengon tutti mandati.

Le diſpoſizioni date dal Re di Spagna, fin dal 29. dello ſcor-

ſo Gennajo, ſanno credere, che la citata eſpulſione, e traſporto ſiano già ſeguiti; o ſiano per ſeguire in breve, riguardo a tutti i Geſuiti, che ſoggiornano negli altri Paeſi ſottopoſti al Dominio del riferito Monarca nell'Aſia, nelle Indie, e nel Nuovo Mondo.

Di pubblica ſcienza e certezza ſono pure sì l'incombenza data, il 28. dello ſcorſo Febbrajo, al Conte d'Aranda, affinchè l'ordine riguardante i Geſuiti foſſe eſeguito in tutti gli Stati del Re di Spagna, in modo uniforme, il più efficace, e il più pronto, e con la maggior quiete, come le miſure preſe in conſeguenza, onde compiere quanto il Re di Spagna dice egli ſteſſo *ſperare, ed attendere dallo zelo, e dall'attività di un tal Miniſtro, e dal di lui amore pel ſuo Real Servigio*.

Una rivoluzione eſeguita con pari eſattezza e celerità quaſi nel punto ſteſſo, ſenza confuſione, e ſenza ſtrepito in più di cento Caſe poſſedute da' Geſuiti in un Regno, il quale avendo ſervito nel 1540. prima di cuna alla naſcente loro Società, poi ſempre di teatro alla gloria, alla fama, ed al potere della medeſima, non poteva non eſſer pieno de' pregiudizj i più inveterati, i più coſtanti, e i più forti in favore di tutti i di lei membri: una revoluzione, che rende ſacre in guiſa sì ſolenne le maſſime di tutti i Decreti pubblicati dalla Corte contro l'Iſtituto, la Dottrina, e la condotta della Società, di cui ſi tratta, è a me ſembrata meritare tutta l'attenzione della Corte, ed eſigere che io mi recaſſi a vanto di preſentarle alcune rifleſſioni.

1. Allorchè ſi vede un Iſtituto religioſo, celebre nel Mondo Cattolico per ducento e più anni di gloria, di fama, e di potenza, ſparire ad un tratto da tanti Stati, mediante la ſorprendente irrevocabile proſcrizione, pronunziata unanimamente dal Re di Portogallo nel 1759., dal noſtro Monarca nel 1764., dal Re di Spagna nel 1767.; allorchè ſi è attentamente diſaminato e ſcoperto (ſiccome hanno fatto tutti i Magiſtrati del Regno, e principalmente quelli, che di erranno immortali per la loro penetrazione, e pel loro zelo nell'eſercizio del pubblico Miniſtero), il fanatiſmo miſterioſo, e combinato nelle Regole, nelle Coſtituzioni, e ne' principj di queſto Iſtituto; le abomi-

nazioni accumulate nell' insegnarlo con principj costanti, ed unanimi sulla Dottrina, e sulla Morale; i traviamenti, e gli eccessi, per non dir più oltre, di tanti, che, colla loro condotta, analoga al detto Istituto da essi professato, ne hanno in ogni tempo manifestati i pericoli e le conseguenze; quando tutti i Magistrati del Regno, dopo una sì matura e scrupolosa discussione, sono giunti a dedurre dall' Istituto, di cui si parla, *l' abisso, che chiama, e seco trae un altro abisso*; chi nella condannazione uscita, per così dire, nello stesso momento da tre Monarchi, che formano la gloria e la felicità di tanti popoli, contra questo Istituto; chi non riconosce la *condannazione pronunziata dal Dio forte, che lo giudica*, e di cui questi Sovrani sono gli organi, i Ministri ad un tempo, e gli Unti, e le Immagini? Potrebbero essi Francesi, sì fedelmente devoti per inchinazione e per debito al Sovrano il più degno di tali sudditi, ignorare o dimenticare che l' augusta Stirpe, della quale è Capo il nostro Monarca, e che siede gloriosa su tanti Troni, pare essere stata spezialmente eletta, quasi di concerto, in tanti Stati, che l' Essere Supremo vuol suggetti, per loro gloria e fortuna, ai principali Rami della più antica Casa Sovrana, a compiere le mire incomprensibili della Divina Giustizia sopra una Società perversa e pernicioſa?

2. Ma nel vedere, che questo sangue Augusto, a noi renduto sì caro e prezioso in tutti i suoi Rami dai più forti vincoli politici, accoppiati a quelli della natura e della tenerezza, per unirlo anche più strettamente, se fosse possibile; non teme d' incorrere il risentimento di una Società, dimostratasi in ogni tempo implacabile egualmente nel desiderar, e nell' affrettar la vendetta, che indifferente ne' mezzi d' effettuarla; quali dolorose idee non debbono naturalmente eccitarsi; quali vive inquietudini, quai sospetti crudeli turbar non debbono ne' cuori Francesi i trasporti della più giusta ammirazione, e della più rispettosa gratitudine?

In mezzo al disordine, al dolore, alla disperazione, e fors' anche al furore, in cui trovasi questa sì orgogliosa Società, vergognosamente proscritta dal seno di tanti Stati, in cui avea radicato

dicato sì altamente il suo dominio, che non si dovrà temere dai principj, dai sentimenti, e dalla condotta di una Società, la quale dal giorno del suo nascimento fino al presente protetta, amata, distinta da tanti Monarchi, su i quali signoreggiava quanto su i loro Sudditi, non ha lasciato di mostrarsi sempre, e in casi meno disperati di quelli, a cui è presentemente ridotta, più portata per la vendetta, che per la riconoscenza?

Senza cercar di togliere, o di penetrare il velo rispettabile, sotto cui la circospezzione e l'autorità del Re di Spagna hanno celato i giusti motivi de' supremi di lui voleri; senza perderci a diſaminare il metodo tenuto nella prescrizione, e nell'eseguimento di questi ordini, formalità affatto aliene da' nostri costumi, e dal nostro proposito; limitiamoci a considerare le tante cautele adunate nella Sanzion Prammatica, di cui si tratta, segnatamente negli Articoli, V., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., e XVI., si a fine di opporsi per tempo in qualunque contingenza, tanto al ritorno in Ispagna di coloro che professassero, o avessero professato l'Istituto de' Gesuiti, quanto alla più indifferente aderenza col Regno di que' medesimi, che avessero rinunziato al detto Istituto, ed avessero anche prestato un nuovo giuramento di fedeltà a qualunque Amministrazione politica, civile, ed ecclesiastica: come pure a fine di conoscere, e di proibire le filiazioni all'Istituto de' Gesuiti; e finalmente d' intimare, *che tutti quelli, i quali avessero mantenuto corrispondenza coi Gesuiti, il che è generalmente ed assolutamente vietato, sarebbero puniti giusta la gravità del delitto*. Chi non sente con intima commozione ed orrore, chi non è persuaso e convinto, che sì sagge e necessarie cautele rendono sempre più evidenti i gravi pericoli d'ogni genere, che sovrastano continuamente all'ordine, ed alla pubblica quiete, e a que' medesimi, da cui questi derivano, e per cui si conservano: finchè resteranno nel seno di qualunque Stato ben regolato uomini, i sentimenti e la condotta de' quali sono tanto incompatibili collo Stato, quanto l' Istituto perverso e pernicioso, del quale sono essi gli schiavi ed i membri ad un tempo?

3. In vigore appunto di tali massime e sentimenti avendo

la

la Corte voluto provare, ſe coloro, che avevano profeſſato il detto Iſtituto in queſto Imperio, poteſſero pur riacquiſtare lo ſpirito e il cuor Franceſe, ed avendoli conſeguentemente ammeſſi, pel ſuo Decreto del 22. Febbrajo 1764., come aveva già fatto con quello del 6. Agoſto 1762., ad un giuramento, il quale non portava ſeco che l'eſpreſſioni dell' uno e dell' altro; nè altro frutto avendo eſſa cavato dalla ſua condiſcendenza, fuori quello d'avere più che mai riconoſciuta *la perſeveranza di quaſi tutti a non voler abbandonare un Iſtituto pernicioſo, contrario alla ſicurezza della Perſona dei Re, ed alla tranquillità dello Stato, e a non voler rinunziare ad una ubbidienza, che non ſa conciliarſi con quella, di cui i Franceſi ſono debitori al Re, ed alle Leggi del Regno* (ſono queſti i preciſi termini della Corte nel ſuo Decreto del 9. Marzo 1764.) fu coſtretta a *dichiarare*, per mezzo dello ſteſſo Decreto, *non dovere li Se-dicenti Geſuiti più rimanerſi nel Regno, dal quale è irrevocabilmente e per ſempre eſcluſo dal Decreto del 6. Agoſto 1762. l' Iſtituto, ch' eſſi non hanno voluto laſciar di profeſſare; e ad impor loro di uſcire dal Regno nello ſpazio di un meſe, ſotto pena d' eſſere ſtraordinariamente giudicati e puniti, giuſta l' eſigenza de' caſi.*

Perchè mai il Re, nell'ordinare con l' Editto perpetuo ed irrevocabile del meſe di Novembre 1764. *che la Società de' Geſuiti non aveſſe in avvenire più luogo nel Regno*; perchè non conſultò egli allora, e non ſecondò che la ſua Clemenza, *permettendo* per lo ſteſſo Editto *di vivere particolarmente ne' ſuoi Stati a coloro, che erano nella ſteſſa Società?*

Perchè queſta Sovrana Clemenza, e quel primo movimento, che ci porta ſempre a dimoſtrar colle pruove la più pronta e più riſpettoſa ubbidienza al Re, ci induſſero mai a tentar di nuovo, col rigiſtrare il riferito Editto, ſe i Geſuiti dimoranti in Francia poteſſero riprendere lo ſpirito patrio?

La Corte giudicò tuttavia di dover ordinare, per Decreto particolare, pubblicato nella medeſima Seſſione, in cui ſi determinò di regiſtrare l' Editto del meſe di Novembre 1764.; che i *Se-dicenti Geſuiti, i quali foſſero nel caſo di godere della permiſſione annunziata dall' Editto citato, doveſſero riſiedere nella Dioceſi,*

Dioceſi , in cui eran nati , nè poteſſero avvicinarſi alla Città di Parigi più oltre di dieci legbe ; che doveſſero preſentarſi di ſei in ſei meſi al Soſtituto del Procurator Generale del Re ne' Baliagi e Seneſcalcati della loro reſidenza ; a carico del quale Soſtituto ſarebbe ſtato il mandarne l' atteſtazione al Procurator Generale ; il tutto con minaccia di punizione ſtraordinaria riguardo a' traſgreſſori . Impoſe la Corte nel tempo ſteſſo ai Soſtituti del Procurator Generale del Re ne' Baliagi e Seneſcalcati ſuddetti d' invigilare , per quanto ad ognuno d' eſſi ſpettava , affinchè i Se-dicenti Geſuiti ſi conformaſſero alle Leggi del Regno , ai Decreti , e Regolamenti della Corte , ed operaſſero da buoni e fedeli Sudditi del Re , ſiccome viene preſcritto dall' Editto del meſe di Novembre 1764 ; e di ragguagliarla eſattamente .

Quand' anche , per eſaminar di nuovo e ponderare più attentamente che mai , ſe queſte cautele e queſte vigilanze ſiano per ſe ſteſſe atte a ſoddisfare le mire e i doveri della Corte ; quanto la di lei premura di ſecondare le intenzioni del Re che gliel' ha fatto conghietturare ; o ſe la loro inefficacia e la loro inſufficienza non vengano piuttoſto autenticate dall' eſperienza ; almeno quando , dico , ſi voleſſe che i Magiſtrati Franceſi non trovaſſero a tal uopo motivi più che baſtanti nell' inalterabile loro fedeltà e zelo ſperimentato in ogni guiſa a favore della Religione , e dello Stato (ſentimenti , che l' amore il più riſpettoſo , e il più tenero verſo la Sacra Perſona del Sovrano produce , rinchiude , ed avvalora ſempre più) ; quand' anche ſi voleſſe , ſenza riflettere al fermento generale , che dal 1763. fino al dì d'oggi ſuſſiſte , e ſi riproduce continuamente in tante forme diverſe , che l' attenzione e la vigilanza della Corte non doveſſero , e non poteſſero eſſere eccitate di bel nuovo ſe non da fatti recenti e poſteriori all' epoca dell' Editto del meſe di Novembre 1764. ; dovranno forſe riputarſi per noi ſtranieri e indifferenti i fatti poc' anzi ſeguiti in un Regno , le cui vicende ſono divenute comuni alla Francia , e le ſtanno anche più a cuore , da che per mezzo del Patto di Famiglia ſi ſono pubblicati e renduti più tenaci , ſe foſſe poſſibile , i legami , con cui il ſangue e l' amicizia avevano già uniti il Monarca

narca delle Spagne, e il noſtro Sovrano?

Or ecco eſpulſi ed eſcluſi irrevocabilmente da tutto il Dominio Spagnuolo tutti coloro, che hanno profeſſato, o foſſero per profeſſare un Iſtituto, rigettato prima per ſempre da tutto il Dominio Franceſe, mediante l'Editto del meſe di Novembre 1764. La proſcrizione di tutti e d'ognuno de' membri di una Società regolata dal detto Iſtituto, è proferita da un Monarca, che adorna attualmente il Trono di Spagna co' ſuoi lumi, col ſuo ſapere, con le virtù, con la giuſtizia ſcrupoloſa, colla ſincera religione e ſolida ſua pietà. Oltrechè le tante rare qualità, che l'Europa ha già veduto sfavillare sul Trono delle Sicilie, non ſarebbero elleno baſtanti ad atteſtare l'equità, e la neceſſità di una tale riſoluzione?

Quantunque per fini, che a noi non lice d'inveſtigare, giudichi conveniente queſto Monarca di non manifeſtare, di non ſpecificare, e di non far pubblici i motivi di queſta determinazione; ſe vogliaſi confrontare col teſto del Decreto ciò, che da eſſo ſi deduce sì naturalmente, e che può aver relazione a quello, che i pubblici avviſi hanno annunziato intorno alle turbolenze della Spagna, ai tumulti, ed alle ſedizioni in quel Regno ſcoppiate; quanto non ſi può egli arguire e rilevare contra i Geſuiti, che allora lo abitavano; *da quel ſentimento* uniforme contro di eſſi *per parte del Conſiglio Regio, e di diverſe perſone ragguardevoli pel loro grado diſtinto, pel loro merito e per la lunga loro eſperienza; da quei motivi della maggiore importanza allegati contro i Geſuiti, e relativi all'obbligo di mantenere la ſubordinazione, la pace, e la giuſtizia fra' Popoli*: da quelle *altre ragioni urgenti, giuſte del pari e neceſſarie, che il Re di Spagna chiude in ſe ſteſſo*; da quell'*uſo* in fine, *ch'egli crede di dover fare*, per riguardo a' Geſuiti, *del Sovrano potere di Amminiſtrazione, a fine di proteggere i ſuoi ſudditi, e di conſervare l'onore della Corona*? Come ſi dovrà dubitare, che tutto ciò non accuſi perſonalmente i Geſuiti, e non approvi tutti gli altri ſudditi Eccleſiaſtici o Regolari del Re di Spagna, leggendo nell'Articolo ſeguente della ſua Prammatica Sanzione: „ *Ed ho pure ordinato*, proſegue il Monarca, *che il Conſiglio ren-*

„ *da pubblica e nota in tutt' i miei Regni la ſuddetta mia de-*
„ *terminazione, facendo ſapere agli altri Ordini Religioſi, aver*
„ *eſſi meritato finora la mia fiducia, la mia ſoddisfazione, e la*
„ *mia ſtima, colla loro fedeltà e dottrina, coll' eſatta oſſervanza*
„ *delle regole della vita monaſtica, coll' edificazione da eſſi pre-*
„ *ſtata nel ſervigio della Chieſa, colla loro premura di avere*
„ *ſempre ne' loro conventi un numero ſufficiente di ſoggetti, che*
„ *preſtino la loro opera a' Veſcovi ed a' Parrochi nell' ammini-*
„ *ſtrazione de' ſoccorſi ſpirituali; e finalmente col riguardo che*
„ *hanno di non entrare negli affari del Governo, ſiccome alieni*
„ *dal loro ſtato, e fuori dell' ordine della vita aſcetica e mona-*
„ *ſtica, di cui fanno profeſſione?* „

Se il giuſtificare, come fa in tal guiſa il Re di Spagna sì ampiamente e ſolennemente, la condotta degli altri Religioſi, annunziaſſe, o indicaſſe almeno, in tutt' i punti il contraſto della condotta de' Geſuiti; ſe da tutt' i membri del Conſiglio Regio di Spagna, e da varie altre perſone ragguardevoli pel loro grado diſtinto, pel loro merito, e per la loro eſperienza; ſe finalmente dal Monarca più illuminato, più inſtrutto, e più prudente, e più religioſo, che ſi conforma al parere degli uni e delle altre; foſſe ſtato verificato quanto il Santo Veſcovo D. Giovanni di Palafox ſcriveva fin dall' 8. Gennajo del 1694. a Papa Innocenzo X.: *che i Geſuiti opprimono o fanno gemere la Chieſa ſotto il peſo della loro grandezza, e della autorità che ſi arrogano .... Che la Società de' Geſuiti umilia e perſeguita i Veſcovi, allorchè queſti non fanno tutto ciò, che lor piace .... Ch'ella riſveglia tumulti e turbolenze fra' Popoli .... Che ſe i Geſuiti preſtano talvolta la loro ſervitù ai Miniſtri di Stato, ai Grandi, ed a' Principi; non lo fanno ſe non per una preſunzione dannoſa allo Stato, la quale toglie moltiſſimo alla ſtima, che ſi debbe al miniſtero ſpirituale, e lo rende più odioſo a' ſecolari .... Che finalmente, ſotto preteſto d' interiore direzione delle coſcienze, i Geſuiti s' internano con tanta deſtrezza ne' ſecreti delle caſe, che giungono a governarle come le anime, e paſſano così perniciosamente con iſcandalo dalle coſe ſpirituali alle politiche, dalle politiche alle profane, e dalle profane alle criminali.*

Di

Di fatti come s' esprime egli il Re di Spagna all' Articolo II. della sua Sanzion Prammatica ? „ *Il Consiglio suddetto* „ *farà pur sapere ai Prelati diocesani , alle Congregazioni , Co-* „ *munità Ecclesiastiche , ed altre Adunanze , o Corpi Politici del* „ *Regno , che i motivi giusti e gravi , per cui sono sta'o costret-* „ *to malvolentieri a dar quest' ordine necessario* (cioè l' ordine „ dell' espulsione di tutt' i Gesuiti fuori della Spagna), *restano* „ *sepolti nel mio Real petto ; e che non ho voluto valermi d' alcun* „ *altro mezzo , fuori della mia potestà , senza procedere per altra* „ *via , cedendo soltanto ai moti della mia Real Clemenza , in qua-* „ *lità di Padre e di Protettore de' miei Popoli .* "

Quanto non dicono , o non lasciano almeno pensare , e questa sì efficace reticenza di *motivi giusti e gravi , che rimangon sepolti nel Real petto* d' un Monarca , che , fin dal mese di Settembre dell' anno scorso , avea voluto per mezzo di una Legge precisa *impedire , che le persone consecrate a Dio non abusassero della buona fede de' secolari ; e far in modo , che si avesse pel Trono quel rispetto , che la Religione inspira ; che non si portasse la confusione negli animi e nel pubblico ordine ; che gli Ecclesiastici non s' ingerissero negli arcani del Governo , tanto superiori alla loro cognizione , quanto poco confacenti all' esercizio spirituale del loro ministero* ; e quella risoluzione di *non valersi d' alcun altro mezzo , che del suo potere , senza procedere per altra via* ; venute amendue da un Sovrano , che , ricordando e rinnovando , colla sua Dichiarazione dello scorso Settembre , la Legge solenne del Re Giovanni I. , confermata dal di lui figlio Enrico III. , *esorta* , come aveano fatto questi due Principi , *i Prelati del suo Regno , e impone loro di far arrestare , e far condurre prigioniere al Re qualunque Ecclesiastico , Monaco , Eremita , o altro Religioso ardisse parlar contro la Persona del Re , la Famiglia Reale , lo Stato , o il Governo ; incarica inoltre tutt' i suoi Giudici di vegliare , affinchè i Vescovi facciano osservare esattamente una tal Dichiarazione ; di avvertir que' Prelati , che non trascurassero un dovere di tanta importanza : ordinando , che in loro mancanza i citati Giudici Regj s' informino di quegli Ecclesiastici , che , dimenticando gli obblighi del loro stato , e se stessi , venissero a cadere ne' delitti vietati* dal-

la Dichiarazione riferita: *che ne dirigano le informazioni al Presidente del Configlio, il quale le guarderà colla più alta segretezza insieme coi nomi de' testimonj*. In somma se questa Dichiarazione del passato Settembre è stata eseguita, come non si può dubitare, quante pruove non avrà il Re di Spagna, e quali non saranno i delitti autenticati da tante informazioni, quando lo stesso Re di Spagna giugne a dire, che, facendo uscire tutt' i Gesuiti da' suoi Stati per sempre, *cede*, ciò non ostante *unicamente* ai moti della Reale sua Clemenza?

Ora, in un tempo, in cui la politica scoperta della Società de' Gesuiti, il di lei maggior vantaggio, la sua fedeltà nel seguitare questo principio e questo oggetto del suo Istituto, in fine tutte le riflessioni più naturali, più importanti, e più decisive dovevano contenere tutt' i Gesuiti ne' limiti della maggior riserva, e della più esatta circospezione; anche a solo fine di far dimenticare, almen per qualche tempo, che l' Istituto de' Gesuiti era stato proscritto nel 1764. da un grande Imperio, per ordine del Sovrano medesimo, in vigore de' motivi più forti, più sodi, e più comuni a tutti gli altri Monarchi; onde non accrescere, non giustificare, non rendere attiva del pari e fondata la diffidenza, in cui questi Sovrani non potevano di meno di non entrare, riguardo ad un Istituto opposto ed incompatibile tanto colle Leggi de' loro Stati, quanto con quelle di Francia; infine per non lasciar nè meno cadere in sospetto ai suddetti Sovrani, che esistesse ancora ne' loro Stati un Istituto, la proscrizion del quale era sì necessaria alla loro autorità e sicurezza, e far loro perdere in tal guisa, se non l'idea e le ragioni, almeno l'occasione ed il momento, che determinano quasi sempre a far uso contra il detto Istituto di tutte le armi, che la Francia loro somministrava: in tal tempo qual può essere dunque stata la condotta uniforme e provata di tutt' i Gesuiti in Ispagna? Allorchè questi membri, troppo attaccati al più pernicioso Istituto, ne vengono tutti in un tratto cacciati irrevocabilmente, e per sempre esclusi; dovranno essi tali uomini, divenuti a noi sì sospetti a tutt' i titoli per lo stesso Istituto, per la più pericolosa dottrina, che di esso è parte, e per l'ostinata

nata loro perſeveranza a ſeguir l' uno e l' altra; dovranno eſſi reſtare ancora in Francia? Dovranno eſercitare in Francia, ſenza il minimo conſentimento per parte del Sovrano, tutte le funzioni, che più importano al bene della Religione e dello Stato: quelle ſteſſe funzioni, che il Re di Spagna non vuole, giuſta l'Articolo XII. della Sanzion Prammatica, mai più eſercitate ne' ſuoi Stati neppur da quelli, che uſciti dalla Società, dopo d'avere rinunziato a qualunque corriſpondenza col di lei Generale, o co' di lei membri: dopo d'avere avvalorata una tale rinunzia con un giuramento, per ſola ſpeciale permiſſione del Sovrano foſſero per rientrare nella Spagna? Dovranno finalmente, (e ciò può ſopra tutto richiedere la più ſeria attenzione della Corte) li Se-dicenti Geſuiti, dopo d' aver preferito d' eſſere gli ſchiavi del loro Generale, anzi che divenire ſudditi del Re, a tenore della elezione laſciata in loro arbitrio dalla Corte condeſcendente col ſuo Decreto del 22. Febbrajo 1764.; dovranno, dico, ſoggiornar tuttavia in tante Provincie del Regno, appunto per eccitarvi ſolennemente ed impunemente le maggiori turbolenze; dovranno nella ſteſſa Città di Parigi, per eſſervi piuttoſto l' oggetto delle inquietudini e dello ſpavento, che dell' autorità vegliante di un governo, fin quì troppo ſpeſſo inutile ed impotente a loro riguardo, confonderſi coi ſudditi del Re in tutte le profeſſioni, in cui vorranno introdurſi; a ſegno di non poterli quaſi diſtinguere, ſe non da i ſentimenti e dagli eſempli, con cui potrebbero aver pervertito tutte le ſuddette profeſſioni, gran tempo prima che ſe ne fuſſe ſvelata e riconoſciuta l' influenza?

Se da quanto è dianzi avvenuto in Iſpagna ſi poſſono dedurre più che mai le conſeguenze della permiſſione accordata dall'Editto del meſe di Novembre del 1764., non dovrà dunque la Corte eſaminare, ſe queſta permiſſione, in virtù delle condizioni, che l' accompagnano a tenore dello ſteſſo Editto, che la concede, ſia divenuta inſuſſiſtente e pericoloſa?

Giuſta i termini preciſi dell' Editto, *non è permeſſo a quelli, che erano nella Società de' Sedicenti Geſuiti, di vivere da particolari*, ſe non coll' obbligo ingiunto *di conformarſi alle Leggi del Regno, e di procedere in tutto e per tutto da buoni e fedeli ſudditi del Re.*

Ora,

Ora, si conformano essi e possono eglino conformarsi, procedono e possono essi procedere in tutto da buoni e fedeli sudditi del Re, questi uomini, che non hanno voluto abbandonare un Istituto, il quale repugna e si oppone alle Leggi del Regno, e alla fedeltà dovuta al Re? Queiti uomini, che vogliono essere schiavi del loro Generale, anzi che sudditi del Re; questi uomini, le insinuazioni, l'arti secrete, i rigiri, gl'intrighi de' quali, tutta la condotta finalmente, quand' anche non fossero nel caso d'essere provati giuridicamente quali sono; non tendono e non riescono però meno agli occhi d'ogni buon cittadino, e d'ogni buon suddito, che a turbare incessantemente il Regno, a nuocere alla Religione, ed al pubblico ordine, a spargere le dissensioni nella Chiesa e nello Stato; questi uomini, che hanno mai sempre messo in opera inutilmente, ed a loro confusione, i più vani sutterfugj, le cavillazioni, e le dispute più facili ad esser vinte ed atterrate: anzi che ravvedersi, ed abbandonare certe *asserzioni da essi sostenute, insegnate, e pubblicate in ogni tempo ne' loro Libri con l' approvazione de' loro Superiori e Generali; specialmente riguardo all' Autorità de' Sovrani, all'indipendenza della loro Corona, alla pubblica sicurezza, ed a quella della Sacra Persona del Re*?

A questo ultimo tratto solo, il quale caratterizza anche di troppo tali uomini, che, sotto l' ombra di una permissione, di cui non adempiono e non possono adempire le condizioni, tolleriamo tra noi, e permettiamo, che si celino e si confondano in tutt' i luoghi fra ogni genere di stati e di professioni; che potrebbero forse farsi conoscere, ma inutilmente e troppo tardi, con eccessi, la sola idea de' quali fa fremere di spavento e d' orrore, analoghi tuttavia a quella perseveranza per una Dottrina, e per un metodo d'insegnarla i più esecrabili; a questo solo tratto avvi un cuor Francese, che non sentasi pieno di turbamento, di terrore, d'inquietudine, d'agitazione: che abbandonato interamente a que' sentimenti, che pur troppo eccita la memoria di tanti attentati consegnati alle nostre storie, non giudichi superfluo l' esaminare, in tempo, che non può, e non deve occuparsi se non ad impedire le conseguenze di una permissione

missione pericolosa, se le condizioni di esse siano state, o abbiano potuto essere eseguite; e se queste stesse condizioni violate non siano un motivo sufficiente per dichiarare esclusi e decaduti dalla permissione i trasgressori?

Vi sarà egli d' uopo d' altri motivi per provare l' equità di quanto può suggerire alla Corte il zelo, l' amore, l' inquietudine, e finalmente il dovere più prezioso e più sacro? Non deriverà ella i più validi e i più decisivi impulsi dall' affluenza si sospetta e si nota de' Gesuiti in alcune Provincie del Regno, dove sorgono turbolenze forse da essi eccitate; dalla parte che non lasciano mai d' avervi; dalla loro sollecitudine nel fomentarle e nell' accrescerle; dalle conseguenze, che una simil condotta deve far temere in tutti gli altri luoghi, in cui i Gesuiti potessero continuare a risedere, o penetrar di bel nuovo? Tuttociò che vediamo accadere da alcuni anni nella estension del Regno, non è egli di un peso e di una importanza da far loro pensare, che qualunque risoluzione possa loro inspirare il zelo e il dovere della Corte nelle presenti circostanze, sarà sempre nelle forme più regolari e più degne di venerazione?

Oltredichè da qual risentimento, da qual furore, e brama di vendicarsi in qualunque maniera non debbe sentirsi animata la Società de' Gesuiti, dopo la di lei espulsione dalla Spagna, che le ritorna in mente, e le rende più sensibile quanto aveva già sofferto in Francia? A quali eccessi non può ella trasportarsi nella disperata estremità, a cui è ridotta, e che le sovrasta fors' anche per parte degli altri Stati Cattolici? Quanti facili mezzi di far le sue vendette non ha una Società, i di cui membri ciecamente e servilmente soggetti, sono altrettanti strumenti nella mano dispotica del loro Capo? Se il Generale de' Gesuiti comandasse; che non eseguirebbero i di lui schiavi? Se la sicurezza di conservare negli altri Stati il suo dominio, o la speranza di riacquistare quello, che gli è stato rapito dianzi in Ispagna ed in Francia, suggerissero a questo Despoto alcuno di quegli ordini, di cui abbiamo tanti esempli nella storia; come non troverebbe egli esecutori di un tal ordine, per quanto fosse esecrabile, nel gran numero d' uomini sottomessi all' arbitraria

bitraria di lui volontà da tutti i vincoli e per tutti i fini, che si possono ideare? Ora, io dico, que' Se-dicenti Gesuiti, che fanno tra noi permanenza, hanno essi infranto questi lacci, hanno rinunziato a questi fini; o non hanno essi voluto, e non vogliono tuttora rimanersi costantemente nella più perfetta e pericolosa schiavitù? Piaccia al Cielo, che, a seconda delle nostre speranze e de' nostri desiderj, questi si naturali riflessi, ed i più intensi timori da essi eccitati, non abbiano in alcun tempo altro fondamento, fuori di una tenerezza la più viva e la più rispettosa, che non può giammai esser maggiore d' allora quando viene manifestata ed accompagnata dall' inquietudine per la Persona, che ne forma l' oggetto! . . .

4. Ma se fosse pur troppo vero quanto si vocifera pubblicamente in conseguenza di varie lettere di Spagna, che lo asseriscono chiaramente e concordemente; cioè che la Società de' Gesuiti fin dal 1759. (in qual tempo si rifletta a quanto questa Società aveva allora tramato ed eseguito in Portogallo!) avesse formato il disegno di eccitare una sollevazione in Ispagna, a fine di rapirne il Trono al Sangue Borbone: che la detta Società, con pari insania e falsità, allegasse per motivo di una tale sollevazione, che la Religione doveva perire in quel Dominio sotto il Regno del Monarca il più sollecito, il più capace di conservarla colla sua autorità e col suo esempio; se fosse vero, che ai Gesuiti debba imputarsi l' origine ed il fomento de' commovimenti e delle sedizioni insorte in diverse Città della Spagna: che nel tempo di tali turbolenze sieno stati ravvisati varj Gesuiti travestiti da secolari, e nell' atto di distribuir danaro a' popoli, dicendo far essi una tal distribuzione in nome della defunta Regina Vedova di Spagna, come se avessero ad eccitarsi i popoli alla ribellione in eseguimento delle ultime di lei volontà; se vero fosse finalmente, che la Provvidenza, la quale veglia in guisa sì manifesta e consolante alla sicurezza ed alla conservazione del Sangue Borbone, abbia avventurosamente permesso, che la sedizione cominciasse in Madrid l' anno scorso prima del tempo prefisso, cioè la Domenica delle Palme, quando non doveva scoppiare, che il Giove-

di

dì Santo, affinchè la Casa Reale di Spagna, occupata in tal giorno ai più santi esercizj di pietà, ed alla visita delle Chiese di Madrid, fosse esposta tutta, e lasciata in balìa, e senza difesa.... ah! non ho cuor di proseguire.... Qual orrore non desta la sola idea d'una macchinazione sì esecranda per se stessa, e pel giorno e per le circostanze, in cui dovevasi eseguire!

Può dunque darsi qualche tranquillità, qualche sicurezza per gli Stati ben regolati, e per coloro che ne sono l'anima e l'amore per le ragioni le più sacrosante; finchè dimoreranno, o potranno rientrare nel seno di detti Stati uomini, che di tutto rende e dichiara capaci la loro servile, esclusiva, volontaria, e costante sommissione al più pernicioso Istituto, e alla Dottrina la più abbominevole?

Così ha pensato, giudicato, ed agito in conseguenza il Re di Spagna.

Possa la Corte, fondata sugli stessi principj, gli stessi sentimenti, ed il suffragio il più augusto, possa l'intiero corpo de' Magistrati, facendo uso dell'autorità, ch' egli esercita in nome del Re, ed a suo scarico, mettere in opera tutto ciò, che la penetrazione, il zelo, il debito della Corte; e principalmente il più tenero, e il più rispettoso di lei amore verso il suo Sovrano, potranno inspirargli di più conducente a far fiorire maggiormente in quest' Imperio la sola e vera Religione, e la più pura di lei Morale: a farvi regnare più che mai la pace e la giustizia; a sedar finalmente e per sempre in tutti i cuori, che hanno e sentono la fortuna di vivere sotto le leggi del più Augusto Sangue, il giusto orrore, le vive inquietudini, e i crudeli affanni, che sono il pegno e l'effetto dell'amore il più rispettoso, e il più sviscerato.

Vi prego, o Signori, di porre a consultazione ciò, che far convenga nelle presenti circostanze, intorno a quanto mi son recato ad onore di esporre alla Corte.

ARREST DECRETO

DE LA COUR DU PARLEMENT,

Du 9. Mai 1767.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Du Vendredi 8. Mai 1767.

CE jour, toutes les Chambres aſſemblées, les Gens du Roi ſont entrés, & M. Omer Joly de Fleury, Avocat dudit Seigneur Roi, portant la parole, ont dit:

MESSIEURS.

QUE d'objets dignes de réflexion! Que de conſidérations importantes n'avons-nous pas apperçu dans le Récit dont vous avez arrêté que nous prendrions communication! Elles ſont l'effuſion d'un cœur dont toutes les affections ne tendent qu'à la paix, à la tranquillité de l'Etat, & de l'Egliſe que l'Etat a reçu dans ſon ſein: plus on les approfondit, plus on demeure con-

DELLA CORTE DEL PARLAMENTO

Del 9. Maggio 1767.

ESTRATTO DAI REGISTRI DEL PARLAMENTO

Del Venerdì 8. Maggio 1767.

IN detto giorno, tutte le Camere adunate, le Genti del Re ſono entrate, e per bocca del Sig. Omer Joly de Fleury, *Avvocato del ſuddetto Signor Re, hanno detto:*

SIGNORI

Quanti oggetti degni di rifleſſione! Quante importanti conſiderazioni non abbiam noi rilevate dalla Eſpoſizione, di cui è ſtato da voi ordinato, che foſſe a noi fatta comunicazione! Naſcono eſſe dalla effuſion di un cuore, i cui affetti tendono tutti alla pace, alla tranquillità dello Stato, e della Chieſa che lo Stato ha accolta nel ſuo ſeno. Quanto più ſi ponderano, tanto

più

convaincu qu' elles n' ont été dirigées que par cet amour tendre, reſpectueux & ſoumis pour la perſonne ſacrée du Souverain qui anime dans cette Monarchie les démarches du Corps entier de la Magiſtrature.

A la premiere nouvelle des derniers événemens relatifs à la Société des Jéſuites en Eſpagne, & dont retentit à préſent l' Europe entiere, nous avons été frappés de la proſcription prononcée contre cette Société, par le Prince qui tient ſi dignement entre ſes mains les rênes du Gouvernement de ce vaſte Empire; nous l' avons été de motifs exprimés dans ſa Sanction Pragmatique, & plus encore de ceux que ſa retenue religieuſe & magnanime a jugé devoir, au moins dans les premiers momens, dérober à l' Univers.

Après de tels événemens, auxquels ſe réuniſſent naturellement ceux dont le Portugal avoit égalment fourni des exemples, le retour ſur ſon propre Souverain, ſur ſa propre Patrie, eſt un ſentiment auquel il eſt impoſſible de ſe refuſer.

Ce ſentiment nous retrace le tableau des faits principaux qui ont préparé, conduit & conſommé en France la diſſolution

più ſi reſta convinto eſſer elleno ſtate dirette da quell' amor tenero, riſpettoſo, e ſommeſſo per la Sacra Perſona del Sovrano, che dà anima e moto in queſta Monarchia alle azioni dell' intero Corpo del Magiſtrato.

Pervenutaci appena la nuova degli ultimi avvenimenti, relativi alla Società de' Geſuiti in Iſpagna, e di cui ſi parla attualmente in tutta l' Europa, ſiamo ſtati ſorpreſi dalla proſcrizione pronunziata contra la Società ſuddetta dal Principe, che sì degnamente governa quel vaſto Imperio; ſiamo ſtati colpiti dai motivi eſpreſſi nella ſua Prammatica Sanzione, e più ancora da quelli, che per un tratto della religioſa, e magnanima ſua circoſpezione, ha creduto, almeno in queſti primi momenti, di dover celare all' Univerſo.

Dopo tali avvenimenti, a' quali ſi accoppiano naturalmente quelli, di cui il Portogallo ci aveva prima ſomminiſtrato gli eſempj; ſiamo coſtretti a cedere a quel tenero ſentimento, che ci porta a riflettere al proprio noſtro Sovrano, alla propria noſtra Patria.

Queſto ſentimento ci ritorna in mente le cauſe principali, che hanno preparato, diretto, e compiuto in Francia lo ſcioglimento

lution de cette Société.

A l'occaſion du commerce le plus étendu que, par le deſir d'amaſſer des richeſſes immenſes, des membres de cette Société n'avoient pas diſcontinué de faire juſqu'en 1760, ſous les yeux de leur Général, à la honte de la Religion & au ſcandale des Infideles, malgré ce que preſcrivent l'eſprit du Chriſtianiſme, les Canons, les Decrets du Saint Siége, elle avoit contracté des engagemens conſidérables. Pour ſe ſouſtraire à l'obligation naturelle & juſte de les acquitter, elle produit ſon Inſtitut dans cet auguſte Tribunal: la Juſtice ouvre ce Code miſtérieux, l'examine; on démontre juſq'à l'evidence les vices de cet Inſtitut, on découre que la Conſtitution de cette Société eſt opposée aux Maximes de l'Egliſe Gallicane; on apperçoit ſa doctrine corrompue & abominable en pluſieurs points, miſe en pratique ſelon les circonſtances, les lieux & les perſonnes; on voit ce Syſtême funeſte autoriſé par cette Doctrine, pour ſe maintenir par tous les moyens les plus illicites & les plus déteſtables; on trouve cette Société en oppoſition & en guerre depuis ſe naiſſance avec tous les Ordres du Royaume, troublant l'or-

mento della Società.

In occaſione del più eſteſo commercio, che, ſpinti dall'avidità di accumulare immenſe ricchezze, alcuni membri della ſuddetta Società non avean ceſſato di fare fino al 1760., ſotto gli occhi del loro Generale, ad onta della Religione, e con iſcandalo degli Infedeli, contra le preſcrizioni dello ſpirito del Criſtianeſimo, de' Canoni, de' Decreti della Santa Sede, aveva eſſa contratti impegni di conſeguenza. Per ſottrarſi all'obbligo naturale ed equo di ſoddisfarli, produce il ſuo Inſtituto a queſto auguſto Tribunale: la Giuſtizia apre il Codice miſterioſo, lo eſamina; rende evidentemente paleſi i difetti di un tale Iſtituto; ſi viene in chiaro, eſſere la Coſtituzione della Società oppoſta alle maſſime della Chieſa Gallicana; ſe ne ſcopre la dottrina corrotta e abominevole in diverſi punti, meſſa in pratica, giuſta le circoſtanze, i luoghi, e le perſone; ſi vede il funeſto ſiſtema convalidato da ſimil Dottrina, onde ſoſtenerlo per tutt' i mezzi più illeciti, e più deteſtabili: trovaſi, che la Società, in oppoſizione, ed in guerra fin dal ſuo naſcere con tutti gli Ordini del Regno, turba il pubblico or-

dine,

l'ordre public, rempliſſant l'Egliſe de diviſions, nourriſſant dans ſon ſein un parti ennemi de toute paix; ſes principes enfin portant l'allarme dans le cœur des Sujets ſur la ſûreté de leur Roi.

Votre amour inviolable pour le Souverain, votre attachement filial & conſtant à l'Egliſe & à la Doctrine concernant la Religion, comme à la pureté de ſa Morale, votre fidélité aux véritables intérêts du St. Siege, aux droits les plus légitimes des Evêques, votre attention toujours ſoutenue pour la tranquillité publique, vous ont porté à diſſoudre en France cette Société. Sans entrer dans le détail des faits ultérieurs, toute la France ſçait que c'eſt à la bonté du Roi à laquelle vous vous êtes fait un dovoir de vous ſoumettre, que les Membres qui compoſoient cette Société, ſont redevables de la permiſſion qu'ils ont eu *de vivre en particulier dans ſes Etats, ſous l'autorité ſpirituelle des Ordinaires des lieux, en ſe conformant aux Loix du Royaume, & ſe comportant en toutes choſes comme de bons & fideles Sujets.*

Quelques précautions que votre Sageſſe vous ait alors ſuggerées pour prévenir tous les in-

dine, riempie la Chieſa di diſſenſioni, fomenta nel ſuo ſeno una fazione nimica di ogni quiete; e deſta co' ſuoi principj un timore affannoſo nel cuor de' Sudditi ſulla ſicurezza del Re loro.

L' inviolabile amor voſtro verſo il Sovrano, la filiale, e coſtante voſtra adeſione alla Chieſa, e alla Dottrina ſpettante alla Religione, ed alla purità della ſua Morale, la voſtra fedeltà nel mantenere i veri vantaggi della Santa Sede, e i diritti più legittimi de' Veſcovi, l' attenzion voſtra non mai interrotta per la pubblica tranquillità, vi hanno portati a ſciogliere in Francia queſta Società. Senza ſcandagliar più oltre, è noto a tutta la Francia, che i Membri, che componevano la Società, debbono alla ſola bontà del Re, alla quale vi ſiete voi fatti un dovere di ſottomettervi, la permiſſione avuta di vivere in particolare ne' ſuoi Stati, ſotto la ſpirituale autorità degli Ordinarj de' luoghi, conformandoſi alle Leggi del Regno, ed operando eſattamente in tutto da buoni e fedeli Sudditi.

Per quante precauzioni abbiavi allora ſuggerite la voſtra Prudenza, onde prevenire tutt' i di-

ſordini

inconvéniens dont cette grace pouvoit être ſuivie ; c' eſt une queſtion peut-être que vous nous permettrez de dépoſer dans votre ſein, que celle de ſçavoir, s'il étoit poſſible de prendre des meſures qui fuſſent aſſez sûres pour les éviter tous. Les ſoi-diſans Jéſuites diſperſés dans toutes les Provinces du Royaume, diverſement tolerés ſelon les uſages reçus ou les adouciſſemens admis dans les différens Reſſorts, dépouillés de l'Habit de leur Inſtitut, ſans avoir voulu ſe dépouiller de ſon Eſprit, ſe ſon trouvés confondus en quelque ſorte avec les Prêtres Séculiers de tous les Diocèſes; des préjugés difficiles à vaincre, ou des ſurpriſes dont il n'eſt pas quelquefois facile de ſe défendre, ont pu dans pluſieurs Diocéſes les faire participer aux fonctions du Saint Miniſtere : Quoi de plus capable d'allarmer des Magiſtrats, qui, guidés par leurs lumieres, excités par leur fidélité ont pénétré les reſſorts ſecrets, leſquels faiſoient mouvoir la politique d'un Corps, qui, dans tous les tems, s'eſt rendu ſi redoutable ? Le foyer du mal que vous avez voulu détruire, a-t-il donc pû être entiérement diſſipé,

ſordini, che potevano ſuccedere ad una tal grazia ; è forſe una quiſtione, che voi ci permetterete di deporre nel voſtro petto, il ſapere, ſe foſſe poſſibile prendere miſure abbaſtanza ſicure, per evitarli tutti. Li Se-dicenti Geſuiti, diſperſi in tutte le Provincie del Regno, variamente tollerati, giuſta gli uſi adottati, o le maniere più piacevoli introdotte nelle diverſe Giuriſdizioni, ſpogliati dell' Abito del loro Iſtituto, ſenza aver voluto ſpogliare lo ſpirito di eſſo; trovandoſi in certa maniera confuſi co' Sacerdoti Secolari di tutte le Dioceſi; ſia in grazia di pregiudizj difficili a vincere, ſia per mezzo di ſorpreſe, dalle quali non è talvolta facile il difenderſi, ſono giunti in varie Dioceſi ad aver parte nelle funzioni del Sacro Miniſtero. V'ha egli coſa più atta a mettere in apprenſione i Magiſtrati, i quali condotti dalla loro avvedutezza, e moſſi dalla loro fedeltà, hanno ſcoperto le cauſe naſcoſte, che facevano agire la politica di un Corpo, che in ogni tempo ſi è renduto sì formidabile? Il ſeme del male, che avete preteſo di diſperdere, può egli dunque eſſere ſtato interamente diſtrutto ; e per eſſere celato,

ſarà

diſſipé, &, pour être caché, en ſeroit-il moins dangereux? Ne voit-on plus paroître parmi nous d' étincelles de ce feu, que la ſageſſe du Souverain s'eſt propoſé & ſe propoſe, plus que jamais, d'éteindre? Chaque Membre diſperſé, toujours uni à la Société, au moins par ſon zèle & par cette aveugle obéiſſance, ne peut-il pas faire en ſecret, ce que le Corps faiſoit hautement, lorſqu'il exiſtoit au milieu de nous.

On a osé accuſer de paſſions ou d'intrigues l'ouvrage opéré ſous vos yeux de la deſtruction de cette Société : mais, pour colorer des calomnies ſi noires, quels ſont donc les témoignages qu' elle peut aujourd'hui produire en faveur de la pureté de ſes intentions, en faveur de ſa Doctrine, en faveur de ſa Morale & de ſa conduite, après l'orage qui vient de fondre ſur elle, dans un Royaume floriſſant, dans lequel elle avoit joui, juſqu' à préſent, des graces & de la protection les plus ſignalées.

Quel uſage a-t-elle fait en France de la permiſſion que la bonté du Roi a daigné lui accorder? Par ſon Edit du mois de Novembre 1764, le Souverain a ordonné, *qu'à l'avenir la Société*

ſarà egli meno pericoloſo? Non ſi vedono forſe più tra noi ſcintille di quel fuoco, che la ſaviezza del Sovrano ſi è propoſto, e ſi propone più che mai di eſtinguere? Ogni Membro diſperſo, e ſempre unito alla Società, ſe non altrimente, pel ſuo zelo e per quella cieca ubbidienza, non può egli fare in ſecreto ciò, che il Corpo faceva pubblicamente, quando fra noi eſiſteva?

V' è chi ha ardito tacciar di paſſione o di rigiro l' opera eſeguita ſotto i voſtri occhi, della diſtruzione di queſta Società. Ma per dar colore a sì nere calunnie, quali teſtimonianze può ella oggigiorno produrre a favore della purità di ſue intenzioni, della ſua dottrina, della ſua Morale, e della ſua condotta; dopo la tempeſta ſcagliataſi ultimamente ſopra di eſſa in un Regno florido, nel quale aveva finora fruito delle grazie e della protezione più diſtinta?

Qual uſo ha ella fatto in Francia della permiſſione accordatale dalla bontà del Re? Il Sovrano ordina con ſuo Editto del meſe di Novembre 1764., che in avvenire la Società

ciété des Jéſuites n'ait plus lieu dans le Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de ſa domination : cette Loi rompoit tous les liens de chaque Individu avec ſon Général, & chacun, du moins à cette époque, auroit dû s'empreſſer de ſceller de lui-même, par ſa prope main, ſa ſoumiſſion à cette Loi : cependant, dans le nobre de plus de douze cens Jéſuites du reſſort de la Cour, il n'y a eu environ que cent cinquante ſermens prêtés en exécution de vos précédens Arrêts ; quelques-uns même, en tréſpetit nobre à la vérité, ont depuis déſavoué leur démarche, ainſi qu'il paroit par des Lettres particulieres ; mais il eſt ſenſible que le plus grand nombre, par ſon ſilence, eſt demeuré fidele à l'Inſtitut. Dira-t-on que ce ſoit-la *ſe conformer aux Loix du Royame, & ſe comporter en toutes choſes comme bons & fideles Sujets du Roi*, ſe montrer digne, en un mot, de la grace portée par l'Edit ?

On n'a pas obſervé plus fidelement les diſpoſitions de votre Arrêt du premier Decembre 1764, que vous n'avez rendu, que parce qu'il importoit a la tranquillite publique que vous ne

cietà de' Geſuiti non abbia più luogo nel Regno, ne' Paeſi, Terre, e Signorie, di ſuo Dominio ; *queſta Legge ſcioglieva qualunque vincolo poteſſe legare ogni Individuo col ſuo Generale : ognuno di eſſi avrebbe dovuto concorrere con premura a ſuggellare di ſuo pugno la ſua ſommeſſione ad una tal Legge ; ciò nulla oſtante tra più di mille e ducento Geſuiti, dipendenti dalla Corte, non ſono ſtati preſtati che centocinquanta giuramenti in circa in adempimento de' precedenti voſtri Decreti. Anzi alcuni, quantunque in piccioliſſimo numero, banno diſapprovata la loro condotta, ſiccome appare da Lettere particolari ; ma divien ſenſibile, che il maggior numero ſia ſtato coſtante col ſuo ſilenzio all' Iſtituto. Si potrà egli dire, che ſia queſto* conformarſi alle Leggi del Regno, ed operare in tutto da buoni e fedeli Sudditi del Re ; *moſtrarſi degni in una parola della grazia conceſſa dall'Editto ?*

Con pari fedeltà ſono ſtate oſſervate le diſpoſizioni del voſtro Decreto del primo Dicembre 1764., da voi pubblicato ſolo perchè la pubblica tranquillità eſigeva che non traſcuraſte nulla, onde allontanare

ne négligeaſſiez rien pour prévenir toute occaſion de trouble au ſujet de la permiſſion accordée par l'Edit que vous veniez d'enregiſtrer.

Les Membres de la Société diſſoute devoient, aux terms de cet Arrêt, réſider dans le Diocéſe de leur naiſſance,& ſe préſenter tous les ſix mois devant nos Subſtituts aux Bailliages & Sénéchauſſées, dans l'étendue deſquels ils ſeroient leur reſidence; & ces Subſtituts devoient en envoyer Certificat à M. le Procureur Général. Nous vous apportons l'état des Procureurs du Roi, qui ont certifié, & la note de ce qu'ils ont atteſté par leurs Lettres & Certificats. Il eſt vrai qu'il eſt difficile d'en tirer une connoiſſance bien exacte ſur l'exécution de votre Arrêt en cette partie, parce qu'il auroit été à deſirer que nos Subſtituts euſſent pu, chacun dans leur Reſſort, pour être en état de ſatisfaire pleinement à votre Arrêt, ou former un état de ceux de la Société quiétoient aſtraints à ſe préſenter devant eux, & pourſuivre ceux, qui compris dans cet état, ne ſe ſeroient pas préſentés, ou déclarer à M. le Procureur Général, qu'il n'exiſtoit pas dans leur Reſſort de Membres de la Société, qui euſſent été dans le cas de

tanare qualunque motivo di diſturbo circa la permiſſione accordata dall'Editto, che avevate poc'anzi regiſtrato.

Dovevano i Membri della Società diſciolta riſedere, a tenor del Decreto, nella Dioceſi in cui eran nati, e preſentarſi di ſei in ſei meſi a' noſtri Soſtituti ne' Baliagi e Seneſcalcati, ne' quali aveſſero riſeduto; e dovevano i Soſtituti ſpedirne l' Atteſtazione al Procurator generale. Eccovi lo ſtato formato dai Procuratori del Re, che hanno atteſtato, e la nota di quanto hanno affermato colle loro Lettere ed Atteſtazioni. Difficil coſa è certamente l'aver un' eſatta contezza dell' Eſecuzione del voſtro Decreto in queſta parte; poichè ſarebbe ſtato deſiderabile, che i noſtri Soſtituti, per adempiere pienamente il voſtro Decreto, aveſſero potuto, ciaſcheduno nel ſuo Diſtretto, o formare un catalogo di que' Geſuiti, che erano in obbligo di venir loro innanzi, e procedere contra quelli, che, compreſi nel numero non ſi foſſero preſentati; o dichiarare al Procurator Generale, che non trovavanſi nel loro Diſtretto Membri della Società, che foſſero ſtati coſtretti a ritirarviſi; il che per

ſe animés pour le ſervice du Roi.

Quoi qu'il en ſoit, il réſultera toujours de cette enſemble des conſidérations infiniment puiſſantes contre les Membres de cette Société, qui n'ont pas prêté dans le tems les ſermens ordonnés par vos Arrêts, & qui cependant on profité de la grace accordée par l' Edit du mois de Novembre 1764; elles ſeront plus puiſſantes encore, ſi l'on porte ſes regards ſur les derniers événemens qui ne peuvent pas être conſidérés comme étrangers à la France, & qui perſuadent que les Membres de cette Société, de quelque Nation qu'ils ſoient, tiennent beaucoup plus à leur Inſtitut qu' aux ſentimens de ſoumiſſon que tout homme doit aux Loix du Pays dont il eſt originaire.

Nous héſitons, Meſſieurs, à vous propoſer notre ſentiment ſur ce qu'il peut être à propos d'arrêter ou d'ordonner dans une ſemblable conjoncture. Ce n' eſt pas qu' ayant l' honneur de partager les fonctions de la Magiſtrature, nous ſoyons portés a penſer que les Membres de la Société reſtés en France & qui n' ont pas prêté les ſermens, ſe ſoient montrés dignes de la grace du Prince: on

ſte riſpettive dilucidazioni.

Comunque ciò ſia, dal tutti unito inſieme riſulteranno conſiderazioni infinitamente valide a dichiarar colpevoli i Membri della Società, che non hanno prestato a ſuo tempo i giuramenti ordinati da' voſtri Decreti, e che contuttociò hanno goduto il frutto della grazia conceduta dall'Editto del meſe di Novembre 1764. Saranno anche più valide le ſuddette conſiderazioni, ſe ſi rifletta agli ultimi avvenimenti, che non poſſono eſſere riſguardati come ſtranieri e indifferenti per la Francia, e che perſuadono ad evidenza, che i Membri di queſta Società, di qualunque nazione eſſi ſieno, inchinano aſſai più al loro Iſtituto, che ai ſentimenti di ſommeſſione dovuti da ognuno alle Leggi del Paeſe, dal quale ha avuto origine.

Siamo in forſe, o Signori, nell' atto di proporvi il parer noſtro, ſu quanto convenga di decretare o di ordinare in ſimile circoſtanza. E non è già, che avendo l' onore di dividere con voi le incombenze di Maeſtrati, noi crediamo che i Membri della Società rimaſti in Francia, e che non hanno preſtato i giuramenti, ſianſi dimoſtrati degni della grazia del Principe: un

no ne ſçait par quel ſentiment intime, on demeure toujours convaincu que le même eſprit règne parmi tous ces membres diſperſés dans ce Royaume, & qu'ils ont une conformité de ſentimens avec tous les autres Jéſuites répandus dans l'Univers.

Quels vœux plus naturels à former dans de pareilles circonſtances, que ceux qui auroient pour objet la diſſolution entiere de cette Société dangereuſe, puiſqu'elle ne ceſſe de répandre par-tout la conſternation & des allarmes! Combien ne ſeroit-il pas à ſouhaiter que le Pontife qui eſt aſſis ſur la Chaire de S. Pierre, pût reconnoître enfin que l'Egliſe & le Saint Siege n'ont jamais eu de plus grands ennemis! Puiſſe la Cour de Rome convenir de quel intérêt il ſeroit pour elle d'écouter la voix de tous les Peuples qui s'élevent contre cet Inſtitut!

Mais il n'eſt pas en notre pouvoir de faire percer la ferveur de nos deſirs juſqu'à ce Centre de l'Unité: le Roi peut ſeul par l'étendue de ſa puiſſance, comme par l'excellence des vûes ſupérieures & élevées, qui ſont un des principaux appanages de la Souveraineté, procurer à la Chrétienté un bien ſi deſiderable.

certo intimo ſentimento perſuade coſtantemente, che lo ſteſſo ſpirito regni in tutt' i Membri diſperſi in queſto Regno, e che la loro maniera di penſare ſia conforme a quella di tutti gli altri Geſuiti ſparſi nell' Univerſo.

Or quali voti poſſono formarſi in ſimili caſi più naturali di quelli, che hanno in mira il totale ſcioglimento di queſta pericoloſa Società; ſe eſſa non ceſſa di eccitar dappertutto la coſternazione, e lo ſpavento! Quanto non ſarebb' egli da deſiderarſi, che il Pontefice, il quale è aſſiſo ſulla Cattedra di S. Pietro, poteſſe finalmente avvederſi, che la Chieſa e la Santa Sede non hanno nemici maggiori di queſti! Piaccia al Cielo, che la Corte di Roma ſenta di quale vantaggio ſarebbe per eſſa l' aſcoltare la voce di tutt' i Popoli, che ſollevanſi contra queſto Iſtituto!

Ma non è in noſtra mano il far giugnere i fervidi noſtri deſideri fino a quel centro dell' Unità. Il Re ſolo può, sì per l' ampiezza del ſuo potere, come per l'eccellenza delle mire ſuperiori ed elevate, che formano uno de' principali ſoſtegni della Sovranità, procurare alla Criſtianità un bene sì deſiderabile.

Rem-

Fidati

Remplis de confiance dans ſa haute ſageſſe, convaincus que dans le ſein de ce Tribunal auguſte ſe formeront toujours les délibérations les plus capables de toucher ſon cœur & de lui peindre l'ardeur des vœux de ſes Sujets fideles; nous penſerions devoir vous propoſer de ſolliciter à cette fin cet amour qu'il a pour la Religion & pour le bonheur de ſes Peuples, qui ne peuvent avoiréde jours heureux que ceux où ils pourront jouir ſans allarmes du bonheur de vivre ſous ſes Loix: Ne ſeroit-il pas convenable de mettre auſſi ſous ſes yeux les inconvèniens qui réſultent des réflexions principales que nous venons de vous expoſer, & ceux que, par la ſupériorité de vos lumieres, vous pouvez appercevoir en cette rencontre?

DANS CES CIRCONSTANCES, nous eſtimons qu'il y a lieu d'arrêter qu'il ſera fait au Roi de trés-humbles & trés-reſpectueuſes ſupplications, à l'effet de lui repréſenter les inconvéniens réſultans du défaut d'uniformité, tant du traitement des ci-devant ſoidiſans Jéſuites dans les différens Reſſorts, que de leur maniere d'être dans les différentes Provinces du Royaume, même de la permiſſion qui

Fidati pienamente nell'alta ſua ſaviezza, perſuaſi che nel ſeno di queſto auguſto Tribunale ſi formeranno ſempre le deliberazioni più atte a muovere il di lui cuore, ed a rappreſentargli al vivo l'ardore de' voti de' fedeli ſuoi Sudditi; crederemmo dovervi proporre di ſollecitare a tal fine l'amore, ch'egli ha per la Religione, e per la proſperità de' ſuoi Popoli, i quali non poſſono vivere felici ſe non i giorni, che avranno la ſorte di vivere tranquillamente ſotto le ſue Leggi. Non ſarebb'egli anche opportuno di ſottoporgli allo ſguardo gl'inconvenienti, che riſultano dalle principali rifleſſioni da noi eſpoſtevi, e quelli, che con la ſuperiore voſtra penetrazione potete rilevare in queſta contingenza?

IN SIMILI CIRCOSTANZE giudichiamo porterſi decretare, che ſiano portate al Re umiliſſime e riſpettoſiſſime ſuppliche, a fine di rappreſentargli gl'inconvenienti derivanti dal difetto d'uniformità, sì riguardo il trattamento fatto a' Se-dicenti Geſuiti nelle varie Giuriſdizioni, come riguardo alla lor maniera di eſiſtere nelle diverſe Provincie del Regno, e riguardo anche alla permiſſione accordata dal ſuo Editto

del

qui a été accordée par ſon Edit du mois de Novembre 1764, à ceux de ladite Société, qui n'avoient pas fait les ſermens ordonnés par ſon Parlement, nonobſtant les précautions que le zéle des Magiſtrats de ſon Parlement leur ont ſuggérées, pour prévenir, le plus qu'il étoit poſſible, les dangers inſeparables de l'uſage de cette permiſſion; comme auſſi de le ſupplier très-humblement de daigner, en cette circonſtance, uſer des moyens que ſa ſageſſe pourra lui inſpirer, pour obtenir du Pape la diſſolution entiere de la Société des Jéſuites.

Et ſe ſont leſdits Gens du Roi retirés, après avoir laiſſé les Etats ſur le Bureau.

Eux retirés, la matiere miſe en délibération, il a été arrêté qu'il ſera nommé dés Commiſſaires, qui s'aſſembleront cejourd'hui cinq heures de relevée, en l'Hôtel de M. le Premier Préſident.

Du Samedi 9.

VU par la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, le récit fait par un de Meſſieurs le 29 Avril 1767, & les Etats laiſſés ſur le Bureau par les Gens du Roi le jour d'hier,

LA COUR, délibérant à l'occaſion

del meſe di Novembre 1764. a quelli della Società, che non avevano dato i giuramenti ordinati dal ſuo Parlamento, malgrado le precauzioni ſuggerite dal zelo de' Maeſtrati del detto Parlamento, onde impedire, per quanto foſſe poſſibile, i diſordini inſeparabili dall' uſo della citata permiſſione; come altresì di ſupplicarlo umiliſſimamente, perchè ſi degni mettere in opera in queſt' occaſione i mezzi, che gli verranno inſpirati dalla ſua prudenza, onde ottenere dal Papa il totale ſcioglimento della Società de' Geſuiti.

E ſi ſono le ſuddette Genti del Re ritirate, dopo aver laſciato i Documenti nel Tribunale.

Le Genti del Re ritirate, ed eſaminata la materia, è ſtato decretato, che ſi eleggano de' Commeſſarj, i quali ſi adunaranno oggi alle cinque della ſera nel Palazzo del Primo Preſidente.

Sabbato 9.

CONSIDERATA dalla Corte, tutte le Camere raunate, l'eſpoſizione fatta da uno de' Signori li 29. Aprile 1767., e li documenti laſciati jeri dalle Genti del Re nel Tribunale,

LA CORTE, venuta a deliberazione

caſion dudit récit, juſtement frappée des motifs graves & importans contenus en icelui, & au Réquiſitoire de Gens du Roi du jour d'hier : conſiderant qu'à la ſuite des complots & des émotions ſéditieuſes qui ſe ſont paſsées en Eſpagne, & dont le but affreux n'eſt aujourd'hui que trop notoire dans toute l'Europe, le Monarque équitable & ſage qui gouverne cet Etat en a dévoilé les Auteurs en jugeant ne pouvoir *maintenir la ſubordination, la paix & la juſtice parmi ſes Peuples & l'honneur de ſa Couronne*, qu'en expulſant, ſans retour, de tous ſes Etats, ladite Société & ſes Membres; qu'il en a caractériſé toute la noirceur, en annonçant qu'une pareille determination, dont il n'a encore fait connoître publiquement qu'une partie des motifs, étoit néceſſitée par *d'autres raiſons urgentes également juſtes & néceſſaires*, & d'une telle gravité, qu'il *cédoit uniquement au mouvement de ſa clemence*, en ſe portant a cette réſolution: conſidérant que, ſuivant les Conſtitutions pe cette Société, aucun complot n'a pu être formé ſans l'impulſion & l'aveu du Régime & du Général de ladite

berazione intorno alla citata eſpoſizione, giuſtamente tocca dai motivi gravi ed importanti in eſſa contenuti, e ad Iſtanza delle Genti del Re in data di jeri: conſiderando che in conſeguenza delle macchinazioni e delle ſedizioſe commozioni ſeguite in Iſpagna, l'orrido oggetto delle quali è oggimai troppo noto a tutta l'Europa, ne ſono ſtati ſcoperti gli Autori dal ſaggio e giuſto Monarca, che regge quello Stato, giudicando non poter mantenere la ſubordinazione, la pace, e la giuſtizia fra' ſuoi Popoli, e il decoro della ſua Corona, *ſe non coll'eſpellere per ſempre da tutt' i ſuoi Stati la ſuddetta Società, e i Membri di eſſa: che il citato Monarca ne ha dimoſtrata al vivo tutta l'enormità, annunziando che ad una ſimile determinazione, di cui ha egli laſciato pubblicamente trapelare ſolo in parte i motivi, era ſtato violentato da* altre ragioni urgenti del pari, giuſte, e neceſſarie, *e di tanta importanza*, ch'egli intendeva di cedere unicamente ai moti di ſua clemenza *nel ridurſi a queſta riſoluzione: Conſiderando, che, giuſta le Coſtituzioni di detta Società, non può formarſi macchinazione alcuna ſenza l'impulſo ed il con-*

ſen-

ladite Société ; qu'en quelque pays que puiſſe s'étendre le pouvoir de ce Régime & du Général de ladite Société, il prépare néceſſairement, d'une maniere imminente, les mêmes périls ; que preſque tous les ci-devant ſoi-diſans Jéſuites qui ſont reſtés en France, ont marqué une détermination obſtinée à demeurer ſervilement ſubordonnés à ce pouvoir ; que leur refus opiniâtre & perſévérant de prêter un ſerment qui ne renformoit que l'expreſſion des ſentimens & des obligations de tout Sujet fidele, & leur renoncement aux engagemens qui y ſeroient contraires ; achevent de démontrer que pour demeurer ſous la dépendance de leur Général, ils ont abdiqué leur Souverain & leur Patrie ; que cette ſoumiſſion ſans bornes à un régime & à un Général chargés, en Eſpagne, de crimes d'Etat, rend leur séjour, dans quelques pays que ce ſoit, incompatible avec la ſûreté publique, & diſpoſe tous les membres de ladite Société à devenir à tout inſtant rebelles à toute Puiſſance légitime ; que ce vice, inhérent à leur Inſtitut & à la Morale attentatoire à la ſûreté des Souverains, conſtam-

ſentimento del Governo Geſuitico, e del Generale della ſteſſa Società ; che in qualunque Paeſe poſſa eſtenderſi la poteſtà di detto Governo, e del Generale della Società ſuddetta, prepara neceſſariamente gli ſteſſi pericoli in una maniera imminente ; che quaſi tutt' i Se-dicenti Geſuiti, i quali ſono reſtati in Francia, hanno dinotata un' oſtinata riſoluzione di mantenerſi ſervilmente ſoggetti alla ſuddetta poteſtà ; che il loro pertinace e coſtante ricuſare di dare un giuramento, il quale non contiene ſe non la manifeſtazione de' ſentimenti e de' doveri di ogni Suddito fedele, e la loro rinunzia ai legami ad eſſi oppoſti ; finiſcono di dimoſtrare, che, per vivere dipendenti dal Generale, hanno eſſi rinunziato al loro Sovrano, ed alla loro Patria ; che queſta ſommeſſione illimitata ad un Governo e ad un Generale incolpati in Iſpagna di delitti di Stato, rende la loro dimora in qualunque Paeſe incompatibile colla pubblica ſicurezza, e diſpone tutt' i Membri della ſuddetta Società a divenir ad ogni iſtante rubelli a qualunque legittima Poteſtà ; che queſto vizio radicato nel loro Iſtituto, e nella Morale perniciosa e formidabile per

la

ſtamment enſeignée & ſoutenue par ladite Société, ſe dévolope de la maniere la plus effrayante depuis un nombre d'années par les attentats qui ont déja attiré la proſcription de cette Société dans trois Royaumes: Conſidérant enfin, qu'attendu l'unité de ſiſtême, de principes & de conduite, qui eſt de l'eſſence de ladite Société, il ne peut y avoir ni ſûreté pour la perſonne des Rois; ni tranquillité dans les Etats, tant qu'il y exiſtera aucuns membres de ladite Société:

A déclaré & déclare ladite Société, & tous ſes Membres, publics & ſecrets, ennemis de toute puiſſance & de toute autorité légitime, de la Perſonne des Souverains & de la tranquillité des Etats: en conſéquence ordonne que tous les ci-devant ſoi-diſans Jéſuites demeureront déchus du Bénéfice à eux accordé par l'Edit de Novembre 1764: ordonne que tous & un chacun de ceux qui étoient Membres de ladite Société à l'époque du 6 Août 1761, ſeront tenus de ſe retirer hors du Royaume dans quinzaine de la publication du préſent Arrêt, laquelle vaudra ſignification à chacun d'eux, ſous peine d'être pour-

la ſicurezza de' Sovrani, coſtantemente inſegnata, e ſoſtenuta dalla detta Società, ſi va manifeſtando da alcuni anni in una maniera la più terribile cogli attentati, che hanno già affrettata la proſcrizione della Società in tre Regni: Conſiderando finalmente, che atteſa l'unità di ſiſtema, di principj, e di condotta, che coſtituiſce l'eſſenza della detta Società, non può averſi nè ſicurezza per la perſona dei Re, nè tranquillità negli Stati, finchè vi ſaranno Membri della Società ſuddetta;

Ha dichiarato e dichiara la Società, e tutti i di lei Membri, pubblici e ſecreti nemici di ogni poteſtà, e legittima autorità, della Perſona de' Sovrani, e della tranquillità degli Stati; ordina conſeguentemente, che tutti li già Se-dicenti Geſuiti ſiano privi del Beneficio, loro accordato dall' Editto di Novembre 1764. Comanda che tutti, e cadauno di quelli, che erano Membri della predetta Società all' epoca del 6. Agoſto 1761., debbano uſcire fuori del Regno, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del preſente Decreto, la quale ſervirà di ſignificazione a ciaſcuno d' eſſi, ſotto pena d' eſſere ſtraordinariamen-

pourſuivis extraordinairement, à l'exception toutesfois de ceux qui auroient prêté les ſermens ordonnés par les Arrêts de la Cour, des ſix Août mil ſept centſoixante-deux & vingt-deux Février mil ſept centſoixante-quatre, conformément auxdits Arrêts, en exécution d'iceux, & dans les délais y portés, ſe réſervant ladite Cour de ſtatuer ſur la contravention aux Arrêts de la Cour, qu'aucuns deſdits ci-devant ſoi-diſant Jéſuites, qui auroient prêté leſdits ſermens, auroient pu commettre poſtérieurement à la preſtation deſdits ſermens; à l'effet de quoi le Procureur Général du Roi rendra compte à la Cour le Vendredi quinze du préſent mois, des piéces relatives à ces contraventions, qu'il a entre les mains; & ſera le Roi ſupplié d'ordonner que les penſions alimentaires accordées aux ci-devant ſoi-diſans Jéſuites, ne leur ſoient plus payées à l'avenir, que ſur le Certificat légaliſé, en la forme ordinaire, du Juge des lieux où ils auront fixé leur réſidence, hors des Terres de ſa domination.

Fait déſenſes à tous & un chacun de ceux qui auront été obligés de ſe retirer hors du Royaume

te giudicati; eccettuati però quelli, che avranno preſtato i giuramenti ordinati dai Decreti della Corte del ſei Agoſto mille ſettecento ſeſſantadue, e del ventidue Febbrajo mille ſettecento ſeſſantaquattro, a norma de' ſuddetti Decreti, in eſecuzione de' medeſimi, e ne' termini da eſſi preſcritti; riſerbandoſi la Corte ſuddetta di procedere contra l'inoſſervanza dei Decreti della Corte, che poteſſe eſſere ſtata commeſſa, dopo i preſtati giuramenti, da alcuno de' ſuddetti già Sedicenti Geſuiti, che avranno giurato. Al qual fine il Procurator Generale del Re comunicherà alla Corte, il Venerdì quindici del meſe preſente, i Documenti che ritroverà avere in ſuo potere, relativi a tali inoſſervanze; e verrà il Re ſupplicato di ordinare, che le penſioni alimentarie, e conceſſe ai già Se-dicenti Geſuiti, non ſiano più ad eſſi pagate in avvenire, ſe non dopo l'eſibizione dell' Atteſtato legalizato nella forma ordinaria dal Giudice de' luoghi, ne' quali avranno fiſſata la loro reſidenza fuori delle Terre del ſuo Dominio.

Proibiſce a tutti, e a ciaſcheduno di quelli, che ſaranno ſtati coſtretti a ritirarſi dal Re-

gno,

Royaume en vertu du préſent Arrêt, de rentrer, ſous quelque prétexe que ce puiſſe être, dans les Etats de la domination du Roi, à peine d'être pourſuivis extraordinairement.

Fait défenſes à tous Gouverneurs de Provinces, Lieutenans Généraux, Lieutenans de Roi, Baillifs, Sénéchaux, & à tous Juges du Reſſort de la Cour, de laiſſer réſider, dans l'étendue deſdites Provinces & Juriſdictions, aucun deſdits ci-devant ſoidiſans Jéſuites exclus des terres de la domination du Roi, comme auſſi aucuns Jéſuites étrangers, ſous peine d'en répondre en leur propre & privé nom.

Fait défenſes à tous Sujets du Roi, de quelque état, qualité ou condition qu'ils ſoient, de donner retraite à aucun des ci-devant ſoi-diſans Jéſuites qui ſont obligés de ſe retirer hors du Royaume, en vertu du préſent Arrêt, même d'entretenir, directement ou indirectement, correſpondance avec les ci-devant ſoi-diſans Jeſuites, à peine d'être pourſuivis ſuivant la gravité du délit & l'exigence des cas.

Fait pareillement très expreſſes inhibitions & défenſes à tous Sujets du Roi de recevoir du Général de ladite, ou de

gno, in virtù del preſente Decreto, di rientrare, ſotto qualunque ſiaſi preteſto, negli Stati ſoggetti al Dominio del Re, ſotto pena d'eſſere ſtraordinarimente giudicati.

Proibiſce a tutt' i Governatori di Provincie, Tenenti Generali, Tenenti di Re, Baili, Seneſcalchi, ed a tutti i Giudici dipendenti dalla Corte, di laſciar riſedere entro i limiti delle ſuddette Provincie e Giuriſdizioni alcuno de' citati già Se-dicenti Geſuiti eſcluſi dalle Terre del Dominio del Re, come pure qualunque Geſuita eſtero, ſotto pena di renderne conto in loro proprio e privato nome.

Proibiſce a qualunque Suddito del Re, di qualunque ſtato, qualità, o condizione, di dar asilo a qualunque de' citati già Se-dicenti Geſuiti, obbligati ad uſcire dal Regno in virtù del preſente Decreto; in oltre d'avere direttamente o indirettamente corriſpondenza colli già Se-dicenti Geſuiti, ſotto pena d'eſſere puniti giuſta la gravità del delitto, e l'eſigenza del caſo.

Vieta pure eſpreſſamente a tutt' i Sudditi del Re di ricevere dal Generale della Società, o da qualunque altro in di lui

de quelqu'autre en ſon nom, des Lettres d'aſſociation ou affiliation quelconque, ſous peine d'être pourſuivis extraordinairement : Ordonne que tous ceux qui ſeroient en poſſeſſion de ces Lettres, ou qui en auroient eu précédemment en leur poſſeſſion, ſeront tenus d'en faire, dans un mois pour tout délai, leur déclaration par écrit pardevant le plus prochain Juge Royal des lieux, même de remettre audit Juge leſdites Lettres, ſi aucunes ils avoient entre les mains, lequel Juge ſera tenu d'envoyer leſdites Lettres en original, & copies collationnées deſdites déclarations au Procureur Général du Roi, le tout ſous peine contre les contrevenans; ſçavoir, contre ceux des Sujets du Roi qui auroient caché, diſſimulé ou recelé leſdites Lettres d'aſſociation ou affiliation, d'être pourſuivis extraordinairement, s'il ſe trouve preuves ſuffiſantes pour conſtater ladite aſſociation ou affiliation; & ſous peine d'interdiction, même de plus grande peine, s'il y échet, contre les Juges qui auroient manqué d'exécuter ponctuellement la diſpoſition du préſent Arrêt.

Fait défenſes à tous Archevêques, Evêques, Supérieurs & Supé-

nome, Lettere d' aſſociazione, o figliolanza qualunque, ſotto pena d' eſſere ſtraordinariamente puniti. Ordina che tutti coloro, i quali aveſſero attualmente o pel paſſato avuto ſimili Lettere, ſiano tenuti, entro un meſe di tempo, di farne la dichiarazione in iſcritto davanti al più vicino Giudice Regio de' luoghi: come altresì di conſegnare le predette Lettere, avendone, al citato Giudice, del quale ſarà preciſo obbligo di mandare le ſteſſe Lettere originali, e le copie confrontate delle predette dichiarazioni, al Procuratore Generale del Re; il tutto ſotto pena contra i traſgreſſori; cioè contra que' Sudditi del Re, che avranno celato, diſſimulato, o ſottratto le ſuddette Lettere d' aſſociazione o di figliolanza, d' eſſere puniti ſtraordinariamente, ſe abbianſi pruove baſtanti per autenticare la citata aſſociazione o figliolanza; e ſotto pena d' interdizione, ed anche di maggiore, ſe biſogna, contra i Giudici, che avranno traſcurato di eſeguire eſattamente la diſpoſizione del preſente Decreto.

Vieta a tutti gli Arciveſcovi, Veſcovi, Superiori, e Superiore

Supérieures des Communautés Séculieres ou Régulieres, Séminaires, lieux d'Inſtruction ou Education, Penſions & autres Etabliſſemens deſtinés à l'Inſtruction de la Jeuneſſe, de l'un & de l'autre ſexe, d'employer à enſeigner de quelque maniere que ce ſoit, en public ou en particulier, ou aux fonctions de prêcher & de confeſſer dans les Diocéſes, Seminaires, Couvents & autres Maiſons auxquelles ils ſont prépoſés, aucuns de ceux qui aureient été Membres de ladite Société, à l'époque du ſix Août mil ſept cent ſoixante-un, ſi ce n'eſt qu'ils euſſent prêté le Serment preſcrit par l'Arrêt de la Cour du ſix Août mil ſept cent ſoixante-deux dans les délais portés par les Arrêts de la Cour, même ceux qui auroient quitté ladite Société avant l'époque du ſix Août mil ſept cent ſoixante-un, s'ils ne ſont déclaration devant les Juges des lieux de leur domicile, qui conſtate qu'ils ont renoncé de bonne foi à tout attachement à la Société, au Général d'icelle, & à chacun de ſes Membres.

Sera le Roi très-humblement ſupplié d'écarter de ſa perſonne, & de celle des Princes de la

re di Comunità Secolari, o Regolari, Seminarj, Luoghi d'Iſtruzione, o di Educazione, e di Penſione, ed altre Fondazioni deſtinate all'ammaeſtramento della Gioventù dell'uno e dell'altro ſeſſo, di valerſi, per inſegnare in qualunmaniera, in pubblico o in privato, o per eſercitare la Predicazione e la Confeſſione nelle Dioceſi, Seminarj, Conventi, ed altre Caſe, a' quali preſedono, d'alcuna delle perſone ſtate Membri della Società predetta all'epoca del ſei Agoſto mille ſettecento ſeſſantuno; quando non aveſſe preſtato il Giuramento, preſcritto dal Decreto della Corte del ſei Agoſto mille ſettecento ſeſſantadue, entro il termine prefiſſo dai Decreti della Corte; e neppure d'alcuno di quelli, che aveſſero abbandonato la Società ſuddetta prima dell'epoca del ſei Agoſto mille ſettecento ſeſſantuno; quando non faccia dichiarazione davanti i Giudici de' luoghi di ſua dimora, affinchè poſſano atteſtare aver eſſo rinunziato di buona fede a qualunque attacco con la Società, col Generale della medeſima, e con qualunque altro de' ſuoi Membri.

Si ſupplicherà umiliſſimamente il Re di allontanare dalla ſua Perſona, e da quella de' Princi-

pi

la Famille & de la Maiſon Royale, tous ceux qui auroient eu précédemment ou ceux qui conſerveroient encore aucune fraternité ou affiliation publique ou ſecrette avec ladite Société: Sera le Roi ſupplié, en qualité de Fils Aîné & de Protecteur de l'Egliſe, d'interpoſer ſes offices auprés du Pape, même de joindre, s'il le juge à propos, ſes inſtances à celles des Princes Catholiques, à l'effert d'obtenir l'extinction totale d'une Société pernicieuſe à la Chrétienté toute entiere, & particuliérment redoutable aux Souverains & à la tranquillité de leurs Etats.

Sera le Roi très-humblement ſupplié de vouloir bien rendre communes à tout ſon Royaume, par une Loi générale, les diſpoſitions du préſent Arrêt.

Ordonne que le préſent Arrêt ſera lû, publié, imprimé & affiché par-tout où beſoin ſera, notamment dans cette Ville de Paris, & dans celles d'Aire, Amiens, Angoulême, Arras, Aurillac, Auxerre, Bapaume, Bar-le-Duc, Bethune, Billom, Blois, Bourges, Charleville, Châlons-ſur-Marne, Chaumont en Baſſigny, Clermont-Ferrand, Compiegne, Dunkerque,

pi della Famiglia e della Caſa Reale, tutti coloro, che poteſſero avere contratto precedentemente, o conſervaſſero tuttora qualche fratellanza o filiazione, pubblica o ſecreta con la ſuddetta Società. Verrà pure ſupplicato il Re, in qualità di Primogenito e di Protettore della Chieſa, d'interporre i ſuoi uffizj preſſo il Papa, ed anche di unire, ſe così giudica di dover fare, le ſue iſtanze a quelle de' Principi Cattolici, a fine d'ottenere l'eſtinzion totale di una Società, pernicioſa alla Criſtianità tutta, e formidabile ſoprattutto ai Sovrani ed alla tranquillità de' loro Stati.

Sarà umiliſſimamente il Re ſupplicato, perchè ſi degni di far pubbliche a tutto il ſuo Regno, per mezzo di una Legge generale, le diſpoſizioni del preſente Decreto.

Ordina che il preſente Decreto ſia letto, pubblicato, ſtampato, e affiſſo dovunque ſarà neceſſario, ſegnatamente in queſta Città di Parigi, e in quelle di Aire, Amiens, Angoulême, Arras, Aurillac, Auxerre, Bapaume, Bar-le-Duc, Bethune, Billom, Blois, Bourges, Charleville, Chalons-ſur-Marne, Chaumaut nel Baſſigny, Clermont-Ferrand, Compiegne, Dunkerque,

Digitized by Google

kerque, Abbeville, Eu, Fontenay-le-Comte, Gueret, Hesdin, la Fleche, Langres, Laon, la Rochelle, Lyon, Mâcon, Mauriac, Moulins, Saint-Pierre le Mouſtier, Nevers, Orleans, Poitiers, Pontoiſe, Reims, Montbriſon, Roanne, Saint-Flour, Saint-Omer, Sens & Tours; & copies collationnés d'icelui envoyées aux Bailliages & Sénéchauſsées du Reſſort, enſemble au Conſeil Provincial d'Artois, Gouvernances, Bailliages & Officiers Municipaux d'Artois, pour y être regiſtré, & pareillement lû, publié & affiché.

Fait en Parlement, toutes les Chambres aſſemblées, le neuf Mai Mil ſept cent ſoixante-ſept.

Signé, DUFRANC.

kerque, Abbeville, Eu, Fontenai-le-Comte, Gueret, Hesdin, la Flecbe, Langres, Laon, la Rochelle, Lion, Mâcon, Mauriac, Moulins, Saint-Pierre le Mouſtier, Nevers, Orleans, Poitiers, Pontoiſe, Reims, Montbriſon, Roanne, Saint-Flour, Saint-Omer, Sens, e Tours; e cbe le copie confrontate del medeſimo ſiano ſpedite ai Baliagi e Seneſcalcati della Giuriſdizione, Conſiglio Provinciale d'Artois, Governi, Baliagi, e Ufficj Municipali d'Artois, per eſſervi regiſtrate, lette, pubblicate, ed affiſſe.

Fatto nel Parlamento, tutte le Camere adunate, il nove Maggio mille ſettecento ſeſſantaſette.

Sottoſcritto *DU FRANC.*

A01 1470729